



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - dr. Enzo PLATE' | Presidente |
| - dr. Anna PETRUZZELLIS | Consigliere rel |
| - Massimo FACCHINELLI | Giudice Pop. |
| - Davide SCITRUG | Giudice Pop. |
| - Pierluigi AMBROSINI | Giudice Pop. |
| - Michaela ALLEGRI | Giudice Pop. |
| - Maria Grazia OTTOLINI | Giudice Pop. |
| - Cesare SALVI | Giudice Pop. |

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale **trattata con il rito dibattimentale**

c o n t r o

MARINO VITO nato a: PACECO il 4-4-1966 - domicilio dichiarato in Paceco (TP) Via Francesco Crispi n.80 - Arrestato il 14.9.2006 - Scarcerato il 27.9.2008

Difeso dall' avvocato Giovanni PALERMO del foro di TRAPANI e aw.to Renato BIANCHI del foro di BRESCIA

LIBERO PRESENTE

MARINO SALVATORE nato a PACECO il 10-10-1960 - domicilio dichiarato in Trapani-(Fulgatore) Strada Salemi n.190 - Arrestato il 14.9.2006 - Scarcerato il 27.9.2008

Difeso dall' avvocato Giovanni PALERMO del foro di TRAPANI e aw.to Giuseppe PESCE del foro di BRESCIA

LIBERO PRESENTE

I M P U T A T I

SENTENZA

in data **7 GIUGNO 2010**

Depositata in cancelleria

03 SET. 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Angela Onofrio

Li, _____
Avviso ex a.15 l.c. Reg. Esec. CPP

Li, _____
avviso di cui aa.128-548 ll.c. CPP

Li, _____
Estratto contumaciale a.548 CPP

Li, _____
Alla Corte Suprema di Cassazione

Li, _____
PASSATA IN GIUDICATO

Li, _____
data restituzione atti

Li, _____
fatt__ sched__

Li, _____
fatta parcella

N. _____ Mod.3 SG
Uff.Riscossioni ex Camp.Penale

Li, _____
fatto estratto esecuzione

Li, _____
restituzione Corpo di Reato

ENTRAMBI (in concorso con Grusovin Dino per il quale si è proceduto separatamente)

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n. 1 e 4 c.p. perché, in concorso tra loro e con altra persona allo stato ignota, agendo con premeditazione per motivi abietti e con crudeltà, cagionavano la morte di Cottarelli Angelo, Cottarelli Luca e Topor Marzenna, attingendo ciascuno di loro al capo con un colpo di arma da fuoco calibro 22 e tagliando a tutti e tre la gola

B) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/1967 perché, in concorso tra loro e con altra persona allo stato ignota, al fine di eseguire il delitto sub A), illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole di cui una calibro 22.

Fatti commessi in Brescia il 28/8/2006

Con l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/1991, convertito nella L. 203/1991 per aver commesso i fatti al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosadenominata "Cosa Nostra".

Con recidiva reiterata specifica per Marino Salvatore

Con recidiva semplice per Marino Vito

A P P E L L A N T E I L P . M . E L E P A R T I C I V I L I

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Brescia, in data 27.9.2008, che assolveva Marino Vito e Marino Salvatore dai delitti loro ascritti per non avere commesso il fatto.

Dichiarava inefficace e, per l'effetto, revocava la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti degli imputati con ordinanza GIP Brescia a data 18 settembre 2006 (n. 15270/06 RG Mod. 21 e n. 10860/06 RG GIP Brescia); disponeva, pertanto, immediata scarcerazione di Marino Vito e Marino Salvatore, se nondetenuti per altra causa.

Disponeva la restituzione in favore delle parti civili costituite Jalocha Genowefa e Kedziora Iwona Elzbieta, prossimi congiunti della vittima Topor Marzenna, dei beni - monili e preziosi - di cui al corpo di reato 9829/val.

Manteneva il sequestro, rimettendo al Giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà, dei seguenti beni:

1) somma per euro 1.000.000 (un milione) di cui al libretto dd.gg. 73800 del 9.10.2006, in atti; denaro liquido, titoli di credito, saldi attivi di conto corrente sequestrati il 28 e 30 agosto, il 2 e il 6 settembre 2006, presso l'abitazione di Cottarelli Angelo in Brescia V. Zuaboni 23; Banca Trento e Bolzano, ag. 20 di Brescia V. Gabbiane; Immobiliare Nuvolera sas con sede in V. Aldo Moro 20 Brescia; Credito Bergamasco di Brescia V. Chiesa (ce n. 024800002115).

Disponeva il mantenimento al fascicolo processuale di tutti i plichi cartacei e dei documenti appresi, sia quelli già contenuti negli atti formati per il dibattimento, sia quelli rimessi dal PM a partire dal 5 febbraio 2008, nonché il corpo di reato 14144 ord. (kit prelievi).

P A R T I C I V I L I

COTTARELLI MARIO domiciliato c/o aw. ARCAI SERGIO del Foro di Brescia

difensori aw.ti ARCAI SERGIO e BOSSONI PIERLUIGI entrambi del Foro di Brescia

COTTARELLI CECILIA domiciliato c/o aw.to SERGIO ARCAI del Foro di Brescia

difensori av.ti ARCAI SERGIO e BOSSONI PIERLUIGI entrambi del Foro di Brescia

COTTARELLI COSTANZO domiciliato c/o av. ARCAI SERGIO del Foro di Brescia

difensore av.to Pietro GARBARINO del Foro di Brescia

JALOCHA GENOWEFA domiciliata c/o av. FORZANI STEFANO del Foro di Brescia

difensore av. STEFANO FORZANI del foro di BRESCIA

KEDZIORA IWONA ELZBIETA domiciliato c/o av. FORZANI STEFANI del Foro di Brescia

difensore av. STEFANO FORZANI del foro di BRESCIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del **Consigliere dr. Anna PETRUZZELLIS** ;

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. **Domenico CHIARO**, con la quale si chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, gli imputati venissero condannati alla pena dell'ergastolo, ritenuta la continuazione tra i reati ed esclusa l'aggravante della premeditazione, con isolamento diurno per anni tre e pene accessorie come per legge;

Udite le difese delle Parti Civili, che si riportavano alle rispettive conclusioni scritte;

Udite le difese, che chiedevano la conferma della sentenza di primo grado;

La Corte osserva in

F a t t o e d i r i t t o

Il 28 agosto 2006, intorno a mezzogiorno si rinveniva Cottarelli Angelo gravemente ferito, all'interno del locale tavernetta della sua abitazione, seduto su una seggiola vicina alla porta di accesso interno al locale, che risultava chiusa a chiave dall'esterno. L'uomo presentava una vasta ferita d'arma da taglio alla gola intorno alla quale stringeva una piccola coperta intrisa di sangue; risultava essere stato attinto da un colpo di pistola alla testa; era cosciente, seppure privo di facoltà di eloquio, ed in grave stato anemico, a causa dell'emorragia in atto. Tali lesioni ne avrebbero causato il decesso circa 50 minuti dopo il suo arrivo all'ospedale.

Accanto a lui, su due poltrone affiancate, giacevano i corpi senza vita della convivente Topor Marzenna, e del figlio diciassettenne Cottarelli Luca, i quali presentavano analoghe ferite ed avevano le mani legate dietro il busto.

Accanto alla donna era ritrovato un flaconcino di Compendium; la confezione cartacea del medicinale con accanto un bicchiere contenente del liquido era trovata sul tavolo sito nel soggiorno della tavernetta.

Nello stesso ambiente la pg recuperava: un coltello con lama seghettata con tracce ematiche sul tapis roulant; cinque bossoli in calibro 22 marca Winchester e tre cartucce stesso

calibro; delle fascette stringi-cavi di colore nero, talune integre ed altre ai polsi delle vittime; un cacciavite.

La villetta presentava funzionante l'impianto di video-citofono che all'esterno riportava i nomi di Cottarelli Angelo, Topor Marzenna e <IMM. Nuvolera SAS>, nonché il sistema di apertura del cancelletto posto a barriera del piccolo giardino antistante l'abitazione; le finestre erano chiuse ma con gli scuri aperti, ad eccezione della finestra della cucina (lato via Zuaboni) che era ritrovata aperta. La porta d'ingresso dell'appartamento era chiusa, mentre aperto era il portoncino in legno che dava ingresso al giardino.

I vani posti al piano terra erano in ordine ed il tavolo della cucina, appariva circondato dalle quattro sedie ed ornato da copri-tavola e centro tavola; su di esso risultava presente una tazza di liquido scuro ed un cellulare Nokia, che era staccato dalla batteria collocata vicino, quest'ultimo risultato appartenere ad Angelo Cottarelli.

Nella zona salotto il camino presentava spostata la griglia interna e la vaschetta raccogli-cenere.

Il piano primo della casa –composto da camera da letto matrimoniale, bagno, camera da letto singola, camera-studio- appariva, invece, rovistato: era staccato il pannello del termosifone sito nella cabina armadio servente la camera matrimoniale; in terra erano presenti talune camicie; erano aperte due ante del mobile sito nel locale bagno. Altra cabina armadio, sita nel locale studio, risultava con le ante aperte e con apparente spostamento di taluni contenitori per fogli A4 ed altri oggetti trovati ammassati su un vicino tavolino.

Il bagno della zona tavernetta presentava la vasca idromassaggio privata dei pannelli di copertura; all'interno di tale vano tecnico erano ritrovati documenti bancari, apparentemente risalenti al 2000, nonché conteggi.

La cassaforte, sita nel locale lavanderia della tavernetta, si presentava aperta; all'interno della cassaforte erano trovate talune scatole porta-gioie con monili in oro; su un asse da stiro rinvenuto nei pressi erano trovati contenitori con monete commemorative ed un porta-gioie rosso con all'interno 3 orologi di marca.

La porta taglia-fuoco, che congiungeva la tavernetta con il garage, si presentava chiusa a chiave e con la copertura della maniglia divelta; sul muro prossimo a detta porta comparivano tracce ematiche e così pure sul pavimento antistante la stessa. L'ispezione del garage evidenziava che la porta basculante del box dei Cottarelli era non completamente abbassata.

Il camino della tavernetta presentava bloccato il cassetto frontale normalmente utilizzato



per l'estrazione della cenere; la prima esplorazione non dava esiti, mentre la successiva ricerca all'interno del camino, dopo la rimozione della griglia e l'accesso alla cavità inferiore, consentiva il 30/8/06, sulla base delle indicazioni di Michieli Livio, il rinvenimento di una piccola borsa di colore verde che conteneva due involucri: quello in cellophane avvolto da elastico giallo racchiudeva numerosi assegni bancari pronti all'incasso, per valore complessivo di circa 500.000 euro, con firme di traenza e girata scarsamente leggibili, nonché scontrini con conteggi e nomi manoscritti; quello costituito da una busta da lettera in carta, conteneva 3 mazzette di banconote da 500 euro ed 1 mazzetta da 50 euro per totale di euro 36.100,00.

Altre perquisizioni erano compiute presso gli uffici di Dolma srl, Immobiliare Nuvolera e Ellemme di Montirone, compagini sociali tutte riferibili a Cottarelli, con recupero di svariata documentazione: in data 6 settembre 2006 presso la sede dell'Immobiliare Nuvolera (in Brescia via Aldo Moro) si recuperavano plurimi assegni, tra cui taluni circolari, per oltre 300.000 euro.

Dalle prime acquisizioni emergeva che Angelo Cottarelli e Topor Marzenna avevano fatto rientro a Brescia alla sera del 19 agosto, dopo un soggiorno in Polonia svoltosi dal 10 al 19 agosto presso i parenti della donna.

Le investigazioni venivano subito avviate sulla base delle informazioni rese da taluni testimoni -che segnalavano tre uomini discesi da una Grande Punto grigio-metallizzato, che erano entrati nella villetta la mattina del crimine- nonché analizzando il traffico storico delle chiamate pervenute al Cottarelli alla sera del 27 agosto da un'utenza intestata ad un inesistente "Romance David" collocata in distretti che davano copertura alle vie Zuaboni ed Aldo Moro riferibili all'abitazione ed all'ufficio di Angelo Cottarelli. Nel contempo, dopo che una fonte confidenziale aveva sin dal 29 agosto adombrato che il movente del delitto fosse da ricercare in illeciti affari che Cottarelli aveva in corso in meridione con soggetti della criminalità organizzata per il tramite di tale Francesco il siciliano, le indagini si orientavano sulle attività economiche illecite cui si era dedicato il Cottarelli, formalmente titolare di <Immobiliare Nuvolera> con sede a Brescia via Aldo Moro, a mezzo di altre società (Dolma Srl, Edil Brixia srl, Ellemme srl) gestite da prestanomi.

Le due piste confluivano sin dal 2 settembre sul nome di Marino Vito, imprenditore in campo vitivinicolo ed agro-alimentare. I sospetti degli inquirenti a carico del Marino muovevano dall'esistenza, appresa dagli ambienti investigativi di Trapani, di un giro di false fatturazioni tra le società di fatto riferibili a Cottarelli Angelo e le società con sede in Sicilia, Vigna Verde, Cantina Rinascita, Olearia Pacheco, facenti capo a Marino Vito; nonché dall'accertata disponibilità da parte del Marino, per i giorni 27 e 28 agosto, di una vettura (Fiat Grande Punto Silver tg DC156FC noleggiata in Milano-Linate alle ore 13,35 del 27 agosto e restituita alle 11,21 del giorno 28) simile a quella descritta da taluni testimoni come in uso ai tre uomini entrati nella

villetta dei Cottarelli.

Gli inquirenti raccoglievano in data 4 settembre, con l'esibizione di album fotografici, una indicazione di rassomiglianza tra Marino Vito ed uno dei tre uomini visti entrare nella villetta del crimine.

A partire dal 14 settembre 2006 venivano raccolte le dichiarazioni di Grusovin Dino, faccendiere in rapporti di affari con Marino Vito, il quale, identificato come l'utilizzatore dell'utenza cifrata "Romance David", dopo iniziali reticenze, raccontava di avere assistito al delitto assieme ad altro uomo, mai compiutamente indicato né identificato, ed individuava nei cugini Marino Vito e Marino Salvatore gli esecutori del triplice omicidio.

Il 15 settembre 2006 venivano fermati i Marino. In occasione del fermo Marino Salvatore rendeva spontanee dichiarazioni, proclamandosi estraneo ai fatti, mentre nel corso dell'udienza di convalida Marino Vito si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Con ordinanza emessa il 18 settembre 2006 il Giudice per le indagini preliminari applicava la custodia cautelare in carcere a Marino Vito e Marino Salvatore in relazione al concorsuale triplice omicidio volontario (aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti, dalla crudeltà e dalla finalità di agevolazione delle attività di Cosa Nostra), ed al reato di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, tra cui una pistola in calibro 22.

Il 19 settembre il giudice disponeva la custodia in carcere anche per Grusovin Dino in relazione alle medesime ipotesi di reato. Il Grusovin, che era stato fermato dal PM con decreto del 16 settembre, veniva successivamente ammesso a programma di protezione, escusso ex art. 392 lett. c cpp, nelle forme dell'incidente probatorio (marzo-aprile 2007), e posto in località protetta agli arresti domiciliari nel giugno 2007.

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza 4/10/06, confermava le misure coercitive disposte nei confronti dei cugini Marino Vito e Marino Salvatore.

In data 15 ottobre 2006 veniva depositata la relazione autoptica: la morte di Angelo Cottarelli si indicava dovuta ad acuta anemia metaemorragica per lesioni da sgozzamento al collo, senza compromissione dei vasi fondamentali e per lesioni di arma da fuoco al capo per effetto di un colpo esplosivo da arma a proiettile unico; le morti di Topor Marzena e Cottarelli Luca, collocabili in arco compreso tra le ore 8 e le ore 9 del 28/8, erano da attribuirsi ad acuta anemia metaemorragica per le lesioni da sgozzamento al collo, involgenti le arterie carotidi, per Topor, e la giugulare, per Luca, e da lesioni da arma da fuoco a proiettile unico penetranti al capo; le lesioni al capo della donna e del giovane rispecchiavano l'effetto di due colpi d'arma da fuoco (a proiettile unico) esplosivi (per ciascuno) a distanza non inferiore a 20-25 cm ed

interessanti per la donna la regione frontale e parietale destra, per il giovane la stessa regione ma sinistra. Nessuna traccia di farmaci ed in particolare del bromazepam, componente del medicinale Compendium, era rinvenuta nel sangue delle tre vittime; tale sostanza era invece rintracciata nel liquido del bicchiere trovato in tavernetta sulla scena del crimine.

Chiuse le indagini, il PM richiedeva il rinvio a giudizio dei tre imputati; la posizione di Grusovin Dino veniva dal G.U.P. giudicata con rito abbreviato, mentre per gli odierni appellati si procedeva con giudizio dibattimentale, all'esito del quale il primo giudice assolveva entrambi gli imputati, disponendone l'immediata scarcerazione.

Il primo giudice nel motivare la sua decisione richiamava gli elementi di accusa valorizzandoli secondo l'elenco seguente:

- contatti della scheda Romance nella sera del 27 agosto;
- compatibilità tra la Fiat Grande Punto di colore grigio-metallizzato noleggiata dal Marino (a Linate alle 13,35 del 27 agosto e restituita alle ore 11,21 del successivo 28 agosto) e la vettura osservata dai testimoni (Lusardi e Cornacchiarì);
- somiglianze indicate dai testi (Lusardi e Cornacchiarì) tra le persone degli imputati e due dei tre uomini avvistati nei giorni 27 e 28 agosto;
- localizzazione in Sicilia per i giorni 27 e 28 agosto dei cellulari di Marino Vito e Marino Salvatore, il viaggio in auto (la BMW) dalla Sicilia a Milano, il noleggio ed il chilometraggio della Punto;
- presenza di particelle compatibili con l'impiego di armi da sparo all'interno della Fiat Grande Punto, sequestrata il 3 settembre 2006, e sulla BMW tg CS98ZC in proprietà di Marino Giuseppe (fratello di Vito Marino) sequestrata il 14 settembre 2006;
- rintraccio presso Marino Salvatore di fascette stringi-cavi;
- rinvenimento in Sicilia il 18 settembre di segni e oggetti sospetti (cdvicenda Cereal Seed);
- dichiarazioni del teste Gandolfo Salvatore;
- atti intimidatori subiti in Sicilia dal teste Tartamella Francesco;
- dichiarazioni rilasciate dall'imputato Marino Salvatore;

- silenzi dell'imputato Vito Marino.

Secondo la ricostruzione dell'accusa il movente del delitto sarebbe stato economico, poiché Marino Vito avrebbe ucciso Cottarelli Angelo ed i suoi familiari per il rancore maturato dopo che si era accorto che Cottarelli non aveva versato l'IVA, pure interamente corrisposta dal Marino in costanza delle sovrappuntazioni, comportamento che lo aveva esposto alle indagini della Finanza di Trapani ed al conseguenziale blocco dei finanziamenti pubblici elargiti alle sue aziende, nonché degli affidamenti bancari nel frattempo acquisiti, circostanza che lo aveva condotto a vendicarsi, in un quadro di notevoli difficoltà economico-finanziarie per Marino, maturato anche a seguito della collaborazione di Tartamella con gli inquirenti di Trapani, risalente all'aprile 2006.

Il delitto sarebbe stato premeditato, come attestavano la ricerca di Cottarelli effettuata anche in date antecedenti al crimine (il 22 e 27 agosto), il possesso di armi da sparo, di fascette atte all'immobilizzazione, di guanti; l'apparente ricerca di oggetti in casa era da ascrivere ad una messa in scena orchestrata per raffigurare, al fine di depistaggio, un'azione predatoria. A seguito del dibattimento il P.M. pur chiedendo la condanna, aveva chiesto di escludere la presenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa.

Secondo le conclusioni liberatorie rassegnate dal PM stesso nel giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP, che si concludeva con assoluzione ex comma II art. 530 cpp, incerta rimaneva la partecipazione al delitto di Dino Grusovin, non potendosi smentire il suo racconto che lo raffigurava quale mero testimone del crimine.

Secondo la tesi della parte civile il delitto era ascrivibile ai Marino, per l'impellente necessità di liquidi da parte di Vito Marino e di Grusovin; il crimine sarebbe stato frutto non di un piano studiato, ma di una situazione emergenziale incorsa al mattino stesso del 28 agosto: Marino sarebbe andato da Cottarelli intenzionato ad estorcergli del danaro; durante l'azione minacciosa sarebbe partito un colpo di pistola, da cui la necessaria eliminazione della famiglia tutta.

La tesi difensiva anzitutto prospettava che:

-l'epoca della morte di Topor Marzena e Cottarelli Luca non era attestabile nell'arco orario tra le 8 e le 9 indicato dai medici legali designati dal PM ma più tardi (verso le ore 11), il che di già porrebbe in seria crisi la tesi di accusa (i Marino, stando al PM, coincidono con gli uomini visti uscire dalla villetta verso le 9,13 dalla teste Messora Monica);

-la scena del crimine rimanderebbe ad assassini costretti a rapida fuga (Cottarelli non ucciso e non trattenuto con legacci, il portoncino d'ingresso aperto, il coltello lasciato in tavernetta, etc.), non in linea con la prospettazione che vuole persone che si trattengono



nell'abitazione delle vittime per oltre un'ora (l'arco 7,45-9,13 circa fissato dai testimoni Cornacchiari, Coco, Tonoli e Messora).

Rilevano poi le difese che il racconto di Grusovin, in sé non credibile per molteplici aspetti, sarebbe sconfessato dalle emergenze raccolte, ed in particolare: testimonianze in punto di numero, età e struttura fisica degli uomini avvistati davanti alla villetta di via Zuaboni; dati dei tabulati del traffico telefonico dell'utenza Romance; esiti delle intercettazioni telefoniche; tracce biologiche sulla scena del crimine riferibili a soggetto maschio diverso dai Marino e da Grusovin.

Evanescenti sarebbero gli altri elementi di prova evocati dal PM ed assente sarebbe un adeguato movente: la costruzione ultima del PM (il mancato pagamento dell'IVA da parte di Cottarelli), seppure autonoma rispetto alle provalazioni di Grusovin, non avrebbe fondamento alla stregua delle prove raccolte.

Si prospettava, con richiamo specifico a taluni documenti sequestrati presso il teste Falco e ad altri pure prodotti, che la presenza degli imputati a Milano il 27 agosto era stata giustificata da altre ragioni: Vito Marino doveva accordarsi con Grusovin ed il consulente Falco, conosciuto per il tramite di Grusovin, per affidamenti bancari già richiesti per CST srl in vista dell'accesso ai nuovi finanziamenti del POR Sicilia; la relativa delibera era contenuta sulla Gazzetta Regione Sicilia che era stata pubblicata solo il 25 agosto 2006 e doveva essere consegnata al consulente per avviare il cambio di sede della citata CST necessario per ottenere le linee di credito; da ciò l'urgenza del viaggio a Milano compiuto in macchina per mancanza di posti in aereo.

Sull'ora delle morti nella sentenza, dopo aver dato atto dei contrasti emersi e degli accertamenti medico legali svolti, si concludeva nel senso della collocazione oraria dell'aggressione in linea con la tesi d'accusa, valorizzando le testimonianze acquisite in dibattimento sia sull'ingresso dei tre estranei nell'alloggio, che sugli ultimi segni di esistenza in vita della Topor, nonché gli accertamenti sugli orari di ricezione di SMS e chiamate telefoniche che avevano raggiunto padre e figlio, cui non era stata fornita risposta.

La Corte escludeva da quanto acquisito sulla condotta tenuta da Cottarelli, risultato andare incontro ai suoi visitatori, la possibilità di inquadramento dell'azione in una attività predatoria a cura di estranei, come confermato dall'ora diurna della presentazione dei tre uomini, dal giorno non festivo, dall'ubicazione cittadina e non isolata della villetta. In senso contrario non poteva valorizzarsi quanto riferito dal medico di pronto soccorso, intervenuto sulla scena, che aveva cercato di far riferire al Cottarelli se conosceva o meno gli aggressori, giungendo alla conclusione negativa, per l'ambiguità delle risposte fornite nella grave situazione dalla vittima tramite il movimento delle palpebre e ricostruibili con la visione del filmato di quei momenti. Peraltro, anche gli ulteriori indicatori di un'azione rapidamente troncata, valorizzati dalla difesa, non

risultavano univoci.

Il racconto di Grusovin veniva valutato come l'elemento che aveva impresso la svolta alle indagini avviate dagli inquirenti e costituito quindi il fulcro dell'impostazione di accusa, tenuta ferma sino alla fase dibattimentale, dichiarazioni intervenute in un contesto investigativo ricostruito nei termini seguenti, sulla base dell'istruttoria dibattimentale.

Oltre alle testimonianze sulla presenza dell'auto descritta sin dal 29 agosto ed alla fonte confidenziale, che orientava le indagini sui rapporti tenuti da Cottarelli in meridione per il tramite di Francesco il siciliano, si acquisivano i tabulati delle utenze, fisse e di cellulare, riferibili ad Angelo Cottarelli, così accertando che gli ultimi contatti risalivano alla sera del 27 agosto quando erano registrate tre chiamate alle ore 20,17; 21,04; 22,06, rispettivamente aventi durata di 8 secondi, 2 secondi, 3 secondi, senza apparenti risposte.

Tali chiamate provenivano da un apparecchio avente numero 334/7292634; l'utenza emergeva come intestata a tale "Romance David", soggetto in realtà inesistente; l'analisi del traffico telefonico della detta utenza, permetteva di stabilire la sua localizzazione all'atto delle chiamate al Cottarelli in celle radioelettriche che garantivano copertura alla via Zuaboni -sede della villetta teatro del crimine- ed alla zona di Brescia 2, coincidente con le sedi degli uffici posti in via Aldo Moro 20 dell'Immobiliare Nuvolera e Dolma srl, società riferibili entrambe al Cottarelli. Grazie ai contatti tenuti dalla scheda Romance si identificava il gruppo dei possibili utilizzatori.

Già alla data del 2 settembre la Questura era a conoscenza -per notizie attinte dalla polizia e dalla GdF di Trapani- dell'esistenza di rapporti illeciti, fondati sull'emissione di fatture false risalenti all'arco 2001-2004, tra Cottarelli e Marino Vito, emersi a seguito di indagini iniziate nella primavera 2005 dalla Finanza di Trapani.

Seguiva, tra il 2 ed il 3 settembre, l'acquisizione del contratto di noleggio della Punto presso Avis Linate; l'acquisizione della fotografia di Marino Vito scattata in occasione del viaggio aereo fatto dall'imputato a Milano il 30 agosto; il sequestro, il 3 settembre, della Punto noleggiata dal Marino.

Nella stessa data la Questura relazionava al PM circa l'ascolto delle utenze in contatto con l'utenza Romance, poste sotto controllo, ed in particolare di quelle relative a Tratta ed a tale Cipriani, in realtà in uso a Grusovin; si richiedevano intercettazioni di altre utenze risultate in contatto con la cd utenza Cipriani, nonché intercettazioni ambientali nei luoghi ove apparivano programmati incontri tra i soggetti in contatto tra loro, intercettazioni che poi, pur se autorizzate, non erano attivate, fermandosi l'approfondimento al 14 settembre, giorno in cui iniziava la collaborazione di Grusovin, il quale, dopo una iniziale negatoria, ed a seguito di progressivi



aggiustamenti, dei quali la sentenza dava pienamente atto, evidenziando i tempi e le modalità di successiva audizione del collaborante, nonché dei progressivi aggiustamenti e precisazioni da questi apportate alla ricostruzione, egli giungeva ad ammettere la sua presenza sulla scena del delitto, unitamente ai Marino e ad un quarto uomo mai identificato, attribuendo a sé ed al quarto uomo il ruolo di meri spettatori passivi.

Valutata la natura di indicazioni di reità del portato probatorio richiamato, il Collegio desumeva la necessità di una maggiore estensione dei cd elementi di riscontro, partendo dall'analisi credibilità del dichiarante, per poi valutare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni dell'accusante, alla luce di criteri quali la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, la logica interna del racconto concludendo che solo a seguito di tali operazioni sarebbe stato possibile giungere all'accertamento dei riscontri estrinseci.

Sulla base di tali canoni valutativi la Corte giungeva ad una dichiarazione di inaffidabilità delle richiamate dichiarazioni, sia per la storia personale del Grusovin, non del tutto limpida, che registrava coinvolgimenti in procedimenti penali di varia natura, che per l'opacità dei suoi contatti telefonici, realizzati con utenze intestate a persone diverse o inesistenti, che a loro volta annotavano la presenza di numeri telefonici archiviati in maniera non intelleggibile, alcuni dei quali coinvolgevano siciliani o serbi, interessati, unitamente al dichiarante, al trasporto illecito di denaro dalla Romania alla Svizzera, o terze persone rimaste del tutto non individuabili.

Si rilevava inoltre che Grusovin risultava avere intensi affari in Sicilia, nei quali il dichiarante aveva cercato di coinvolgere Vito Marino, venendo su ciò smentito. Si richiamavano le acquisizioni testimoniali e le intercettazioni che dimostravano la presenza di una personalità naturalmente dedita alla menzogna, a sotterfugi, adusa ad ogni espediente fraudolento, coinvolta in mille "affari" aventi come sfondo vicende economico-finanziarie, abile nel mentire e dall'eloquio torrentizio, facendo riferimento specifico ad alcune particolari affermazioni di questi ed alla loro smentita processuale, tra le quali si annoverava la falsa individuazione del quarto uomo in Neroni prima ed in Gandolfo poi; l'esibizione di una cicatrice per accreditare la tesi della sua immobilizzazione sulla scena del delitto, valutata al contrario non riconducibile a tale evento; l'attribuzione ai Marino delle minacce ricevute con SMS, pur nella consapevolezza della loro diversa provenienza, accreditata sulla base di una pretesa mancanza di altri nemici, accertata poi non veritiera.

Alla luce di tali elementi la Corte l'ipotizzava che Grusovin avesse utilizzato in chiave distorsiva la presenza dei Marino a Milano il 27 ed il 28 agosto nell'intento di porsi sotto la protezione degli inquirenti per sfuggire ai pericoli che provenivano dal suo ambiente di riferimento.

Quanto alla genesi del portato di Grusovin, si osservava che all'atto della convocazione gli inquirenti sapevano che da un cellulare a lui riferibile erano partite - la sera antecedente al delitto - più chiamate all'utenza della vittima Angelo Cottarelli e che quelle chiamate erano le ultime rivolte in vita al Cottarelli, il che lo poneva in una situazione critica, altamente indiziante, dalla quale doveva necessariamente difendersi. Risultava inoltre che il dichiarante aveva la convinzione che gli inquirenti avessero già indirizzato i loro sospetti su Marino Vito, come si desumeva dalle domande poste, fin dalla prima audizione, in ordine ai suoi rapporti con questi.

A ciò doveva aggiungersi la considerazione sull'anomalia della condizione di permanenza del dichiarante per tre giorni presso la Questura, in assenza di un provvedimento giudiziario di giustificazione.

In argomento si osservava che, malgrado l'approfondimento disposto sul punto, non si era riusciti ad individuare i responsabili del suo controllo in quelle ore, mentre la tesi che la segregazione fosse stata volontaria per la paura nutrita, confermava la sua esigenza di accreditarsi presso gli inquirenti.

Si richiamavano poi i riscontri, desumibili dagli atti, sulla concreta possibilità che Grusovin aveva avuto di accedere alla cognizione delle acquisizioni degli inquirenti, per riferire il nome di battesimo del cugino di Vito Marino e l'orario di noleggio dell'autovettura; gli attentati subiti da Tartamella, elementi che conducevano a valutare come possibile la presenza di induzioni provenienti da colloqui informali con gli inquirenti.

La narrazione di Grusovin risultava infarcita da allusioni e suggestioni, con riferimenti de relato di circostanze apprese dall'imputato Vito, privi di controllabilità e verifica delle conoscenze, ed affetta da aggiornamenti continui, sulla ricostruzione dei fatti e circa i moventi di essi.

Il primo giudice rilevava le successive stratificazioni in ordine movente attribuito all'azione, secondo il portato del dichiarante, collegabili alle emergenze acquisite; così, se inizialmente il movente era stato individuato nel pericolo per Marino dell'inserimento in centrale rischi per le ricevute bancarie emesse da Cottarelli su fatture totalmente false, era poi stato mutato nella necessità per Marino, che pure non avrebbe pagato alcunché, di avere "la metà dei soldi che Angelo aveva truffato alle banche"; da ultimo i "resti" correlati alla sovrapproduzione Cottarelli-Marino, risalente al 2004, relativi all'IVA non versata da Cottarelli.

Nella ricostruzione fornita era mutato anche l'atteggiamento di Marino, in un primo tempo mosso dal proposito di vendetta, e successivamente dalla volontà di riorganizzare l'attività aziendale illecita realizzata, al cui perfezionamento doveva servire la consulenza di Grusovin, piano nel quale il duplice omicidio si inseriva come un incidente di percorso.



La sentenza smentiva anche la ricostruzione dei suoi contatti con Marino, indicata in una improvvisazione del 27/8, secondo le dichiarazioni, ed invece dimostrati continuativi, grazie ai tabulati, nei giorni antecedenti la presenza in Milano.

Analogamente inspiegabile risultava la negazione della ricezione della telefonata delle ore 14,23 registrata in ingresso sull'utenza Cipriani, a lui riferibile, collocata a Milano in quel momento l'erronea indicazione dell'orario del noleggio, e del luogo ed orario d'uso dell'utenza Romance, l'assenza di nemici.

Si valorizzavano poi le valutazioni di scarsa credibilità del racconto individuate dalle difese degli imputati e delle parti civili, in ordine all'inutilità per i Marino di farsi accompagnare da ben due persone estranee, scomodi testimoni, ancora più evidente alla luce della qualità rivendicata dal dichiarante di consulente d'affari e non contabile, che ulteriormente svalutava la necessità della sua presenza, registrando anche su tale punto dei mutamenti nella versione offerta, correlati alle osservazioni degli inquirenti sulla scarsa logicità del narrato.

Si sottolineava anche la pretestuosità del collegamento operato dal dichiarante, che aveva descritto Marino quale persona in contatto con ambienti mafiosi, tra cui Mariano Minore, persona con la quale invece risultava collegato Grusovin, che ne possedeva il numero di telefono, pur avendolo registrato in maniera criptata; peraltro a Mariano Minore, secondo le dichiarazioni Tartamella, potevano ricondursi le minacce e le richieste estorsive giunte a questi.

Incredibili risultavano i particolari offerti dal dichiarante sulla sua immobilizzazione, nonché sulla circostanza che Marino Vito avesse ancora indosso in uscita dalla casa i guanti arancioni; non risultava spiegato come Salvatore, che non aveva partecipato al sopralluogo la sera precedente, potesse essere stato in grado di individuare la villetta il giorno dopo, giungendo autonomamente con la sua auto, ed in possesso dei documenti contabili che sarebbero stati necessari fin dal primo approccio con la vittima, dato l'oggetto delle rivendicazioni; fin dall'inizio non era stato indicato il punto in cui sarebbe stata parcheggiata l'auto di Salvatore, la cui presenza a Brescia peraltro, appariva contrastante con l'accortezza di dotarsi dell'auto in affitto; l'incongruità di una mancata attesa di Cottarelli la sera del 27, malgrado l'urgenza dell'incontro, e la maggiore facilità di passare inosservati ove l'azione delittuosa fosse stata svolta di sera, contraria alla logica considerando che, nel racconto offerto, tutto il pomeriggio del 27 era stato speso per condurre un sopralluogo che solitamente è funzionale a cercare di colpire meglio la vittima.

Anche la presenza di un SMS inviato da Grusovin il giorno 28 agosto all'utenza di Marino alle ore 17,21, mal si conciliava con la descrizione offerta dallo stesso del suo stato d'animo, oltre che con la consapevolezza che a quell'ora Marino doveva essere ancora in viaggio, privo della

sua utenza. L'assenza di timore nei confronti di Marino da parte del dichiarante veniva accreditata dalla ricerca dell'imputato da parte di questi, di cui vi era ampia traccia nelle intercettazioni, dalla continuità degli affari intrattenuti dagli stessi, e dalla cordialità tra loro esistente, dimostrata anche dal ricorso a piccoli prestiti che Marino elargiva a Grusovin.

Non rilevante veniva valutato quanto emerso dalla ricognizione dei luoghi effettuata in cui, secondo il giudice, ad inizi di indicazioni seguivano completamenti degli inquirenti, con offerta di dettagli su circostanze irrilevanti ed indimostrate.

Il giudice rilevava l'assenza di riscontri anche sul contesto fattuale descritto, non essendovi traccia delle revocche dei contributi di cui aveva parlato il collaboratore con riferimento a sue pretese influenze presso il dr. De Valle, cui era stata attribuita la dipendenza da una diversa banca, essendo emerso che la proposta di revoca degli affidamenti a Cantina Rinascita e Olearia Pacheco fu promossa da tale ente il 12 giugno 2006, mentre le intercettazioni ed il portato testimoniale avevano condotto ad escludere la presenza di contatti tra lui ed il funzionario.

Né poteva aver rilievo la segnalata presenza di atti corruttivi di Marino presso il Ministero delle attività produttive, sui quali risultava ancora pendente l'accertamento penale, e che, fino a quel momento, avevano condotto ad accertare la presenza di atti diversi da quelli denunciati.

Si valorizzavano poi le smentite oggettive al racconto emergenti da quanto risultava avvenuto nei giorni 27 e 28 agosto. Provato il contatto telefonico di Marino con Grusovin alle ore 9 del primo giorno, e dimostrata la presenza dei due odierni imputati fino al giorno successivo a Milano, nel resto il racconto offerto era stato integralmente smentito, come era dato desumere dalla plurime ricostruzioni offerte in riferimento alla giornata del 27, dalla mancanza di riscontri in merito alle persone ed ai luoghi nei quali si sarebbe verificato l'incontro con i terzi indicati, che non risultavano essere stati in contatto telefonico con i tre indagati nelle giornate degli ipotetici incontri; la ricostruita presenza di Grusovin per alcune ore all'interno di un bar a Brescia, non risultava attestata dalla deposizione dei dipendenti dell'esercizio, sosta che per di più era stata variamente collocata dal dichiarante nel corso delle diverse deposizioni; l'assenza di movimenti sulla scheda Romance dopo la telefonata a Cottarelli di quella sera; l'assenza di riscontri sull'incontro con Tartamella o altri; l'allegazione di tempi diversi dal reale per l'esecuzione della ricarica sull'utenza Romance, che escludeva che fosse riconducibile a Marino tale attività; la registrazione dei movimenti di tale numero nel corso del pomeriggio del 27, in dissonanza rispetto alla ricostruzione offerta, coincidendo essa solo nella fase finale di sua comparizione nella zona di Brescia; la rilevata utilizzazione nella zona di Milano dell'altra utenza allora in uso a Grusovin, nell'orario in cui questi aveva allegato la sua assenza da quella città.



L'esame dei tabulati delle due utenze in uso a Grusovin accreditava la circostanza che fossero in uso alla stessa persona, attivando le medesime celle, e consentiva di concludere che tale persona fosse il dichiarante, alla luce dei contatti attivati in quelle ore, il che permetteva di smentire che l'utenza fosse stata consegnata a Marino Vito fin dal mattino.

Inoltre, posto che in dibattimento Grusovin aveva escluso il coinvolgimento di Marino nei suoi affari inerenti la Romania, in riferimento ai quali risultava utilizzata la scheda nel pomeriggio di quel giorno, si poteva ipotizzare che la stessa fosse stata usata da terzi soggetti coinvolti in quell'affare, nell'orario indicato e che poi potesse essersi spostata a Brescia in serata.

Si notava in argomento che Lessi, che risultava aver inviato un SMS nel pomeriggio sull'utenza Cipriani, era risultato collegato con il duo Dappero Cannas che aveva trattato con Grusovin per la vicenda del trasporto del denaro dalla Romania.

Singolare risultava tempisticamente anche l'uso della scheda Romance, operativa nel bresciano fino al 16 agosto, poi a Milano nei due giorni successivi; silente fino al 27.

Sua utilizzatrice era stata Tratta Giuseppina fino al 16 agosto, ed a proposito si sottolineava che questa e Grusovin risultavano coinvolti nelle medesime attività, aventi legami con la Sicilia, la Romania e la Svizzera. La prima era risultata in contatto diretto con coloro i quali apparivano chiamati il 27 con la scheda Romance, i quali sentiti non avevano chiarito i motivi dei colloqui con il dichiarante.

Inoltre, attraverso l'analisi dei tabulati Cipriani, si poteva ricostruire la presenza di Grusovin nel bresciano per alcuni periodi, in dissonanza con quanto dichiarato da questi.

Nessun teste aveva confermato il dato che Vito Marino avesse in uso al 27 di agosto, o precedentemente, la scheda Romance; anche la Tratta aveva smentito tale dato apparentemente offerto agli inquirenti, ed il marito di questa aveva precisato la circostanza, precedentemente riferita in tal senso, attribuendo la sua ricostruzione ad altra situazione di fatto.

L'inveridicità del racconto di Grusovin emergeva dal dato che la prima chiamata al numero di servizio che risultava effettuata dall'utenza Romance avvenne verso il non più attivo 412, quando le utenze intestate a Marino rivelavano la frequente consultazione del servizio 892424, il che escludeva che egli potesse essersi rivolto al dichiarante per ricordare il numero del servizio informazioni, contrariamente a quanto da questi riferito.

Appariva inoltre singolare che, malgrado la frequenza dei rapporti intercorsi tra Cottarelli e Marino, questi avesse avuto bisogno del servizio informazioni per acquisirne i dati, mostrando di non conoscerne il cognome, posto che l'operatore aveva riferito di una richiesta relativa a

"Cottarella". Tale richiesta era stata poi ricostruita in termini differenti da Grusovin e dagli operatori. Né poteva attribuirsi valenza alla pretesa indicazione della vittima quale Cottarella, sia per problemi processuali, essendo stato tale assunto riferito dal funzionario della questura che lo aveva arrestato, che di merito, potendo riferirsi tale non corretta pronuncia ad accento regionale, oltre che essere comune ad altre persone, pur di diversa provenienza geografica, apparendo tale elemento privo di efficacia dimostrativa.

Il portato dichiarativo relativo al 27 non risultava riscontrato da quanto osservato dal teste Lusardi, poiché non coincideva con la ricostruzione dei fatti operata dal Grusovin, quanto ai movimenti attribuiti al terzetto, al tipo di auto notata, all'orario di esecuzione delle telefonate, e, data la cattiva frequentazione del parco, ben poteva riferire la rilevata presenza ad altre persone, circostanza confermata dal mancato riconoscimento di Grusovin da parte di Lusardi. Ne conseguiva che, allentandosi il nesso tra le due giornate, essenziale nella ricostruzione accusatoria, veniva indebolita tutta la sua affidabilità, sicché l'infedeltà ricostruttiva di Grusovin autorizzava l'ipotesi della compresenza con il soggetto di altre persone, cui lo stesso aveva passato la scheda Romance.

Si riteneva inoltre che non potesse dedursi la presenza a Brescia per il 27 di Marino Vito facendo leva sugli assunti di Salvatore Marino laddove questi aveva riferito che il cugino e Grusovin erano andati via insieme dopo il noleggio della Punto, non indicando egli il luogo dove i due si sarebbero recati. Anche il mancato possesso di un'autovettura da parte di Grusovin risultava scarsamente significativo, autorizzando le smentite al suo resoconto, l'ipotesi di un'associazione del dichiarante con altro soggetto munito di autovettura, risultando al dichiarante riconducibili una serie di contatti, generati da affari illeciti, di cui c'era ampia traccia nei tabulati e di cui la sentenza dava conto, quale l'affare relativo ad un trasferimento dalla Romania alla Svizzera di 10 milioni di euro, apparentemente caratterizzati da comunicazioni chiuse tra gruppi di persone, a cd camere stagne, essendovi tracce di un collegamento tra tale affare e le minacce pervenute a Grusovin. Si evidenziava inoltre che erano emerse tracce di un collegamento della vittima con tale attività sulla base dei precedenti penali, oltre che delle dichiarazioni di Tartamella, nonché dei suoi coinvolgimenti con attività illecite nei paesi dell'est, e dal riscontro di un viaggio fatto da Cottarelli in Svizzera per movimentare la somma di €300.000 nei giorni antecedenti la sua scomparsa.

Si richiamavano in proposito le risultanze delle intercettazioni dalle quali emergeva che Cannas, parlando con Grusovin, nel raccomandare precisione nell'esecuzione dell'incarico, aveva fatto riferimento ai rischi che correavano, dato il livello dei contraddittori, richiamando quanto successo alla famiglia di Brescia, e sottolineando il costo accertato di tale operazione, quantificato in €300.000.



Gli accertamenti svolti conducevano a concludere che le circostanze riferite da Grusovin su Gandolfo questi le avesse apprese durante l'effettivo incontro tenutosi tra Marino e Gandolfo il 22 agosto, proprio in Desenzano: di questo incontro e dei riferimenti fatti da Gandolfo vi era traccia esplicita nell'interrogatorio di Grusovin del 26 settembre al PM e nell'incidente probatorio, eventi accaduti nella realtà, ma retrodatati nella ricostruzione resa.

Il costrutto di Grusovin assumeva dunque i connotati di un'abile orchestrazione, con finalità che si qualificava quale autentico sviamento.

Riguardo al giorno 28 agosto il testimoniale raccolto indicava in numero di tre le persone che realizzarono il massacro penetrato nella villetta intorno alle 7,45 e uscite all'incirca un quarto d'ora dopo le 9.

Le allegazioni di Grusovin, tali per cui il 28 agosto avrebbe agito anche un quarto uomo, erano smentite dai resoconti testimoniali, indiscutibilmente attendibili, precisi e concordanti, e si palesano false anche per altre ragioni.

Grusovin aveva affermato che il cancello non era funzionante, circostanza che aveva imposto il rientro di Salvatore per prendere le chiavi mentre stavano uscendo, mentre tale malfunzionamento era stato escluso dagli accertamenti successivamente svolti; la teste che aveva visto la vittima andare incontro ai tre l'aveva descritta abbigliata normalmente; quanto alla frase che avrebbe pronunciato chi si era presentato al citofono, c'era difformità tra quanto ricostruito da Grusovin e quanto percepito dai testi oculari; di diverso colore erano le fascette stringi tubo che avrebbero riportato il marchio DHL che lui aveva descritto come usate per legare esso dichiarante ed il quarto uomo al tavolo, rispetto all'analogo strumento con il quale risultavano legate le vittime; diversa era la cassaforte descritta, ed il suo contenuto.

Nessun segno sulla persona di Grusovin risultava rilevabile il primo giorno in cui fu escusso, mentre tale segno compariva solo due giorni dopo; il tavolo al quale Grusovin aveva raccontato di essere stato legato risultava in perfetto ordine.

I dettagli riferiti non permettevano quindi di escludere un mendacio calunnioso, atteso che la sua ammissione di essere stato nell'alloggio rimontava al 16, in epoca successiva alla presenza inquinante presso la Questura.

Le dichiarazioni di Grusovin sulla dinamica propria degli eventi omicidari erano del tutto silenti, mancando persino la percezione degli spari, circostanza che, pur ammettendosi l'impiego di un'arma munita di silenziatore, riusciva difficile accreditare.

Appariva possibile, secondo il giudizio della Corte, che Grusovin avesse attinto dai mezzi

di informazione i dettagli sulla casa dei Cottarelli, su quanto nella stessa ritrovato, sull'andamento dell'azione criminale, posto che la lettura attenta della raccolta di quotidiani (locali e nazionali) compiuta dalla difesa, autorizzava seriamente tale ipotesi, come lo stesso PM aveva riconosciuto individuando nel richiamo alla presenza del medicinale l'unica circostanza non pubblicata.

Non essendo stata riscontrata traccia nelle vittime del medicinale la Corte riteneva di cogliere un'ostentata strumentalità del riferimento, svolta sulla base della prima ipotesi investigativa, che il farmaco fosse stato adoperato per narcotizzare le vittime, potendo tale particolare essere venuto a sua conoscenza nel contesto del trattenimento in Questura; a conforto di ciò l'impronta rilevata sul bicchiere, pur non essendo utile per il numero minimo di minuzie utili, conduceva ad escludere la sua riconducibilità ad una delle persone segnalate come presenti dal dichiarante.

Anche le quattro impronte, accertate come non appartenenti ai Marino (né a Grusovin o Neroni), recuperate al piano superiore della villetta, in cui, nel racconto di Grusovin, Marino Vito si sarebbe dato a rovistare alla ricerca di danaro con la presenza di Cottarelli, confermavano la conclusione dell'inattendibilità del narrato.

Non solo mancava la prova dell'effettiva presenza di Grusovin a Brescia il 28 agosto, ma la localizzazione in Milano nello stesso giorno dell'utenza Cipriani confermava tale conclusione. Inoltre l'intenso consueto traffico del telefono Cipriani il giorno 28 e la pacifica operatività di Grusovin nella giornata, strideva con la rappresentazione offerta dal dichiarante in ordine alla sua condizione psichica, per aver assistito all'efferato crimine.

Il percorso in auto in uscita da Brescia, per come ricostruito dal dichiarante, rendeva problematico accreditare il costrutto del PM, secondo cui i Marino - usciti dalla villetta di via Zuaboni un quarto d'ora dopo le 9, sarebbero stati in grado di raggiungere Milano, via Padova entro l'ora (10,34) alla quale risultava eseguita la chiamata di Grusovin a Tratta Giuseppina, utilizzando il telefono Cipriani rimasto a casa.

Alla luce di tali considerazioni la Corte giungeva ad un giudizio di macroscopica inattendibilità dell'indicazione di reità a carico dei Marino proveniente dagli apporti del dichiarante Dino Grusovin, valutando impraticabile la prospettazione delle parti civili e del PM di fare ricorso al canone della valutazione frazionata dei contributi dei propalanti, perché nulla veniva valutato attendibile e riscontrato delle dichiarazioni accusatorie, trattandosi di accuse orchestrate assemblando al falso fatti veri: la presenza dei Marino a Milano il 27 e 28 agosto; il noleggio della Punto; l'attività di consulenza negli affari prestata a Marino Vito; il tentativo di Marino il 22 agosto di rintracciare Tartamella tramite Gandolfo; il conflittotra Cottarelli e Neroni. Neppure risultava consentito un positivo giudizio di attendibilità su circostanze che non avevano stringente



relazione con l'imputazione.

L'ipotesi di un mendacio calunnioso non poteva escludersi solo per la mancata emersione di motivi di inimicizia tra Grusovin ed i Marino, mentre i possibili motivi del mendacio venivano individuati nella necessità di copertura di sé o di altri e nell'ansia di assecondare le convinzioni investigative degli inquirenti per avere protezione dalle minacce provenienti dagli ambienti di riferimento.

L'inattendibilità richiamata impediva di assumere le dichiarazioni dell'imputato Salvatore Marino a riscontro delle provalazioni del collaborante.

Neppure si riteneva di condividere l'assunto accusatorio secondo cui la prova del coinvolgimento di Marino doveva trarsi dalla mancanza di elementi di conforto sull'esistenza di rapporti tra Cottarelli e Grusovin, tesi secondo cui essi risultavano gli unici possibili anelli di collegamento tra il dichiarante e la vittima, non essendo dimostrata né la partecipazione di Grusovin all'azione, né essendo stata adeguatamente scandagliata la complessa rete di rapporti di affari della vittima con altre persone.

Valutando poi singolarmente le prove autonome, si osservava che i contributi del teste Cornacchiari si erano limitati a valutazioni di mera rassomiglianza tra gli imputati e due dei 3 uomini avvistati, indicando in Salvatore l'uomo somigliante a quello che aveva citofonato, impugnando la valigetta 24 ore, in dissonanza con quanto affermato dinanzi alla polizia giudiziaria, occasione nella quale aveva indicato in Marino Vito lo stesso personaggio, circostanza molto rilevante, posto che questi aveva sempre dichiarato di essere in grado di riconoscere solo l'uomo con la valigetta. La teste Coco non aveva mai affrontato una ricognizione fotografica o personale, ed analogo genericità aveva raggiunto il portato della teste Tonoli, che aveva notato tre uomini davanti al cancello della villetta teatro del crimine. La teste Messora Monica, che aveva visto tre uomini che uscivano in fila indiana dalla villetta teatro del crimine, dopo aver fornito indicazioni sulla struttura fisica dei tre nel corso delle indagini, non aveva riconosciuto fotograficamente gli imputati e non aveva successivamente svolto alcuna ricognizione. Per Lusardi, oltre che richiamare quanto già espresso in punto di ricostruzione dell'azione, si osservava che rispetto a quanto riferito in udienza, nell'immediatezza dei fatti aveva fornito diverse indicazioni, rendendo impossibile conferire serio affidamento alle rassomiglianze da questi ravvisate nel corso del dibattimento.

La Corte giungeva pertanto alla conclusione che dal testimoniale si potesse ricavare solo una generica compatibilità tra le fattezze di due dei 3 uomini che l'accusa indicava come gli autori del massacro e le fisionomie degli imputati Marino Vito e Marino Salvatore.

Lo stesso testimoniale non riscontrava il racconto di Grusovin considerando che rimandava alla presenza nel terzetto di un uomo decisamente più giovane degli altri due e, contemporaneamente, era in esso assente il riferimento ad un uomo di possente corporatura, per altezza e peso, rapportabile a Grusovin.

Tornando alle dichiarazioni di Salvatore Gandolfo, si concludeva, alla stregua delle emergenze processuali, che non potessero costituire valido supporto alla tesi accusatoria, in ragione della sua natura di sospettato all'atto dell'offerta delle prime dichiarazioni; dal racconto si poteva desumere che Marino cercasse di rintracciare principalmente Tartamella, e Cottarelli solo in seconda battuta, in quanto valutato tramite per il raggiungere il primo; che alla luce dei ricostruiti interessi di Marino in quella data, la presenza di questi al nord sembrava determinata da altre maggiori esigenze, sicché la ricerca di Tartamella appariva secondaria rispetto agli scopi reali della sua presenza; il giro in Brescia nel mese di agosto, così come descritto, era confermato solo quanto al giorno 22 alla stregua di quanto riportavano i tabulati dei cellulari di Gandolfo, Marino Vito e Grusovin (utenza Cipriani), e risultava essere durato pochi minuti. Non era fondato poi quanto riferito da Gandolfo relativamente alla sua disponibilità già al 28 dei documenti di Galassia e che in tale giorno (quello della commessa strage) lui doveva sentirsi con Vito Marino, che poi si era reso silente, essendo emerso da ulteriori elementi che tra gli interessati di tale documentazione si iniziò a discutere solo successivamente al 28 agosto. Non c'era traccia del secondo giro in Brescia dei primi di agosto, di cui Gandolfo aveva parlato solo in un momento successivo, non trovando la ricostruzione conferma nei tabulati dei cellulari dei Marino, di Gandolfo e di Grusovin di quel periodo e che ciascuno dei partecipi della ricerca all'epoca era altrove, mentre Cottarelli risultava a Brescia e Tartamella a Trapani; l'autovettura noleggiata da Marino Vito era di tipo diverso rispetto a quella indicata dal teste; i contatti tra Marino e Gandolfo trovavano riscontro a fine giugno.

Quanto a Salvatore Marino i tabulati del suo cellulare attestavano al giorno 30 pomeriggio una localizzazione in Brescia, prima ed a Linate poi.

Si osservava, a tutto concedere, che l'incontro del 30/6/2006 con Gandolfo poteva essere funzionale a rintracciare Tartamella, ma non aveva ad oggetto la localizzazione di Cottarelli e della sua abitazione, e la ricerca di Tartamella non poteva considerarsi fatto inquietante, essendo riconducibile a relazioni autonome instaurate tra Marino e Tartamella. In particolare si richiamava la documentazione a corredo delle pratiche per ottenere i contributi regionali di cui Marino rischiava la revoca che non erano fondate su fatture Dolma, ma di società facenti capo a Tartamella, rapporti constatati dalla GDF di Trapani, mentre in relazione ad essi non era stata ricostruita la presenza di alcun nesso con le società di Angelo Cottarelli. Da ciò si traeva la conclusione che i tentativi di rintraccio di Tartamella, fatti da Marino Vito, andassero ricondotti ai



loro diretti legami, circostanza che risultava avvalorata dalla testimonianza De Valle e dalla documentazione in atti.

Neppure poteva destare sospetto l'assenza di contatti telefonici tra Marino e Tartamella e la non rintracciabilità del Tartamella, spiegata da quest'ultimo con la circostanza che, dopo la sua collaborazione con gli inquirenti, lui e Marino non si sentivano al telefono perché entrambi, indagati dall'AG di Trapani, nutrivano il sospetto di essere intercettati.

Analogamente non destava sospetti il difetto di contatti tra Gandolfo e Tartamella, tenuto conto che, stando alle dichiarazioni di Tartamella, il Gandolfo aveva parentela con una persona da lui denunciata.

Nessuna anomalia poteva desumersi dalla presenza di Salvatore Marino il 22 agosto al seguito del cugino, non avendo lo stesso Gandolfo a lui attribuito un ruolo attivo, ma solo quello di autista, giustificato dal lavoro da questi svolto. Non risultava convincente, secondo il Collegio, la ricostruzione secondo cui Marino avrebbe richiesto indicazioni sulla casa di Cottarelli, tenuto conto che era stato aliunde acquisito che l'imputato conosceva l'abitazione di Angelo Cottarelli per esservi stato più volte, mentre il commento sul comportamento tenuto da Cottarelli e Tartamella, andando in vacanza incuranti delle esigenze altrui, non appariva attendibile per il contesto non affidabile nel quale il Gandolfo l'aveva riferito, quando era percepibile la sua ansia assecondativa verso gli inquirenti che lo sospettavano, come dimostrato dall'incerta attribuzione dell'osservazione di Marino ad un singolo o a più persone, secondo l'oscillazione registrata nel corso del dibattimento.

Quanto alla perlustrazione che dovrebbe essere stata effettuata il 22/8 si osservava che i tempi di percorrenza molto stretti rimandavano più ad un passaggio fulmineo, che al richiamato controllo, mentre, nell'ottica di una ricerca, non si comprendeva come mai non fosse andata più a fondo già a quella data, atteso che la vittima in quei giorni era a Brescia. Si traeva quindi da ciò la conclusione che dalla deposizione Gandolfo, anche comparata con gli altri dati processuali, non si potesse operare il collegamento tra gli eventi del 22 agosto ed il crimine.

La consulenza balistica aveva concluso che gli elementi repertati, costituiti da frammenti di proiettile estratti in sede autoptica dal cranio di Luca Cottarelli e Topor Marzenna, 5 bossoli esplosi e 3 cartucce rinvenute sulla scena del crimine, riportavano tracce che ne definivano la compatibilità con una pistola semiautomatica calibro 22 long rifle di marca Beretta; le 3 cartucce avevano l'una palla in piombo e le altre due palla in piombo ramato; le tracce rilevabili sulle cartucce consentivano di accertare un difetto di funzionamento dell'arma, una sola risultata operativa sulla scena del crimine.

In altra consulenza tecnica della Polizia Scientifica di Roma si attestava che gli esami sui prelievi eseguiti all'interno dei 5 bossoli cal.22 long rifle davano conto della presenza in essi di una particella di piombo e bario in abbinamento; le successive indagini consentivano di isolare una particella contenente piombo+antimonio+bario sulla mano destra della vittima Cottarelli Angelo; una particella contenente piombo+bario sulla mano sinistra del Cottarelli, sul sedile anteriore lato passeggero, della Punto noleggiata da Marino, in quest'ultimo caso unitamente ad una particella di antimonio; sulla BMW in uso a Vito Marino una particella contenente piombo+bario classificata come indicativa in via non esclusiva dei residui dello sparo, mentre nessun residuo di questo tipo era stato trovato a seguito degli accertamenti fatti nell'appartamento di Milano via Padova del coimputato Grusovin.

Le conclusioni del consulente tecnico del P.M., assunte in contraddittorio in dibattimento, avevano condotto sul punto ad individuare l'univocità dell'origine dallo sparo alla traccia sulla mano destra della vittima, mentre le tracce rilevate sulle auto erano state valutate non esclusivamente indicative dell'attività di sparo o dei residui dello stesso, essendo indicative di tale attività solo le particelle contenenti antimonio+bario+piombo (cd ternarie), mentre le altre composizioni (declassificate a seguito delle ulteriori sperimentazioni e ricerche) erano indicative-non esclusive dello sparo, in quanto riconducibili anche ad altre attività.

I periti designati dalla Corte avevano precisato le alternative cause di produzione dei corpuscoli a composizione non ternaria, quali le polveri da inquinamento prodotto dai gas di scarico delle automobili (specie con motore a diesel), cementifici, fabbriche di vernici, etc. mentre i consulenti della difesa avevano rilevato la difficile prospettabilità di un abbinamento delle particelle da sparo con l'antimonio, sostanza che non componeva la cartuccia, che secondo l'esame risultava rivestita di rame, giungendo a concludere che i corpuscoli ritrovati sulla Punto e sulla BMW non potessero riferirsi allo sparo delle cartucce Winchester cal.22 LR utilizzate nel crimine. Anche l'espressività dei corpuscoli isolati non consentiva di ricondurre le tracce rinvenute alle cartucce repertate.

La Corte di primo grado concludeva quindi per l'impossibilità di riferire alle munizioni adoperate nel crimine le particelle repertate sulla Punto e sulla BMW e di attribuire con ragionevole certezza alla classe dei residui da sparo i corpuscoli trovati sulle stesse autovetture.

Anche a valorizzare il giudizio di mera compatibilità tra le tracce recuperate sulle due autovetture ed un'attività di sparo, lo stesso perdeva di significazione considerando che non era dimostrato, ed era anzi smentito, che le tracce fossero rapportabili ai mezzi di commissione del crimine in esame.

A ciò doveva aggiungersi la valutazione della circostanza che la Fiat Punto era stata



restituita da Marino il 28/8 e sequestrata il 3/9, periodo durante il quale era stata noleggiata ad altra cliente e che anche in precedenza era mezzo noleggiato a più persone, in quanto tale sottoposto alle più varie contaminazioni, circostanza che rendeva evanescente la valenza indiziaria del rilievo, in sé già generico. Analoghe considerazioni dovevano svolgersi sulla particella reperita sulla BMW, ancor meno significativa, siccome unica e raccolta a distanza di 17 giorni dal fatto. Inoltre, la collocazione delle tracce in questione non si raccordava con la ricostruzione proveniente dal dichiarante Grusovin, secondo la quale la Punto era condotta da Marino Vito e che nella BMW, alla cui guida si assume esservi stato l'armato Salvatore Marino, l'unica traccia era stata riscontrata nella parte posteriore del mezzo.

Nessun serio valore indiziario poteva conferirsi al ritrovamento sulla motrice in uso a Salvatore Marino, di proprietà della ditta FCF Autotrasporti di Azzano S. Paolo, di 14 fascette stringi-tubo, attesa la varia dimensione e colore delle fascette reperite sul mezzo da lavoro di Salvatore Marino, che presentavano varie sigle numeriche, mentre quelle reperite ed utilizzate per immobilizzare le vittime erano di unica misura, con codice unico 2S.

Era poi emerso dall'audizione di un esperto che le fascette in questione sono largamente diffuse ed utilizzate per le più varie finalità; che il marchio <2S> indica il nome del produttore del pezzo; che non è possibile determinare l'appartenenza di un pezzo ad una particolare confezione; che ciascuna confezione contiene le stesse fascette quanto a dimensione, elementi tutti che conducevano ad escludere la portata indiziaria univoca del rinvenimento.

In data 18 settembre la Polizia Scientifica di Trapani, recatasi per eseguire i rilievi tecnici, aveva riscontrato che la rete di recinzione retrostante l'area di Cereal Seed di Marino Vito, al cui interno era sita la casa di Marino Salvatore, posta in sequestro dal 14 settembre, presentava una lacerazione; in corrispondenza di detta effrazione, all'interno dell'area, veniva trovata una buca nel terreno con profondità e larghezza di circa 1 metro; all'interno della buca si rinvenivano alcuni pezzi di nastro adesivo per imballaggio di colore marrone, un sacchetto di plastica ed alcuni frammenti di cellophane trasparente, sporchi di terra. All'esterno dell'area, lungo il perimetro, si notava una traccia prodotta dal pneumatico di un veicolo. L'ispettore Aceto aveva escluso di poter concludere con certezza sulla presenza dell'effrazione e della buca nel giorno in cui in cui erano stati apposti i sigilli, non essendo stata compiuta in quel contesto un'accurata esplorazione dei luoghi, pur rilevando che la presenza della traccia del pneumatico all'esterno dell'area, nonostante la pioggia caduta in quei giorni, faceva propendere per la sua natura recente.

La ricerca con il metal-detector in uso agli esperti della Polizia aveva avuto esito negativo, al pari degli accertamenti compiuti sul materiale trovato nella buca, sicché il Collegio, rimarcata l'incertezza stessa del fatto indiziario, e comunque la negatività della ricerca con il metal-detector, valutava inconsistente il sospetto di una rimozione di un'arma da sparo.

Richiamata la premessa, secondo cui stando alla ricostruzione PM, l'omicidio di Angelo Cottarelli e della sua famiglia sarebbe avvenuto per appropriazioni economiche compiute dal Cottarelli in danno di Marino Vito con specifico riferimento ai rapporti di sovrapproduzione tra i due intercorsi nell'arco 2001-2004, nonché per lanciare un forte avvertimento a Tartamella Francesco, si riteneva essenziale valutare la fondatezza dell'assunto secondo cui lo stesso Marino fosse mandante di taluni atti di intimidazione subiti in Sicilia da Tartamella nell'estate 2006.

Si osservava in proposito che, a seguito dell'attentato incendiario subito il 12 agosto all'interno della cantina Vessillo- Di Vita riferibile a Tartamella, sia nel confinante capannone della ditta Augugliaro Costruzioni di Augugliaro Vito, Tartamella dichiarò che l'episodio del 12 in danno dell'azienda Vessillo-Di Vita era da collegarsi a quelli subiti nel 2005, per i quali aveva già sporto denuncia, escludendo collegamenti con la vertenza che in quello stesso periodo lo opponeva alla ditta Augugliaro Costruzioni (proprietaria dei locali della cantina) che gli aveva dato lo sfratto.

Il 17 agosto si verificò altro episodio incendiario presso il "baglio Americanica" in agro di Paceco, cascina - già in proprietà della madre del Tartamella e poi venduta alla società Gestione Agricola Valli Erigine srl - in cui era pressoché terminata la costruzione di una cantina per produrre vini locali. I lavori per l'allestimento di detta cantina erano stati appaltati dalla società proprietaria alla ditta Archimede Costruzioni di Tartamella che aveva provveduto alla fornitura di impianti tecnologici e che in sub-appalto aveva commissionato le opere edili di ristrutturazione alla ditta Villabona Pietro.

Nel verbale del 22 agosto Tartamella non seppe dare indicazioni alla polizia giudiziaria affermando che riteneva ormai ineludibile allontanare dalla Sicilia la famiglia.

Lo stesso 22 agosto, come emerge dall'annotazione di pg in atti a firma dei carabinieri di Trapani, Tartamella ebbe a ricevere una lettera anonima dai contenuti estorsivi in cui gli si chiedeva la somma di 300.000 euro minacciando l'incolumità sua e dei familiari. Tali i contenuti della lettera: "Ti è bastato? Prepara 300.000 euro entro 8 giorni o sei morto. Niente sbirri".

Al dibattimento il teste Tartamella, rispondendo a domanda del PM, aveva dichiarato che l'importo di 300.000 euro di cui alla lettera anonima pervenutagli il 21 o 22 agosto corrispondeva più o meno a quanto egli aveva guadagnato dalla triangolazione Dolma- VignaVerde- Cantina Rinascita, insinuando un collegamento tra i rapporti intercorsi tra Marino e Cottarelli per suo tramite ed i fatti estorsivi dell'agosto 2006, dichiarando a domanda specifica che tale collegamento l'aveva elaborato dopo l'arresto di Marino Vito, nel periodo in cui era frequentemente sentito dagli inquirenti che indagavano sull'omicidio di Cottarelli e dei familiari, rimandando il collegamento operato alla lettura della stampa sugli sviluppi delle indagini che



avevano condotto all'arresto dei Marino.

Sulla specifica domanda circa eventuali pendenze economiche tra Cottarelli e Marino, il teste ne aveva escluso la presenza, riferendo, sulle contestazioni mossegli, di essere stato condotto a questa allegazione dagli stessi inquirenti. A riprova della fondatezza di tale ricostruzione si valorizzava la circostanza che il teste, fino a quando non aveva ricevuto lettura delle ben diverse allegazioni rese agli inquirenti di Trapani, non aveva mai detto che aveva indicato altri soggetti quali possibili mandanti degli atti subiti.

Le conversazioni intercettate tra Tartamella e la moglie, e prima ancora tra Tartamella ed un poliziotto di Brescia, confermavano che il personaggio aveva formulato induzioni utili a spargere ombre su Marino Vito solo dopo essere venuto in contatto con gli inquirenti che si occupavano del crimine e che avevano maturato talune certezze investigative, manifestando in quella sede la sua convinzione sulla fallacia della tesi investigativa incentrata su Vito Marino.

Tartamella ha poi escluso problemi di resti da sovrapproduzione tra lui e Marino, così come tra Marino e Cottarelli: ciò, da un lato, confermava l'artificialità del collegamento operato tra Marino Vito e la lettera estorsiva ricevuta il 22 agosto, dall'altro lato, contribuiva a svilire il peso attribuito dall'accusa al tentativo di rintraccio di Tartamella fatto da Marino a Brescia il 22 di agosto insieme a Gandolfo Salvatore. La tel. n. 618 del 15/9/06 intercorsa tra il teste e la moglie rivelava poi l'assoluta tranquillità con la quale l'uomo aveva riferito alla donna che Marino lo cercava e che il mancato incontro dovesse ascrivarsi a casualità.

Le modalità degli atti intimidatori rimandavano a contesti di criminalità organizzata ai quali non risultava appartenere l'imputato Marino.

La supposta coincidenza tra la somma di danaro di cui alla lettera estorsiva pervenuta il 22 agosto ed i guadagni di Tartamella nella commessa Dolma-Vigna Verde-Cantina Rinascita, era risultata screditata nella stessa testimonianza di Tartamella e non era altrimenti accertabile.

Il PM aveva indicato quale ulteriore indizio la circostanza della compatibilità tra la Punto di cui riferisce il teste Cornacchiari e la vettura noleggiata da Marino Vito. Accertato che Marino Vito aveva avuto in uso un'autovettura dello stesso modello e colore di quella vista sul luogo del reato e che l'arco orario del noleggio e della restituzione del mezzo era compatibile con la commissione del fatto, si osservava che il dato in commento non assumeva precisa valenza indiziante, considerando che la vettura era stata noleggiata e restituita a Milano e che si trattava di autoveicolo grandemente diffuso sul mercato.

Analizzati di dati acquisiti in ordine alle altre occasioni nel corso delle quali Marino Vito risultava essere stato a Milano nelle date immediatamente precedenti ai fatti, si rilevava la

frequenza dei viaggi a Milano di Marino Vito nell'estate 2006 ed i conseguenti noleggi di autovetture dall'imputato, collegati quasi sempre con tali trasferte, il che privava di rilievo l'ipotesi accusatoria della finalizzazione di tale contratto concluso nei giorni 27 e 28 alla commissione del crimine.

Pur considerando nella specie la disponibilità della BMW, risultava difficile concepire per l'esecuzione di un omicidio premeditato, l'uso di mezzo di copertura noleggiato rilasciando la propria patente di guida, sottoscrivendo il contratto, pagando con la propria carta di credito, trattenendo indosso la ricevuta del noleggio, che venne rinvenuta all'atto dell'arresto.

Inoltre, secondo il racconto di Grusovin, anche la BMW, venne condotta a Brescia il giorno 28, il che contribuiva a svilire il valore indiziante del dato in commento, ed inoltre erano assenti tracce del passaggio della Punto (e della BMW) sui transiti autostradali sia per il 27 che per il 28 agosto.

Non poteva farsi leva seriamente sul chilometraggio percorso dalla vettura, pari a km 493, come si ricavava dal contratto di noleggio, acquisito in udienza, prodotto dal teste Perego di Avis-Linate. L'impostazione del PM voleva tale chilometraggio coincidente con gli spostamenti evocati da Grusovin per i giorni 27 e 28 agosto, spostamenti che non erano stati aliunde riscontrati, così privando il dato in esame della natura di elemento gravemente indiziante.

Rimaneva, dunque, solo astrattamente possibile ricomprendere nei 493 chilometri percorsi dalla Punto gli spostamenti a Brescia funzionali alla postulazione di accusa.

Quale ulteriore indizio era documentata l'anomala assenza di traffico telefonico sulle utenze di Marino Vito, tutte localizzate a Trapani nei giorni del 27 e del 28 agosto, al pari di quelle del cugino Salvatore, elemento valutato, unitamente allo spostamento in auto, funzionale ad impedire la ricostruzione dei loro movimenti, chiaro sintomo del proposito criminale che i due nutrivano. Tuttavia si osservava in argomento che la partenza da Trapani con la BMW del fratello di Marino Vito poteva giustificarsi con la natura improvvisa del viaggio che aveva impedito ai due di trovare posto in aereo in periodo classicamente feriale, mentre quanto all'assenza dei cellulari, per Salvatore Marino il dato ricorreva anche in occasione della trasferta del 22/8 e per Marino Vito si osservava che l'intento di impedire la localizzazione degli spostamenti non risultava connesso univocamente con l'assunzione del proposito omicida, poiché il viaggio a Milano del 27 agosto era riconducibile agli affari di rilevanza penale-tributaria coltivati dall'imputato su fronti che non avevano relazione con Cottarelli.

In tale quadro rimaneva accreditabile la prospettazione difensiva che aveva ricondotto l'assenza dei telefoni all'intento di Marino di sfuggire al possibile rischio di intercettazioni,



richiamando sia la pregressa scoperta, risalente all'aprile 2006, della micro-spia immessa dalla GdF di Trapani all'interno della vettura personale dell'imputato, sia la pendenza delle indagini nel periodo in esame.

Inoltre, mentre il 22 di agosto Marino si limitò a chiedere a Gandolfo di procurargli fatturazioni compiacenti, il 27 di agosto recava con sé i documenti delle relazioni a schema illecito da consegnare al consulente Falco e, per ammissione dello stesso accusatore Grusovin, erano previsti per quel giorno contratti di finanziamento su macchinari, in funzione dei nuovi contributi ottenuti dal POR Sicilia, sicché risultava giustificabile diversamente la presenza del cellulare nel corso della prima e non della seconda occasione.

Sulle spontanee dichiarazioni di Marino Salvatore alla PG del 15 settembre si rilevava che risultano agnostiche sul piano probatorio e che, solo nel caso in cui fosse acquisita aliunde la prova della responsabilità, esse potevano valere come elemento integrativo del costruito probatorio, sicché, stante l'accertata inattendibilità delle indicazioni di reità provenienti da Grusovin le dichiarazioni di Salvatore Marino non potevano essere utilizzate a riscontro delle prime, essendo i riscontri necessariamente un posterius rispetto alla valutazione di credibilità soggettiva del dichiarante ed all'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Ne conseguiva che le dichiarazioni del Marino dovevano valutarsi neutre a livello processuale, considerando i limiti intrinseci della tesi accusatoria.

Quanto alle smentite alle dichiarazioni di Marino Salvatore, ricavabili dall'istruttoria espletata, che ruotavano sulla negazione di essere mai stato a Brescia e di avere conosciuto Gandolfo e Tartamella, queste non potevano valere a colmare i vuoti probatori del costruito di accusa, e risultavano prive di efficacia, alla luce della gravità dell'addebito mosso all'imputato.

Il quadro che emergeva dalle accurate indagini tecniche non offriva conferme alla tesi accusatoria.

Certamente era da ammettere che il delitto era stato compiuto da persone munite di guanti e che comunque si erano valse di adeguati accorgimenti, considerato che tracce quantate erano state rinvenute sul cellulare con la batteria staccata di Cottarelli Angelo e nei pressi della vasca da bagno, trovata con i pannelli divelti, sita nella tavernetta.

Le impronte reperite e riconducibili a persone estranee al nucleo familiare, comparate con quelle degli imputati, erano risultate agli stessi non attribuibili.

In ordine alla possibile individuazione del movente del delitto si richiamavano le indagini svolte nel corso del 2005 dalla GdF di Trapani, rilevando conclusivamente che dagli

accertamenti esperiti, emergeva irrefutabilmente che le società Vigna Verde, Cantina Rinascita e Olearia Pacheco avevano ottenuto erogazioni pubbliche documentando costi fittizi con l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti o di sovra-fatturazioni, oltre ad indebito rimborso d'IVA.

Le società bresciane emittenti (Dolma, Edil Brixia, Enostel) non avevano versato alcuna imposta arrecando danno all'Erario e avevano concorso nell'indebita acquisizione dei contributi a fondo perduto delle società del Marino.

I dati acquisiti consentivano di schematizzare così i rapporti tra Dolma e le aziende di Marino: Marino Vito provvedeva personalmente alle trattative con i fornitori; Dolma si faceva intestare le fatture di acquisto degli impianti e macchinari dai reali fornitori che curavano la diretta consegna alle aziende Vigna Verde, Rinascita e Olearia Pacheco; Dolma rifatturava alle aziende siciliane gli stessi beni attribuendo valori spropositati in aumento (nell'ordine del 35/50%) concordati tra Marino e Cottarelli; le società di Marino, una volta ottenuti i finanziamenti, pagavano a Dolma le fatture da questa emesse; Dolma cambiava in contanti presso le banche le rimesse provenienti dalla Sicilia e le restituiva, previo trattenimento dei costi reali delle forniture, di una percentuale del 5% calcolata sull'entità delle fatture, decurtata della quota in eccesso di tutta l'IVA. Risultava inoltre possibile datare la crisi economico-finanziaria di Dolma srl nella primavera-estate 2006, cui seguì il fallimento in data 17 febbraio 2007.

Le acquisizioni in proposito evidenziavano che Dolma nelle annualità 2005-2006 aveva complessivamente emesso ricevute bancarie per un totale di euro 6.560.374,38 a fronte di fatture totalmente inesistenti.

Sia il teste Michieli, sia il teste Tartamella, sia il m.llo Di Micco avevano confermato che Cottarelli Angelo faceva stabile ricorso all'emissione di ricevute bancarie fondate su fatture totalmente false (inesistenti anche sotto l'aspetto materiale) per ottenere pronta liquidità dagli istituti di credito; le ricevute venivano emesse, stando sia al Michieli, che al Tartamella, che agli altri testi escussi, Rodella Giuseppe di Invernizzi Srl, Ariassi, in accordo con gli apparenti debitori legati tutti a Cottarelli da rapporti commerciali; alla scadenza le ricevute, ove non ritirate, venivano pagate dallo stesso Cottarelli: al Nord a mezzo del Michieli ovvero, in casi sporadici, dagli stessi destinatari delle ricevute, al Sud a mezzo di aziende (Archimede Costruzioni) e personaggi (Novara e Villabuona) riferibili a Tartamella e, stando alle deposizioni di Michieli e dello stesso Tartamella, con rimesse dirette del Cottarelli; quelle insolute comportavano addebito sui conti correnti di Dolma con esposizione nei confronti delle banche.

Così ricostruiti i rapporti si concludeva che nessun pericolo di inserimento in centrale rischi correva il finto debitore ove la ricevuta bancaria rimaneva insoluta, sicché appariva infondata la linea ricostruttiva originata dalle propalazioni di Grusovin, secondo cui Marino era risentito con



Cottarelli per l'esposizione al grave pericolo di inserimento in centrale rischi.

Nemmeno risultava fondata la successiva linea, pure promossa da Grusovin, e dal PM non più percorsa, che voleva Marino risoluto al crimine siccome era rimasta insoddisfatta la sua pretesa di avere da Cottarelli la metà dei soldi che Angelo aveva truffato alle banche con le ri.ba.

L'assunto del collaboratore non solo era intrinsecamente incongruo in rapporto alla fittizietà delle ricevute bancarie ed ai connessi effetti per il finto debitore, ma era frutto dell'artificiosa sovrapposizione di eventi che aveva compiuto Grusovin nel lanciare le accuse contro i Marino.

Non risultava in causa che Marino Vito avesse manifestato qualche forma di risentimento per le ricevute bancarie fittizie emesse nei confronti delle sue ditte da Dolma di Angelo Cottarelli, pur essendovi delle intercettazioni, disposte nell'indagine di Trapani, riguardanti l'imputato Vito Marino, svolte nel periodo di riferimento.

Dal nesso con le ricevute bancarie non si riteneva quindi di poter trarre nulla di certo poiché il ricorso a tale pratica era stato sistematico e privo di conseguenze dannose per i destinatari; l'attività truffaldina in esame sottendeva necessariamente accordi con i destinatari dei falsi effetti; una sola era la ricevuta bancaria pagata da Marino, peraltro nell'ottobre 2005, probabilmente onorata con i fondi provenienti dagli stessi Cottarelli o Tartamella. In ogni caso sarebbe stato più logico prospettarsi una reazione al comportamento della vittima temporalmente a ridosso dell'attività scorretta realizzata.

L'ipotesi di crediti vantati da Marino nei confronti di Cottarelli non risultava accreditata dagli accertamenti della Guardia di Finanza, né dalle deposizioni Michieli e Tartamella, secondo cui dopo i pagamenti effettuati da Marino (con assegni o bonifici bancari) Cottarelli tratteneva l'importo reale da corrispondere ai fornitori, l'IVA (20%) ed una percentuale del 5%, calcolata sull'entità capitale delle fatture, decurtata del quantum in eccesso e condivisa con Tartamella, e poi procedeva alle restituzioni.

Le vicende MBF e Berchi Group non si rivelano atte a comprovare che Cottarelli si sarebbe appropriato in danno di Marino di danari connessi al flusso delle restituzioni in contanti. Il teste Michieli Livio, dopo avere ribadito che i rapporti di fatturazione tra Cottarelli e Marino si erano interrotti nel 2004 e che non gli risultavano conti aperti nel 2006, aveva poi rievocato che l'unica discussione risalente al 2005, e poi risolta, riguardava l'assunzione di un debito di Dolma da parte di Marino riguardo ad una ditta che aveva fornito un impianto di imbottigliamento. Cottarelli al momento della transazione aveva sollecitato al Marino il versamento dell'IVA incontrando la sua resistenza, che lo aveva indotto ad esprimersi verso Cottarelli con espressioni decise.

Dopo l'ultima fattura il teste aveva affermato che avevano provveduto a restituire quasi tutto

a Marino, residuando un debito di questi di € 290.000; a conferma di tale versione dalle intercettazioni svolte nella prima parte del 2006 risultava un riferimento a tale debito. Tali ricostruzioni risultavano avvalorate dai documenti rinvenuti nel possesso di Marino Vito al momento del suo arresto.

La MBF spa sin dal 2001 aveva fornito impianti tecnologici a Marino Vito per Cantina Rinascita; le forniture erano sempre andate a buon fine e si erano sviluppate fino a luglio-agosto 2006. Gli unici problemi erano sorti nel 2004 a proposito di una fornitura formalmente acquistata da Dolma per Marino nel corso della quale, dopo il pagamento del secondo acconto, a seguito della mancata ultimazione della cantina di Vigna Verde, si pervenne all'inserimento nel contratto del patto di riserva di proprietà e del diritto di privilegio sui macchinari con atto perfezionato il 7/10/05 davanti al notaio Bernardelli di Verona registrato il 14/10/05, ed al rilascio da parte della Dolma di una cambiale a MBF per euro 402.934,55 con scadenza al 31/5/06, avallata dal Marino, con assunzione solidale dell'obbligazione, cui seguì rinnovo con scadenza al 31/7/06 ed ancora al 31/8/06, obbligazioni direttamente sottoscritte da Marino, che aveva chiesto il rinnovo dei titoli perché in difficoltà.

La legale rappresentante della società aveva riferito che verso il 29-30 agosto Marino le aveva telefonato pregandola di non mandare in protesto la cambiale perché a breve giro avrebbe inviato bonifico di 300.000 euro; il bonifico era pervenuto il 1 settembre; rimaneva a saldo della merce, spedita in Sicilia a novembre 2005, la somma di euro 114.249,04 per la quale l'accordo prevedeva l'emissione di altra cambiale, non pervenuta, che poi venne trovata nel possesso di Marino all'atto del fermo del 14 settembre.

Si era poi accertato che Marino aveva provveduto al parziale adempimento del debito verso MBF (bonifico per 300.000 euro del 1 settembre) con il finanziamento ottenuto con contratto del 7 agosto 2006 da Intesa Leasing spa di Milano per complessivi euro 494.265,38, il cui stanziamento, era provenuto a Marino il 1 settembre per somma di 320.000,00 euro con assegni circolari, mentre la restante somma era stata accreditata sul suo conto successivamente.

Anche Tartamella Francesco aveva ribadito che Cottarelli non era preoccupato delle richieste dei fornitori, perché i debiti erano di Marino il quale aveva contatti diretti con gli stessi ed aveva sempre direttamente pattuito le vendite ed i prezzi; emergeva anche dalle intercettazioni che, secondo lui, tra i due non c'erano pendenze.

Analogo andamento aveva avuto il rapporto con la Berchi Group, altra azienda che vendette impianti a Dolma per conto di Vigna Verde con contratto 31 maggio 2004 per prezzo pattuito di 485.000,00 euro; anche in questo caso, a seguito delle vicende contrattuali, su iniziativa di Marino, si giunse a perfezionare una scrittura privata il 7/10/05 in cui egli si accollava



il debito di Dolma residuo per 265.202,00 euro rilasciando una cambiale a garanzia. Per evitare il protesto seguirono in rinnovo altre cambiali.

Nella perquisizione del 14 settembre 2006 fatta al Marino si ritrovano le 3 cambiali emesse a favore di Berchi Group.

La Corte concludeva che le modalità delle trattative per sanare l'esposizione verso MBF e Berchi, tutte gestite direttamente da Marino, ed il rilascio da parte di Cottarelli delle dichiarazioni d'intenti, comportanti per l'imputato il vantaggio del risparmio di IVA, non rimandavano ad una situazione di conflitto, ma piuttosto ad un accordo raggiunto con la composizione dei precedenti rapporti di dare-avere intercorsi tra i due.

Si sottoponeva a critica anche l'ultima versione esposta dal P.M. nel corso della discussione, secondo cui Marino Vito nell'agosto 2006 avrebbe deliberato, organizzato e compiuto il triplice crimine (in concorso con il cugino Salvatore) in stato di sedimentato risentimento nei confronti di Cottarelli, derivante dalla sua tardiva conoscenza dell'omesso versamento dell'IVA da parte di Cottarelli, pure se da lui corrisposta, con conseguente esposizione di Marino alle indagini della Finanza e blocco dei finanziamenti e degli affidamenti bancari, con percepibili effetti di rovina per le sue aziende, spinto dallo stato di notevole criticità finanziaria in cui versava nell'epoca a ridosso dell'omicidio.

In contrario si valorizzava che Tartamella e Michieli avevano sostenuto che Vito Marino aveva consapevolezza del fatto che Cottarelli non versasse l'IVA e tali assunti non risultavano smentibili sul piano meramente logico-induttivo, poiché la lunga relazione illecita intercorsa con Angelo Cottarelli, risalente al 2001 e durata certamente fino al 2004, accreditava che l'imputato, quantomeno nel tempo, avesse appreso del mancato versamento IVA; l'imputato appariva una persona di notevole caratura affaristica, il che non era in linea con la tesi che lo voleva raggirato per anni da Cottarelli e da Tartamella; non risultava un accordo tale per cui dovessero essere spartiti tra Cottarelli e Marino i guadagni conseguenti al mancato versamento dell'IVA.

Si accordava con tale interpretazione quanto aveva riferito Tartamella a proposito di una parte di "nero" che Marino riusciva a corrispondere ai fornitori e che pure era compresa nella sovra-fatturazione, consentendo tale artificio duplici vantaggi: per Marino il risparmio sull'imponibile e per Cottarelli assicurando una maggiore provvista di IVA.

Nessuna relazione era risultata ricorrente tra le indagini avviate a Brescia su Dolma il 23 febbraio 2005, d'iniziativa della Compagnia della locale Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli fiscali ordinari, e quelle inerenti le aziende del Marino iniziate nell'aprile 2005 autonomamente dalla GdF di Trapani nell'ambito delle verifiche periodiche sui finanziamenti

pubblici perché alla verifica su Dolma erano rimasti sconosciuti i rapporti illeciti tra Marino e Cottarelli poi accertati a Trapani. Solo le indagini di Trapani – specificamente mirate ed autonome – avevano consentito l'emersione degli illeciti tra Cottarelli e l'imputato con denuncia di Dolma (anche) per mancanza di versamento dell'IVA.

Ne seguiva che non potesse sostenersi, che Marino si fosse vendicato per quanto emerso all'indagine di Trapani in conseguenza del mancato versamento dell'IVA da parte di Cottarelli Angelo.

Risultava poi provato in atti che Marino, sin dal 3 aprile 2006, aveva appreso dell'evasione IVA da parte di Dolma, sulla base delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nel corso delle quali nessuno stupore o risentimento nei confronti dei sodali Marino aveva manifestato quanto alla verità rivelata dal confidente.

Alla luce di tale certezza risultava arduo concepire che Marino avesse potuto coltivare propositi di vendetta per quattro mesi senza mai manifestare prima la sua rabbia ed aggressività per il presunto torto, o programmare tanto tempo prima anche lo sterminio degli incolpevoli familiari del <nemico> Cottarelli Angelo.

L'astrattezza della tesi si estendeva necessariamente alla linea che voleva il crimine, compiuto per detta ragione, quale un avvertimento lanciato a colui che aveva mediato nella relazione e cioè Tartamella Francesco, indicato dal PM come il secondo <traditore> del Marino.

Nemmeno era risultato che Marino nell'estate 2006 fosse in situazione di stringente bisogno, argomento utilizzato dall'accusa, per accreditare un quadro di contesto maggiormente funzionale alla postulazione di accusa, poiché se era vero che Marino aveva perso al gioco nel 2005, secondo quanto riferito i testi, gli stessi avevano parlato anche di una vincita rilevante; la vicenda MBF mostrava che l'imputato il 7 agosto 06 aveva ottenuto un finanziamento per oltre 400.000 euro e che tale stanziamento da erogarsi il 23 di agosto subì slittamento al 30 agosto per disguidi connessi al periodo feriale; Cantina Rinascita e Vigna Verde erano nell'agosto 2006 in graduatoria utile per altri finanziamenti dal POR Sicilia come si evinceva dalla Gazzetta 25 agosto 2006 Regione Sicilia prodotta dalla difesa, trovata presso il consulente Falco - a seguito della perquisizione del 15 settembre- unitamente a contratti chiavi in mano da CST a Vigna Verde e Rinascita del 15 luglio 2006; il patrimonio personale e aziendale di Marino aveva all'epoca una consistenza non irrisoria; l'erogazione della III quota del contributo a Cantina Rinascita era stata bloccata per l'intervento di Centrobanca di giugno 06, ma risultava in causa che Marino sin dal novembre 2005 aveva ceduto (pro solvendo) il credito del finanziamento per la II e III quota (301.886,00) al Credito Siciliano che glielo aveva anticipato; Marino aveva ottenuto cospicui rimborsi IVA.



Quanto ai paventabili catastrofici effetti di cui aveva parlato il PM a proposito dello stato d'animo dell'imputato nell'agosto 2006, connessi agli accertamenti della Finanza ed alla chiusura dei rapporti con Cottarelli, bisognava precisare che le contribuzioni a fondo perduto ex Legge 488/92 non erano state ancora revocate dal Ministero competente poiché era emerso che, per lo sviluppo della procedura, occorrono anni; le indagini della Finanza di Trapani non avevano condotto in Sicilia alla revoca delle altre contribuzioni a fondo perduto, risultando – all'opposto – che Marino aveva avuto accesso ad altri finanziamenti non solo nell'agosto 2006 ma anche nel febbraio precedente; risultavano anche contribuzioni assegnate a familiari dell'imputato come si leggeva nella Gazzetta Regione Sicilia 11 agosto 2006; non risultava che gli istituti bancari prima del crimine avessero revocato a Marino gli affidamenti e comunque mancavano accertamenti analitici sulle liquidità di Marino e degli stretti congiunti nell'epoca a ridosso del delitto.

Risultavano in corso nuove iniziative economiche di Marino a far tempo dal novembre 2005, il che allontanava la praticabilità della ricostruzione che lo vedeva in crisi al punto tale da dare sfogo ai sentimenti di rancore da mesi maturati verso Angelo Cottarelli per l'asserito raggio. La ricerca di altre attività risultava suggerita anche dal coinvolgimento di Cottarelli in indagini sulla prostituzione, intervenuto medio tempore, che potevano aver ragionevolmente consigliato a Marino di cercare nuove strade.

L'imputato nell'estate 2006 versava certamente in difficoltà finanziarie, ma non in uno stato di dissesto o di quasi-insolvenza quale quello, rappresentato dal PM e dalle parti civili. In senso contrario non deponava la circostanza che il teste Falco aveva riferito che Marino a fine agosto fosse alla ricerca di una linea di credito anche di € 100.000, poiché la causale della ricerca era da ravvisarsi nell'avvenuta vittoria di due gare in Sicilia, per affrontare le quali occorrevano linee di credito, e non in situazione di bisogno; si sottolineava che il consulente citato risultava presente nelle intercettazioni quale intermediario di cambio valuta illecito, nelle quali erano coinvolti Tratta, Grusovin ed altri, circostanza che ne minava l'attendibilità.

Si concludeva pertanto sull'impossibilità di individuare un valido e certo movente che potesse valere come indizio grave e preciso nei confronti di Marino Vito e così operare da elemento catalizzatore degli altri materiali indizianti, a loro volta non connotati da analoghe caratteristiche, non essendo dimostrato che l'imputato Vito Marino avesse nell'estate 2006 precise ragioni di rivendicazione economica nei confronti di Angelo Cottarelli sì da indursi alla soppressione di questi e dei suoi familiari; che Marino nello stesso periodo versasse in situazione di criticità tale da ispirargli atti violenti; che Marino avesse deliberato ed organizzato l'uccisione di Cottarelli e dei suoi familiari per la scoperta di sue condotte truffaldine a seguito delle indagini della Finanza di Trapani, né che queste fossero connesse alle omissioni fiscali di Cottarelli.

Si rilevava più in generale l'incoerenza della ricostruzione del PM di un crimine da Marino

premeditato mancando, oltrechè un solido movente, i segnali tipici quali: l'anticipata manifestazione del proposito delittuoso, ad esempio una minaccia rivolta a Cottarelli Angelo; la ricerca dell'occasione più favorevole per colpire la vittima designata; il compimento di atti di agguato.

Non si accordavano alla tesi di una spedizione premeditata la durata del trattenimento in casa degli assassini e quanto rassegnava la scena del delitto, che rimandava ad una ricerca insistita di danaro o documenti effettuata con modalità anche peculiarmente invasive, né risultava seriamente prospettabile che tale fosse l'effetto di un'abile messa in scena per fini depistatori, non conciliandosi con tale ipotesi la diffusività e le modalità intrinseche delle dette azioni, che oltretutto per il tempo necessario ad eseguirle aumentavano per gli autori il rischio di essere scoperti.

Altrettanto non fondata risultava alla tesi ricostruttiva offerta dalle parti civili, che individuavano un delitto di estorsione degenerato in omicidio, non essendo dimostrato uno stato di bisogno dell'imputato tale da prospettare pulsioni criminogene quali quelle che avevano avuto concreta realizzazione il 28 agosto; peraltro in tale prospettiva, non si spiegava l'assenza di qualunque contatto in previsione della richiesta o dell'incontro tra Marino e Cottarelli o quantomeno con il Michieli, suo emissario, né risultavano altri motivi per cui Marino dovesse nutrire odio nei confronti di Cottarelli.

La difesa aveva prospettato che la presenza di Marino Vito a Milano il 27 agosto fosse connessa all'esigenza di contatti con il consulente Falco al quale dovevano essere consegnati i documenti utili all'accesso agli affidamenti bancari già a costui richiesti dall'imputato in precedenza, con la collaborazione di Grusovin, affidamenti condizionati all'assegnazione delle pubbliche contribuzioni in Sicilia richieste dall'imputato ed al trasferimento di sede a Milano della società CST srl, utilizzata da Marino nelle pratiche promosse con il POR Sicilia, quale fittizio fornitore degli impianti e macchinari alle proprie aziende agricole. L'urgenza del viaggio era giustificata dal fatto che solo il 25 agosto era stata pubblicata la Gazzetta Regione Sicilia in cui erano risultate in graduatoria utile per le pubbliche contribuzioni Vigna Verde e Cantina Rinascita ed il documento era essenziale per ottenere le linee di credito, richieste proprio in funzione dell'accesso alle contribuzioni ed al connesso effettivo acquisto degli impianti e dei macchinari.

La programmazione estemporanea della trasferta a Milano aveva impedito a Vito Marino di trovare posto in aereo, il che aveva imposto il viaggio con la BMW familiare in compagnia del cugino Salvatore.

Si osservava in proposito che una traccia di tali elementi era ravvisabile anche nel racconto di Grusovin offerto il 14 settembre ed il successivo 26.



Falco era colui che aveva subito perquisizione il 15 settembre, per la ricerca di documenti sulla vicenda del leasing dell'albergo, di cui aveva parlato Grusovin; da tale verbale risultava che Falco ebbe a rilasciare agli inquirenti copia di taluni carteggi riguardanti CST srl.

Il successivo sequestro della documentazione presso Falco fu compiuto solo il 3 ottobre e riguardò, tra l'altro la cartella CST srl, con sede a Trapani e legalmente rappresentata da Serenità Giuseppe, in cui apparivano la Gazzetta ufficiale Regione Sicilia 25/8/06, i bilanci, i due contratti di fornitura chiavi in mano tra CST srl e Vigna Verde e tra CST e Cantina Rinascita, entrambi del 15 luglio 2006 e la cartella riguardante Cantina Rinascita, amministrata da Marino Vito, con bilanci ed elenco affidamenti bancari al 31/3/06 e situazione patrimoniale al 30/4/06.

Risultava inoltre che nel corso dell'esame dibattimentale Falco, aveva ricostruito i suoi rapporti con Marino per come intermediati da Grusovin, come sorti prima di ferragosto di quell'anno, e tendenti alla creazione della CST, in fase preparatoria, precisando di essersi visto con Marino una volta sola dopo ferragosto, senza concludere nulla per la mancanza di documentazione. Tale ricostruzione era smentita dal fatto che dalla visura camerale prodotta dalla difesa emergeva che tale società, risultava iscritta alla Camera di Commercio di Milano il 12 settembre, figurava avere la sede amministrativa, con data di apertura 11 settembre, in luogo esattamente coincidente con l'indirizzo dello studio del testimone.

Che Falco avesse incontrato Marino una volta prima di ferragosto ed in altra occasione dopo ferragosto, ed avesse avuto la documentazione prevalente che attiene a CST solo da Marino era smentito, oltreché dalle stesse dichiarazioni di Grusovin, dagli esiti dei tabulati telefonici e delle intercettazioni, alla luce delle quali poteva dirsi certa la collocazione del primo incontro tra Falco e Marino il 23/8 e che in tale occasione era ragionevole ritenere che l'imputato avesse illustrato al consulente le proprie esigenze senza produrre documentazione ovvero si fosse limitato ad esibire carteggi non analitici né sufficienti agli scopi.

Altro incontro tra Falco e Marino era avvenuto il 31 agosto come risultava dalle stesse dichiarazioni di Grusovin e da una intercettazione telefonica tra Grusovin e Tratta, sullo specifico oggetto, ove si faceva riferimento ad una integrazione di documentazione, che presupponeva una prima consegna, smentita da Falco.

Quanto ai contenuti dall'epoca di tale consegna si rilevava che tra i documenti portati a Grusovin da Marino il 27 agosto, per ammissione dello stesso dichiarante resi a Falco, è quasi certo che vi fosse la Gazzetta Regione Sicilia 25 agosto siccome primo atto da spendere con il consulente per avviare l'attribuzione delle linee di credito a CST e perché si trattava di atto che per cronologia non era rilasciabile nell'incontro avuto da Marino con Falco il giorno 23 agosto. Poteva aggiungersi che Marino il 25 agosto aveva effettuato (come da tabulati) chiamata

all'utenza di M.B.F. di Veronella, società alla quale il 1 settembre pervenne il bonifico per 300.000 euro assegnato dal giorno 11 agosto a C.S.T.

Sul primo aspetto non vi erano certezze: la consegna potrebbe essere avvenuta da parte di Grusovin il 28 o il 29 di agosto, come allegato dallo stesso e come potrebbero suggerire gli esiti dei tabulati telefonici, ma l'attività in questione potrebbe anche essere avvenuta il 27 agosto valutando il generale atteggiamento di Falco sull'attività dispiegata in favore di Marino; il distorsivo e smentito racconto di Grusovin a proposito dei giorni 27 e 28; gli esiti dei tabulati telefonici del giorno 25 che attestavano conversazioni tra il trio Marino-Grusovin-Falco aventi ad oggetto, con tutta ragionevolezza, la vicenda dei contributi assegnati in Sicilia e dei finanziamenti a CST, contatti che si rivelavano particolarmente intensi propri il 25/8, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Regione Sicilia.

Non era improbabile che l'incontro con Falco fosse avvenuto in giorno festivo (la domenica del 27 agosto) tenuto conto della natura non lecita degli affari cui il consulente si interessava e dell'urgenza che connotava gli affari stessi. Il contesto di urgenza in cui il consulente aveva operato per consentire l'apertura a Milano della sede di CST era raffigurato nelle intercettazioni telefoniche dei primi giorni di settembre tra Marino e Grusovin, aventi questo oggetto.

In tale quadro rimaneva accreditabile che la vicenda che aveva portato Marino a Milano il 27 agosto fosse quella che atteneva i finanziamenti a CST Srl di cui si erano interessati Falco e Grusovin; altresì accreditabile che il fatto recente della pubblicazione della Gazzetta R. Sicilia del 25 agosto, in cui due società di Marino erano in graduatoria utile per le contribuzioni, avesse potuto generare lo spostamento dell'imputato in tutta fretta, partendo in auto con il cugino, per non avere trovato posto in aereo.

La presentazione della Gazzetta al consulente consentiva, infatti, di realizzare l'apertura della sede CST a Milano ed ottenere le linee di credito necessarie a che detta società procurasse le fatturazioni di fornitura funzionali al finanziamento del POR Sicilia, sicché l'alternativa prospettata dalla difesa si opponeva efficacemente alla ricostruzione accusatoria.

Si concludeva che la mancata conoscenza dei movimenti degli imputati perdeva di valenza indiziante quando, come nella specie, risultava riconducibile ad altre ragioni la trasferta del 27 agosto ed era accertato che Marino quando veniva a Milano dalla Sicilia si dava a spostamenti al Nord per svariati chilometri; risultava dalle dichiarazioni di Grusovin la presenza di movimenti connessi agli affari illeciti che all'epoca riguardavano Marino ed in tale quadro risultava ammissibile la presenza di contatti in giorno festivo; i carteggi trovati presso il teste Falco, relativi a varie società connesse con gli affari di Marino, rimandavano ad una possibile interazione del Marino con soggetti siciliani residenti al Nord, così come sembravano suggerire gli ultimi contatti



telefonici tenuti da Marino il giorno 26 agosto prima di partire dalla Sicilia.

In tale quadro i silenzi dell'imputato sui movimenti compiuti il 27 ed il 28 agosto, che equivalevano alla mancata coltivazione di prove d'alibi, non potevano valere ad integrare le carenze del costrutto dell'accusa.

Le emergenze raccolte non consentivano di escludere con ragionevole certezza scenari alternativi ed in tal senso il primo giudice riteneva di indicare tutte le tracce dei possibili scenari alternativi che si assumevano non seguite dall'accusa concludendo che ricorrevano altri scenari in cui si potrebbe annidare lo scopo del crimine e dai quali non poteva prescindere nella valutazione dell'ipotesi accusatoria che risultava priva di adeguata conclusione.

Alla luce di tali considerazioni la Corte concludeva ritenendo che il materiale processuale disponibile impedisse di pervenire al giudizio di responsabilità relativamente alla gravissima accusa mossa agli imputati.

Erano accertate la radicale inattendibilità e le oggettive smertite alla narrazione del collaborante Grusovin, la cui girandola di versioni, diverse l'una dall'altra, avevano dato vita, nel complesso, ad un crogiuolo accusatorio talmente infido da rendere improduttivo e sterile per le esigenze del processo ogni sforzo diretto a ricercare e distinguere all'interno di esso gli elementi genuini da quelli contaminati.

Il processo, privato in tale modo della principale linfa accusatoria che lo aveva alimentato, rassegnava dati (i giudizi di mera somiglianza espressi dal teste Cornacchiarì, la coincidenza per tipologia e colore della autovettura in noleggio con quella avvistata davanti alla casa del crimine, la mancanza dei cellulari ed il viaggio in auto propria) che pur avendo valore genericamente indiziario non offrivano sotto il profilo della gravità e precisione un puntello oggettivo al costrutto accusatorio. Tutto ciò, secondo il primo giudice, impediva di pervenire alla valutazione di concordanza e convergenza, che presupponeva l'adeguata capacità indicativa dei singoli addendi. Le lacune degli indizi non risultavano colmabili per la debolezza intrinseca del movente in rapporto alle relazioni tra l'imputato Vito Marino e la vittima Cottarelli Angelo quali concretamente emerse ed al quadro di fatto riferibile all'imputato nel periodo antecedente ed a ridosso del crimine: ciò sia sotto il profilo delle rivendicazioni economiche, che quanto agli altri aspetti sui quali pure era impostata, sia pure con alcune oscillazioni, la tesi di accusa.

Alla mancanza di un convincente movente si associavano le incolmabili smagliature dell'ipotesi di accusa che pretendeva un intento vendicativo e premeditato in dissonanza con i dati circostanziali e logici.

La prospettazione difensiva era rimasta in atti non smentita seppure non confortata da

prove d'alibi; non erano ragionevolmente da escludere alternative ricostruzioni dei fatti per il mancato approfondimento delle ulteriori e più recenti relazioni illecite dalla vittima intrattenute (fonti di accreditabili dissidi alla stregua di quanto è emerso) e degli stessi "affari" che hanno visto il coinvolgimento del collaboratore.

L'appello del P.M.

Il pm appellante nulla osservando sulla correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, non conveniva quanto all'unicità della pista seguita dagli inquirenti, richiamando in senso contrario le risultanze dibattimentali circa la presenza di interessi diversi del Grusovin nel periodo di riferimento, in ordine al trasferimento di una ingente somma di denaro dalla Romania in Svizzera, affare al quale Cottarelli era risultato del tutto estraneo, oltre che la particolare credibilità riconosciuta a Grusovin, sulla base di numerosi riscontri, nella sentenza che aveva condotto alla sua assoluzione con il rito abbreviato; chiedeva al tal fine l'acquisizione di quella pronuncia.

Nell'impugnazione si evidenziavano gli elementi che conducevano ad identificare la pluralità di indizi a carico degli imputati individuandoli: nella scheda telefonica Romance; nella compatibilità dell'auto noleggiata da Marino il giorno prima dell'omicidio con quella notata dai testi vicino l'abitazione delle vittime; nelle somiglianze rilevate tra i tre indagati e le sembianze registrate dai testi la sera prima dei fatti ed il mattino successivo; nella localizzazione dei cellulari degli imputati in Sicilia nei giorni dei fatti, nel loro viaggio in auto dalla Sicilia, nel noleggio dell'auto e nel chilometraggio percorso da tale mezzo; nella presenza di particelle compatibili con l'uso di armi da sparo sia sull'auto noleggiata che sulla BMW; nella presenza nella disponibilità di Marino Salvatore di fascette stringicavo; nel rinvenimento presso la sede Ceral Seed in Sicilia di segni ed oggetti sospetti il 18/9; nelle dichiarazioni del teste Gandolfo; nelle minacce subite in Sicilia da Tartamella; nelle dichiarazioni rilasciate da Marino Salvatore; nel silenzio del coimputato Vito Marino; nelle motivazioni economiche del delitto; nell'assenza di ipotesi alternative alla soluzione del caso.

Si concludeva che, al di là delle dichiarazioni Grusovin, era emersa l'esistenza di plurimi rapporti economici che legavano la vittima a Marino, che avevano condotto ad accertare la profonda crisi finanziaria della sua azienda in quel periodo, indotta dalla verifica fiscale realizzata a carico della società di Cottarelli.

L'appellante contestava la ricostruzione del primo giudice in merito all'ingiustificata univocità della direzione impressa alle indagini, evidenziando in senso contrario tutte le intercettazioni disposte sulle utenze delle persone in contatto con la vittima nei giorni

immediatamente precedenti il delitto, e le investigazioni su tutti gli elementi che da tali intercettazioni erano emerse, che non condussero ad alcun dato di conferma sull'esistenza di altre piste, soffermandosi all'analisi dei motivi che tali ipotesi ricostruttive avevano condotto ad escludere.

Si osservava quindi che, alla data di inizio della collaborazione Grusovin, la pista più concreta già conduceva a collegare i killer con Vito Marino, in ragione del verificato noleggio da parte di questi di un'auto dello stesso tipo e colore di quella avvistata dai testimoni sul luogo dei fatti; della presenza su tale auto di tracce di polvere da sparo; del riconoscimento fotografico dei testi oculari; dei rapporti economici esistenti tra le parti e della crisi di tali rapporti, rapportabili a tale periodo; della caratura criminale del Marino, figlio di un capo mandamento ucciso in un agguato mafioso da Matteo Messina Denaro; della rilevazione delle tracce dell'utilizzazione, nel luogo ed al tempo dei fatti criminosi, dell'utenza telefonica Romance, risultata in uso a quella data da parte di una persona, il Grusovin, per l'appunto in contatto con Vito Marino.

Rispetto ai rilievi contenuti in sentenza circa l'omesso controllo dell'utenza di posta elettronica o dell'utenza serba tramite la quale era giunto un messaggio di minaccia nei confronti di Grusovin, si richiamava quanto affermato dall'ispettore che aveva condotto le indagini e che aveva chiarito in dibattimento gli ostacoli tecnici che non avevano permesso tali approfondimenti, specificando anche il vano risultato dei controlli delle utenze collegate a tale numero, che avevano condotto ad escludere qualsiasi collegamento delle stesse con l'utenza della vittima.

In ordine alla genesi della collaborazione Grusovin si sottolineava che, contrariamente a quanto valorizzato in sentenza, dalle indagini svolte precedentemente al maturarsi della sua collaborazione non era emersa una sicura smentita alla prima ricostruzione da questi resa, poiché sia la segretaria, che l'avvocato presso il quale Grusovin aveva in un primo tempo dichiarato di essersi recato, non avevano escluso la sua presenza in studio, dicendo invece di non essere in grado di ricordare tale particolare, non potendo collocare tale visita, né come data, né come orario, il che conduceva ad escludere che Grusovin fosse stato costretto modificare le sue affermazioni precedenti, e portava a concludere che la collaborazione fosse frutto di una maturazione interiore. A tale proposito si sottolineava che le pretese smentite, emergenti dagli atti alle dichiarazioni Grusovin, tali non erano; quanto al riferito rapporto tra Vito Marino e tale Minore Mariano, la sua presenza emergeva da altre risultanze istruttorie, quali le dichiarazioni di Tratta Giuseppina, Giovanni Teresi, Francesco Paolo Tartamella, e l'acquisizione dei brogliacci relativi alle comunicazioni telefoniche della cantina facente capo a Marino Vito, che confermavano la presenza di un rapporto, quanto meno di conoscenza, tra i due. Circa l'inattendibilità del dichiarante desunta dalla calunniosa accusa nei confronti di Neroni Giuseppe, in un primo tempo indicato come il quarto presente alla strage, si rilevava, in contrario, che

Grusovin aveva immediatamente discolpato il Neroni dopo il confronto, in un momento nel quale la pretesa graniticità dell'alibi da questi fornito non era emersa in maniera conclamata. Neppure potevano ritenersi presenti false indicazioni del dichiarante circa l'identificazione del quarto uomo nel Gandolfo, atteso che questi si era limitato a riferire che il cognome poteva essere assonante rispetto a quello del quarto uomo, ma che il suo nome di battesimo era Michele e non Salvatore, come il Gandolfo indicato dagli inquirenti, che era pugliese e non siciliano, come la persona identificata; peraltro egli aveva immediatamente escluso il coinvolgimento di Gandolfo Salvatore, identificandolo come la persona incontrata insieme ai Marino il 22/8/2006, e non come il quarto uomo presente il giorno della strage.

Non era poi sicuramente da escludere l'eziologia della lesione presente sul polso di Grusovin, da questi indicata, ed a tal fine si richiamavano le dichiarazioni del prof. Ferrari, che aveva chiarito che tale lesione era simile a quella riportata da Luca Cottarelli; che le fascette stringi cavo potevano produrre tali lesioni; che l'escoriazione mostrata agli inquirenti dal dichiarante sarebbe stata compatibile con la conseguenza di un trauma verificatosi il 28/8, ove l'interessato avesse manomesso la crosta.

Non risultava avere fondamento l'ipotesi seguita dal primo giudice, secondo cui Grusovin aveva inteso falsamente collaborare al solo fine di sfuggire alle minacce provenienti dal suo ambiente di riferimento e quindi acquisire la protezione degli inquirenti, conclusione che non teneva conto del dato che Grusovin, cui si era giunti con l'intercettazione dell'utenza Romance, era stato prelevato forzosamente dalla sua abitazione; che fino a quella data egli risultava avere contatti del tutto normali con i suoi sodali, ai quali non si stava nascondendo, né risultava essere in contatto con persone di tale pericolosità da indurlo a rischiare l'ergastolo, atteso che anch'egli era imputato delle medesime accuse mosse ai Marino.

Il preteso orientamento univoco degli inquirenti sulla persona di Marino, sottolineato dalla Corte sulla base delle domande proposte a Grusovin, risultava in realtà contraddetto da quanto riferito in dibattimento dal dott. Grassi, che aveva compiutamente ricostruito le modalità con le quali si era arrivati a Grusovin, esponendo che il dato di partenza utilizzato per approccio con il dichiarante era partito dal possesso della scheda telefonica, il cui utilizzo risultava collegato al Cottarelli, per la chiamata all'892424 con la quale si chiedeva il numero dell'utenza riferibile alla vittima. Del pari non era per niente anomalo il trattenimento del dichiarante in Questura, atteso che questa cautela era funzionale alla sua tutela ed era stata assicurata garantendo il suo isolamento. Richiamata la necessità di ospitare Grusovin in Questura, anche per la perquisizione e sequestro della sua abitazione disposta contestualmente, oltre che le precise disposizioni circa il suo isolamento e la sua sorveglianza 24 su 24, che risultava essere stata garantita dalla deposizione dell'isp. Di Sabato, appariva del tutto ipotetica la deduzione della Corte, secondo cui

A

i particolari offerti da Grusovin in ordine alla scena del delitto, sarebbero stati da lui percepiti tramite i contatti con gli inquirenti, durante la sua permanenza nella questura.

Neppure poteva condividersi la conclusione della Corte circa la diversità delle versioni rese dal dichiarante in ordine al movente dell'azione, vertendosi invece in caso di progressive precisazioni connesse alle domande sempre più specifiche degli inquirenti, ed in proposito si sottolineava la difficoltà psicologica della decisione di collaborazione, accompagnata dall'offerta di maggiori elementi da parte dello stesso, man mano che la sua decisione era divenuta più convinta e si era creato un rapporto di fiducia con gli inquirenti, rapportando l'iniziale reticenza ad una fase di naturale assestamento di tali contatti e rapporti fiduciari.

Anche sui motivi di contrasto tra Marino e la vittima indicati da Grusovin, c'erano elementi di riscontro, sicché non poteva condividersi la valutazione di fantasiosità del narrato. A riguardo si richiamavano le deposizioni rese da Tartamella su Cottarelli, per avere questi emesso tramite la società Dolma fatture a carico della sua società connesse a ricevute bancarie, prive di alcun collegamento con le effettive forniture, secondo una procedura che serviva a Cottarelli ad acquisire credito, che non era stata previamente concordata con Marino; questi si era lamentato che Cottarelli, servendosi di lui senza il suo consenso, consumava truffe ai danni delle banche screditando il suo nome e ponendolo in difficoltà finanziarie. Il diritto che Marino vantava nei confronti di Cottarelli, per come riferito da Grusovin, risultava esercitato nei confronti della vittima, anche da altre persone che avevano avuto con questi contatti dello stesso tipo, come con Neroni, che era riuscito a farsi versare dalla vittima il 50% di quanto percepito con l'utilizzazione indebita di fatture apparentemente emesse a carico della sua ditta. Tale situazione era stata testimoniata da Tartamella, Cavallero, Gandolfo, oltre che dallo stesso Neroni.

Di tali elementi di fatto non c'era traccia in sentenza, che si era limitata in senso contrario a valorizzare il mancato inserimento della società Marino nella centrale rischi, laddove era emerso che Marino era estremamente irritato con Cottarelli perché, a seguito dell'omesso versamento dell'IVA sulle fatture false emesse, si era aperta una verifica fiscale ai danni della sua azienda, portando alla revoca dei finanziamenti statali riconosciutigli, ed era stato messo in cattiva luce con gli istituti di credito per l'emissione delle ri.ba. non onorate. Erano inoltre emersi i problemi di liquidità che affliggevano in quale periodo Vito Marino, sulla base dell'audizione del consulente Falco, che aveva attestato la frenetica ricerca da parte di Marino in quel periodo di finanziamenti bancari, che confermava la possibilità che questi avesse cercato di recuperare presso Cottarelli parte del denaro da questi incassato a sua insaputa.

Anche le pretese contraddizioni del racconto di Grusovin tali non apparivano, ad esempio quanto all'avvenuta ricarica della scheda Romance da parte di Marino, attività che in un primo tempo era stata da questi indicata come eseguita in una stazione di servizio, e ad un successivo

colloquio collocata invece presso Linate, all'orario che era risultato confermato, unitamente al luogo, dalle indagini. L'omesso immediato riferimento agli affari che lo collegavano a Marino non appariva rilevante, in quanto questi costituivano elementi di contorno, evidentemente meno rilevanti rispetto a quelli ulteriori, che risultavano importanti in quel momento, in cui si svolgevano accertamenti su un efferato delitto, ma erano poi emersi nelle audizioni successive, in maniera circostanziata e riscontrata.

La sua qualifica di esperto di finanziamenti statali e regionali, oltre ad esser provata dalle sue attività e conoscenze, non appariva così eccentrica con riferimento agli interessi Marino-Cottarelli, essendo possibile che, quanto meno a livello di copertura, si volesse giustificare l'incontro con la consulenza in materia da parte di Grusovin, tramite il quale i due, che avevano agito in collaborazione fino a quel momento, potessero anche utilizzando nuove società, proseguire nell'attività illecita, attingendo a nuovi finanziamenti. Questo risultava essere il progetto comunicato da Marino a Grusovin e da questi riferito agli inquirenti.

Non risultavano fantasiose le dichiarazioni di Grusovin in merito al possesso da parte di Salvatore Marino di una pistola, posto che dai suoi precedenti risultavano attività connesse al possesso di armi, munite di silenziatore; se non vi erano elementi attuali per collegare Marino Vito agli ambienti mafiosi non poteva sottacersi la circostanza che il padre aveva rivestito un ruolo di assoluto rilievo in capo a tale organizzazione, il che poteva confermare il contesto mafioso nel quale Marino Vito era vissuto.

Irrilevante appariva poi il richiamo operato dal primo giudice alla presenza nello stesso giorno in un ristorante di Palermo di tale Quaterna e Grusovin, atteso che, la circostanza, oltre ad essere condivisa da altre decine di persone, non si era verificata neppure nello stesso orario. Ugualmente era irrilevante l'omessa indicazione di Grusovin del luogo ove era stata parcheggiata la BMW di Marino Salvatore, posto che, secondo il racconto del dichiarante, questi era già dentro l'abitazione Cottarelli al sopraggiungere del primo, quindi il dato non poteva essere a lui conosciuto. Inoltre non appariva irragionevole che i tre la sera antecedente i fatti, dopo aver atteso oltre due ore il rientro di Cottarelli, avessero desistito, mentre le ricostruzioni dei luoghi da parte del dichiarante risultavano dettagliate e precise sia in ordine alla descrizione della casa Cottarelli, compresi i particolari sullo stato dei luoghi come riscontrato dagli inquirenti all'atto del rinvenimento dei corpi, sia in relazione ai luoghi da lui visti durante il giro nei vari punti della città ove si cercò di reperire Cottarelli.

Neppure era realistica la pretesa smentita alla ricostruzione fornita da Grusovin in ordine all'attività svolta presso il funzionario bancario De Valle per evitare le revoche dei finanziamenti riconosciute alle società Marino, da lui effettuate. In senso contrario a quanto ritenuto dalla Corte erano state acquisite lettere datate giugno 2006, a firma Marino e D'Agate, indirizzate a De Valle,



aventi ad oggetto la richiesta di rivalutare la proposta di revoca, proprio nei termini riferiti da Grusovin. Da tali documenti si ricavava che era stato incaricato di seguire la pratica tale ing. Zampone, amico di Grusovin, che costituiva l'unico elemento di contatto tra questi e Marino, come confermato in dibattimento dal teste Pasquali. Se De Valle aveva negato qualsiasi contatto con Grusovin, era piuttosto comprensibile che non avesse dichiarato la verità, dovendo in caso contrario ammettere manovre contrarie alle norme bancarie per giungere alla revoca del parere negativo formulato, laddove invece dalle intercettazioni antecedenti il giorno della prima audizione di Grusovin era stata captata una conversazione di questo con Marino Vito, nel corso della quale questi chiede al primo di prendere contatti con De Valle, ricordandogli che avrebbero mantenuto gli impegni, che non c'erano problemi, il che faceva pensare ad un corrispettivo richiesto da De Valle, che, comprensibilmente, non poteva confermare tali contatti.

La Corte aveva poi ritenuto di ravvisare nei fatti delle smentite alla ricostruzione Grusovin, contrariamente alle risultanze, che ne avevano attestato la veridicità. In particolare, quanto al 27/8 era emerso che effettivamente i due Marino giunsero in quella data a Milano, utilizzando la BMW di Marino Giuseppe, contrariamente alle altre volte in occasione delle quali avevano utilizzato l'aereo, ed avevano dormito a casa Grusovin; non avevano portato, contrariamente alle loro abitudini, i propri telefoni cellulari rimasti entrambi in Sicilia; avevano preso contatto con Grusovin servendosi di una scheda prepagata, da una cabina telefonica; avevano noleggiato una Grande Punto a Linate con carta di credito di Marino Vito, che la riconsegnò la mattina successiva, dopo aver percorso un numero di chilometri compatibili con il percorso indicato da Grusovin; avevano provveduto a ricaricare la scheda Romance con acquisto effettuato a Linate; l'utenza Romance risultava in uso a Grusovin; le tracce relative alla presenza dell'utenza Romance nel giorno in esame coincidevano con il percorso indicato da Grusovin e conducevano alla cella il cui fascio principale serve la zona dell'abitazione Cottarelli; nel corso di tale presenza risultavano presi contatti con l'utenza Tratta, nonché con l'892424 per la richiesta dei numeri dell'immobiliare Nuvolera transitata anche sul cellulare di Cottarelli; successivamente il cellulare era stato utilizzato per altre chiamate, ed aveva attivato le celle presenti proprio sul tragitto che si doveva compiere per portarsi dalla casa di Cottarelli alla sede dell'immobiliare Nuvolera e successivamente aveva agganciato la cella servente proprio la zona di tale sede, da cui vennero effettuate chiamate all'immobiliare poi rimbalzate sul cellulare Cottarelli.

L'ulteriore utenza risultante in possesso di Grusovin non produceva traffico quel giorno e fino alle 10,34 del giorno successivo, ricevendo solo la chiamata di Vito Marino ed altra proveniente da utenza in uso a tale Teresi, amico comune di Marino e Grusovin. Tratta Giuseppina aveva chiarito di aver ricevuto telefonate da Grusovin la sera del 27/8 e questi le aveva confermato che egli si trovava fuori casa ed aveva utilizzato la scheda Romance, cosa che risultava dall'esame del tabulato di tale utenza che, come già valorizzato, aveva attivato la cella

presso l'abitazione Cottarelli. La stessa Tratta riferiva di aver ricevuto la richiesta da Grusovin il 29/8 di non cercarlo più sull'utenza Romance, in quanto l'aveva data in uso ad una persona, mentre lo stesso le precisò il 14/9, poco prima di essere sentito dalla polizia, che aveva dato in uso la scheda a Marino Vito.

Si sottolineava quindi lo stretto collegamento temporale e fattuale tra la scheda in uso a Grusovin, presente nei luoghi la sera prima dei fatti, da cui risultavano operate chiamate all'indirizzo dell'immobiliare Cottarelli e quanto percepito dai testi la mattina della strage, che sentirono le tre persone chiedere al citofono dell'immobiliare, indicazione presente sul campanello dell'abitazione.

Significativa risultava la circostanza che quella registrata era stata l'ultima utilizzazione della scheda, ragionevolmente distrutta per l'immaginabile rischio derivante dall'individuazione del collegamento. Inoltre il registrato aggancio rapido delle celle permetteva di ricostruire la circostanza che l'utilizzatore dell'utenza dovesse essere in auto mentre pacificamente Grusovin non disponeva del mezzo, spostandosi in genere a piedi o in treno, il che consentiva di dimostrare la presenza di Marino Vito e Grusovin insieme sull'auto noleggiata. Ciò poteva essere confermato anche da quanto ammesso da Salvatore Marino nel corso del suo interrogatorio, quando riferì che i due si allontanarono da Milano in auto, facendo ritorno dell'abitazione solo nella tarda serata del 27/8.

Se in ragione di ciò poteva ritenersi provato che Grusovin si trovasse la sera prima in Brescia, dinanzi l'abitazione di Cottarelli, risultava altrettanto chiaramente che l'unico collegamento tra questi e Grusovin era appunto Marino Vito, non emergendo nel periodo antecedente a quella serata alcun contatto tra Cottarelli ed il dichiarante. Peraltro dalle dichiarazioni Gandolfo, Marino già la settimana precedente si era portato al nord e gli aveva chiesto di mostrargli l'abitazione di Cottarelli, pronunciando la frase "questi si fregano i soldi e se ne vanno in vacanza". Il quadro riportato rendeva verosimile, secondo l'appellante che i tentativi di contatto con Cottarelli fossero stati eseguiti da Vito Marino.

Tale conclusione era avvalorata dall'ulteriore controllo, eseguito dagli inquirenti con un particolare programma informatico, che aveva permesso di monitorare tutte le utenze, circa 150, analizzate in quanto in contatto negli ultimi tempi, nessuna dei quali, eccetto la richiamata scheda Romance, risultava in uso nella zona Zuaboni, nei giorni 27 e 28 agosto. Inoltre da quell'utenza risultavano partite le interrogazioni all'892424 tendenti ad ottenere i numeri di "Cottarella", o dell'immobiliare Nuvolera, e l'operatore cui era stato chiesto di "Cottarella" aveva riferito di un interlocutore con la voce cupa; si rilevava che tale risultava essere la voce di Marino Vito, rispetto a quella Grusovin, e che proprio l'odierno imputato era stato sorpreso dagli inquirenti a parlare della vittima con il cognome sbagliato, esattamente come riferito dall'operatore.

1

Lamentava l'appellante che il primo giudice avesse dato eccessivo peso alle pretese discrasie del racconto Grusovin, omettendo di dare conto dell'eziologia delle richiamate coincidenze, senza considerare che le cosiddette discrasie riguardavano elementi di contorno di nessun rilievo, quali l'omessa collocazione nel primo verbale del bar ove era avvenuta una sosta, o l'omessa corretta identificazione circa il succedersi delle tappe del giro fatto per reperire le persone che si cercavano, -se prima si era passati dal night e poi dagli uffici o viceversa- omettendo di considerare sia il particolare turbamento di chi decide di collaborare, sia la mancata registrazione del primo verbale della P.G., che era stato inevitabilmente riassuntivo e che poteva aver omesso l'indicazione dei particolari richiamati. Si era poi argomentato in ordine alla mancanza di collegamenti tra Tartamella e Marino, che non era mai stata sostenuta, se non in chiave ipotetica da Grusovin, senza considerare che Tartamella era stato vittima di una serie di attentati nell'agosto 2006, e di una visita di Marino Vito presso la sua ditta in Trapani l'8/8 di quell'anno, seguita dall'invio di una lettera estorsiva con la quale gli veniva richiesto di versare €300.000, somma esattamente corrispondente a quanto da lui guadagnato per effetto di rapporti tra Cottarelli e Marino; risultava inoltre inviato a Tartamella un sms da una persona localizzata a San Giuliano Milanese, luogo di lavoro di Salvatore Marino, la mattina del 27/8, coincidenza valorizzata dal P.M. nel corso della sua requisitoria, e, inspiegabilmente nella sentenza citata quale elemento di conferma dell'inattendibilità del teste. Non poteva smentire l'attendibilità di Grusovin la circostanza che egli avrebbe voluto accreditare la tesi di un incontro Marino-Tartamella, mentre tale intento non era confermato, risultando invece riscontrata la presenza del bar descritto da Grusovin. Non era corretta la valutazione di scarsa attendibilità della ricostruzione resa con riferimento a quanto effettuato dal gruppo dopo l'ultima telefonata della sera del 27/8 perché invece Grusovin aveva riferito del rientro a Milano, dove, sotto casa sua, c'era Salvatore Marino; alla luce di ciò non erano identificabili quei vuoti ricostruivi sottolineati dalla Corte.

Non era poi contrastante l'orario del noleggio dell'auto -13.35- con quello dell'acquisto della scheda telefonica, -13.36- poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, l'orario indicato non era quello dell'acquisto della scheda, ma dell'eseguita ricarica, operazione manuale che ben poteva essere stata effettuata contestualmente al noleggio, mentre il contatto con tale Dappero registrato un minuto dopo non era dimostrativo di nulla, riguardando una persona che aveva ordinari contatti sia con Grusovin che con Marino Vito.

L'ipotesi che la vicenda Cottarelli potesse legarsi a quella del trasferimento del denaro dalla Romania alla Svizzera, nella quale era implicato Grusovin, risultava smentita dall'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'utenza della vittima e quelle riferibili ai protagonisti di quella vicenda, tutti individuati, mentre l'ipotesi che Grusovin avesse deciso di collaborare per sottrarsi alle minacce di questi per il cattivo esito dell'affare, al quale si doveva legare l'omicidio, risultava

smentita dalla prova che la precipitazione di tali rapporti doveva collocarsi sulla base delle intercettazioni, il 2/9, e tuttavia Grusovin si era ben guardato, prima dell'intervento degli agenti presso di lui, a richiedere qualsiasi protezione.

Trovava smentita negli atti anche la pretesa mancanza di riscontri dei contatti, riferiti dal dichiarante, tra Marino e tale Gallitelli, e tra quest'ultimo e Grusovin. In contrario si rilevava che questi ultimi rapporti erano stati ricostruiti dal teste Costa, che aveva indicato la presenza di Grusovin e Tratta in Bernalda nella primavera 2006, riscontrata dalle tracce telefoniche, il che rendeva attendibile sia il teste, sia il riferito contatto per l'acquisto dell'albergo, secondo quanto detto da Grusovin sul punto.

Erroneamente era stata desunta la presenza di Grusovin in Milano il 27/8 alle ore 18,20 dalla ricezione di un sms sull'altro cellulare, in quanto l'orario era quello di ricezione, ma non c'era alcuna prova che contestualmente tale messaggio fosse stato letto.

Non poteva smentire Grusovin quanto riferito da Tratta circa le telefonate ricevute la sera del 27/8, poiché ella aveva confermato, unitamente al marito, di essere stata chiamata dal dichiarante mentre circa il dato che questi le avrebbe riferito di essere a Milano, ciò era stato esposto nel corso delle telefonate del primo pomeriggio, ed in ogni caso al più dimostravano che il teste Grusovin aveva mentito alla donna.

Gli spostamenti registrati nella sua scheda telefonica e sottoposta a controllo, non dimostravano affatto una frequenza della sua presenza in Brescia, risultando al contrario il suo passaggio in quella città per incontrarsi con la Tratta, residente in questa città, per poi recarsi a Verona, sicché la presenza in tale luogo, registrata dalle intercettazioni, era collegata solo al cambio di mezzo di locomozione.

Si richiamava la deposizione Molinari, marito della Tratta, a conferma della circostanza che la moglie nel corso del pomeriggio dal telefono in uso a Grusovin dopo avergli risposto, si rese conto che invece l'interlocutore era Marino; anche se l'uomo nel corso della deposizione aveva affermato di non essere più sicuro che ciò si fosse verificato la sera del 27/8, aveva però confermato l'accadimento, non escludendo la verifica alla data indicata.

La testimonianza Pasquali, che, contattato da Grusovin con l'utenza Romance, era stato da questi richiesto di non cercarlo più su quel numero, evento che lui collocava temporalmente a fine luglio, non poteva che essere affetta da imprecisione, in quanto l'analisi dei contatti ne accertava la verifica nel mese di agosto, sicché la richiesta non poteva che essere differita di un mese.

Non risultava vera la deduzione della Corte, secondo cui, dati i rapporti tra Marino e



Cottarelli, questi ne doveva conoscere il numero di telefono, poiché i rapporti erano stati tenuti con le società a quest'ultimo facenti capo; Tartamella aveva poi espressamente escluso che Marino potesse essere a conoscenza di tale numero, il che rendeva compatibile prima la ricerca del numero di cellulare riferibile alla vittima e poi, preso atto dell'impossibilità di acquisirlo tramite il servizio chiamato, la formulazione della richiesta in relazione ai numeri delle società. Si riteneva ingiusta la svalutazione dell'immediato riferimento fatto da Grusovin alla chiamata al numero di servizio, che poteva essere conosciuta solo da chi era presente ai fatti.

Si richiamavano poi le dichiarazioni rese dal teste Lusardi che aveva visto le tre persone vicino l'abitazione della vittima la sera prima della strage, fornendo una descrizione del mezzo e delle persone in tutto compatibile con quanto riferito dal dichiarante, operando dei riconoscimenti fotografici ed in dibattimento di Vito Marino, oltre che l'inspiegabilità della ritenuta inattendibilità dello stesso Salvatore Marino, che aveva ammesso nel corso del suo interrogatorio che Grusovin e suo cugino si erano allontanati insieme quella sera, nonché la formulazione dell'ipotesi secondo cui Grusovin fosse in Brescia insieme ad altra persona munita di autovettura, che non trovava alcuna conferma in atti.

Inoltre la Corte collegava le minacce subite da Grusovin con l'affare del trasferimento in Svizzera del denaro, omettendo di considerare che nessun collegamento di Cottarelli con tale intervento era emerso. In particolare era risultato in proposito che Cottarelli aveva un conto autonomo in Svizzera, del quale era andato a controllare la consistenza il 24/8, come abitualmente faceva ed avrebbe prelevato la somma di € 300.000, somma che non era in alcun modo connessa all'operazione di trasferimento denaro valorizzata dalla Corte, ma al più proprio alla richiesta estorsiva indirizzata al Tartamella il 21/8, il cui mittente era risultato Vito Marino, e pari all'entità della somma versata poi da Vito Marino il 2/9 in favore alla MBF di Veronella, a parziale pagamento di una cambiale scadente il 31/8.

Erano state poi svalutate le risultanze relative alle costanti frequentazioni amicali tra Marino Vito e Grusovin, emergenti anche dopo il delitto, e comprendenti anche piccoli prestiti in suo favore, la programmazione di affari economici, tra cui quelle dei quadri che toccava anche le persone coinvolte nel trasferimento del denaro, tutte attestanti la profondità di un legame che non appariva logico porre in discussione con accuse calunniose dello spessore di quelle formulate.

Si evidenziavano inoltre le singolarità delle comunicazioni Vito Salvatore, intensissime dopo il delitto fino al 1/9, per interrompersi fino al 14/9. Inoltre dai controlli eseguiti sulle utenze del dichiarante nei giorni antecedenti il delitto non risultavano altri contatti se non con i Marino, il che rendeva difficile che egli avesse assoldato altri esecutori per il delitto, poiché inesorabilmente avrebbe dovuto con questi tenere contatti che non emergevano. Si richiamava a tal fine una

conversazione del 17/10 tra Tartamella e sua moglie nel corso del quale la seconda si lamentava che un conoscente avesse detto "ad un delinquente come Marino" che loro stavano collaborando, con la conseguenza che poi loro avevano subito "un'estorsione che era anche un punizione"

La Corte attribuiva al Grusovin l'azione di riferire al 27 quanto era successo al 22 per compiacere gli inquirenti senza valutare che questi ultimi avevano collegato Grusovin con l'utenza Romance immediatamente prima di sentirlo, dopo l'audizione di Tratta; e che non si comprendeva per quale motivo egli avrebbe dovuto calunniare persone alle quali era legato da profonda amicizia, ipoteticamente per tutelare terze persone sconosciute. Il dato poi non teneva conto della circostanza che lo stesso Marino Salvatore aveva ammesso la presenza del cugino e di Grusovin insieme la sera del 27/8.

Con riferimento agli accadimenti del 28/8 si rilevava che il primo giudice aveva ingiustamente ritenuto Grusovin smentito quanto al mancato funzionamento del cancelletto, poiché questi mai aveva riferito la circostanza, parlando solo del fatto, confermato dalla teste Coco, che la vittima fosse uscita andando loro incontro e che uscendo Vito, probabilmente temendo il cattivo funzionamento del cancello, aveva detto a Salvatore di prendere le chiavi; questo non comportava alcuna attestazione del dichiarante con riferimento a tale dato. La circostanza che il teste Cornacchiari avesse sentito pronunciare al citofono la parola "immobiliare" non smentiva quanto riferito da Grusovin, circa la frase "Ciao Angelo sono Vito, ti ricordi?", ben potendo trattarsi di espressioni formulate in tempi diversi.

La pretesa diversità delle fascette usate per legare i cadaveri, rispetto a quelle descritte dal dichiarante era inesistente, poiché questi aveva descritto le fascette per legare lui, che erano state poi portate via in una busta, e diversamente indicate come riportanti la dicitura DHL, particolare estremamente rilevante posto che con tale ditta Salvatore risultava avere rapporti commerciali, dato che Grusovin non poteva conoscere, non avendo avuto precedenti contatti con questi, né mai gli imputati avevano riferito di aver raccontato tale circostanza al Grusovin.

Si rimettevano poi alla valutazione di questo giudice le conclusioni sull'esistenza della lesione sul polso del dichiarante, richiamandosi alla visione del filmato che, secondo l'appellante, non consentiva delle conclusioni completamente negative. Il tavolo a cui Grusovin assumeva di essere stato legato era stato oggetto di accurata pulizia, come attestato dalla polizia scientifica, che non rinvenne sul mobile alcuna impronta, situazione spiegabile solo con l'azione riferita dal teste, che si poteva giustificare, a fronte delle impronte lasciate sugli altri mobili, proprio con la presenza di persone non munite di guanti presso quel mobile, come indicato dal dichiarante. Questi aveva parlato dell'uso di guanti da cucina da parte di Vito, ed erano state rilevate tracce di zigrinatura, riconducibile a tali oggetti, sul cellulare della vittima e nei pressi della vasca ad idromassaggio.



La descrizione dei luoghi e dei particolari del delitto fornite da Grusovin era stata talmente dettagliata da non potersi connettere solo con la lettura dei giornali, da cui peraltro emergevano ricostruzioni non attendibili né univoche. In particolare la piantina dell'alloggio pubblicata su "Brescia oggi" era completamente sbagliata; nei giornali non era contenuto alcun riferimento ai vani che componevano l'alloggio, a fronte dell'analitica descrizione resa dal dichiarante, anche circa il tipo di mobili presenti; analoga precisione aveva riguardato l'abbigliamento delle vittime, e la scansione temporale dell'incontro. La presenza di una discussione tranquilla nella prima parte dell'incontro era attestata da quanto riferito dalla teste Cervelli che aveva visto la Topor affacciata alla finestra del piano superiore, guardare in strada alle 8,15, sintomo che a quel momento tutto era tranquillo; tale evento poteva accreditare la circostanza riferita da Grusovin secondo cui a quell'ora Cottarelli era uscito per andare incontro al Salvatore, che era sopraggiunto, sicché la moglie poteva aver seguito la scena, sentendo il marito uscire di casa; stante la diffidenza della vittima riferita da tutti gli amici che avevano testimoniato, una situazione quale quella descritta non si sarebbe potuta verificare ove questi avesse dovuto dare ingresso alle 7,45 a degli sconosciuti.

Non poteva poi trarsi alcuna smentita alla ricostruzione di Grusovin dagli accertamenti della Polizia stradale sui transiti dell'auto o sulle impronte rilevate sui biglietti di pedaggio, essendo risultati tali esami del tutto inidonei e generici, e non avendo invece condotto ad una certezza in chiave escludente dei passaggi riferiti.

La deposizione del titolare del bar sito nella strada ove abitava Grusovin, ne aveva escluso la presenza la mattina del 28/8, ma in realtà aveva rivelato la sua incapacità a ricordare alcunché, tanto da far ritenere l'inattendibilità di quanto dichiarato, mentre la pretesa impossibilità di percorrere il tragitto via Zuaboni casa di Grusovin in un'ora e 19 minuti, affermata dalla Corte, era smentita dall'opposta attestazione della polizia stradale, che aveva determinato tempi di percorrenza compatibili, tenendo una velocità pari a 90 km/h.

Passando ad analizzare la valutata inattendibilità di Grusovin, l'appellante rilevava, al contrario, che attraverso le sue dichiarazioni era stato possibile acquisire ulteriori riscontri rispetto agli elementi indiziari già emersi dalle indagini. Permanevano tre elementi di contrasto tra le risultanze: l'orario del noleggio della Punto; la provenienza della scheda Romance, che secondo lui sarebbe stata acquistata su internet e gli era invece stata consegnata dalla Tratta; la collocazione dell'utenza Romance alle 16,14 nei pressi della sua abitazione a Milano, invece che, come dichiarato, verso Desenzano o Brescia.

Richiamati i principi valutativi in tema di prova, e la diversa portata della chiamata in correità rispetto a quella in reità, nella quale ultima doveva ascriversi quella di Grusovin, si concludeva sulla credibilità soggettiva di quest'ultimo, per la sua capacità di agire, nonché la sua

possibilità di conoscere le circostanze riferite per il particolare legame di amicizia che lo legava a Marino, risultante dalle copiose acquisizioni. Pur non sottovalutando l'anomalia del suo ruolo all'interno della casa, il P.M. appellante concludeva che la possibile menzogna sul punto poteva riguardare la pretesa mancanza di suo coinvolgimento. I particolari forniti sicuramente denotavano una conoscenza diretta dei fatti, e non un'acquisizione de relato, peraltro impossibile dato l'oggetto della narrazione. In punto di credibilità soggettiva si rilevava che appariva quanto meno difficile che una persona sana di mente, che non aveva motivo per accusare persone alle quali era legato, rischiasse a tal fine l'ergastolo, dopo aver scontato una carcerazione preventiva per un anno e mezzo, senza un movente neppure ipotizzabile.

Quanto alla credibilità oggettiva si osservava che la Gdf aveva rilevato la presenza e complessità dei rapporti economici, Marino-Cottarelli che avevano indotto il primo ad effettuare più viaggi dalla Sicilia, per trovare un abboccamento per risolvere le varie questioni, nel corso del mese di agosto dell'anno 2006. Tale elemento si connotava di verosimiglianza, considerando che gli amici della vittima avevano riferito che Cottarelli aveva nei rapporti con i siciliani il centro dei suoi affari, mentre Tartamella e Gandolfo avevano riferito della crescente irritazione di Marino nei confronti dei due soci.

L'attendibilità del dichiarante era poi sottoposta ad analisi alla luce dei parametri individuati dalla Corte di legittimità; in primo luogo il disinteresse, sotto l'aspetto della mancanza di motivi di frizione di Grusovin nei confronti di Marino, valorizzando in argomento l'assenza di elementi in proposito, desumibili dalle intercettazioni realizzate. Quanto alla spontaneità si richiamava la deposizione del dott. Grassi, dirigente della squadra mobile, che aveva riferito la genesi della collaborazione.

Circa la reiterazione e costanza della dichiarazione, nonché la sua immediatezza, si valorizzava in primo luogo la circostanza che tali caratteristiche non potevano essere smentite dall'emersione successiva di alcuni particolari prima non rivelati, rimandando tale possibilità anche alle modalità di esame da parte degli inquirenti, all'affinamento graduale delle modalità di ricerca degli elementi, e, sul piano soggettivo del dichiarante, alla difficoltà della scelta di collaborazione, che poteva comportare lo svolgimento di una fase di maturazione e successivo consolidamento della scelta di collaborazione, che incideva sulla natura e qualità del materiale offerto. A fronte di tali elementi ben poteva ritenersi credibile la dichiarazione di Grusovin, pur in presenza della discrasie individuate con riferimento all'orario del noleggio, alla provenienza dell'utenza Romance, ed alla sua localizzazione nel pomeriggio del 27/8, nonché alla ricezione dei messaggi il 2/9 da un'utenza serba.

In proposito si richiamava la giurisprudenza della S.C. che aveva più volte risolto positivamente la possibilità di una credibilità frazionata del dichiarante, a patto che non

sussistesse un'interferenza fattuale tra la parte ritenuta credibile del racconto e quella dimostratasi inveritiera.

Analizzando quindi la rilevanza delle discrasie emerse, si osservava che l'orario di noleggio del mezzo non solo non appariva rilevante, ma soprattutto risultava individuato con analogo errore dal Salvatore Marino, che aveva riferito di un noleggio concluso in mattinata o verso l'ora di pranzo. Lo stesso errore di identificazione oraria trascinava poi l'ulteriore erroneità delle indicazioni, sicché la partenza per Desenzano non andava collocata verso l'ora di pranzo, come riferito dal dichiarante, ma dopo le 16,30, con il medesimo ritardo di tre ore che aveva caratterizzato il ritiro dell'auto dal noleggio. Su tali elementi, non fondamentali, come pure sulla provenienza della scheda Romance appariva essere presente un errore che non nascondeva alcun intendimento o finalità particolari, e che ben poteva essere frutto di confusione, e di ricordi imprecisi, non in grado di escludere una valutazione di attendibilità. Si richiamava invero la necessità di operare il giudizio di attendibilità intrinseca valorizzando tutto il quadro emerso dall'attività investigativa, confermato in dibattimento, alla luce del quale quanto dichiarato da Grusovin appariva come un indizio che, nel caso di specie, era sorretto da riscontri esterni dettagliati e precisi, il che rendeva possibile una valutazione frazionata del portato del dichiarante.

In merito alle prove autonome ottenute sul punto si valorizzavano le testimonianze rese dai vicini di casa di Cottarelli. Richiamata la distinzione della capacità di descrivere e quella di riconoscere, come ritenuta dagli studiosi di psicologia, si rilevava che il vicino Cornacchiani aveva riconosciuto i due imputati come somiglianti a due delle persone che egli vide suonare il citofono della casa delle vittime la mattina dei fatti e pronunciare la parola "Immobiliare", dopo averli visti scendere da una Fiat Grande Punto che, nella descrizione resa, era identica a quella noleggiata il giorno precedente da Vito Marino. Non si condivideva la valutazione di scarsa attendibilità del riferimento, operata dalla Corte nel presupposto che in precedenza il teste avesse dichiarato di poter riconoscere solo una persona del terzetto, sottovalutando in senso contrario la possibilità evocativa del contatto diretto, che poteva aver avuto prevalenza rispetto all'ipotesi fatta quando era stato sentito. Il giudizio di somiglianza dei due imputati era stato operato in dibattimento dal teste in termini di certezza e l'uso del termine somiglianza era ben compatibile con la distanza nel tempo del riconoscimento, che in ogni caso era il primo ad essere svolto direttamente tra il teste e le persone sottoposte a riconoscimento; in precedenza gli erano state offerte in visione solo delle foto, ed a questo poteva riferirsi l'inesatta dichiarazione circa il possesso della valigetta da parte di Salvatore, invece che di Vito Marino, come riferito nel corso delle indagini, poiché tale imprecisione poteva essere stata causata dalla forte somiglianza tra le due persone; analogamente egli aveva definito somigliante con il terzo uomo in altezza e robustezza, la sagoma di Grusovin che gli era stata sottoposta. Ulteriori considerazioni

consentivano un giudizio di credibilità del teste: la compiuta descrizione resa delle fisionomie dei tre avvistati, in termini coincidenti con quelle degli imputati; il ripetuto riconoscimento fotografico di Vito Marino, nelle varie foto sottopostegli nel corso delle indagini; la spontaneità delle sue dichiarazioni, atteso che questi si era presentato agli inquirenti poche ore dopo i fatti, offrendo quanto da lui notato; il termine "immobiliare" percepito dal teste legava le tre persone avvistate a quelle che la sera precedente avevano effettuato il contatto telefonico da quella stessa zona verso l'892424 richiedendo il numero dell'immobiliare Nuvolera.

La passante Coco aveva fornito indicazioni in ordine alla pelle abbronzata di due delle persone viste entrare nell'alloggio, corrispondente alla tipologia dei due imputati, per come riscontrata qualche giorno dopo, in occasione del loro arresto. La donna aveva visto Cottarelli andare incontro ai tre che avevano suonato, a riscontro della presenza di pregressi rapporti, posto l'orario insolito di vista, nonché la diffidenza della vittima, riferita da tutti i suoi conoscenti.

Non si condivideva poi la valutazione di scarsa attendibilità, operata dalla Corte in ordine alla dichiarazione della teste Messorà, che aveva identificato il Grusovin come una delle persone viste uscire alla villetta alle 9,15 di quella mattina. La circostanza che la teste avesse confermato la rispondenza della struttura fisica del dichiarante rispetto alla persona ricordata doveva prevalere sulla precisazione fatta quanto all'età più giovane della persona vista, in quanto il tempo trascorso, e la stessa detenzione subita da Grusovin medio tempore, giustificavano la percezione di un notevole invecchiamento rispetto a quanto ricordato. Peraltro, pur data la natura, in quel momento insignificante, della scena da lei percepita, era stata in grado di riferire che le altre due persone avevano una struttura fisica analoga a quella degli odierni imputati.

Anche la testimonianza Toniolo era stata ingiustamente sottovalutata, malgrado la teste avesse affermato che la struttura fisica di Grusovin corrispondeva a quella di una delle tre persone viste entrare nella casa del delitto.

Si contestava la svalutazione operata dalla Corte della testimonianza Lusardi, relativa alla presenza di tre persone a bordo della Fiat Grande Punto la sera antecedente ai fatti, operata sulla base della confusione registrata nel corso della deposizione sul colore del maglione di uno dei due imputati, rilevando, da un canto, che si trattava di un errore minimo, avendo identificato come arancione un colore bordeaux, descritto erroneamente, come rosso, nel medesimo contesto anche dal Presidente e dal P.M.; che in ogni caso tale errore poteva essere frutto dell'emozione, o anche di un difetto di percezione cromatica, che non poneva in dubbio la corretta percezione visiva da parte del teste degli altri particolari. Si valorizzava per contro la piena rispondenza di quanto descritto dal teste a quanto ricavabile aliunde, ed in particolare, la descrizione delle tre persone con sagome corrispondenti a quelle degli imputati, con particolare riferimento alla struttura fisica dei due Marino; gli orari di permanenza del terzetto in zona,



pienamente coincidenti con il rilievi delle telefonate eseguite dall'utenza Romance da quella zona; il comportamento in quel frangente delle tre persone, identico a quello indicato da Grusovin; la somiglianza in termini di certezza di Vito Marino e di forte rapportabilità di Salvatore; l'indicazione di un colore dell'auto non pienamente coincidente con quella reale, ma a questo simile, al punto che veniva descritto negli stessi termini anche dall'utente che aveva noleggiato l'auto dopo Marino. Neppure era ipotizzabile che il riconoscimento fotografico di Marino fosse stato suggestionato dalla visione delle foto sui giornali, essendo il primo antecedente di dodici giorni la comparsa delle foto sulla stampa; peraltro la mancanza di condizionamento in proposito era dimostrata dal mancato riconoscimento di Grusovin. Non si poteva indubbiare l'affidabilità di quanto riferito dall'intervenuto riconoscimento da parte del teste di foto appartenenti a terzi nel corso delle indagini, senza evidenziare che si trattava di foto di scarsa fattura, e comunque riferibili a persone simili agli imputati. La pretesa di desumere, dal complessivo testimoniale valorizzato, solo una valutazione di generica compatibilità delle fattezze degli imputati rispetto alle persone avvistate nei pressi dell'abitazione non appariva quindi condivisibile.

Analogamente non si condivideva la svalutazione operata dalla Corte delle dichiarazioni di Gandolfo, il quale, socio di Cottarelli, conoscitore di Tartamella, amico di Neroni ed incontrato con Marino, aveva affermato di aver accompagnato questi il 30/6 ed il 22/8, nell'ultimo caso in compagnia di Grusovin, alla ricerca di Tartamella, o di Cottarelli; e che, nella seconda occasione, nel corso della quale non si era riusciti a trovare le persone oggetto della ricerca, Vito Marino aveva commentato "questi si fregano i soldi e vanno in vacanza".

Richiamato quanto riferito dal teste in ordine al primo episodio, il riscontro dell'attendibilità del narrato si ricavava dai tabulati telefonici che registravano la presenza del contatto tra i due Marino e la loro partenza, l'incontro in Manerbio con Gandolfo, preceduto da contatti telefonici con questi e dalla localizzazione in Brescia dell'utenza di Salvatore Marino. Tali elementi rendevano affidabile quanto contestualizzato da Gandolfo, il quale aveva riferito anche dell'oggetto del contendere tra Marino e Tartamella ed il suo socio Cottarelli, relativo al controllo della GdF in termini coincidenti con quanto poi risultato a riguardo. I riscontri richiamati smentivano inoltre la difesa di Salvatore, il quale aveva sempre negato il viaggio in esame. Quanto al secondo episodio vi era perfetta coincidenza tra le dichiarazioni Gandolfo e Grusovin, che si erano incontrati solo quel giorno, oltre che i dati rilevabili dai tabulati telefonici.

Si valorizzava la frase udita da Gandolfo e da questi più volte riferita nel corso dell'audizione, che attestava, con l'uso del plurale, la circostanza che per Marino, Tartamella e Cottarelli fossero accomunati. Non si poteva svaloriare la portata di tale affermazione, qualificandola come ironica e colorita, senza considerare che, per tentare l'incontro, i Marino avevano effettuato un'onerosa trasferta; i due testi non avevano negato che le trasferte erano

state molto veloci; la circostanza che, in epoca precedente, Marino fosse già stato a casa di Cottarelli non rendeva inutile il sopralluogo, posto che si trattava di un ricordo risalente di 4- 5 anni, da parte di una persona appartenente ad altra zona geografica; i riscontri sui tabulati di Cottarelli non permettevano di concludere che alla data ed all'ora del riferito sopralluogo egli fosse con certezza nella sua abitazione; la presenza di tale accadimento rendeva possibile il formarsi dell'idea in Vito Marino di vendicarsi di Cottarelli.

Richiamati gli accertamenti tecnici esperiti, mentre si conveniva sulla loro inutilità sul piano accusatorio, per la mancanza degli elementi di riscontro della presenza degli imputati sul luogo del delitto, si escludeva che l'unica traccia maschile, non appartenente alla vittima, e rinvenuta sul luogo del delitto e non riconducibile agli imputati, potesse escludere il loro coinvolgimento nei fatti, non essendo dimostrato che tale unica traccia fosse rapportabile agli assassini, trattandosi di traccia di sfaldamento epiteliale rinvenuto frammisto a materiale biologico riconducibile a Cottarelli Luca, sulla fascetta che lo legava, rispetto alla quale non vi era alcuna collocazione spaziale o temporale di certezza, potendo risalire anche a persone che avevano manovrato in precedenza tale oggetto. La mancanza di impronte riconducibili agli imputati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non smentiva, ma al contrario valorizzava, quanto descritto da Grusovin, avendo questi parlato dell'uso dei guanti, oltre che della pulitura del tavolo ove i presenti avevano discusso prima del degenerare della situazione, situazioni entrambe riscontrate dal rinvenimento di tracce di zigrinatura nei luoghi ove Grusovin aveva collocato Vito Marino, che indossava i guanti, e della perfetta pulitura del tavolo, che non presentava neppure tracce di Angelo Cottarelli, il che non poteva smentire la sua presenza in quella casa.

L'accertamento sui bossoli rinvenuti aveva condotto a concludere che era stata usata un'unica arma, identificabile in una semiautomatica Beretta cal 22 long rifle, del tipo compatibile con tre modelli; sulla base degli elementi acquisiti non si poteva concludere univocamente sull'uso di un silenziatore. In proposito si lamentava l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni di Grusovin, coincidenti con le risultanze richiamate, relative alla presenza di un revolver di piccolo calibro che egli vide spuntare dalla busta ove vennero riposti da Marino i guanti insanguinati; la descrizione resa rendeva pienamente compatibile la circostanza che si trattasse di una pistola di piccolo calibro semiautomatica. Era stato riferito dall'esperto che, ove silenziata, la pistola non sarebbe stata udibile all'atto della sua utilizzazione, e sulla base di quanto riferito sul punto da Grusovin, circa la mancata percezione dei colpi, ritenuta circostanza neutra, si concludeva per la effettiva utilizzazione del silenziatore.

Si sottoponevano a critica le valutazioni operate in sentenza sulle risultanze delle indagini tecniche in merito ai residui di polvere da sparo individuati sui corpi delle vittime, e sulle auto, quella noleggiata e la BWM in uso a Salvatore Marino. Richiamate le risultanze, e condivisa la



valutazione possibile non in termini di identità, ma solo di compatibilità, si ricordava che la combinazione piombo + bario, rinvenuta nei mezzi, era altamente indicativa dello sparo, il che vuol dire che potrebbe provenire anche da altre fonti, come dall'uso di strumenti tipici di attività produttive particolari, mentre se le particelle sono tipiche dell'inquinamento atmosferico, il loro rinvenimento insieme nella stessa particella è assai improbabile. La possibilità che tali particelle siano poi state portate in auto da terze persone doveva escludersi per la tipologia degli utilizzatori successivi del mezzo noleggiato, e per le cautele usate per il suo recupero, riferite dagli agenti. Si richiamavano poi le indicazioni del tecnico, a fronte della contestazione relativa al tempo intercorso tra i prelievi effettuati e gli accadimenti, sottolineando che se il tempo solitamente indicato è dell'arco di poche ore, tuttavia il tecnico aveva escluso una sparizione delle tracce; inoltre la loro morfologia, per come rilevata dal perito dalle foto in atti, non era cristallina, unica per la quale la provenienza dalle armi da sparo deve escludersi. L'alta indicatività della provenienza da sparo dei residui rinvenuti consentiva pertanto di valorizzare il dato quale elemento di riscontro alle dichiarazioni Grusovin.

Si contestava inoltre la svalutazione del dato obiettivo del rinvenimento, sulla motrice in uso a Marino Salvatore in Sicilia di fascette stringi tubo simili a quelle usate per legare le vittime, e di uso comune nel settore vinicolo, che poteva costituire ulteriore elemento di riscontro.

Era stata accertata la violazione dei sigilli presso la Cereal Seed srl di Vito Marino, dove viveva l'imputato Salvatore, rinvenendo nella recinzione una cesura vicino ad un punto del campo dove era stata realizzata una buca, all'interno della quale erano stati rinvenuti pezzi di nastro adesivo e di cellophane. Da quanto rilevato si concludeva la datazione ad epoca successiva all'apposizione dei sigilli dello squarcio, poiché ove antecedente il varco sarebbe stato riparato; che gli ignoti esecutori erano andati a colpo sicuro, non rilevandosi tracce di plurimi scavi; che le cose occultate dovevano essere rilevanti, stante il rischio corso per prelevare gli oggetti; quanto rinvenuto in loco faceva pensare ad un contenitore, elementi tutti che, secondo l'appellante, facevano pensare alla presenza di pistole.

Erano state sottovalutate le minacce ricevute da Tartamella alla metà di quell'agosto, con l'incendio di due sue proprietà e l'arrivo di una lettera estorsiva con la quale veniva sollecitato il pagamento di € 300.000, esatta somma che Vito Marino doveva versare per una cambiale in scadenza il 31/8.

Il chilometraggio che risultava percorso dall'auto noleggiata riportava una distanza compatibile con il percorso descritto da Grusovin nei due giorni, da valutarsi unitamente all'insolita l'idea di noleggiare un'auto, visto che nell'occasione, per ammissione dello stesso Salvatore, erano venuti dalla Sicilia in auto. Per contro tale scelta, contraria rispetto all'uso dell'aereo nelle precedenti trasferte, poteva giustificarsi con la necessità di trasportare armi; i due

non si erano recati in albergo, ma erano stati ospitati da Grusovin, ed avevano lasciato a casa le loro utenze cellulari, cautele tutte non realizzate in occasione delle altre trasferte. Tali insoliti comportamenti non risultavano smentiti dall'uso della carta di credito personale da parte di Marino per il noleggio, in quanto tale contratto è possibile solo con l'esibizione di una carta di questo genere, e, per contro, era ben possibile che Vito Marino non avesse potuto procurarsi una carta clonata ed un documento falso.

Anche il mancato trasporto dei cellulari personali durante la trasferta milanese era in contrasto con i precedenti comportamenti degli imputati, che denotavano un notevole e costante uso dei telefoni, ed appariva estremamente rilevante poiché finalizzata a non lasciare tracce, finalità che risulta rivelata dalla circostanza che i due si servirono di una tessera prepagata per chiamare Grusovin da una cabina telefonica, al loro arrivo a Milano. L'ipotesi difensiva, accreditata dalla Corte, secondo cui la cautela era volta a non far scoprire i loro traffici illeciti, taceva del fatto che tali traffici erano analoghi a quelli delle precedenti trasferte, che non avevano condotto tuttavia all'approntamento di cautele analoghe.

Si analizzava poi la condotta tenuta dagli imputati, rilevando il silenzio tenuto da Vito Marino, malgrado la gravità delle accuse a suo carico, nonché la scelta di Salvatore Marino di rendere delle dichiarazioni che si erano poi rivelate false, con riferimento al suo non essere mai stato a Brescia, o al non aver mai conosciuto Gandolfo o Tartamella, o non aver mai sentito nominare Cottarelli, o di essere completamente estraneo ai traffici illeciti inerenti le false fatturazioni di Vigna Verde e Rinascita, fatti risultati smentiti dagli accertamenti dei tabulati, dalle deposizioni testimoniali. Peraltro, dopo tali smentite dichiarazioni, rese in fase di convalida di fermo, anche Salvatore si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Inoltre una parte delle dichiarazioni, relative all'accompagnamento del cugino a Milano il 27 e 28, ed all'aver dormito presso l'abitazione di Grusovin la notte tra le due giornate, riscontravano Grusovin, come sull'avvenuto noleggio della Punto.

Quanto a quello che era avvenuto dopo il noleggio, l'essersi allontanato per conto suo per poi rivedere i due in tarda serata, ove questo fosse realmente accaduto, riscontrava la ricostruzione di Grusovin, mentre, in caso contrario, riscontrava quanto riferito dal teste Lusardi, evidenziando l'uso di un alibi falso, per allontanare la propria responsabilità dalla strage. Inattendibile era la versione resa circa l'immediata restituzione della Punto, dopo essersi svegliati a Milano il giorno successivo, poiché non si giustificava il chilometraggio percorso in un lasso temporale di utilizzo così breve, escludendo il viaggio di quella mattina. Peraltro, egli aveva indicato un'attività costituita dal percorso urbano via Padova-Linate, come coperta nell'arco di due ore, chiaramente sovrabbondante rispetto alle necessità.



Anche nell'interrogatorio dinanzi al Gip, pur intervenuto tre giorni dopo il fermo, e previa conoscenza delle accuse, egli aveva continuato ad offrire dati poi risultati falsi.

Oltre a tali elementi l'appellante sottolineava che Salvatore Marino risultava in ferie in quel periodo, avendo ripreso servizio la sera del 29/8; risultava gravato da precedenti per armi e per reati connotati da violenza; era risultato in possesso, oltre che delle fascette stringi tubo, anche di un coltello compatibile con le lesioni rilevate sui cadaveri; era emerso che Salvatore era una persona di fiducia di Vito, condividendone gli affari anche con riferimento alle società implicate nel giro delle fatture false; aveva lasciato anch'egli le sue utenze cellulari in Sicilia in occasione di quella trasferta.

In ordine al movente l'appellante richiamava le sue deduzioni in primo grado, individuandolo nella voglia di vendetta del Marino per la gestione DOLMA da parte del Cottarelli, che lo aveva condotto ad un tracollo economico, esponendolo ad accertamenti fiscali, alla revoca dei finanziamenti, ed alla restituzione delle tranches di prestito ottenuto in precedenza, al rimborso alle banche delle somme ricevute a titolo di cessione pro solvendo delle quote di finanziamento statale non ancora ricevute; al mancato versamento in favore dello Stato delle somme da lui versate a titolo di IVA; all'esclusione dagli ulteriori finanziamenti per cui risultava già l'ammissione utile in graduatoria; alle responsabilità penali per truffa ai danni dello Stato, con rischio di sequestro preventivo delle aziende, poi realizzatosi, dei beni sociali e personali, ed al fallimento, poi verificatosi, della società Vigna Verde, individuando in Tartamella, che lo aveva posto in contatto con Cottarelli, ed in quest'ultimo, che aveva realizzato le false fatture ed il giro vorticoso dell'omesso versamento IVA, i responsabili di tale tracollo. Inoltre Cottarelli aveva emesso su tutte le fatture fasulle ricevute bancarie, provvedendo a pagarle personalmente fino all'aprile 2006, ottenendo così un supplementare ed improprio ricorso al finanziamento bancario, inadempimento che aveva condotto le banche a riscuotere gli apparenti crediti presso le società che risultavano debitorie in base a tali falsi documenti.

Sui rapporti tra le due società, se apparentemente essi risultavano cessati nel settembre 2004, data entro la quale la Vigna Verde doveva finire i lavori per legittimare i finanziamenti ai quali aveva avuto accesso, risultava dagli accertamenti della GdF che tali i lavori non erano stati completati ed anche successivamente Vigna Verde risultava aver acquistato macchinari tramite la Dolma almeno fino ad ottobre 2005 data nella quale, dinanzi ad un notaio di Verona, il legale rappresentante Dolma, su incarico ricevuto da Cottarelli, e Bertolaso Anita, legale rappresentante MBF, alla presenza di Vito Marino, sottoscrivevano un contratto di vendita con patto di riserva di proprietà, sulla base del quale MBF consegnava alla Vigna Verde una catena di imbottigliamento oggetto del precedente contratto e il rappresentante Dolma rilasciava a garanzia del pagamento del residuo debito una cambiale avallata da Vito Marino personalmente, con scadenza

31/5/2006, per l'importo di € 402.934.

La Bortolaso aveva riferito nel corso delle indagini, con verbale acquisto dalla Corte che, su sollecitazione di Vito Marino, che prendendo contatti con lei si era dichiarato impossibilitato ad adempiere, il titolo era stato rinnovato con successive scadenze al 31/7 ed al 31/8, con titoli emessi da Vigna Verde ed avallati personalmente da Vito Marino. Aveva inoltre riferito la teste che a fine agosto Marino la pregò di non mettere a protesto il titolo, offrendosi di pagare € 300.000 e che ella accettò la somma a transazione, a condizione che il bonifico le pervenisse prima che lei autorizzasse la banca a ritirare il titolo in scadenza, tanto che, ottenuta prova del pagamento il 1/9/2006, ella ritirò il titolo. Le circostanze valorizzate dimostravano, secondo l'appellante che, a ridosso della data dei fatti, Marino era in debito per un ingente importo, per obbligazioni contratte dalla Dolma, che lui aveva già pagato sulla base delle fatture emesse due anni prima.

L'appellante ricostruiva poi cronologicamente gli accadimenti relativi alle vicende societarie Dolma e Vigna Verde osservando: che, dopo il primo accesso alla Dolma databile nel febbraio 2005 erano stati eseguiti controlli presso la Vigna Verde, non rilevando alcuna irregolarità; circa un anno dopo, a seguito delle intercettazioni disposte, si verificò una situazione di gravità indiziaria, per reati quali l'associazione per delinquere; nel marzo 2006, a seguito di una proroga di indagine notificata a Vito Marino, questi apprese di essere indagato, rilevando che non risultavano implicati Tartamella e Cottarelli; venne eseguita la perquisizione dell'azienda Marino, ma non vennero rilevate difformità rispetto alla documentazione, sicché il sistema ideato dai tre risultava ineccepibile; il 3 aprile 2006 si chiuse la verifica fiscale della Dolma, che ne comportò l'abbandono al fallimento da parte di Cottarelli per l'emersione di una situazione debitoria incolmabile; da quel momento egli smise di pagare alle banche le ri.ba già scontate, svuotò la società e trasferì i soldi all'estero; il 7/4/2006 Tartamella decise di collaborare con gli inquirenti ed il successivo mese di maggio incontrò per l'ultima volta Marino, all'oscuro della sua collaborazione, consigliandogli di dare un taglio con il passato, restituire i soldi ricevuti dagli enti pubblici, e ripartire; il 7/7/2007 la Unicredit comunicò a Marino che la Dolma le aveva ceduto crediti vantati nei confronti di Vigna Verde e Cantina Sociale Rinascita, sollecitando il pagamento di due fatture in scadenza il 31/7, così dando la dimostrazione a Marino che Tartamella e Cottarelli avessero emesso anche fatture false, operando su di esse le relative cessioni di credito; il 31/7/2006, in accordo con gli inquirenti, Tartamella inviò lettera a Marino contenente note di credito relative alle fatture emesse dalle sue società, così comunicando alla controparte, unitamente allo storno delle fatture dalla sua contabilità, l'esplicitazione della loro falsità, attività che significava altresì l'esplicitazione della collaborazione in atto con gli inquirenti; contestualmente Tartamella si sottrasse al contatto con Marino. L'8/8/2006 Marino si recò presso la cantina dove aveva sede la società di Tartamella, chiedendo di lui a Ventura, che dalle



conversazioni telefoniche risultava aver messo al corrente di ciò Tartamella, che si allontanò dalla Sicilia. Il 12/8/2006 la cantina di Tartamella venne incendiata, ed il successivo 17 analoga sorte raggiunse il baglio Americanica sempre facente capo a Tartamella. Il successivo 22 questi ricevette una lettera estorsiva con la quale venne sollecitato a pagare € 300.000 entro otto giorni, pena la morte, somma che, sottolineava l'accusa, era singolarmente coincidente con l'importo che poi Marino verserà effettivamente il 1/9 in favore della MBF. Contestualmente Tartamella, molto impaurito, fece disperdere le sue tracce, malgrado per analoghe condotte estorsive in precedenza avesse denunciato le intimidazioni. Risultava poi dalla ricostruzione Gandolfo che nella stessa data i due Marino cercavano Tartamella e Cottarelli in Brescia, e che la settimana dopo si erano verificati gli accadimenti per cui è processo.

Al fine di confortare tale chiave di lettura il P.M. richiamava il contenuto di una telefonata intercorsa tra Tartamella e la moglie, la quale ultima forniva analoga interpretazione dei fatti, ipotizzando che le pressioni esercitate, più che una estorsione da parte di Marino, fossero una punizione per la collaborazione decisa con il suo dissenso.

Il P.M. contrastava l'argomentazione della Corte sulla base della quale, essendo il sistema delle riba collaudato ed utilizzato da tempo, esso dovesse necessariamente svolgersi con la connivenza dei Marino, posto che era stata rinvenuta traccia risalente di tali contatti economici tra le società facenti capo alla vittima ed all'imputato Marino Vito, sicché non era pensabile che la scoperta della sua presenza avesse generato la reazione omicida. Attraverso il richiamo agli atti si sottolineava invece che il sistema, che includeva anche complicità intranee agli istituti di credito, prevedeva solitamente il pagamento, da parte dello stesso emittente, delle ri.ba, ed in alcuni casi funzionava con la mera indicazione della presenza di fatture, senza necessitare neppure della creazione del falso documento, il che consentiva di ritenere che potesse essere sorto e sviluppato, pur in assenza della consapevolezza della società apparente debitrice, e corroborava l'ipotesi di una scoperta dell'intero meccanismo in epoca di poco antecedente l'evento delittuoso, posto che il mancato intervento di Cottarelli a copertura delle ri.ba emesse risaliva all'aprile 2006 e solo in epoca successiva a tale data Marino aveva avuto modo di essere raggiunto dalle banche creditrici, che escutevano presso di lui il credito vantato. A tale data rimontava l'intimazione inviata a Cottarelli tramite Tartamella di cessare tali comportamenti, cui la vittima rispose che ormai stava per fallire e poteva fare quello che voleva.

Il danno per Marino, più che l'inserimento nella centrale rischi, era la revoca degli affidamenti già concessi ed il discredito conseguente.

La vicenda riguardante Neroni Giovanni dimostrava inoltre che altri apparenti emittenti di fatture in favore di Cottarelli avevano sollecitato il versamento nei loro confronti della metà degli importi portati dalle ri.ba. Riprendendo quando acquisito dalla richiesta presso gli istituti di

credito si quantificava in oltre € 300.000 l'importo delle ri.ba emesse a carico delle società facenti capo a Marino, non onorate dalla vittima e maturate solo dopo l'aprile 2006, avendo in precedenza il Cottarelli sempre pagato quelle emesse, in un periodo temporale nel quale le società di Marino stavano per ricevere ulteriori finanziamenti pubblici, posti in pericolo da tale inadempienza. In proposito risultava presente una telefonata tra Michieli, legale rappresentante Dolma, ed un funzionario bancario, nel corso della quale il primo indicava al secondo la responsabilità delle società di Marino nella inadempienza. Tale condotta costituiva, secondo l'appellante, un valido movente per l'accaduto.

Per contrastare l'argomentazione della Corte relativa alla mancanza di prove che i rapporti economici tra la Dolma e la Vigna verde fossero successivi al 2004 si richiamavano le fatture di acquisto della Dolma relative a macchinari destinati alla Vigna Verde, concluse in epoca successiva al 2004; la vendita con patto di riservato dominio già citata; l'avallo dato da Marino ai debiti contratti per tali acquisti dalla Dolma, che confortava quanto riferito da Michieli in merito alla persistenza dei rapporti economici tra le parti in esame alla data del delitto e dimostrava come in questo caso la Dolma non aveva onorato il pagamento della fornitura, tanto che il debito era ricaduto su Marino, il che giustificava ampiamente il rancore cui era stato dato sfogo con il delitto.

Si ripercorreva poi il meccanismo finanziario attraverso il quale Marino si era garantito il finanziamento della somma occorrente per far fronte alla cambiale in scadenza, tramite un leasing su bene inesistente, apparentemente intestato ad altra sua società; in tal modo egli avrebbe dovuto pagare la cambiale, modalità che gli fu difficile realizzare per un imprevisto ritardo nella liquidazione, che gli pervenne sob il 30/8, consentendogli il bonifico solo il 1/9 .

Si richiamava inoltre la deposizione del teste Farina, che aveva riferito di un viaggio in Svizzera di Cottarelli, pochi giorni prima della morte, finalizzato recuperare € 300.000, coincidente con la somma di cui Marino era alla ricerca, che egli già sapeva non gli sarebbe arrivata in tempo per la scadenza cambiaria, ipotizzando che a scatenare la reazione omicida fosse stato poi il rifiuto opposto da Cottarelli al sollecitato versamento. Si citava inoltre l'ulteriore scadenza cambiaria che gravava su Marino, pur se riferibile al successivo 15/9, di importo pari ad € 269.000 circa, a garanzia di ulteriore debito contratto dalla Dolma.

Alla luce di tali elementi si chiedeva l'appellante come potesse essere ritenuto possibile il blocco dei collegamenti economici tra le parti in concomitanza con l'ultima fattura, quando emergevano chiare tracce di ulteriori pagamenti Dolma per forniture in favore di Vigna Verde, pagamenti che costituivano circostanza oggettiva e non ipotetica, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, valorizzati proprio dall'esistenza delle cambiali in scadenza da lui avallate, per onorare le quali risultava, anche dalla deposizione Falco, che Marino, a cavallo di ferragosto del



2006, fosse alla disperata ricerca di denaro contante, anche di soli € 100.000. In tale contesto appariva del tutto credibile che Marino, spalleggiato dal cugino e da Grusovin, si fosse recato da Cottarelli e per fare i conti e cercare di ottenere quanto dovutogli.

Richiamata quindi la situazione di grave difficoltà finanziaria nella quale Marino all'epoca dei fatti si dibatteva, e la concreta possibilità che ad essa potesse essere posto rimedio da Cottarelli con la sua liquidità, non appariva infondato individuare in tale tentativo la causa della ricerca della vittima da parte di Marino nel periodo del delitto.

L'appellante smentiva poi l'esistenza della prova, ritenuta invece dal primo giudice, della consapevolezza di Marino circa l'omesso versamento dell'IVA sulle fatture che Cottarelli emetteva. In proposito, diversamente da quanto riferito dal giudicante, nulla era stato in grado di riferire Michieli nella sua testimonianza, mentre logicamente doveva ritenersi che Marino avesse tutto l'interesse a far apparire il rapporto formalmente ineccepibile, e quindi che all'emissione della falsa fattura corrispondesse il versamento dell'imposta. Inoltre si argomentava che, essendo emerso che tra le parti era stata convenuto il versamento del 5% sull'importo fattura in favore di Cottarelli, tale compenso doveva necessariamente valutarsi escluso dell'IVA che si doveva versare, essendo tale importo troppo esoso rispetto al costo di operazioni analoghe sulle quali solitamente si indaga, e quindi da considerarsi fuori mercato.

Si contestava inoltre la quantificazione del debito IVA della Dolma, operato sulla base delle parziali conclusioni della Gdf di Trapani, che avevano avuto riguardo i rapporti con le società Marino, laddove tale debito era di dieci volte superiore.

Si osservava poi che, anche volendo ipotizzare che Marino fosse consapevole dell'omesso versamento di IVA da parte di Cottarelli, in una situazione di grave difficoltà economica quale quella descritta, ben poteva prospettarsi di richiedere denaro proprio a lui, sapendolo fornito, grazie ai lautissimi guadagni conseguiti.

A conforto della diversa chiave di lettura ritenuta dall'appellante si citava l'intercettazione telefonica, eseguita esattamente il giorno della notifica a Michieli del processo verbale di constatazione relativo alla verifica Dolma, nel corso della quale Marino Vito esplicitava all'interlocutore l'omesso versamento dell'IVA, con un tono di sorpresa, come confidenza ricevuta da una persona non identificata, il che manifestava la sua mancata conoscenza pregressa della circostanza.

La Corte poi aveva escluso le difficoltà economiche di Marino all'epoca, confondendo la crisi economica con quella finanziaria di liquidità; l'appellante richiamava invece, in senso contrario a quello ritenuto dal giudicante, i plurimi riscontri sulla presenza della seconda. Peraltro

si rilevava che la situazione economica della società, cristallizzata all'atto dell'arresto, che poi condusse al fallimento della medesima, portò ad accertare uno sbilancio tra attivo e passivo di € 11.000.000; in ogni modo, il continuo rinnovare il debito dimostrava la sua impossibilità di pagare, e la speranza di ottenere quel pagamento che tardava ad arrivare.

Anche richiamare la collocazione utile in graduatoria delle due società di Marino all'epoca dei fatti non valeva ad escludere la loro difficoltà, trattandosi di un passo provvisorio, che certamente non avrebbe condotto alla liquidazione effettiva di importi, stante la presenza dell'indagine della GdF che avrebbe bloccato i pagamenti.

Non poteva porsi in dubbio la credibilità del teste Falco, in quanto questi risultava aver risposto in maniera serena nel corso del suo esame, né risultava avere avuto rapporti in epoca successiva agli eventi con Grusovin, non possedendo, successivamente a tale data, il suo numero di cellulare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte; si richiamava quanto detto dal teste in ordine alla ricerca del finanziamento, a garanzia del quale venivano offerte le graduatorie per la concessione dei prestiti, apparsi sulla Gazzetta Ufficiale.

In ragione degli elementi esposti si chiedeva quindi che, in riforma della sentenza impugnata, si pervenisse alla condanna degli imputati per i reati loro contestati, con determinazione della pena nella misura richiesta dal rappresentante della pubblica accusa in udienza.

Appello parti civili Jalocha e Kedziora

Impugnavano la sentenza anche le parti civili citate, contestando la valutazione operata dalla Corte d'Assise della scarsa credibilità di Grusovin, argomentando in senso contrario che questi era raggiunto da un quadro indiziario gravissimo, basato anche sulle sue ammissioni e che, in relazione a ciò, appariva normale che lo stesso avesse cercato di difendersi, sicché i vizi logici del suo racconto potevano trovare causa in questa insopprimibile esigenza. In tal senso si poteva giustificare l'artificiosa suddivisione della visita in due fasi, la prima delle quali volta alla composizione matematica dei rapporti di dare ed avere, e la seconda, violenta, cui lui sarebbe rimasto estraneo. Contestava quindi che la valutazione oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni potesse muoversi in maniera separata, attesa la reciproca influenza dei due aspetti, imponendosi quindi una valutazione unitaria.

Per contro, preso atto del forte interesse personale all'autodifesa, ben poteva operarsi la valutazione frazionata del portato delle dichiarazioni Grusovin, come ammesso da plurime sentenze della Corte di legittimità.



L'appellante condivideva la scarsa affidabilità della ricostruzione di piena estraneità all'illecito offerta dal Grusovin, smentita dall'ospitalità offerta ai Marino la sera antecedente al delitto, senza una motivazione apparente; dalla sua coscienza della presenza di armi in mano a Salvatore; dall'assenza di un cellulare personale riferibile ad una delle persone presenti e dall'uso del cellulare anonimo per il gruppo; dalla mancanza di prove sulla sussistenza di rapporti economici irrisolti tra Dolma e Marino.

Analizzando le circostanze non veridiche offerte da Grusovin si rilevava la negatoria circa la presenza di Salvatore nel corso della prima perlustrazione, che occorreva per allontanare la persona armata dal collegamento con Cottarelli, asseritamente ricercato per operare dei conteggi; il viaggio a Desenzano per recuperare il quarto uomo, smentito dalle tracce dei cellulari, la cui presenza serviva per accreditare la necessità di conteggi e per identificare l'alloggio, risultando strano che tale documentazione non fosse in possesso di Grusovin, qualificatosi contabile. La presenza del terzo uomo giustificava altresì il giorno successivo un ingresso pacifico nell'alloggio, che poteva allontanare dal dichiarante l'intento aggressivo, manifestatosi solo con il sopraggiungere di Salvatore. Per contro egli doveva riferire dell'ingresso di tre persone, poiché sapeva di esser stato visto in quel momento.

Grusovin aveva poi riferito di un'azione che si svolgeva mentre lui era bloccato al tavolo, senza percepire alcun rumore, malgrado non solo l'uso della pistola, ma anche il comprensibile trambusto e le grida che dovevano pervenire dalla tavernetta e che non potevano che averlo raggiunto. Il suo silenzio sarebbe stato assicurato da minacce formulate all'indirizzo suo e del quarto uomo presente da parte dei due Marino, e per questo gli era funzionale strumentalizzare l'SMS di minaccia ricevuto, indirizzando gli inquirenti per l'identificazione dei destinatari verso i Marino. In tal modo giustificate le discrasie del racconto offerto con l'esigenza difensiva, appariva all'appellante possibile salvare la credibilità delle altre dichiarazioni offerte dal collaborante.

Si evidenziavano quindi i riscontri alle residue dichiarazioni. In particolare la presenza del viaggio effettuato a Brescia il precedente 22/8, in compagnia dei Marino, nel corso del quale vi fu la prima individuazione dell'alloggio. La circostanza consentiva di riscontrare il collegamento operato da Marino tra Tartamella e Cottarelli, posto che li ricercava entrambi, collegamento che poteva essere riconosciuto solo in rapporto ai legami Tartamella-Cottarelli-Marino-Grusovin, sicché quest'ultimo risultava collegato ai primi solo tramite Marino, collegamento confermato dalla presenza dei Marino il 22 ed il 27 sul territorio bresciano. Inoltre l'unico collegamento tra queste persone era quello economico, sicché solo questo poteva giustificare la ricerca di Cottarelli.

Ulteriore riscontro era costituito dal noleggio dell'autovettura, dalla presenza dei due imputati la sera del 27 nell'abitazione Grusovin, affermata da Salvatore Marino; dal riscontro

dell'uso del cellulare Grusovin nelle zone interessate il 27, ed il viaggio del 22 era riscontrato dalla dichiarazione Gandolfo; il numero delle persone visto entrare ed uscire da casa Cottarelli dai testimoni, e lo stesso numero di persone avvistato la sera del 27; la presenza della valigetta notata da una teste, che conteneva la pistola secondo Grusovin, nonché l'orario di uscita dall'alloggio riferito dal Grusovin in maniera coincidente a quanto operato da una teste oculare, il riscontro della conoscenza da parte di Cottarelli dei suoi interlocutori, posto che questi andò loro incontro; il riferimento al medicinale presente sulla scena del delitto; il telefono cellulare con batteria staccata effettivamente reperito in quel luogo; il sopraggiungere della cameriera; le caratteristiche dell'arma usata; la descrizione dei luoghi; l'utilizzo delle fascette per immobilizzare le vittime; il riferimento alla presenza di contante nell'abitazione Cottarelli, che probabilmente venne richiesto dal Marino, e ricercato, tanto da portare allo smontaggio della vasca da bagno; la conoscenza da parte del dichiarante dei rapporti Dolma-Vigna Verde-Rinascita, che avrebbe potuto apprendere solo da Marino, circostanze tutte riscontrate; la finalità della spedizione per reperire denaro contante, che si riteneva presente sul luogo.

L'appellante ipotizzava che il delitto non fosse che una degenerazione dell'originario programma, ed a conferma di tale lettura si citava la natura non particolarmente offensiva dell'arma; la circostanza che non tutti i proiettili fossero esplosi, dimostrativa di una non corretta preparazione dell'azione, incompatibile con la programmazione di un intervento così efferato, circostanza che, emersa in corso d'opera, aveva costretto gli autori ad utilizzare mezzi rudimentali per finire le vittime, come un coltello da cucina; la presenza di una sola arma da fuoco, pur in un commando costituito da tre persone, che denotava la natura d'impeto dell'azione.

Tale natura risultava confermata, secondo l'appellante, proprio della presenza di Grusovin, il cui ruolo era quello di cerniera, volta a gestire i collegamenti economici e commerciali, cui non avrebbero avuto accesso autonomo gli altri due.

Le circostanze evidenziate imponevano anche di escludere la concretezza della prospettiva alternativa contenuta in sentenza, in forza della quale l'omicidio sarebbe stato realizzato da un commando di slavi, stante le tracce dell'improvvisazione, sopra richiamate. Inoltre deponeva nel senso richiamato la totale inutilità dell'omicidio, che allontanava definitivamente gli autori dal denaro, al cui accesso l'unica garanzia era proprio la presenza di Cottarelli.

Si valorizzava il portato dei testimoni che avevano visto il terzetto entrare, ed avevano riconosciuto in maniera univoca l'autovettura del tipo e colore di quella oggetto del noleggio da parte di Marino, nonché la compiuta descrizione dei movimenti dei tre, fornita dal teste che li aveva visti la sera precedente i fatti, spiegando, sulle riserve della vista di questo teste espresse



dalla Corte, osservazioni analoghe a quelle svolte dalla parte pubblica.

Si richiamavano le dichiarazioni di Gandolfo precise e circostanziate e non giustificabili con altre finalità, per assenza di interesse alla menzogna.

Si riteneva indizio rilevante, utilizzabile unitamente agli altri elementi, il riscontro relativo alla disponibilità di fascette idrauliche da parte di Salvatore, il chilometraggio rispondente all'itinerario indicato da Grusovin, coperto dall'auto noleggiata; il silenzio dei cellulari personali dei Marino nei giorni 27 e 28, malgrado il massiccio uso di tale strumento da parte degli imputati negli altri periodi.

Contestato quindi il procedimento seguito dal primo giudice, che si era astenuto da una valutazione unitaria, parcellizzando e minimizzando ingiustificatamente il senso di ogni risultanza, si chiedeva che in riforma della sentenza impugnata, si giungesse all'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, con condanna in favore delle parti civili alla rifusione dei danni quantificati in via equitativa in € 350.000 per ciascuna parte.

Le osservazioni agli appelli contenute nella memoria difensiva

La difesa degli imputati depositava memoria, contestando preliminarmente la valenza probatoria nel presente procedimento della sentenza pronunciata a carico di Grusovin nel diverso giudizio definito con rito abbreviato, non potendo la valutazione operata in quella sede sull'attendibilità delle sue dichiarazioni assumere alcuna efficacia nel presente procedimento, valorizzando in proposito le approfondite indagini svolte solo in questa sede sulle ipotetiche piste alternative, essendo del tutto improponibile giuridicamente che l'esito di un giudizio a cognizione contratta possa vincolare la valutazione del giudice del dibattimento.

Si poneva in evidenza che, fin da subito, furono scandagliati i rapporti Cottarelli Marino e si escluse la presenza di pendenze economiche tra i due, sia per la risalenza nel tempo dei contatti, sia per le affermazioni rese in tal senso da Michieli, legale rappresentante Dolma e buon amico della vittima, colui grazie al cui intervento venne scoperto l'omicidio.

Si sottolineava l'inefficacia probante dei singoli addendi, di cui l'appellante aveva sollecitato la valutazione unitaria, svilendone la portata singolarmente, ad esempio quanto al movente, faticosamente rintracciato in varie possibilità nel corso del primo grado, ed ancora individuato nell'appello come semplicemente ipotizzabile, malgrado l'approfondita smentita di segno contrario proveniente dal primo giudice ed il singolare passaggio motivazionale contenuto nell'appello in proposito, passato dall'individuazione di una vendetta quale movente a quella della necessità di denaro.

Si contestava il rivendicato scrupolo investigativo su altre piste, richiamando in senso contrario l'attività suppletiva svolta in proposito dalla difesa e dal Collegio di primo grado, evidenziando che l'unica pista degli inquirenti era stata corroborata dalla collaborazione di Grusovin e seguita a dispetto dell'assenza di altri indicatori di conferma, oltre che la natura necessitata di tale atteggiamento da parte di Grusovin, che era messo alle strette dal suo collegamento con l'unica utenza che portava a Cottarelli, oltre che dal fallimento dell'alibi fornito, smentito, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, in maniera radicale, prima della decisione di collaborazione, al punto da giungere a dimostrare che la segretaria del legale che Grusovin assumeva di aver visto quella mattina, a quell'ora non era in servizio.

Si valorizzavano i progressivi aggiustamenti della tesi di Grusovin, ad esempio nell'identificazione del quarto uomo in Neroni, rinnegata appena saputo che questi aveva un alibi di ferro, la simulazione della lesione al polso, compatibile a tale distanza di tempo dagli accadimenti solo con la ripetuta rimozione della crosta, che lo stesso Grusovin non aveva riferito di aver operato; il riferito suo timore dei Marino, escluso dal riscontro dei plurimi contatti con essi dopo gli eventi; il richiamo ai fatti di Brescia operato telefonicamente da altri interlocutori di Grusovin; l'opacità della tentata ricostruzione sulle modalità della sua presenza in Questura tra le prime dichiarazioni del 14/9 e la confessione della sua presenza in casa Cottarelli, sopraggiunta il 16/9.

Le varie versioni rese da Grusovin in ordine al movente dell'azione non potevano giustificarsi con la fase di assestamento e maturazione della scelta di collaborazione evocata dall'appellante. A conferma dell'inidoneità del movente, relativo al discredito derivante dal mancato pagamento del riba, si richiamava la telefonata tra Turati, dipendente del credito Agricolo e Michieli, dalla quale si evinceva che Marino non aveva pagato quelle di marzo ed aveva anticipato che non intendeva pagare le successive.

Si richiamavano i continui aggiustamenti della versione Grusovin, riguardo la ricarica della scheda Romance, o l'occasione nella quale, pur confermando l'erroneo dato orario del noleggio, egli fece riferimento a quello che diversamente risultava agli inquirenti, senza che di tale conoscenza emergesse traccia nel verbale, dimostrazione della concreta possibilità del passaggio di certe notizie al dichiarante.

Inoltre si lamentava che non fosse stata seguita la traccia degli affari che Marino avrebbe delegato a Grusovin in quel contesto, di cui pure questi aveva riferito, che stridevano con la ricostruzione offerta, con riferimento alla necessità di denaro in quel momento da parte dei Marino. L'analisi della documentazione escludeva anche l'efficacia di qualsiasi consulenza in favore dei Marino da parte di Grusovin, essendo le relative questioni sulle quali si sarebbe sviluppata, già risolte o comunque legate a questioni formali, non superabili dall'intervento delle



persone connesse a Grusovin. Tale mancanza di un ruolo rendeva poco credibile la presenza di Grusovin quale pericoloso testimone ad un episodio di quella gravità. D'altro canto egli stesso aveva negato di essere in possesso della documentazione sui rapporti tra i due contendenti, il che svaloriava ulteriormente la sua funzione di consulente o consigliere in quella sede.

Inconsistenti apparivano le argomentazioni sul riscontro alla presenza della pistola fornita dai precedenti in materia di armi di Salvatore Marino, o il generico riferimento alla mafiosità dei parenti dei prevenuti per desumerne analogo qualifica da attribuire agli imputati.

Contrastante con la tesi Grusovin era la circostanza che Salvatore, pur non partecipando alla spedizione del giorno precedente, e pur non conoscendo Brescia, fosse riuscito a raggiungere da solo il luogo del delitto; inoltre nessun teste individuò la sua auto nella zona. Insensata era poi la ricostruzione del terzetto in attesa la sera, che preferisce rinviare l'incontro al mattino dopo, piuttosto che proseguire nell'attesa, anche per sfruttare le tenebre per una azione più sicura.

Inoltre, richiamata la valutazione di inaffidabilità del dichiarante, condivisa dall'appellante, si poneva il problema della rilevanza della discussione sui riscontri esterni, passo successivo all'accertata affidabilità del narrato del Grusovin.

Si sottoponeva a critica la ricostruzione resa da Grusovin circa il suo intervento per evitare la revoca del finanziamento in favore delle società Marino, ottenuto grazie ad un pagamento effettuato in favore del dott. De Valle di Centrobanca, dimostrando che tale pagamento non poté intervenire e che, in ogni caso, nella documentazione bancaria emerse la costanza della revoca proposta e non rientrata per intervento di alcuno.

Richiamate le giustificazioni rese in sentenza al comportamento dei Marino circa l'uso dell'auto per raggiungere Milano ed il noleggio del mezzo, si contestava anche la pretesa coincidenza del chilometraggio, che in realtà, secondo il calcolo difensivo, risultava ben più ampio di quello rilevato sull'auto noleggiata.

Si contrastava con la pretesa cautela avuta da Marino la circostanza che egli avesse noleggiato l'auto con documento a lui intestato, conservando la ricevuta del noleggio, mentre si analizzavano le dichiarazioni dei testi Tratta e Di Pasquale per escludere che questi avessero realmente avuto da Grusovin l'indicazione che ad usare la scheda Romance in quei giorni fosse stato Marino. Per contro si richiamavano le conversazioni tra Dappero e Di Pasquale, antecedenti la loro audizione, nelle quali essi mostravano di preoccuparsi del collegamento con un certo numero telefonico.

L'ipotesi che la sera del 27 la stessa auto noleggiata fosse dinanzi all'abitazione Cottarelli

non era suffragata dalla deposizione Lusardi, che riferiva di un'auto azzurro metallizzato; non si poteva recuperare la dichiarazione di Salvatore Marino, che aveva affermato che il cugino si era allontanato con Grusovin a Milano per desumere la prova della sua presenza insieme a questi in Brescia, né Grusovin poteva essere collegato a Cottarelli solo tramite Marino, risultando processualmente che, nel corso di una conversazione avuta nel luglio 2006 con Tartamella, questi manifestò la sua conoscenza del locale Nikita di Brescia, assiduamente frequentato dalla vittima, dove Grusovin poteva averla conosciuta.

La frase attribuita dal Gandolfo a Marino, "questi si fregano i soldi e poi vanno in vacanza", nel corso della deposizione dibattimentale era stata in realtà modificata con attribuzione al singolare al solo Tartamella, e pronunciata da Marino non dinanzi all'abitazione Cottarelli, il che non permetteva di indicarla come un riscontro di collegamento con la furia poi scatenatasi nei confronti della vittima; peraltro il 22/8, data in cui la frase era stata pronunciata, la persona assente da Brescia, e quindi non raggiungibile da Marino, era Tartamella e non Cottarelli, che risultava già tornato dalle ferie.

Vi era stata un'imprecisione da parte dell'appellante nel riferire della richiesta all'operatore 892424 come della "ditta immobiliare Nuvolera", avendo invece il teste parlato della "ditta Nuvolera" mancando quindi proprio il riferimento all'immobiliare che invece il teste oculare percepì pronunciato all'ingresso nella villetta delle tre persone notate.

Si era valorizzato inoltre il tipo di voce rilevato dall'operatore telefonico, attribuendolo con certezza a Marino, in assenza di analisi sul tipo di voce, ed in presenza di indicazioni ulteriori, fornite nella stessa sede, che detta identificazione escludevano, omettendo poi di considerare che la frequente utilizzazione del servizio da parte di Marino, come emersa dagli accertamenti, permetteva di escludere la riconduzione a lui del contatto, in quanto preceduto dalla consultazione di altro operatore inattivo. Tutto questo non permetteva di valutare ulteriori apporti probatori, a prescindere dalle indicazioni del dichiarante Grusovin, sentendo direttamente il quale la Corte era riuscita ad individuare che questi si fosse limitato ad innestare gli accadimenti del 22/8 in quelli del 27, come era stato evidenziato dalla circostanza che Gandolfo, dato presente nell'ultima occasione, era risultato sicuramente lontano da Brescia il 27; il ristorante Nikita, chiuso il 22, era aperto nella seconda data.

Analizzando il traffico dell'utenza Romance in quel pomeriggio, si osservava che si registrava la presenza dell'utenza a Milano fino alle ore 16,14, smentita della ricostruzione che vedeva Grusovin e Marino in partenza per Brescia dopo il noleggio a Linate; non si giustificava con tale ricostruzione neppure la conversazione registrata in entrata sull'utenza Cipriani alle 14,23, che individuava la presenza dell'apparecchio a Milano, riguardante una conversazione con Teresi, stessa persona in contatto con Romance qualche minuto prima. Inoltre la ricezione

13

di un SMS sull'utenza Cipriani alle 18, 20 a Milano, quando già era stata smentita la presenza fin dal primo pomeriggio in Brescia, non consentiva di escludere che dopo Grusovin comparisse alle 19,33 in quest'ultima città.

I tabulati Romance smentivano la circostanza secondo cui l'utenza sarebbe stata consegnata a Marino, che avrebbe permesso a Grusovin di effettuare solo la telefonata a Tratta, rivelando la presenza di contatti riconducibili a Grusovin, perché legati a persone con le quali vi erano abitualmente conversazioni, ed in tale chiave si leggeva sia la necessità di Grusovin di allontanare da sé l'uso del cellulare, sia la correlativa esigenza manifestata in giudizio da Tratta. In proposito si richiamavano le intercettazioni svolte sulle conversazioni Di Pasquale-Dappero che, sembravano far riferimento alle domande proposte dagli inquirenti in proposito, chiedendo lumi sulle loro ricerche in ordine a "quel numero" e relative rassicurazioni sulla mancanza di investigazioni sul punto.

Si ponevano in evidenza poi le conversazioni registrate tra Cannas e Dappero, nel corso delle investigazioni, nelle quali erano stati coinvolti, e le relative rassicurazioni circa l'estraneità alle indagini del loro gruppo, segnalando la precedente telefonata tra Cannas e Grusovin del 2/9, nel corso della quale il primo dichiarava di rischiare di fare la fine della famiglia di Brescia, per coprire tutti quanti, rispondendo alle rassicurazioni di Grusovin che c'era poco da scherzare e che anche il suo interlocutore sapeva che gente era, conoscendoli. Si richiamava anche ulteriore conversazione nella quale Cannas si lamentava con l'interlocutore di aver perso quello che faceva i cambi, sottolineando il ruolo simile emerso tra le varie attività di Cottarelli, perdita che sembrava riferibile proprio a Grusovin, "quello con i baffetti", lamentando il mancato approfondimento delle indagini in tale direzione, pur nella specifica significanza del dato.

Si contestava il rilievo attribuito in atto di appello a circostanze che non risultavano documentalmente espresse da Grusovin e recuperate dagli inquirenti come circostanze acquisite e non trasfuse a verbale, ricordando la natura fidefacente dell'atto.

Dopo aver rilevato una serie di incongruenze del racconto di Grusovin e la mancanza di riscontri sulle circostanze riferite, quali ad esempio la permanenza nel bar Angy di Brescia per circa tre ore, si osservava che i tempi dell'azione imponevano di escludere che la ricarica della scheda Romance fosse stata eseguita da Marino, come riferito da Grusovin, essendo il primo negli stessi minuti impegnato nel perfezionamento del contratto di noleggio.

La testimonianza Molinari evocata dall'appellante per accreditare il possesso da parte di Marino del telefono di Grusovin il 27/8 era stata meno granitica in dibattimento, risultando smentita nei suoi riferimenti dall'esame dei tabulati delle utenze, e non più valorizzabile sul punto, né tale certezza poteva trarsi dalla deposizione Pasquali, come era stato annotato dal primo

giudice.

Si contestava la piena rispondenza della descrizione fornita dal teste Lusardi, dei componenti del terzetto a Grusovin ed ai due imputati, che si era assunta a base dei motivi d'appello, osservando che la descrizione dell'uomo più alto degli altri due non coincideva con la figura del Grusovin, essendo questi sicuramente più possente della figura longilinea descritta dal teste, e ciò era confermato dalla circostanza che sia le due individuazioni fotografiche tentate, che l'individuazione personale disposta in dibattimento, avevano dato esito negativo, aggiungendo il teste anche in quella circostanza che la persona più alta era stata l'unica che aveva utilizzato il telefono, anche in questo caso mostrando le smagliature del racconto Grusovin, che assumeva di aver usato l'apparecchio solo per la chiamata alla Tratta. Lo stesso Lusardi, che assumeva di aver riconosciuto i due Marino quella sera, smentiva Grusovin, che aveva dichiarato che Salvatore quella sera non c'era.

Circa la rispondenza della somma che la vittima avrebbe prelevato in Svizzera a quanto da Marino dovuto alla MBF si rilevava che l'incompleta ricostruzione dei conti posseduti da Cottarelli in quella nazione, desumibile dalla minima entità delle riserve, che risultava enormemente più elevata alla luce di alcune testimonianze, non permetteva di ritenere raggiunta ad alcuna certezza sul punto, sicché la deduzione valorizzata costituiva una forzatura delle risultanze, confortata dall'acquisita individuazione della fonte del finanziamento, che consentì a Marino il pagamento del debito nel contratto di leasing.

Per contrastare l'assunto dell'appellante, secondo cui non c'era traccia di collegamento tra la trasferta in Svizzera ed il coinvolgimento di Cottarelli nel trasferimento di denaro dalla Romania, si valorizzava quanto emerso nel corso della deposizione Tratta ove, a seguito di contestazione, la donna aveva confermato di aver udito Grusovin ipotizzare che l'omicidio in esame fosse attribuibile ad extracomunitari, in particolare a serbi, data la natura cruenta dell'atto.

Smentita della ricostruzione Grusovin, sotto l'aspetto della paura a lui incussa da Marino dopo i fatti, che lo avrebbe minacciato e schiaffeggiato, era costituita dal numero e dal tenore dei rapporti intrattenuti con esso dopo gli eventi, o dalla pretesa criticità dei rapporti tra cugini, anch'essa smentita dalle intercettazioni.

L'assunto completo controllo della presenza in Brescia di tutte le persone entrate in contatto con Grusovin nei 15 giorni antecedenti al delitto, che avrebbe portato all'identificazione dei soli Marino come rispondenti a tale requisito, era contrastato dall'intervenuto approfondimento di due utenze solo per iniziativa del giudice di primo grado, e viziato dall'assunto dell'intervenuta dimostrazione della presenza in Brescia dei due imputati, invece tutta da dimostrare.



Di scarsa consistenza probatoria era invece la valorizzata telefonata intercorsa tra Tartamella e la moglie, dove la seconda formulava delle ipotesi ricostruttive che coinvolgevano Marino ed il marito non provava a smentirla, sia per la natura ipotetica del dato, sia in quanto temporalmente successiva all'audizione in Questura dello stesso Tartamella, che aveva quindi avuto modo di rendersi conto dell'ipotesi sulla quale gli inquirenti stavano lavorando e forse da questa era stato condizionato.

Erroneamente l'appellante aveva valorizzato la versione resa costantemente da Salvatore Marino, secondo cui suo cugino e Grusovin erano stati insieme il pomeriggio del 27, affermazione in realtà inesistente.

La versione della teste Coco che aveva visto Cottarelli andare incontro ai visitatori non era in alcun modo confermativa del preteso cattivo funzionamento del cancelletto, accertato inesistente dagli inquirenti e riferito solo da Grusovin, poiché l'azione poteva essere stata motivata da altre esigenze; né era possibile superare la non coincidenza tra la frase pronunciata da Vito Marino al citofono, riferita da Grusovin, e quella riportata dal teste, poiché il primo, presente ai fatti in tesi di accusa, avrebbe dovuto ricordarle entrambe, volendo ipotizzare la compresenza delle due espressioni, come ricostruito dall'accusa.

La diversità delle fascette stringi tubo descritte dal dichiarante rispetto a quelle usate per legare le vittime non era rilevante sotto aspetto della mancata fedeltà della descrizione di quelle rinvenute, e specificamente quelle delle vittime, mai viste in tesi da Grusovin, quanto per la difficoltà di immaginare nel possesso degli autori più di un tipo di quell'oggetto, quando invece quelle rinvenute erano tra loro omogenee. Anche il legame lavorativo di Salvatore Marino con la DHL non poteva valorizzarsi come riscontro di veridicità, sia perché non era un segreto, sia in quanto risultava processualmente che il dato fosse stato portato a conoscenza di Grusovin nel corso dell'incontro del 22/8.

Argomentative erano: le valorizzazioni della escoriazione sul braccio di Grusovin e della sua possibile traccia il 14/9; il mancato rilevamento di impronte sul tavolo ove Grusovin sarebbe stato bloccato, che non aveva condotto a rilevare le sue impronte neppure sulle gambe del mobile, malgrado il dichiarante non avesse espressamente esteso la pulitura a tale parte. Peraltro risultava inspiegabile il mancato riferimento del dichiarante alla presenza del televisore acceso, o al porta frutta molto particolare che era collocato al centro del tavolo.

Corretta da parte del primo giudice risultava la mancata valorizzazione dell'elemento di conforto a quanto esposto da Grusovin, costituito dall'uso di guanti da cucina arancioni per maneggiare il cellulare poi trovato sul tavolo, in quanto la scientifica aveva rilevato traccia di guanti da giardinaggio, sicché era tutta da dimostrare la perfetta sovrapposibilità delle tracce del

tipo di oggetto indicato dal Grusovin con quelle ricostruite dagli accertamenti.

La smentita alla circostanza che Grusovin avesse tratto la descrizione dei luoghi dalle notizie di stampa non poteva desumersi dalla pubblicazione di una piantina sbagliata di tale parte della casa, in quanto proprio essa non era mai stata descritta dall'uomo; peraltro l'appellante richiamava tutta una serie di elementi acquisibili solo dalla percezione diretta, dimenticando che egli stesso aveva convenuto che l'unico elemento mai emerso sulla stampa era la presenza del flacone di medicinale; che, contrariamente a quanto dato per scontato nell'impugnazione, Grusovin non aveva mai descritto il colore del vestito indossato da Topor; egli aveva collocato l'arrivo della domestica, che era già stato accertato dagli inquirenti all'atto delle sue dichiarazioni, in orario non compatibile con l'assunto arrivo di Salvatore Marino, inizialmente indicato come successivo all'arrivo della colf e, successivamente, verificata la scarsa compatibilità oraria, posto in stretta correlazione temporale, che comunque non poteva avere riscontro con quanto osservato dalla dirimpettaia della villetta, circa l'affacciarsi della Topor alla finestra, avendo la teste notato solo questo, e non qualcuno che dall'abitazione usciva o vi rientrava.

Non poteva escludere la pista dell'origine slava degli autori dei fatti la circostanza che Cottarelli fosse stato visto andare incontro ai suoi visitatori, non potendo dirsi esaurita dagli inquirenti la conoscenza dei rapporti da questi tenuti.

Circa la conoscenza da parte di Grusovin della presenza di un flaconcino di calmante sulla scena del delitto, oltre che rilevare che mai egli lo aveva collocato nel luogo dove poi venne rinvenuto, assumendosi di averne registrato il prelievo in cucina, la difesa aggiungeva alle osservazioni contenute in proposito nella sentenza che l'utilizzazione del calmante poteva essere stata un'ipotesi investigativa atta a giustificare che, pur nell'atrocità del delitto commesso, iniziato dall'inflizione di tagli alla gola dei tre, proseguita con l'esplosione di colpi, in successione per ciascuna delle vittime, nelle quali si inseriva anche il non corretto funzionamento della pistola, e terminata con l'esecuzione dello sgozzamento con plurimi passaggi del coltello non idoneo che risultava utilizzato allo scopo, potessero non essere stati percepiti rumori o reazioni da chi si trovava al piano superiore, e si fosse quindi ipotizzata la sedazione previa delle vittime, poi smentita dalle analisi. In tale ottica si giustificava il racconto fornito da Grusovin, in epoca antecedente ai risultati delle analisi, suggerito da quanto percepito negli uffici ove si trattenne tre giorni, e dove doveva organizzare una versione che apparisse coerente. Una traccia della previa conoscenza dei dati di indagine si desumeva dal riferimento svolto dal dichiarante all'orario del noleggio, non coincidente a quanto da lui riferito, ove egli fa esplicito richiamo a quanto, in senso diverso, risultava alla polizia.

Circa le impronte digitali rilevate sul bicchiere si richiamava quanto riferito dal tecnico il quale, pur parlando di una loro incompletezza, aveva dato atto di aver effettuato la comparazione



possibile, escludendo che potessero ricondursi al Marino; del pari l'ipotesi dell'accusa, secondo cui potevano rapportarsi alla collaboratrice familiare nonteneva conto del dato che il bicchiere era stato collocato da Grusovin nel suo racconto nel lavandino e che la domestica doveva mancare dall'abitazione dal venerdì precedente.

Si contestava la svalutazione del dato relativo alla smentita della colazione Grusovin all'interno del bar di via Padova di Milano la mattina del 28, in quanto il barista che l'aveva esclusa conosceva bene Grusovin e doveva ricordare di quel giorno, che costituiva il primo di ripresa dell'attività dopo la pausa estiva.

La possibilità di giungere dalla scena del crimine a casa in via Padova nel tempo intercorrente tra quanto visto dai testi in uscita dalla casa e l'orario di consultazione da parte di Grusovin del suo cellulare appariva scarsa, considerando il traffico del giorno feriale, successivo al massiccio rientro dalle ferie, e l'attività che doveva essere compiuta in quel lasso di tempo, quale l'accompagnamento del pugliese, che allungava ulteriormente i tempi.

Circa la rilevata assenza di inimicizia verso Marino, quale riscontro di affidabilità del narrato, si chiedeva la difesa perché non fosse stata valorizzata la costanza di frequentazione post delitto, configgente con la ricostruzione del comportamento minaccioso nei confronti del testimone inconsapevole, quale si era dipinto Grusovin.

Richiamati i principi normativi e giurisprudenziali di valutazione della prova proveniente dalla indicazione di reità, si valorizzavano le incongruenze emerse, quanto alla funzione della presenza di Grusovin sulla scena di un efferato crimine, inopportuna e rischiosa per l'autore, senza portare alcun concreto vantaggio. Passando all'analisi delle discrasie del racconto di Grusovin appariva singolare qualificarlo persona idonea a percepire la realtà ed a riferirla, quando, ad esempio, si doveva poi prendere atto che girava senza orologio e per questo differiva di tre ore l'orario del noleggio, malgrado la sua piena percezione della vita quotidiana e dei suoi ritmi, errore che non aveva attinto altri riferimenti, quali l'orario della ricezione della telefonata Marino quel mattino.

Neppure poteva giungersi alla sollecitata valutazione frazionata delle dichiarazioni Grusovin, sia in quanto le imprecisioni costellavano tutto il suo racconto, e trovavano aliunde possibilità di conoscenza del narrato, sia in quanto in ogni caso, valutata l'indispensabilità del suo racconto, preliminare anche a tale esame era una valutazione di credibilità per quanto detto non praticabile.

Circa le cosiddette prove autonome, quelle costituite dalle testimonianze dei vicini avevano al più condotto ad un giudizio di somiglianza, spesso non coerente nel raffrontare le figure dei

due Marino, che risultavano in foto identificati in Salvatore e di persona come Vito, in assenza di una ricognizione personale, mai svolta secondo i crismi legali, e contenenti una descrizione che sempre risultava riferire un singolo particolare non rapportabile ad alcuno degli imputati, le cui foto erano apparse sui giornali e potevano aver condizionato i successivi riconoscimenti; la frase pronunciata dai visitatori non era rapportabile a quella utilizzata al telefono con l'operatore 892424, non contenendo quest'ultima il richiamo all'immobiliare; la presenza di due persone molto abbronzate non rimandava necessariamente agli imputati, sia per il periodo in cui si svolsero i fatti, sia in quanto tale ricostruzione non collimava con il racconto di Grusovin, che aveva precisato del sopraggiungere di Salvabre.

Il colore riferito dal teste Lusardi all'autovettura da lui notata aveva subito progressivi aggiustamenti, così come l'orario di trattenimento di Grusovin in quella zona la sera del 27, anche alla luce delle risultanze dei tabulati che monitoravano la presenza Romance in zona.

Quanto all'affidabilità della testimonianza Gandolfo, la difesa richiamava quanto riferito in ordine alla crisi dei rapporti intercorrenti tra questi e Cottarelli per l'inaffidabilità del primo; lamentava la particolare accentuazione di significato rabbioso attribuita dal teste all'espressione di Marino circa la condotta di Tartamella e Cottarelli, tesa ad andare in vacanza dopo essersi fregati i soldi, in realtà da questi non riportata; le discrasie del racconto in ordine alla datazione di un precedente viaggio di Marino a Brescia, da antedatatare di oltre un mese e di cui doveva notarsi l'assenza di Salvatore, avendo Vito preso una stanza singola nell'albergo dove aveva alloggiato; inoltre, nella ricostruzione dell'incontro e della sua compatibilità, l'appellante continuava a sovrapporre riscontri del collegamento con Tartamella, il che non consentiva di ricondurre necessariamente a Cottarelli, essendoci relazioni autonome tra il primo e Marino.

Inoltre il racconto di Gandolfo sul giro fatto il 22/8 non riscontrava Grusovin, che in merito alla famosa frase che sarebbe stata pronunciata da Marino nulla aveva riferito. Gandolfo aveva poi attribuito a Marino una richiesta di verifica sull'appartenenza della casa indicata a Cottarelli "è questa, sei sicuro?", del tutto incongruente con il dato della sua pregressa frequentazione dell'alloggio.

La difesa dissentiva dalle conclusioni del primo giudice in merito alla individuazione dell'orario di morte delle vittime, ricostruito sulla base della temperatura corporea di Topor e Luca Cottarelli, in forza dello stato di Angelo Cottarelli, riscontrato dagli operatori del 118 e dal medico di PS, la cui audizione si sollecitava con rinnovazione del dibattimento, nonché della riscontrata temperatura tiepida della bevanda rinvenuta sul tavolo, richiedendo anche su questo aspetto la rinnovazione del dibattimento, con accertamento tecnico volto a riferire se i raggi solari potessero garantire la tenuta di una temperatura elevata del contenuto della tazza. Si notava poi che l'assoluta tranquillità riscontrata dal teste oculare sul comportamento dei tre uomini notati in

h

uscita dall'alloggio, unitamente alla ristrettezza dei tempi l'esecuzione di un tale atto, rendeva plausibile il differimento temporale in avanti dell'ora della morte.

In merito alle armi si osservava che l'uso del silenziatore era stato ipotizzato per giustificare la mancata percezione dei colpi, che anche con tale mezzo potevano produrre dei suoni udibili, secondo quanto riferito dal teste consulente balistico, osservando che, in ogni caso, pur avendo riferito Grusovin della presenza dell'arma in busta trasparente, mai aveva parlato di aver percepito la presenza di un oggetto rapportabile al silenziatore.

Si sottolineava inoltre che anche nel periodo storico nel quale si era identificata la possibilità di rapportare le particelle binarie ad arma da sparo queste erano quelle di antimonio+bario, non quelle rinvenute nella specie nell'auto Punto di piombo+bario, in relazione alle quali doveva potersi escludere sia la provenienza da precedenti noleggiatori del mezzo, sia dai poliziotti armati che ne avevano operato il sequestro. Si sottolineava da ultimo il tempo trascorso dai fatti al momento dei rilievi operati al fine delle indagini in esame, che poteva giustificare ipotesi di migrazione delle particelle da altre fonti. Inoltre, le indagini tecniche svolte dai consulenti della difesa, dimostravano che le particelle rinvenute nella specie non avevano nulla in comune con quelle tipiche delle cartucce usate nella specie.

Irrilevante veniva valutato il ritrovamento di fascette stringi tubo nel trattore in uso a Salvatore Marino, sia perché oggetti comunissimi per il tipo di attività da questi svolta, sia per la diversità di tali oggetti rispetto a quelli descritti da Grusovin come usati per la sua immobilizzazione.

Analogamente, la pretesa violazione dei sigilli presso la Cereal Seed non risultava dato storico certo, poiché la realizzazione della buca non poteva datarsi con certezza ad epoca successiva all'apposizione dei sigilli.

Non coincideva il numero dei chilometri che risultava percorso secondo la ricostruzione di Grusovin con quelli registrati dalla Fiat Punto noleggiata, essendo i primi maggiori di circa 55 km.

Si lamentava inoltre che l'appellante avesse suggestivamente valorizzato in senso accusatorio, il silenzio di Vito Marino sulla ricostruzione della sua attività in quei giorni, privo di valenza processuale, nonché le dichiarazioni di Salvatore Marino attribuendo ad esse falsità non rispondenti al reale, quali ad esempio la mancata conoscenza di Tartamella o Gandolfo, che non poteva essere esclusa ove si poteva ipotizzare che egli semplicemente non ricordasse in particolare i due conoscenti del cugino; la pretesa anomalia dello iato temporale tra il risveglio il giorno 28 e la riconsegna dell'auto a noleggio, non essendosi valutata la mancanza di urgenza di un risveglio quel giorno, oltre che la lunghezza dei preparativi per uscire; il richiamo ad un coltello

rinvenuto nella sua abitazione quale compatibile con quello usato per il delitto, dimenticando che su tale oggetto non era stata rinvenuta alcuna traccia, mentre sangue essiccato era stato trovato su analogo oggetto rinvenuto in casa Cottarelli.

Quanto al movente, dopo aver richiamato la funzione catalizzatrice che si attribuiva allo stesso rispetto ad altri elementi indiziari, esclusa la sussistenza di questi ultimi, si rilevava la singolarità dell'individuazione del movente in chiave probabilistica da parte dello stesso appellante, cui si era pervenuti dopo vari successivi tentativi, il che privava di valenza tale dato.

In ogni caso, richiamata la pretesa presenza di una irrefrenabile voglia di vendetta da parte di Marino nei confronti di Cottarelli, e ricondotto tale stato d'animo a motivazioni economiche, si rilevava che in mancanza di riscontro di queste, puntualmente scandagliate dal primo giudice, non era possibile desumere neppure la presenza della prima. Ciò era dimostrato dall'antecedenza della verifica in corso a Trapani rispetto ai controlli sulla Dolma; dall'utilizzo da parte di Cottarelli di una partita IVA chiusa da tempo, che rendeva impossibili i controlli incrociati; dall'acquisita smentita dell'esistenza della revoca dei finanziamenti a Marino nell'agosto di quell'anno, o dalla restituzione dell'IVA sollecitata da parte degli organi competenti, o del blocco di nuovi finanziamenti.

Si contestava il preteso nervosismo del Marino per gli insoluti sulle ri.ba, che avrebbero provocato pericolo sull'affidamento del debitore, richiamando il meccanismo di funzionamento di tale impropria forma di finanziamento, nonché la circostanza che, nell'ipotesi di mancato pagamento, la scarsa affidabilità riguarda la società creditrice, nella specie la Dolma, e quindi poteva colpire solo la vittima, non gli apparenti debitori. Inoltre sussisteva in atti, grazie alla testimonianza Michieli, la prova contraria all'assunto accusatorio secondo cui le ri.ba. venivano emesse all'insaputa del debitore.

Richiamata la vicenda della triangolazione Dolma nella fornitura a favore di Vigna Verde, si sottolineava che, sulla base della documentazione, risultava che i rapporti tra le società si erano chiusi due anni prima; che per problemi di mancata consegna del materiale si era addivenuti ad un accordo con i fornitori, che poneva direttamente in contatto questi ultimi con Marino, che infatti si accollò il debito apparentemente della Dolma; che i rapporti con questa dovevano essersi chiusi bene se la società fornì al Marino documenti per agire in esenzione IVA, consentendogli di chiudere con un notevole risparmio di imposta. L'acquisizione da parte di Vito Marino della provvista per pagare, sia pure con piccolo ritardo, la cambiale scadente a fine agosto, dimostrava la relativa facilità per lo stesso di reperire denaro, che smentiva la sua disperazione, che avrebbe dovuto spingerlo al crimine, circostanza confermata dalla mancanza di prove sulle pressioni delle banche per rientrare nei fidi, evocate dall'appellante, ma di cui non esisteva prova in atti.



Peraltro di tale pretesa difficoltà, Marino non risultava aver messo al corrente neppure il consulente Falco cui, poco prima degli eventi, si era rivolto per seguire la sua attività; peraltro, il suo accesso al finanziamento che gli consentì di pagare la cambiale dimostrava, per tabulas, l'assenza di tale urgenza.

Analogamente sganciata dalla situazione riguardante i rapporti Marino-Cottarelli era stata la collaborazione offerta da Tartamella, ed anche rispetto ad ipotetici contrasti per questo tra Tartamella e Marino negli atti erano assenti i riscontri, né Tartamella aveva mai operato un collegamento tra gli attentati da lui subiti ed il Marino, ammettendo di averlo collegato all'omicidio Cottarelli solo dopo il suo arresto. Peraltro, ancora all'epoca del dibattimento, gli atti estorsivi a carico di Tartamella erano registrati come commessi da ignoti.

Del tutto artificioso era poi il collegamento operato dall'appellante ai € 300.000 che Cottarelli avrebbe prelevato in Svizzera, sia in quanto si era visto che Marino si era procurato aliunde il mezzo di pagamento della cambiale, sia in quanto non era neppure risultato provato tale prelievo, riferito da Michieli, che assumeva di averlo appreso da terzi i quali, escussi sulla circostanza, lo avevano smentito.

Secondo la ricostruzione resa in dibattimento da Michieli e Tartamella, Marino era al corrente che Cottarelli non versava l'IVA ed il dato era per lui irrilevante, in quanto quel che importava era che l'apparente emittente della documentazione fiscale garantisse sempre il versamento di cospicui flussi di denaro contante, come avveniva nella specie, sicché non poteva ricondursi all'improvvisa scoperta della mancanza dell'IVA l'ira nei confronti della vittima. Tale pregressa conoscenza emergeva anche dall'esame integrale della trascrizione della telefonata tra Marino e Nunzio D'Agate, riportata solo in parte dall'appellante. Analogamente non erano collimanti con le effettive entità la pretesa di quantificare nel 25% del fatturato a Marino l'importo trattenuto da Cottarelli.

Peraltro, a sostegno della infondatezza della ricostruzione, si osservava che persino Grusovin non l'aveva mai prospettata, se non in sede di incidente probatorio, quando aveva visto franare le altre possibili ipotesi in precedenza offerte.

L'esigenza di liquidità del Marino, adombrata da Falco, oltre che non essere immediatamente desumibile dalle dichiarazioni di questi, che risultava non aver offerto una collaborazione limpida, come sottolineato in sentenza, risultava smentita dal tenore delle conversazioni intercettate tra Marino e Grusovin nel settembre, tutte volte alla formalizzazione del trasferimento della sede della società CST di Marino in Milano, attestata poi dalla documentazione offerta dalla difesa, che dava atto di tale trasferimento registrato alla camera di commercio di Milano l'11/9, lettura confortata anche dai documenti reperiti nell'ufficio del

consulente in sede di perquisizione, che smentivano la sua versione di una ricerca di finanziamenti a seguito della vittoria di appalti, non esistenti nella realtà.

L'attività riscontrata dava conto quindi della ricerca da parte di Marino di un nuovo canale per continuare ad agire con le triangolazioni già realizzate con Cottarelli e Tartamella, canali ormai resi inutilizzabili dalle indagini in corso. Il proposito così ricostruito dava conto anche dell'urgenza con la quale Marino si era recato a Milano subito dopo la pubblicazione nella gazzetta regionale della sua ammissione ai finanziamenti.

Richiamata quindi l'assoluta validità e coerenza della sentenza impugnata si dava atto del deposito ex art. 121 cpp della memoria del consulente tecnico di parte, che si faceva propria.

Il giudizio d'appello

Alla prima udienza, svoltasi alla presenza degli imputati, si dava atto preliminarmente della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Marino e del suo difensore Pesce; il primo riceveva la notifica del decreto in tale contesto, ed entrambi dichiaravano di rinunciare ai termini a difesa; pertanto si procedeva al giudizio, nel corso del quale le parti formulavano le conclusioni indicate in epigrafe.

Preliminarmente deve respingersi la richiesta di acquisizione della sentenza di primo grado, emessa dal Gup nei confronti di Grusovin, formulata dal rappresentante dell'accusa, per l'ovvio rilievo che nessuna efficacia probante può questa assumere, sia in quanto non definitiva, sia in quanto pronunciata allo stato degli atti, e pertanto neppure rapportabile all'accertamento svolto in questa sede, nel pieno contraddittorio, e realizzato nell'arco di un approfondito dibattimento snodatosi per circa un anno. L'analisi motivazionale deve quindi snodarsi sulla base del solo materiale acquisito, valutato esaustivo per giungere ad un compiuto esame del merito delle accuse. Per tali ultimi motivi quindi sono state respinte, con le motivazioni che poi verranno riprese nell'analisi dei singoli punti, anche le ulteriori richieste di approfondimento istruttorio formulate su specifici aspetti dalla difesa, in assenza dell'unico presupposto legittimante dell'incompletezza delle risultanze, previsto dall'art. 603 cpp, e valutato assente nella specie.

L'ora dell'agguato

Esclusivamente per motivi logici si ritiene opportuno premettere alla trattazione degli appelli, tendenti a giungere all'affermazione di responsabilità degli imputati, l'analisi dei dati scientifici in forza dei quali la difesa ritiene di poter dimostrare che l'ora della morte debba collocarsi in periodo di tempo più vicino rispetto al rinvenimento delle vittime da parte del Michieli, rendendo conseguentemente impossibile la consumazione del crimine da parte dei suoi assistiti,



presenti a Milano pacificamente nel corso di tale orario. La ricostruzione è stata ritenuta non attendibile dal primo giudice, e tuttavia riproposta nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza, con specifica richiesta di rinnovazione dibattimentale sugli accertamenti che si vedranno analiticamente.

Come accennato in narrativa i presupposti su cui si fonda tale teoria sono quattro:

1-erroneo rilevamento della temperatura corporea dei cadaveri e conseguente approssimazione della ricostruzione dell'ora della morte, operata sulla base di tale dato scientifico, per effetto anche di un difetto di calcolo;

2-impossibilità, nelle condizioni di Cottarelli, di sopravvivere fino alle 13,40, malgrado la recisione della giugulare;

3- mancata rilevazione di rumori da parte dei vicini di casa all'orario ritenuto in sentenza;

4-constatazione della temperatura tiepida della bevanda rintracciata sul tavolo della cucina, quale rilevata da due soccorritori.

Le teorie sono state tutte adeguatamente confutate nella sentenza di primo grado alla quale si rimanda per esigenze di concisione e le osservazioni rassegnate nella memoria difensiva non pongono in crisi tale ricostruzione.

Quel che preme segnalare sul dato dell'individuazione dell'ora della morte è la circostanza di fatto che nell'occasione a superare il dato tecnico, sempre confutabile ed oggetto di mille ipotesi ricostruttive alternative, per la mancanza di sicuri approdi scientifici¹, vi è l'osservazione delle condotte degli interessati, estremamente metodici, i quali quella mattina non hanno compiuto se non in minima parte le attività cui erano abituati. In particolare, né il padrone di casa, né suo figlio, hanno mai acceso il cellulare, azione che solevano compiere; non sono state aperte le imposte della parte superiore dell'alloggio, ad eccezione della finestra alla quale la Topor si affacciò; i componenti della famiglia non hanno mai risposto a telefono, malgrado i loro amici li abbiano cercati fin dalle 9,30 sui telefoni cellulari e sul fisso di casa².

C'è poi la scena registrata in cucina, che individua la presenza di unica tazza di liquido

1 Risentendo, anche il dato più tranquillizzante, costituito dall'abbassamento medio della temperatura corporea rispetto a quella esterna, di un andamento non sempre regolare, di una oscillazione del range temporale di possibilità di raggiungimento della temperatura esterna tra le 20 e le 30 ore, delle conseguenti approssimazioni necessarie sia, nel caso di specie, del mancato tempestivo rilevamento della temperatura rettale dei corpi, oltre che dell'oscillazione della temperatura ambientale, registrata nella misura di due gradi nel corso delle successive rilevazioni effettuate durante gli accertamenti.

2 Il teste Farina in particolare, escusso all'udienza del 18/1/2008, ha precisato di aver fissato quel giorno un appuntamento per le 9-9,30 con il capo famiglia Cottarelli e che questi non si è presentato, non avvisandolo, circostanza che dette origine alle prime chiamate telefoniche

scuro, che poi vedremo essere the, che rimanda alla preparazione della colazione di una sola persona, di fatto non consumata, e che non permette di rilevare tracce né di un pasto compiuto, né della preparazione di bevande in favore dei tre visitatori mattinieri, nell'ipotesi in cui si volesse accreditare una visita amichevole ed una successiva incursione da parte di terzi.

Come si accennava la tazza rinvenuta, pur se il suo contenuto non fu analizzato, non poteva che contenere the, bevanda che Cottarelli assumeva al mattino, secondo quanto riferito dalle persone che lo frequentavano e che risulta essere stata preparata sulla base delle stoviglie presenti sui fornelli, ove si registra la presenza di un solo pentolino, che poteva contenere l'acqua utile per la preparazione della colazione solitamente consumata dal capofamiglia e non registra invece la presenza di caffettiere, sicché deve escludersi che quella mattina sia stato preparato il caffè. Ciò dimostra, oltre che l'orario di tale preparazione, rapportabile in prossimità del risveglio di Cottarelli, la fallacia della sensazione riportata dai testi Pizzamiglio e Anelli³ in ordine alla temperatura della bevanda, accertata anche annusandola, fallacia conclamata dall'identificazione da parte di entrambi del liquido contenuto in caffè e latte laddove, per quanto detto, tale sicuramente non era. La chiara discrasia del riferimento, pur tangibile, tanto più in presenza di una bevanda asseritamente tiepida, dà conto dell'inaffidabilità del richiamo operato.

All'ora dell'arrivo della collaboratrice familiare, circa le 8,30, deve sicuramente ricordarsi poi l'imprevisto cambiamento nei programmi della famiglia, segnalando la Topor l'esigenza di una partenza improvvisa a giustificazione del commiato della signora che, a fronte degli impegni di quella mattina dei componenti della famiglia, rimanda inesorabilmente a quell'ora la presenza della svolta imposta dagli eventi, e quindi ulteriormente collega a tale intervallo temporale quel che di grave è avvenuto.

L'ipotesi dell'eccessiva sopravvivenza di Cottarelli, malgrado la recisione dell'agiugulare risulta contraddetta dall'accertata assenza di offesa a questo vaso sanguigno; il dato prospettato si fonda sull'erronea diagnosi effettuata in sede di primo intervento, si immagina alquanto concitato, nel corso del quale venne annotato il tentativo di legare la giugulare, riportato successivamente nella cartella di pronto soccorso. Poiché in sede autoptica è stata univocamente accertata l'integrità di tale vaso, non può che desumersi l'erroneità del primo, superficiale accertamento, liquidando con tale osservazione la valenza indubbiante della circostanza dedotta.

Circa il dato della temperatura della bevanda rinvenuta sul tavolo, si è incidentalmente già detto, ed a ciò non può che farsi richiamo, influenzando in maniera irrimediabile sull'attendibilità del riferimento l'erronea percezione del tipo di bevanda contenuta, che pure avrebbe dovuto

3 Vedi fg 53 ud 25/1/2008



maggiormente essere identificabile, ove la temperatura fosse effettivamente tiepida, dato l'aroma solitamente sprigionato dalle sostanze liquide richiamate in tali condizioni.

Rimane da analizzare il dato più evanescente, costituito dall'impossibilità della mancata percezione dei rumori dell'aggressione da parte dei vicini. Oltre che richiamare la presenza del televisore acceso in casa Cottarelli, deve evidenziarsi che, dalla ricostruzione resa nella famiglia vicina, tutti si stavano appontando per uscire e, ragionevolmente, erano al piano superiore, o al più al piano terra a fare colazione, sicché sicuramente non si trattenevano nel vano tavernetta che per contiguità, avrebbe consentito più facilmente la trasmissione dei rumori. Peraltro è ben possibile che, anche in casa loro vi fosse un televisore o un apparecchio radio acceso, a rendere ulteriormente difficile la percezione dei rumori.

Per di più, come conclusivamente ha osservato il primo giudice, posto che i vicini erano sopraggiunti dopo le 11, e tuttavia non risultano aver udito niente, neppure Cottarelli che bussava, i fatti dimostrano che gli eventi si sono verificati senza che vi sia stata possibilità di percezione dei rumori dell'aggressione all'esterno.

Va da sé che, a fronte di queste smentite alle teorie scientifiche richiamate dalla difesa a fondamento delle sue osservazioni, deve concludersi per la mancanza di assoluta necessità degli approfondimenti istruttori sollecitati, e ciò giustifica il rigetto delle richieste formulate ex art 603 cpp.

La credibilità soggettiva del dichiarante Grusovin

Passando quindi all'esame degli appelli proposti si osserva che elemento centrale del presente processo è la valutazione di credibilità da attribuire a Grusovin, ritenuta nulla dal primo giudice, il quale ha escluso che potesse superarsi, in relazione alla sua deposizione, la preliminare valutazione di credibilità soggettiva, eludendo di conseguenza l'analisi dei riscontri obiettivi, ritenendo impossibile tale operazione nel caso di conclusione negativa del primo approfondimento.

L'operazione, corretta sul piano delle categorie astratte, non si risulta condivisibile quanto alla valutazione concreta.

È noto, sia per sviluppo storico della disposizione di cui all'art. 192 cpp, che per la sua costante interpretazione, che, al fine della credibilità soggettiva, deve aversi riguardo al vissuto del dichiarante, con questo non legittimandosi un'operazione che si fondi esclusivamente su giudizi di valore sul suo passato; in particolare, con l'incoraggiamento alla dissociazione, si tende ad acquisire notizie sull'attività illecita, inesorabilmente provenienti da coloro i quali le compiono,

sicché non può partirsi da una svalutazione delle ammissioni, in quanto provenienti da persone non affidabili per mancanza di rigore morale⁴, potendosi giungere alla determinazione di inattendibilità solo in presenza di concreti elementi di fatto che depongano in tal senso.

A tal fine poco significativa è valorizzare la vita condotta dal Grusovin, la sua realtà fatta di menzogne ed espedienti, per di più quando, come nel caso di specie, a prescindere dall'esito del giudizio di responsabilità, è del tutto indiscutibile che tale sistema di vita fosse condiviso da tutte le persone che hanno gravitato nell'orbita del grave delitto oggetto del presente processo; una ricostruzione dei fatti oggetto di analisi non può che provenire, anche in via astratta, da persone dotate di analoghe caratteristiche.

È altrettanto evidente che la presenza di circostanze non veritiere nel racconto non costituisce di per sé impedimento alla valutazione positiva di credibilità, come è esplicitato dalla copiosa giurisprudenza in punto di credibilità frazionata richiamata dalla parte pubblica appellante, che non avrebbe ragion d'essere nel caso di opzione ricostruttiva di segno contrario. Ne consegue che il generico richiamo al mendacio emerso nelle ricostruzioni offerte da Grusovin, valorizzato nella sentenza, è dato da solo poco significativo al fine di concludere per la radicale inaffidabilità della ricostruzione dei fatti da lui offerta.

Nella specie invece si ritiene essenziale focalizzare gli elementi di fatto desumibili da dati concreti, al fine di verificare se Grusovin fosse in grado o meno di offrire su tali aspetti ricostruzioni reali, e quindi sia dotato di credibilità soggettiva, al fine di operare, in caso positivo, la valutazione dei riscontri oggettivi, con specifico riferimento ai due imputati.

A tal fine è preliminare accertare se Grusovin sia stato o meno sul luogo del delitto, elemento di fatto non chiarito nella pronuncia impugnata, che oscilla tra le due opposte possibilità: che il Grusovin non ci sia stato affatto, o che, pur presente, sia stato sul luogo dei fatti con altre persone, che temeva più di Marino.

L'esame degli atti consente di sciogliere tale nodo processuale nel senso della presenza di Grusovin sia la sera del 27 che la mattina del 28, per le compiute descrizioni che egli fornisce dei luoghi, esterni ed interni, nonché delle specifiche circostanze di fatto emerse nel corso delle indagini, che non risulta egli potesse conoscere, se non per percezione diretta.

⁴ Principio pacifico; per tutte Cass. sez. I del 6711/2003 n. 47486 "La negativa valutazione in ordine alla credibilità intrinseca di un chiamante in correità, in considerazione delle connotazioni personali e caratteriali di costui, non può precludere in modo assoluto l'esame del contenuto delle sue dichiarazioni, atteso che anche i soggetti più amorali ed i mentitori più inveterati possono, in determinate circostanze e per le più varie ragioni, riferire la verità e, d'altra parte, dette dichiarazioni costituiscono comunque materiale probatorio ritualmente acquisito, non sottraibile, come tale, al libero apprezzamento da parte del giudice, ferma restando, naturalmente, la necessità che in tali casi la verifica si compia nel modo più approfondito e con il massimo senso critico".



In primo luogo deve osservarsi che Grusovin non risulta essere stato a Brescia in tempi ravvicinati rispetto a quelli in cui si verificarono gli eventi delittuosi di cui si occupa il processo⁵, se non con Marino il giorno 22, nell'occasione del veloce passaggio dai luoghi ove potevano essere presenti Tartamella o Cottarelli, nonché dall'abitazione di quest'ultimo. Le modalità rapide di questa incursione, di cui si dirà più diffusamente in seguito, risulta accertata in maniera oggettiva non solo grazie alla deposizione di Gandolfo, che su ciò ha riferito, ma anche in ragione dei riscontri operati sulla base dei movimenti delle utenze degli interessati, nonché dei tempi di uscita e di reingresso in autostrada in quella circostanza⁶.

Risulta quindi difficile ipotizzare che questo veloce passaggio, in un luogo sconosciuto e non di grande scorrimento, trattandosi di località residenziale e non di percorso del centro cittadino, costituita anche da numerose strade piccole, fosse memorizzabile in quell'occasione da una persona che, recandosi al seguito di Marino, senza lo scopo di ricordare il percorso, poiché pacificamente non alla guida del mezzo, sia stato in grado, a quasi un mese di distanza, di indicare ai verbalizzanti il modo come raggiungere via Zuaboni in auto, cosa che egli risulta aver pacificamente fatto fin dal pomeriggio del 14/9, rispetto a cui vi è documentazione filmata⁷. La Corte di primo grado si sofferma sulla scarsa credibilità dei riferimenti dati per individuare il bar ove egli avrebbe atteso gli altri due, ma non valorizza la circostanza che egli ha condotto i verbalizzanti proprio al giardino di via Zuaboni antistante l'abitazione Cottarelli, indicando anche la strada percorsa per raggiungere il luogo e per allontanarsene.

Il dichiarante ha inoltre indicato i tempi di permanenza in Brescia, coincidenti con quelli risultanti dal tabulato del cellulare Romance, ed ha fatto riferimento alla composizione del numero 892424, risultato effettivamente utilizzato in quella serata, nella zona della villetta, così come si accertato sulla base dei tabulati.

L'ipotesi, tratteggiata in maniera colorita dalla difesa, secondo cui Grusovin non avendo inserito sotto pelle la scheda Romance, non è stato con certezza in quel luogo la sera antecedente la strage, risulta così priva di addentellati concreti, poiché le indicazioni offerte richiamano, al contrario, la coincidenza tra la sua presenza e quella del telefono. Né a smentire tale ricostruzione può valorizzarsi quanto osservato dalla difesa in merito all'assenza di coincidenza tra la ricostruzione della telefonata eseguita dal dichiarante e quella offerta

5 Si è scandagliata in argomento l'occasione nella quale le celle telefoniche risultavano agganciare la zona e si è accertato che tale evento si è verificato quando, preso un appuntamento con la Tratta, passò dalla città per poi proseguire verso altra zona geografica

6 Sulla fugacità di tale passaggio si è intrattenuta la sentenza di primo grado a fg 186, alla cui descrizione si richiama, per non appesantire la presente trattazione

7 Vedi filmato in faldone n5 del Gip ove Grusovin indirizza le forze dell'ordine, dando indicazioni sulla direzione da seguire -Val Trompia- e riferendo elementi caratterizzanti, quali la presenza della Caserma dal muro giallo, descritti in precedenza, che riconosce durante il percorso



dall'operatore, posto che il primo nel corso dell'incidente probatorio⁸, e segnatamente all'udienza del 12/3/2007 precisò di aver fornito il numero di servizio al suo amico, e di aver inteso che formulava la richiesta di un numero di Brescia, senza essere in grado di fornire ulteriori particolari, sicché non si comprende come possa ritenersi che questi sia stato smentito dalle precise indicazioni di contenuto fornite invece dall'operatore.

Ancora più pregnanti sono poi gli elementi offerti dal dichiarante circa la configurazione della casa Cottarelli, da lui pacificamente mai vista prima. Si ha un bel dire in proposito che tale conoscenza può essere stata tratta da una lettura attenta dei giornali, ma, al di là della domanda sul motivo che avrebbe dovuto indurre Grusovin, ove estraneo ai fatti, a memorizzare tali elementi, da un esame attento dei giornali dell'epoca si ricava che vi sono alcuni dati offerti da Grusovin veritieri, che non erano stati riferiti dalla stampa. Procedendo in ordine cronologico si ricava che Grusovin⁹ ha indicato correttamente il luogo ove l'auto dei tre visitatori al mattino venne parcheggiata¹⁰.

Egli specifica che all'arrivo Cottarelli non rispose al citofono¹¹, ma si affacciò alla finestra, e proprio questa venne rinvenuta aperta successivamente, tanto che attraverso la stessa fu possibile a Michieli entrare in casa e scoprire quanto accaduto. Il dichiarante ha inoltre riferito che al loro arrivo al piano terra dell'alloggio c'era solo Cottarelli, ed anche questo elemento risulta riscontrato, poiché la vicina di casa¹² ebbe modo di notare la Topor alla finestra del piano superiore in orario successivo all'ingresso dei tre uomini nella casa, collocabile tra le 8 e le 8,15.

Il dichiarante fornisce sulla permanenza in cucina anche particolari apparentemente irrilevanti, e pure riscontrati, quali la sua richiesta a Cottarelli di accendere la sigaretta¹³, alla quale il padrone di casa concesse il permesso, poiché fumava anche sua moglie, circostanza, come si vedrà, veritiera. Inoltre Grusovin è stato sicuramente al piano inferiore dell'alloggio, in quanto riesce perfettamente a descrivere non solo la suddivisione delle stanze, viste dal disimpegno del piano inferiore, ma anche la lavanderia ove era contenuta la cassaforte, riferendo di aver individuato la funzione della stanza dalla presenza di fili per stendere, lavatrice e detersivi, oggetti tutti presenti nel locale, come può apprezzarsi dai filmati e dalle foto in atti. Il dato è particolarmente significativo per contrastare l'assunto difensivo, secondo cui la conoscenza di Grusovin deriva dai giornali, in quanto sul giornale si colloca la presenza della cassaforte in uno

8 Vedi dichiarazioni rese all'udienza del 12/3/2007 a fg 18

9 Vedi fg 2 dichiarazioni rese da Grusovin alla Polizia il 16/9/2006 alle 11,30

10 Identificato sulla base di quanto specificamente dichiarato da Cornacchiarri all'udienza del 18/1 fg 47 del verbale stenotipico, collocando il mezzo esattamente nel parcheggio invalidi posto a destra della villetta, su via Longure

11 In questo caso inspiegabilmente distanziandosi dai resoconti giornalistici che parlarono di una risposta del proprietario al videocitofono

12 Vedi dichiarazioni rese da Cervelli Enrica ud 18 /1/2008 fg 138

13 Vedi fg 24 verbale incidente probatorio udienza del 3/4/2007 fald 5 atti del dibattimento

B

studiolo al piano inferiore¹⁴, studiolo pacificamente inesistente nel luogo indicato, e presente invece al piano superiore dell'alloggio. Né può indubbiare l'attendibilità del riferimento la circostanza che tale descrizione sia stata fornita nel corso dell'incidente probatorio -e non dopo lo stesso, come assunto dalla difesa nel corso della discussione- poiché il dichiarante ha precisato di aver messo piede nell'abitazione soltanto quella mattina, né risulta alcun elemento concreto di segno contrario, a meno di non voler apertamente attribuire agli inquirenti attività di inquinamento probatorio, ipotesi che la stessa difesa ha tratteggiato in maniera più velata, con riferimento ad altri aspetti ed ambiti temporali¹⁵, e che, in ogni caso, non ha alcun riscontro in atti.

Inoltre Grusovin riferisce della tavernetta, anche in questo caso fornendo una descrizione aderente al reale, accennata già nelle dichiarazioni del 16/9, richiamandosi alla vista di una poltrona attraverso la porta socchiusa, particolarmente significativa in quanto nella ricostruzione giornalistica era stata riportata una piantina opposta in senso speculare rispetto alla realtà¹⁶, che avrebbe reso la poltrona non percepibile, ove la sua collocazione fosse stata quella riferita dai giornali, perché più arretrata del reale, rispetto alla porta. Anche in argomento deve rilevarsi quindi che la falsa traccia giornalistica non ha indotto il dichiarante in confusione, ad ulteriore conferma dell'insussistenza della fonte di conoscenza esterna.

Vi è poi il riscontro sulla presenza di Grusovin in quel luogo, costituito dal suo riferimento al medicinale Compendium di cui tanto si è parlato. È noto che il dichiarante ne ha descritto la presenza in cucina, riferendo di Vito Marino risalito dalla tavernetta per prendere un flacone di medicinale con il tappo tondo, tipo novalgina. A parte l'assurdità della scena descritta, secondo cui un estraneo riesce a ritrovare in alloggio a lui quasi sconosciuto, se non per pregresse visite nell'arco degli anni addietro, un medicinale custodito in un mobile -presumibilmente senza la collaborazione delle vittime che, secondo il racconto di Grusovin, erano rimaste nella tavernetta e ragionevolmente era già state pesantemente intimidite- quel che rileva nel senso di affermare che i fatti non sono andati così è proprio la specifica descrizione offerta del flaconcino, che fa pensare all'apprensione dello stesso privo di confezione cartonata, laddove questa è pacificamente presente sul tavolo della tavernetta, il che dimostra che Grusovin può aver visto il medicinale solo in quel locale, ove egli è entrato, circostanza che dà ulteriormente conto dell'attendibilità dei suoi riferimenti in fatto.

Grusovin riferisce correttamente sia l'intervenuta pulizia del tavolo e delle sedie della cucina, che la presenza sul primo mobile del cellulare con batteria staccata, maneggiato da

14 Vedi resoconto sul "Corriere della sera" del 29/8/2006 prodotto dalla difesa. e contenuto nel faldone B all 47 di tali produzioni

15 Ipotizzandola come involontariamente intervenuta il 15/9/2006 durante la permanenza di Grusovin in questura

16 Vedi produzione nota precedente "Giornale di Brescia" del giorno 29/8/2006 e "Brescia oggi" del 31/8/2006

mano quantata. I rilievi scientifici hanno consentito di accertare l'assenza di qualsiasi impronta sui mobili citati, circostanza che risulta insolita, trattandosi di un luogo frequentato con quotidianità ed eccentrica rispetto alla condizione del medesimo locale riscontrata sugli altri mobili che l'arredano¹⁷, sia la presenza di un cellulare, disposto proprio con la batteria staccata, sul cui vetro è possibile apprezzare la presenza evidente della zigrinatura di guanti di plastica¹⁸.

Grusovin parla anche dello smontaggio della vasca ad idromassaggio contenuta nell'alloggio, effettivamente rinvenuta con i pannelli di copertura staccati, come un'attività che non può che rimandarsi ai predatori, stante l'accertata presenza di tracce di zigrinature tipiche dei guanti, e le dichiarazioni rese dalla collaboratrice familiare escussa il 25/1/2008, che ha attestato la costante presenza dei pannelli di copertura correttamente montati durante la sua frequentazione dell'alloggio per le pulizie; la circostanza riferita è veritiera e, contrariamente a quanto è dato ricavare dalla sentenza di primo grado, non esiste alcun richiamo a tale particolare sui giornali, circostanza accertata dopo ripetuto ed approfondito esame della rassegna stampa prodotta dalla difesa¹⁹.

Il dato smentisce l'ipotesi contenuta nel provvedimento impugnato, relativa alla possibilità per il dichiarante di attingere tutti i particolari veritieri forniti da fonte giornalistica.

Da ultimo deve rilevarsi che l'utenza cellulare Cipriani, che risulta attivissima in quel periodo e di solito in concomitanza con il risveglio di Grusovin, significativamente risulta inattiva fino alle 10,23 del 28/9, né si registrano telefonate in ingresso o in uscita in quell'arco orario sulle altre utenze in uso allo stesso, così permettendo di ricostruire la presenza di Grusovin a Brescia, privo di cellulare.

La difesa sul riferimento all'892424, nonché sul richiamo al medicinale, in maniera più o meno velata, ha evocato l'intervento inquinatorio -ben s'intende, involontario- degli inquirenti, rimandando, quanto alla generica descrizione dell'alloggio, come si è detto, ai giornali. La presenza più numerosa degli elementi di riscontro qui richiamata appare invece difficilmente spiegabile con tali generiche ipotesi, a meno di non voler evocare una pesante azione di inquinamento da parte degli inquirenti a scopo persecutorio dei Marino, che, oltre a non essere giustificata da alcunché, e costituire condotta penalmente rilevante a carico degli autori,

17 per come apprezzata dai tecnici dell'ERT, e relazionata dagli stessi a fg. 7274 del fascicolo processuale allegata al verbale di udienza del 22/4/2008

18 Ed in proposito deve rimarcarsi il non corretto riferimento operato nella memoria difensiva alla presenza di tracce di guanti da giardinaggio, come rilevate dall'ERT, poiché le conclusioni della squadra tecnica, contenute a fg 325 del fald 4 (o fald 2 degli atti preliminari al dibattimento) depongono nel senso della rapportabilità di tali tracce ad entrambi i tipi di guanti, fornendo così da un canto conferma della bontà del riferimento operato dal dichiarante, dall'altro il riscontro che questi non ha ispirato le sue ricostruzioni ai resoconti giornalistici, univoci nel qualificare guanti in lattice quelli le cui tracce erano state individuate sulla scena del crimine

vedrebbe Grusovin complice della propria condanna.

Peraltro, ove si fosse in presenza di un'azione di inquinamento di indagini così pesante, non si comprenderebbe come gli inquirenti non siano riusciti a suggerire al dichiarante l'orario effettivo del noleggio, al fine di evitare tutte le discussioni successive in argomento, essendo l'elemento accennato tra le prime certezze acquisite all'indagine.

È altrettanto pacifico che parte del racconto di Grusovin sia connotato da alcune falsità, una parte delle quali, come ampiamente si vedrà in seguito, giustificabili -a fronte dell'elevata compromissione della propria situazione- dalla necessità di porre una distanza tra i gravi fatti verificatisi e la propria responsabilità, altre sotto tale profilo neutre. Si impone quindi di valutare se le incongruenze rilevate siano in grado di inficiare la portata complessiva delle affermazioni rese, e tale analisi diverrà rilevante in sede di valutazione dei riscontri oggettivi; sta di fatto che gli elementi indicati collocano Grusovin sulla scena delle attività rilevanti rispetto al delitto, il 27 ed il 28 e costituiscono un imprescindibile elemento alla luce del quale valutare la sua credibilità soggettiva.

A ciò deve aggiungersi la sua condizione personale, essendo gli inquirenti risaliti a lui sulla base di una scheda non allo stesso intestata, ma a lui riconducibile, situazione che lo poneva nella necessità di offrire una versione dei fatti; che tale versione sia atterribile è dimostrato dagli elementi valorizzati.

Sempre in punto di credibilità soggettiva è importante rilevare che la versione resa non era per lui conveniente, poiché è emersa in maniera evidente la presenza di un rapporto economico che lo legava saldamente a Marino, che egli non aveva alcun interesse a recidere. Basterà scorrere le intercettazioni trascritte nel corso del dibattimento per cogliere la piena dipendenza del primo dal secondo, al punto che in un caso ne attende l'arrivo con ansia, perché ha dovuto contenere il suo appetito, accontentandosi di un pasto minimo, per mancanza di denaro, espressamente evocando la fine di tali ristrettezze con l'arrivo di Vito, previsto per il giorno dopo²⁰. Ci sono conversazioni tra i due nel corso delle quali, ripetutamente, Grusovin chiede a Marino di effettuargli una ricarica per il cellulare, ed altre in cui candidamente ammette con terzi le sue difficoltà economiche, che sarebbero state risolte dall'arrivo di Vito²¹, il che ulteriormente denota la sua piena dipendenza in quel periodo dalla persona che ha poi accusato, e quindi la mancanza di interesse da parte del dichiarante a precludersi tale importante fonte di

19 Fald B, all. 47 di tali produzioni

20 Vedi tel 8/9/2006 h 14.03 tra Grusovin e Marino Vito nel vol V fg 1180 delle trascrizioni nel corso della quale Grusovin chiede soldi a Marino dicendogli di aver finito tutto e di essere stato costretto a saltare il pranzo

21 Vedi tel del 13/9/2006 h. 10,29 intrattenuta con Roberto Pasquali leggibile a fg 1562 del vol. VI delle trascrizioni

sostentamento.

Con le dichiarazioni rese, non solo Grusovin si collocava sulla scena del crimine, ma nell'ipotesi in cui si fosse salvato da provvedimenti giudiziari restrittivi, otteneva la chiusura del rubinetto dal quale attingeva la sua fonte di sostentamento più concreta in quel periodo.

Anche la presenza di Grusovin insieme a Marino in quei giorni è pienamente riscontrata, risultando che appena giunti a Milano i due odierni imputati, privi entrambi di cellulari, telefonarono ad una delle utenze Grusovin, utilizzando una scheda prepagata da un telefono pubblico posto nelle vicinanze dell'alloggio di via Padova. Il dato non solo risulta dai tabulati Grusovin (rectius Cipriani), ed è da questi sostenuto, ma è affermato da Salvatore Marino nel corso delle sue dichiarazioni, oltre che incontrovertibilmente dimostrato dal possesso della scheda telefonica in oggetto da parte di Vito Marino al momento del suo arresto e soprattutto dall'analisi del traffico telefonico intervenuto su di essa, che attesta la composizione dalla stessa cabina telefonica utilizzata per questa chiamata, in immediata successione con la telefonata Grusovin, di una chiamata all'utenza di Sugarmiele Tiziana, moglie di Vito Marino.

Tale circostanza conduce a valutare veritiero il contatto, avvenuto proprio quel giorno tra Marino e Grusovin, ed a contestualizzare come ulteriormente attendibile anche la prosecuzione dello stesso, per la residua permanenza in Lombardia dei due siciliani, posto che anche nel corso delle trasferte precedenti, successive all'instaurarsi dei rapporti con Grusovin, Marino si accompagnava a questi durante tutta la sua permanenza a Milano.

Il complesso di tali elementi conduce, sulla base della riscontrata attinenza di alcune circostanze fornite dal dichiarante al reale svolgimento dei fatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a valutare come soggettivamente attendibile il Grusovin, imponendo conseguentemente il passaggio all'ulteriore vaglio di attendibilità con riferimento alle circostanze oggettive.

Né a smentire tale valutazione può intervenire il mancato riscontro su fatti aspecifici, che non hanno attinenza stretta attinenza con i fatti oggetto del processo la cui rilevanza è sicuramente recessiva rispetto a questi ultimi; in ogni modo a questo proposito si osserva che nella sentenza impugnata è stata valorizzata, al fine di svalutare la portata delle dichiarazioni di Grusovin la mancanza di riscontri sulla vicenda delle revocche dei finanziamenti riconosciuti alle società di Marino, su cui sarebbe intervenuto il dr. De Valle di Centrobanca. Al di là delle imprecisioni sul nome dell'istituto bancario di questi faceva parte - erroneamente indicato come Mediobanca dal dichiarante-, nonché dell'assenza di riscontri sulla pretesa attività corruttiva posta in essere, che certo non potevano giungere da parte della persona interessata, quel che preme rilevare in argomento è la piena compenetrazione degli affari di Marino realizzata da



Grusovin, malgrado il breve periodo di conoscenza, tanto da consentirgli di operare il riferimento richiamato, contestualizzandolo in maniera corretta anche in ordine al tempo della sua verifica²², consentendogli di fare quindi riferimento ad una proposta di revoca del finanziamento che, prospettata nel giugno 2006, almeno per la Olearia Pacheco, venne inoltrata al Ministero competente proprio nel periodo del settembre 2006.

A conferma della concretezza dell'interessamento di Grusovin all'argomento vi è la conversazione n. 2690 del 13/9/2006²³ intercorsa tra questi e Vito Marino, durante la quale l'odierno imputato affida a Grusovin l'ambasciata di riferire a De Valle che loro gli impegni li manterranno; il dato appena richiamato costituisce un forte elemento di riscontro di attendibilità, inspiegabilmente non valutato in primo grado, ove si è ritenuto in contrario, sulla sola base delle smentite di De Valle, di escludere in radice la possibilità di un effettivo intervento di Grusovin in argomento.

Presenza di Grusovin: verifica delle cd smentite testimoniali sul punto

Si è molto insistito da parte delle difese sulla struttura fisica di Grusovin, alto mt 1,92 e robusto, per escludere la sua presenza sul luogo dei fatti, non provenendo da alcuno dei testi che hanno visto il terzetto in azione una descrizione rapportabile a tale massiccia figura. Si impone quindi, dopo il richiamo agli elementi che collocano Grusovin sulla scena del delitto, la verifica di resistenza di tale acquisizione. Come si rileverà anche in seguito, ciascuno dei presenti la mattina del 28/8 nei pressi dell'abitazione Cottarelli, ha visto una scena non particolarmente rilevante, notata per caso ed evidentemente non memorizzata nei dettagli all'atto in cui si svolgeva, ricostruita successivamente, sulla base della importanza assunta in forza delle sopraggiunte acquisizioni di fatto. Solo Cornacchiari e Tonoli riferiscono di aver rilevato delle anomalie comportamentali che avevano attirato la loro attenzione, il primo per il parcheggio irregolare del mezzo su cui viaggiavano i tre, la seconda per l'insolito orario di visita, ma complessivamente tutti in quel momento percepivano una scena che, nel fluire dei rispettivi impegni quotidiani, non si dimostrava di vitale importanza; per di più ognuno di loro era affaccendato nei propri affari, sicché ha lanciato uno sguardo fuggevole alla scena, percependone solo alcuni dettagli. Per questo motivo non deve stupire che essi riportino circostanze, anche tra loro stridenti ed, eccetto il singolare riferimento di tutti a due uomini non

22 Risultando, conformemente a quanto riferito da Grusovin, che l'istituto bancario aveva attivato nel giugno 2006 le revoche dei finanziamenti concessi in favore delle società facenti capo a Marino come confermato a De Valle all'udienza del 28/2/2008 fg 53 e risultando riscontrato il contatto avuto da Grusovin con l'ing. Zamboni che presso De Valle si era qualificato come delegato da Marino per risolvere il problema della ventilata proposta di revoca

particolarmente alti e robusti, o tarchiati, con viso tondo, scuri di carnagione, le indicazioni sulla terza persona si divaricano in maniera importante; così, per Cornacchiari il terzo uomo – intendendosi per tale colui che non rispondeva alle caratteristiche indicate- è di 25-30, più piccolo, normale; Coco non riesce a descrivere altri che la persona che aveva la valigetta, pur dandosi atto che in precedenza aveva fornito una descrizione di altra persona; per Messori c'è uno pelato, un po' più alto, meno scuro, più pelato al centro, più giovane, meno robusto del primo, volto più affilato; per Tonoli uno era un po' più alto degli altri due, una testa spuntava sulle altre due²⁴ e quello più alto era quello con la valigetta, che era quello più arretrato rispetto al cancello ed aveva baffi scuri, che nessuno degli altri testi aveva invece notato. Si noti che in questo caso, la donna, pur avendo percepito l'esatta scena colta da Cornacchiari, non potendosi immaginare che la permanenza dei tre sia durata per più di uno-due minuti, riferisce della presenza dell'uomo con la valigetta, come arretrato rispetto agli altri due, capovolgendo il riferimento operato in argomento dal teste citato in precedenza, ad ulteriore conferma della scarsa affidabilità dei riferimenti.

Come si vede il quadro complessivo emergente dalle dichiarazioni dei testi, non restituisce uno scenario unitario ed univoco, al quale ancorare con certezza l'esclusione della presenza di Grusovin, sicché se da un canto nessun elemento positivo può trarsi dalle dichiarazioni rese sul punto, stante la loro genericità ed antitetività, dall'altro nessun elemento di esclusione è possibile desumere, sicché a fronte degli elementi concreti valorizzati, non può trarsi da essi la sicura smentita della presenza di Grusovin quella mattina, risultando esse contraddette dalle osservazioni svolte in precedenza che, per la specificità dei rilievi, non permettono chiavi di lettura alternative.

Credibilità totale: esclusione; valutazione frazionata

Come si è già accennato è condiviso da questa Corte che il portato del dichiarante non sia del tutto attendibile, emergendo evidenti le menzogne da questi offerte nella ricostruzione dei fatti, ma l'analisi delle affermazioni, per quanto richiamato in precedenza circa la sicura presenza di Grusovin sulla scena del crimine e la sera antecedente, induce a spostare l'attenzione sulle menzogne offerte, per valutare se queste siano giustificabili alla luce della primaria esigenza di salvaguardare la propria posizione, finalizzata ad escludere qualsiasi partecipazione diretta al gravissimo crimine.

È dato definitivamente acclarato nella giurisprudenza di legittimità che ben possa

23 Vedi particolare della conversazione riportata nelle trascrizione contenuta nel vol VI a fg 1646
24 Cfr. fg 74 verbale dibattimento 25/1/2008



procedersi alla valutazione frazionata delle dichiarazioni²⁵ e nella specie risulta possibile giustificare le difformità accertate sul racconto di Grusovin proprio desumendone la finalità – pacificamente esistente, data la situazione descritta – di tutelare sé stesso.

Il contraddittorio riferimento ai tempi del giro a Brescia la sera del 27 di cui è dato atto in sentenza, può leggersi oltre che in relazione all'interesse che il Grusovin aveva a porre la maggiore distanza possibile tra sé e gli eventi²⁶, anche con la natura confusionaria del personaggio, che, chiamato a riferire del fluire di una giornata comunque scandita da giri in auto sulla stessa zona, e da momenti di attesa, nel complesso di una vita che, sulla base delle trascrizioni acquisite, si svolgeva tutta tra appuntamenti e contatti con numerose persone, possa non aver focalizzato con certezza ex post gli specifici passaggi della vicenda.

Il già incredibile racconto della sua presenza nel ruolo di consulente ben può spiegarsi con la necessità di fornire un pretesto lecito all'incursione, per corroborare il quale egli ha aggiunto una terza persona, diversa da Salvatore, la sera del 27 ed una quarta la mattina dell'omicidio, in contrasto con tutte le diverse risultanze²⁷, essendo ben difficile credere che colui il quale abbia in animo di compiere un'azione di tale violenza porti con sé una persona inconsapevole. Inserendo una terza persona con pretese creditorie pari a quelle dell'accusato, della cui presenza era venuto occasionalmente a conoscenza nel corso del precedente incontro di Desenzano del 22/8, oltre che l'accenno ad un verosimile, e non certo, come asserito in sentenza, incontro con Tartamella a casa Cottarelli²⁸, il dichiarante conferiva un connotato di apparente iniziale liceità della sua presenza in via Zuaboni, che rendeva più credibile la successiva scena dell'aggressione alla quale rimaneva estraneo, con impossibilità di intervenire. In tal senso si giustifica anche il riferimento fatto alla constatata presenza di una Mercedes dinanzi al locale Nikita, solitamente frequentato da Tartamella, o l'accenno alla presenza di uffici con le luci accese, che volevano accreditare l'effettivo reperimento di Tartamella, e il conseguente allontanamento presso il bar, per consentire agli altri di parlare di affari. Ne consegue che, l'accertata assenza di Tartamella da Brescia in quella serata non è dimostrativa della inattendibilità assoluta di Grusovin. Sul punto deve sottolinearsi che appare difficilmente spiegabile altrimenti il corretto riferimento del dichiarante ad un luogo, quale il Nikita, ove

25 Sul punto per limitarsi alla più recente Cass. sez. VI del 18/12/2009 n. 6425 "In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati".

26 Ed in tale quadro si inserisce perfettamente la sua pretesa assenza in un lasso di tempo di due ore, durante le quali avrebbe atteso in un bar

27 Ed in proposito si deve osservare che da tale particolare deve trarsi ulteriore conferma della circostanza che non siano stati i giornali la sua fonte ispiratrice, poiché la riferita presenza di quattro persone in uscita dall'alloggio, non risultando da nessun altro elemento e contrastando con quanto riportato dai giornali, avrebbe dovuto indurlo ad offrire una diversa ricostruzione

28 Come contenuto nel verbale di dichiarazioni rese dinanzi alla P.G. dal dichiarante il 16/9/2006

solitamente era possibile reperire Tartamella²⁹, che pure non risulta aver avuto con lui frequentazione assidua.

Analogamente, a fronte dell'indicata presenza di due persone contrarie all'attacco, secondo la versione resa, era funzionale ad un reale effetto intimidatorio che coloro i quali venivano indicati quali autori materiali fossero entrambi armati, circostanza pacificamente non vera, posto che i colpi risultano esplosi da unica arma. Va da sé che anche il richiamo alla legatura dei polsi suoi e del quarto uomo, con fascette descritte diverse da quelle usate per le vittime, l'assenza di cicatrice sul suo braccio, l'ordine nel quale è stato ritrovato il tavolo della cucina, sono elementi tutti che screditano la tesi dell'estraneità di Grusovin, non quella della sua presenza in quella casa.

Del pari, il racconto dei percorsi antecedenti l'arrivo a Brescia, verificati come inesistenti, davano conto della necessità di utilizzare quanto già vissuto il 22³⁰, inserendo un connotato di casualità e di non programmazione dell'azione illecita, nella quale egli si sarebbe trovato invischiato imprevedibilmente, posto che la sua presenza sarebbe stata giustificata dall'esecuzione di conteggi e dall'offerta di sua consulenza. Con tale finalità egli ha offerto le cognizioni acquisite la settimana antecedente, riproponendole per il periodo successivo, in maniera da creare una situazione di astratta credibilità, che avrebbe potuto agevolare il suo inquadramento come collaboratore affidabile, offrendogli la possibilità dell'uscita, indenne, da un'accusa così grave³¹.

Riguardo la pretesa imprecisione relativa all'orario di noleggio, per la verità proprio su questo elemento Grusovin fu estremamente generico nel corso della prima dichiarazione, ove riferì testualmente sul punto "Non saprei precisare l'orario del noleggio, ma potreste risalire allo stesso mediante i pagamenti effettuati dal Marino con la sua carta di credito", precisando nelle audizioni successive un orario precedente nella mattinata rispetto a quello risultante, per l'appunto, dai dati AVIS. A parte il rilievo che, come osservato dall'accusa, lo stesso Salvatore Marino opera il medesimo riferimento temporale, pur volendo escludere una permanenza prolungata in aeroporto per il perfezionamento della pratica, sta di fatto che vi è un dato incontrovertibile dell'orario del noleggio e della presenza di Grusovin insieme a Marino in quella occasione, in quanto la attesta Salvatore Marino, oltre a Grusovin, ed in quanto è rilevabile dall'uso del cellulare Romance nel parcheggio dell'aeroporto, un minuto dopo rispetto all'orario in cui Marino perfeziona il contratto di noleggio. I due dati, unitamente alla circostanza che risultano attivate le celle di quel luogo per eseguire telefonate a persone in contatto con Grusovin dà conto

29 Secondo quanto accertato dalla P.G. nel corso del settembre 2006 e dalla stessa riferito nell'allegato 4 alla nota del 22/2/2008, contenuta nel faldone relativo agli approfondimenti disposti ex art. 507 cpp dal Collegio di primo grado

30 Ed accertato come pacificamente verificatosi grazie ai riscontri dei tabulati



della circostanza che questi era sul posto, sicché proprio il contrasto sul dato temporale risulta spiegabile con involontaria imprecisione, che non appare idonea ad incidere sull'affidabilità del dato e dimostra come non tutte le inesattezze di Grusovin siano collegabili ad una precisa volontà calunniatrice³², potendo essere giustificate, come sembra avvenuto nella specie, da involontaria ed immotivata imprecisione.

Analogamente, non sembra decisiva l'attribuzione a Marino dell'azione di ricarica del cellulare Romance, e la sua collocazione in un momento ed in un luogo diverso rispetto a quello in cui tale operazione risulta realizzata: sotto il primo profilo il dato risulta dal punto di vista economico, realistico, posto che, come si è già accennato, è emerso che Marino stesse in quel periodo coprendo le necessità economiche del dichiarante; sotto il profilo della materiale esecuzione dell'azione, ben potrebbe essere stata la ricarica eseguita da Grusovin, e da questi attribuita a Marino proprio per l'esigenza difensiva di accreditare uno iato tra lui e l'utenza sospetta; del pari non emerge l'assoluta incompatibilità dell'intervento eseguito da Marino, posto che, da un canto non è tecnicamente provato che l'azionamento della cella servente il parcheggio ovest dell'aeroporto di Linate non possa realizzarsi ove colui che utilizza l'apparecchio si trovi presso la sede AVIS, per il noto principio del funzionamento delle celle a cerchi concentrici e quindi per la difficoltà di individuare con precisione lo specifico punto dal quale la conversazione viene eseguita quando si cerca una collocazione dirimente rispetto a due alterative vicine territorialmente. Né tale conclusione può essere autorizzata in maniera definitiva dalla circostanza che la prima conversazione dopo la ricarica sia stata effettuata con Dappero, poiché non c'è dubbio che questi avesse rapporti anche con Marino, come si ricava dai riferimenti allo stesso desumibili dalle trascrizioni delle intercettazioni eseguite in dibattimento. Ad ogni buon conto, e definitivamente sul punto, anche nel caso in cui l'operazione materiale di ricarica³³ della scheda fosse stata eseguita personalmente da Grusovin invece che da Marino tale circostanza non risulta idonea a smentire l'attendibilità del primo, in quanto una menzogna su tale elemento sarebbe ampiamente giustificata dalla necessità del dichiarante di prendere le distanze da un'utenza compromettente.

Da ultimo in argomento, sulla diversità del luogo ove la ricarica venne effettuata, indicata in un primo momento come un autogrill dell'autostrada, si rileva che il dato venne corretto da Grusovin già nel corso della deposizione resa dinanzi al P.M. il 14/9, precisando quanto detto dinanzi agli inquirenti nella stessa giornata, con ciò autorizzandosi l'idea che tale discrasia possa rapportarsi ad una involontaria imprecisione. Ad analoga causale può ascriversi l'indicazione

31 E di fatto ad oggi è riuscito a garantirla

32 Dato della cui fragilità Grusovin nel caso di specie era consapevole a monte, posto che egli stesso ha richiamato il fatto oggettivo del pagamento con la carta di credito, di cui ben conosceva quindi la forza di smentita del suo diverso assunto

dell'origine della scheda Romance, che Grusovin aveva individuato come acquistata presso cittadini extracomunitari, ed è invece risultata essergli stata consegnata dalla Tratta; in argomento basta richiamare quanto riferito dall'ispettore Grassi³⁴ che ha chiarito di aver accertato che il dichiarante era in possesso di numerose schede, alcune delle quali effettivamente acquistate da cittadini extracomunitari, per concludere che possa essersi verificata uno scambio con la provenienza delle altre schede.

Peraltro, tutta l'utilizzazione del telefono nel giorno 27/8 dimostra che questo era usato da Grusovin, e non come ha cercato di accreditare lui, da Marino, sicché è da escludere che egli ne sia rientrato in possesso solo per chiamare la Tratta. Tuttavia risulta accreditabile logicamente che altra persona abbia effettuato la chiamata all'892424, come si vedrà in seguito.

Dall'esame dei tabulati dell'utenza cd. Cipriani emerge che Grusovin è stato a Milano sicuramente fino alle ore 16,14, orario in cui, rispondendo ad una chiamata, aggancia la cella servente la sua abitazione, e che, altrettanto pacificamente, in relazione all'utenza Romance, questa risultava attiva a Brescia nella serata del 27/8 dalle ore 19,33, ma non nella zona di Desenzano, dove pure Grusovin dice di essersi recato in precedenza. Irrilevante risulta la non rispondenza della ricostruzione del pomeriggio di quel giorno offerta da Grusovin prima dell'arrivo in zona Zuaboni, atteso che, come si è detto, egli risulta aver utilizzato il giro effettuato il 22 per ricostruire questa ricerca di Tartamella, al fine di allontanare da sé l'evento delittuoso, e rendere occasionale quanto avvenuto successivamente.

Ad ulteriore conferma della compresenza Romance –Grusovin a Brescia quella sera vi è il dato che nessuna chiamata venne eseguita o ricevuta sul cd telefono Cipriani, o sugli altri apparecchi comunque in uso al dichiarante, in quell'arco di tempo, né la mattina successiva, in orario compatibile con il delitto, registrandosi solo SMS in ingresso, i cui arrivi sull'apparecchio, notoriamente, non ne provano l'immediata lettura da parte del destinatario.

La chiamata alla Tratta, il cui orario è stato appena indicato, e le chiamate successive, agganciano celle compatibili con la presenza del telefono nella zona dell'abitazione Cottarelli, e ciò è riscontrabile per le successive ore, il che accredita la prima versione resa dal dichiarante, secondo cui la permanenza nel parco si era snodata per circa due ore; gli aggiustamenti successivi, e la contrazione e dilatazione di tali tempi offerti dal dichiarante, possono giustificarsi con il cattivo ricordo delle specifiche fermate, ma i dati oggettivi danno conto di una sostanziale permanenza di Grusovin e dei suoi sodali quella sera per un arco di tempo compatibile con

33 Che si distingue temporalmente da quello dell'acquisto della scheda, che, eseguito a Linate, non è collocabile in orario specifico, stante la mancata registrazione di tale dato

34 Verbale udienza 21/2/2008 fg 40



quello riferito nella zona vicina all'alloggio³⁵ ove il giorno dopo si sarebbe consumato il delitto.

In relazione a quel pomeriggio, quindi, rimane non accertata l'attività svolta da Grusovin tra le 16,14 e le 19,33, nel corso della quale, oltre al trasferimento a Brescia deve inserirsi qualcos'altro, su cui l'interessato non ha inteso fornire delucidazioni.

Non si condivide poi, in punto di individuazione dell'utilizzatore della scheda Romance la sera del 27/8, l'assioma del primo giudice secondo cui questo dovrebbe necessariamente individuarsi in una persona che avesse collegamento con gli affari che con essa venivano gestiti, e segnatamente legami con il traffico che Grusovin svolgeva con la Romania, ai quali, per affermazione dello stesso Grusovin, Marino era estraneo. La versione resa dal dichiarante, oltre che l'esame dei fatti, non accredita tale versione. Non bisogna dimenticare che Marino, qualunque affare volesse seguire in Lombardia, non riteneva per lui essenziale l'uso del telefono, tanto che egli e suo cugino l'avevano lasciato, insolitamente, in Sicilia. D'altro canto, la stessa sequenza dell'azione descritta da Grusovin, fatta di appostamenti e non di ricerche telefoniche, sembra rimandare all'esigenza di cogliere le persone di sorpresa, piuttosto che di cercarle per telefono, sicché, sia che si voglia credere a Grusovin, sull'iniziativa di portare un telefono con sé, presa a specifica richiesta di Marino, sia che si voglia ipotizzare che il dichiarante si sia limitato a portare con sé l'apparecchio che gli consentiva di seguire i suoi affari del momento, non sembrano potersi rinvenire elementi di fatto che confermino la certezza del rapporto tra quanto accadeva a Brescia quella sera e l'affare Romania³⁶.

L'inutilità del telefono per portare a termine il contatto con Cottarelli risulta dimostrata dalla sparizione dell'apparecchio dopo la sera del 27, sicché anche il contatto degli autori con la vittima la mattina del 28 è stata garantita senza un previo collegamento telefonico, il che porta a concludere, unitamente all'uso del telefono avvenuto nella zona dell'abitazione, che ciò che si cercava era il contatto diretto e che solo l'attesa vana di Cottarelli abbia indotto a reperirlo telefonicamente, circostanza che indebolisce ulteriormente il legame tra l'utenza e la gestione degli affari a cui era collegata e l'interesse sotteso alla ricerca della vittima.

Quanto al mattino successivo il dichiarante ha ricostruito la colazione al My bar eseguita molto presto insieme agli odierni imputati ed il dato sembrerebbe smentito dalla diversa indicazione resa dal titolare dell'esercizio. Al di là del dubbio sul cattivo ricordo del gerente del locale, non si comprende il motivo di una tale falsità di Grusovin, a fronte di ben altre emergenze,

35 Anche diversa dal parco, ma comunque collocata nei dintorni, tanto da rendere attive sempre le celle serventi quella zona

36 Rispetto al quale, è bene sottolinearlo, nessun collegamento è emerso con Cottarelli, se non che questi due anni prima era stato arrestato, venendo poi prosciolto, per pretesi legami con la prostituzione di ragazze provenienti da quel paese, scenario quindi del tutto autonomo rispetto a quello interessate Grusovin in quel periodo

a meno di non volerla inquadrare in una imprecisione derivante dalla sostanziale conferma di quanto già detto fin dal 14/9, per accreditare un saluto dei Marino dopo la colazione, per prendere strade diverse, poi rimasta immutata nella differente versione resa, anche per effetto della mancata proposizione di domande specifiche sul punto. Del resto, la natura neutra del dato, che ben avrebbe potuto essere omesso senza intaccare la veridicità del racconto, non permette di desumere da questo elemento la radicale inattendibilità di Grusovin sulla base dei riscontri oggettivi sopra esposti.

Grusovin ha riferito che Cottarelli indossava una maglia bianca, un paio di pantofole e degli slip bianchi quando si recò ad aprire ed il dato è stato valutato non credibile dal primo giudice, sia in quanto contrastante con quanto riferito dalla teste Coco, che assistette all'ingresso dei tre uomini nell'abitazione, accolti da Cottarelli, che per l'età ed il modus vivendi del de cuius. Bisogna preliminarmente sottolineare un dato di estrema rilevanza: Cottarelli venne rinvenuto dai soccorritori con indosso una T-shirt bianca ed un paio di slip dello stesso colore³⁷

È appena il caso di osservare che, date le circostanze, le valutazioni sul comportamento astrattamente adeguato alla persona sono oltremodo astratte e generiche, poiché è evidente che quel che può apparire singolare nel comportamento di una persona che attenda ospiti sconosciuti, non lo sia ove tali persone, da lui conosciute, si presentino improvvisamente a casa nella prima mattina di una giornata di agosto, mentre si è intenti a fare colazione. Grusovin riferisce anche che Cottarelli non rispose al citofono, ma si affacciò alla finestra della cucina, luogo ove doveva essere in quel momento, visto che in quel punto venne rinvenuta la tazza contenente la bevanda che stava consumando. È credibile quindi che, per la sorpresa di quel suono, aumentata dalla presenza di Marino che lui conosceva, ma che non aspettava, sia sia portato istintivamente ad aprire, facendo attendere gli ospiti subito dopo per indossare un pantalone, che Grusovin descrive blu-azzurro, esattamente come quello poi rinvenuto indosso alla vittima, che si può apprezzare dalla visione della mini cassetta girata dagli operatori del 118 e nelle foto contenute unitamente alla descrizione sopra richiamata. Bisogna poi rimarcare che, essendo stata reperita aperta la finestra della cucina³⁸, tanto che il Michieli penetrò nell'abitazione tramite essa, ed apparendo ben difficile che tale operazione sia stata compiuta con gli aggressori in casa³⁹, essendo loro precipuo interesse mostrarsi il meno possibile, risulta ulteriormente attendibile che Cottarelli abbia effettivamente individuato attraverso la finestra i suoi

37 Vedi a fg 855 fald 5 (nominato anche fald 3 atti dibattimento) la compiuta descrizione delle condizioni nelle quali venne rinvenuto Cottarelli all'atto dei primi soccorsi

38 Ed in proposito è importante rilevare che tale comportamento non fosse quello tenuto ordinariamente dalla famiglia Cottarelli, ove si provvedeva invece, di norma, appena svegli, ad aprire solo le imposte, come si desume dalla deposizione Cervelli dirimpettaia delle vittime, cit. a fg 138 del verbale di dibattimento,

39 e deve ribadirsi, non risultando tale operazione consueta secondo le usanze degli occupanti dell'alloggio, per come riferiti dalla collaboratrice familiare e dalla teste Cervelli cit.

ospiti.

Ma quel che più importante è che la ricostruzione offerta non è smentita dalla teste Coco, che infatti non dichiara di aver visto la figura di Cottarelli per intero, ma solo nell'attimo in cui egli sbucava dalla porta e si accingeva ad uscire, come dalla stessa plasticamente riferito nella sua deposizione dibattimentale⁴⁰, ove peraltro, a richiesta specifica, ha risposto alle domande che le venivano poste in successione "Ricorda come era vestito" "ha visto come era vestito" "era per caso in mutande"⁴¹ sempre di no, il che non consente di escludere che la vittima fosse in mutande, autorizzando invece a desumere che ella poteva non saperlo. Peraltro, considerando la presenza di tre uomini dinanzi al cancello, e la collocazione sopraelevata della porta d'ingresso rispetto al cancelletto pedonale, nonché la fugacità del passaggio della donna, avvenuto mentre transitava in bicicletta, è ragionevole ritenere che ella possa aver percepito, al più, il busto di Cottarelli, non le gambe, sicché non può essere in grado di smentire il dato fornito da Grusovin sull'abbigliamento della vittima.

A fini meramente speculativi si osserva che il dato fornito, proprio perché inusuale, difficilmente sarebbe stato offerto per accreditare lo svolgimento di una situazione alla quale non si era presenti.

Il raffronto tra le dichiarazioni rese dal teste Cornacchiari nell'immediatezza dei fatti e quanto da questi riferito in dibattimento non consente poi di concludere con certezza circa l'assenza di Grusovin dalla scena del crimine per la ricostruzione offerta, resa dal dichiarante, circa la frase che sarebbe stata pronunciata da Marino all'ingresso, subito dopo lo squillo del citofono. Si è già detto che Cottarelli si sarebbe, secondo tale ricostruzione, affacciato alla finestra, ed in quale contesto Marino Vito avrebbe detto "Sono Vito non mi riconosci?" Il teste avrebbe invece sentito uno dei tre dire "immobiliare" e subito dopo sentire il clac del cancello; per la verità, dopo una, apparentemente precisa, ricostruzione resa nel corso della deposizione, in cui si riferiva della parola richiamata come udita all'interno di una frase su cui non si riusciva a riferire altro, al termine della sua deposizione⁴², a domanda diretta, Cornacchiari ha esposto, nell'ottica di una ricostruzione su base logica più che di percezione diretta: "Dall'interno gli avranno chiesto <chi è?> <è Immobiliare>, non so, ecco, penso ...". Il dato risulta di incerta ricostruzione, e quindi non idoneo a costituire la base dello screditamento dell'attendibilità di Grusovin, risultando più comodo per questi, sempre nell'ottica di una ricostruzione calunniosa, porsi nel solco ampiamente tracciato dai resoconti giornalistici, che davano univocamente conto

40 cfr. a fg 106 del verbale di dibattimento del 18/1/2008 ove riferisce testualmente "stava per uscire, quasi per andare incontro"

41 Vedi fg 107 del verbale del dibattimento cit

42 A fg 68 del verbale di dibattimento del 18/1/2008

della risposta di Cottarelli al videocitofono⁴³, piuttosto che fornire un particolare del tutto irrilevante al fine di corroborare la veridicità della ricostruzione. È bene poi evidenziare in argomento che sussiste una traccia di una possibile ricostruzione conforme alle dichiarazioni di entrambi nella precisazione resa dal Grusovin nel corso dell'incidente probatorio⁴⁴, quando riferisce che Cottarelli dopo essersi affacciato alla finestra ed averli riconosciuti, azionò la serratura del cancelletto, che fece il tipico rumore, e che tuttavia non si aprì, tanto da indurlo ad andare loro incontro. Stante l'incertezza di Cornacchiarri sul contesto nel quale sarebbe stata pronunciato il termine "Immobiliare" ben può immaginarsi che uno dei tre in attesa si sia limitato a leggere, a voce alta, una delle voci che risultavano sul citofono. Quale che sia l'esatta ricostruzione, non possono che richiamarsi i riscontri oggettivi a quanto detto dal dichiarante, e l'assenza di ricostruzioni sicuramente antitetiche su tali dettagli, o l'individuazione di fonti di conoscenza alternative, per escludere l'effetto di sicura smentita delle dichiarazioni Cornacchiarri.

E, solo per rimanere in argomento inidoneità dei testi giornalistici a condizionare le dichiarazioni di Grusovin, si rileva che due giornali, riferirono immediatamente dopo i fatti, i particolari, veritieri, dei vestiti buttati per terra e del televisore acceso in uno o due locali della casa⁴⁵, che la difesa nota non essere stati offerti da Grusovin, richiamando la circostanza a conferma della sua assenza dai luoghi: a ben vedere però, se la sua fonte informativa fossero stati i media, come la difesa stessa tenta di accreditare, sicuramente egli avrebbe potuto riferire i dettagli richiamati, mentre nella specie, l'omissione può trovare giustificazione, molto più banalmente, in una mancata memorizzazione di tali elementi di fatto, all'atto in cui la situazione fu vissuta.

Ancora, per rimanere al cancello, Grusovin, come si è detto, ha riferito che questo non si aprì, costringendo Cottarelli ad uscire per consentire l'accesso agli ospiti, ed il dato non risulta riscontrato, poiché dalle prove successivamente svolte dagli agenti intervenuti, è emerso che funzionava correttamente. In proposito però non può omettersi di rilevare che la collaboratrice familiare⁴⁶ ha ammesso che, nelle giornate piovose, solitamente il cancello non si apriva, rivelando quindi, ancorché in circostanze particolari, una anomalia di funzionamento. Basterà richiamare i dati meteorologici⁴⁷ che attestano ininterrottamente un'umidità pari al 100% dalle ore 19,55 del 27/8/2006 alle 6.55 del mattino del 28, per ipotizzare che tali condizioni potrebbero aver inciso sul corretto funzionamento del cancello in un momento della giornata in cui ancora

43 Vedi in argomento negli allegati difensivi già citati i resoconti giornalistici sul punto della "Repubblica" e del "Giornale di Brescia" di quei giorni

44 Vedi fg 38 verbale incidente probatorio ud del 12/3/2007 in faldone 10

45 Vedi "Giornale di Brescia" e "Brescia oggi"

46 Vedi deposizione Zahayko verbale ud 25/1/2008 fg 25

47 desunti dall'archivio meteo del sito www.eurometeo.com, attraverso cui è possibile accedere ai dati della stazione di Ghedi del servizio meteorologico dell'aeronautica militare

nessuno aveva varcato l'accesso di casa, non rivelandosi poi tale difettoso funzionamento alla prova della polizia scientifica, per il mutamento delle condizioni di fatto.

La circostanza non appare connotata in assoluto di credibilità e tuttavia, per la sua irrilevanza al fine di corroborare la presenza del dichiarante in quel giorno, alla luce di quanto già richiamato in argomento, non appare idonea a screditarne le dichiarazioni, rimanendo indiscutibile che, sia pure per diversa finalità, Cottarelli sia uscito per andare incontro agli ospiti, sicché potrebbe anche ipotizzarsi una non corretta comprensione della finalità dell'azione da parte di Grusovin, accompagnata da un'interpolazione interpretativa inconscia.

Si è obiettato che il dichiarante è stato impreciso in riferimento alla cassaforte, assumendo che non fosse nascosta da un quadro, mentre invece lo era. Sul punto, al di là di quanto già detto a proposito della collocazione, funzione ed arredamento della stanza ove la cassaforte insisteva, che sono dati pacificamente resi in forma attendibile, i quali non potrebbero spiegarsi se non con una conoscenza diretta dei locali poiché non emerge un riferimento conforme alla realtà neppure dalla descrizione giornalistica, si osserva che l'esame delle foto porta ad accertare che il quadro che copriva il portello non era appeso su di esso, ma incernierato lungo il suo lato destro, sicché questo si scostava dalla parete nello stesso verso dell'apertura della cassaforte ed era poco più grande dello sportello. Ciò lo rendeva non immediatamente percepibile a chi fosse sopraggiunto nel corso dell'apertura della cassetta di sicurezza, condizione nella quale assume essere stato il dichiarante, che potrebbe non aver distinto il pannello di protezione dallo sportello di accesso della cassetta.

Ulteriore elemento di scarsa attendibilità del racconto è stato tratteggiato dalla difesa con riferimento al momento nel quale Marino si sarebbe sfilato i guanti utilizzati per celare le proprie impronte, indicato da Grusovin all'atto in cui questi era fuori del cancello. La singolarità del riferimento e la scarsa portata ai fini di validare la versione resa, porta ad escludere l'esistenza di una radicale prova di inattendibilità, potendo immaginarsi che l'autore dei fatti, ponendo le mani dietro la schiena, o in tasca, possa aver eluso l'osservazione di terzi, per contro garantendosi con mossa fulminea l'uso delle mani per aprire il cancello, al sicuro da possibili contaminazioni. Sul punto appare più prudente non assumere valutazioni definitive di attendibilità o inattendibilità attesa l'insidiosità di operazioni di questo tipo svolte sul piano logico, per quanto già visto circa l'uso degli slip per uscire, sempre in ragione dei plurimi dati sulla presenza di Grusovin in quel momento.

È invece chiaramente inveritiero tutto ciò che Grusovin ha riferito riguardo la sua costrizione in condizione di inattività, non risultando attendibile la ricostruzione offerta, in ragione della mancanza di segni escoriati sul braccio apprezzabili nel corso del filmato del 14/9, cui si è fatto riferimento e, soprattutto, delle pretese minacce di Marino nei suoi confronti. Sul punto il

dichiarante è smentito in maniera plateale, dall'assoluta continuità dei suoi rapporti con l'accusato, percepibili attraverso la presenza di comunicazioni costanti con lo stesso, immediatamente dopo gli accadimenti in esame, dalla natura amichevole delle loro comunicazioni, che denotano perfetta sintonia tra i due e dalla provenienza da altra fonte del messaggio da lui ricevuto il 2/9, qualificato come minaccioso, e da Grusovin attribuito al Marino.

Deve convenirsi che sul punto si rivela in maniera conclamata la natura istrionica del personaggio, il quale, in chiara difficoltà per i sospetti degli inquirenti nei suoi confronti, sempre più gravi per la sua emergente contiguità con la scena del crimine, decise di prospettarsi come vittima ed offrì il messaggio ricevuto aliunde, contenente l'indirizzo di suo figlio, come proveniente dal Marino, ben sapendo che gli era stato inviato da terzi. Peraltro, l'esame delle intercettazioni dimostra che in realtà il dichiarante all'atto della ricezione del messaggio, non solo non ebbe dubbi nell'individuare un mittente diverso dall'odierno imputato Vito, ma non fu minimamente impensierito dalla ricezione di tale comunicazione, poiché risulta che si limitò a girarla alla Tratta ed a Pasquali, parlandone con loro senza la preoccupazione e la concitazione che sarebbe stato logico aspettarsi ove ne avesse colto l'aspetto rischioso. Analogamente è pacifico che Grusovin non abbia subito alcuna intimidazione da Marino, stante la costanza e la natura amichevole delle loro comunicazioni, proseguite con la medesima intensità anche immediatamente dopo l'episodio delittuoso in esame; anzi, il dichiarante, come si è visto, indirizzò un messaggio di testo al telefono di Marino, pur conscio che questi non ne era in possesso in quanto in viaggio, già nelle ore successive il massacro, per ricordargli qualcosa riguardo la consegna dei documenti a Falco.

Il dato, oltre che escludere frizioni tra i due, sembra riecheggiare una necessità di precostituzione di una prova, poiché il testo del messaggio non ha alcun senso: se è vero che Marino in quel periodo si muoveva freneticamente sull'asse Sicilia - Milano per l'iscrizione della CST srl alla camera di commercio della città lombarda, al fine di acquisire un canale necessario alla percezione di finanziamenti tramite artifici illeciti, non aveva certo alcun bisogno di un promemoria proveniente da Grusovin, immaginandosi, al più, l'utilità di una comunicazione in senso inverso, posto che Marino aveva ben presente la natura urgente per lui di tali regolarizzazioni, come si ricava dal complesso delle comunicazioni successive.

Nello stesso solco imposto dalla necessità di dipingersi vittima di situazioni più grandi di lui si colloca, all'evidenza, la dedotta mafiosità di Marino, che il dichiarante ha ritenuto di accreditare facendo riferimento a personaggi di notevole caratura criminale, con i quali in realtà questi non è risultato in contatto; anche in questo caso l'accertata falsità del riferimento non è pertanto idonea a porre in crisi l'attendibilità delle ulteriori deduzioni.

La falsa indicazione del movente

b

Molto si è dibattuto circa i diversi moventi dell'azione, per come individuati dal pentito, desumendo dalla loro pluralità e specifica inattendibilità, lo scarso affidamento nel narrato. Come si è accennato però l'interesse nutrito dal dichiarante in ordine alla possibile ricostruzione dei fatti, autorizza in presenza dei riscontri evidenziati, a disattendere le indicazioni del tutto false, senza porre nel nulla gli ulteriori elementi offerti.

Nel concreto poi occorre fare ulteriori specificazioni. A riguardo l'indicazione di un movente economico che potesse preludere alla ricerca di un accordo era di primaria importanza per Grusovin il quale, non risultando aver mai avuto rapporti con la vittima, poteva giustificare la sua presenza, come animata da intenzioni lecite, solo richiamandosi alla consulenza offerta in tema finanziario. Ma vi è di più; proprio perché Grusovin non si trovava in quella situazione per interesse diretto, ben poteva essere stato, a monte, informato in maniera non corretta dai suoi complici, che potrebbero avergli riferito solo parte delle loro intenzioni, al fine di garantirsi comunque la sua presenza ed una superiorità numerica che appariva essenziale alla buona riuscita dell'intervento, dovendo immaginarsi la presenza in casa del nucleo familiare.

La traccia della mancanza di una pura invenzione, ma di una base di verità, è costituita da un canto, dal suo richiamo a circostanze vere, quale il mancato pagamento delle ri.ba. da parte di Cottarelli, che è circostanza veritiera come fatto storico, che il dichiarante non aveva alcuna ragione di sapere, posto che la sua conoscenza con Marino risale ad epoca successiva di due anni allo svolgersi di quei rapporti economici, in cui la situazione richiamata si era già compiuta e, secondo la prospettiva difensiva, già risolta. Inoltre, proprio la richiamata presenza tranquilla della Topor sul balcone mezz'ora dopo l'ingresso dei visitatori attesta che essi avevano qualcosa di cui discutere tranquillamente con la vittima, e supporta la tesi che le finalità dell'incontro siano state effettivamente percepite dal dichiarante, prima della degenerazione degli eventi, che si sarebbe limitato ad omettere il riferimento alla fase più propriamente coercitiva, al fine di ottenere il pagamento, anche se non supportato da alcun titolo.

I sospetti sull'indicazione di responsabilità di Marino

Si assume dalla difesa che le dichiarazioni rese da Grusovin fin dall'inizio della sua collaborazione sarebbero sospettosamente indotte. In particolare si rileva che le domande inizialmente poste a Grusovin non partirono dall'uso del numero Romarice, ma dai suoi rapporti con Marino nelle date in contestazione, e ciò potrebbe avergli suggerito di spendere il nome di questi per ingraziarsi le forze dell'ordine ed essere sicuro di cercare di uscire indenne dalla sua difficile situazione. Il dato, oltre che generico, non tiene conto delle necessarie strategie realizzate dagli inquirenti per acquisire informazioni, poiché è pensabile che proprio iniziando le richieste dall'utenza "sporca", e quindi ponendo subito sulla difensiva il Grusovin, questi non

avrebbe offerto alcuna collaborazione, laddove al contrario, partendo da un dato che non lo coinvolgeva direttamente, non essendo egli a conoscenza del collegamento in mano agli inquirenti tra la sua persona ed i Marino, questo poteva consentire agli interroganti di acquisire maggiori informazioni; del resto, ove i Marino si fossero mossi autonomamente quel pomeriggio, senza comunicare le proprie mosse a Grusovin, per questi sarebbe stato estremamente pericoloso accusarli ingiustamente, trovandosi ad anticipare lo stesso passo falso compiuto con Neroni, senza essersi previamente accreditato agli occhi degli inquirenti con l'offerta di dati riscontrabili, per di più rimanendo unico sospettato dell'uso del telefono, sicuramente a lui riconducibile; come si vede un'operazione troppo pericolosa per essere accreditata, anche senza voler ricorrere all'ulteriore argomentazione relativa al suo legame, anche solo utilitaristico, con Vito Marino. Non bisogna poi dimenticare che Tratta Giuseppina, deponendo all'udienza del 13/2/2008⁴⁸, ha chiarito che fin dal suo colloquio con Grusovin il 14/9/2006 nella sala della Questura, prima che questi fosse sentito dagli inquirenti, a sua specifica domanda questi le disse di aver prestato il telefono Romance a Vito Marino, il che permette di escludere qualsiasi influenza postuma degli inquirenti sull'argomento.

Ma vi è di più; è del tutto incredibile che il dichiarante, ipoteticamente coinvolto nel delitto tramite terze persone, ricevuta l'imbeccata sul nome di Marino, sia riuscito ad inserirsi in questi sospetti con richiami assolutamente pertinenti ai rapporti economici esistenti tra la vittima e Cottarelli, dei quali è risultato perfettamente a conoscenza, malgrado la loro richiamata anteriorità nel tempo, e la pretesa conclusione degli stessi.

Dell'infondatezza dei sospetti sulla genuinità del riferimento all'892424 si è già detto; deve sottolinearsi che su questa medesima linea la difesa arriva a disseminare l'accaduto di dubbi illogici, per la verità in ciò parzialmente seguita dal giudice di primo grado; così entrambi rilevano che Grusovin ha indicato nel corso del primo interrogatorio Salvatore con il legame di parentela e non con il suo nome di battesimo, quasi volendo adombrare che il nome sia stato successivamente suggerito dagli inquirenti, e quindi volendo privare di attendibilità il riferimento, dimenticando che i due si conoscevano in maniera pacifica, sia per essersi visti, quanto meno, il 22 in precedente trasferta, sia per aver questi pacificamente dormito, nei giorni in cui venne realizzato il delitto, a casa di Grusovin, sicché, anche ammesso che non si fossero presentati, quando egli si riferiva al cugino di Vito non potevano esserci fraintendimenti sull'identificazione di questi con Salvatore, cui si è pervenuti, con certezza, senza inquinamenti impropri da parte degli inquirenti.

Ne consegue che manca qualsiasi prova o sospetto sul possibile condizionamento svolto nella ricostruzione offerta da Grusovin dagli inquirenti.

48 Vedi fg 76 del verbale



Le ipotesi alternative

Chiarito, per quanto detto, il sicuro coinvolgimento di Grusovin nelle azioni del 27 e 28/8 in esame è necessario valutare se emergano elementi di prova relativi al coinvolgimento in concorso con questi, di terze persone rimaste estranee al processo. Il primo giudice desume tali elementi dalle telefonate intercettate e trascritte nel corso del dibattimento, traendone conclusioni di compatibilità che non si ritiene di condividere.

In primo luogo non possono che richiamarsi le conclusioni già riportate con riferimento alla pretesa minaccia subita dal dichiarante e proveniente da utenza serba⁴⁹, minaccia che, per quanto già detto, non risulta aver minimamente impensierito il ricevente. Infatti nella successiva telefonata con la Tratta delle 22,36⁵⁰, cui aveva girato il messaggio, Dino è chiarissimo nell'indicare il mittente della comunicazione ne "gli amici del direttore" e non si mostra impensierito, posto che alla domanda dell'interlocutrice circa quel che pensa di fare le risponde "pensi che permetta che qualcuno faccia..." e poi i due proseguono a parlare conversando per oltre 35 min di assolute banalità, il che è difficilmente ipotizzabile nel caso di una persona che si senta intimidita. Il giorno dopo con la conversazione delle h. 11,20⁵¹ Grusovin preannuncia a tale Roberto che gli invierà un messaggio pervenutogli dagli amici del direttore, ed in rapida successione richiama alle h. 11,31, spiega il senso del messaggio e riferisce che questo lo ha spinto a rompere qualsiasi trattativa ed a rivolgersi ad un avvocato, aggiungendo poi nel corso della conversazione "no, ma sono tranquillo io, non mi preoccupo per niente" aggiungendo ad ulteriore chiarimento che per lui "ciò che è dovuto viene dato, perché io sono fatto così" ad ulteriore esplicitazione della totale mancanza di forza intimidatoria della comunicazione di testo ricevuta.

Vi è poi, contestualmente, il contenuto della telefonata intercorsa tra Cannas e l'architetto, al quale il primo dice di temere di fare la fine di quelli di Brescia, richiamando l'interlocutore sulla fondatezza di tale timore, perché lui li conosce quelli lì. La conversazione⁵² risale al 2/9 alle ore 7.49 e nel corso di essa Cannas dice "io.. sto coprendo tutti quanti, col rischio che mi fanno fuori la famiglia, come han fatto con quello di Brescia" ed agli inviti dell'interlocutore a non dire queste cose neppure per scherzo aggiunge "no, c'è poco da scherzare, sia benissimo che gente è tu, sai, visto che li conosci ..". Deve osservarsi che a quella data del delitto bresciano parlava tutta Italia, per il grave turbamento prodotto dalla crudeltà dell'evento, che aveva rimandato a modalità operative proprie di bande di stranieri. Cannas risulta essere stato in rapporti d'affari con Grusovin, per un'azione, ovviamente illecita, di importazione di capitali dall'estero, non andata a

49 Vedi fg 554 delle trascrizioni eseguite nel corso del dibattimento

50 Vedi fg 582 delle trascrizioni cit

51 Vedi fg 639 delle trascrizioni cit

buon fine, che aveva generato un debito nei confronti dei serbi, che avevano eseguito il trasferimento in Romania, senza portare a termine, non per loro colpa, l'operazione. Chiaro quindi che l'espressione usata da Cannas fosse un modo per sollecitare l'interlocutore ad attivarsi per ottenere il pagamento, mentre l'inciso "tu li conosci quelli" rivolto ad un triestino, ben può essere correlato alla contiguità, anche territoriale, con il gruppo etnico richiamato. D'altro canto, che il riferimento fosse stato fatto nel tentativo di sollecitare l'interlocutore a prendere seriamente l'impegno è dimostrato dal successivo "Dieci e mezza, cerchiamo di essere puntuale.." che non rimanda ad una scena di persone che si sentono braccate, ma piuttosto a qualcuno che cerca di far assumere un impegno inderogabile ad una persona, quale Grusovin, che solitamente garantiva attività cui non si atteneva.

Del resto, come si è già detto, nessun contatto è emerso tra Cottarelli ed i serbi, mentre l'evocato aggancio della vittima con la Romania per aver questi subito un procedimento penale due anni prima, in relazione ad un preteso traffico di prostitute di quello Stato, dimostra tutta l'inconsistenza di un tale collegamento. Per contro, anche per quel che si dirà in merito all'indicazione che proviene dalla stessa scena del crimine, deve radicalmente escludersi la possibilità che la responsabilità sia ascrivibile a gruppi etnici interessati all'esecuzione di atti predatori in casa di sconosciuti.

Si è poi richiamato il riferimento desumibile dalla conversazione telefonica tra Cannas e Lessi Oddone dell'8/9/2006 alle ore 10,18⁵³ nel corso della quale il primo dice "io quello che faceva i cambi in Italia l'ho già perso Oddò.....e per colpa sua" dando per presupposto che la persona persa fosse da identificarsi con Cottarelli.

Il dato è di una laconicità assoluta ma, per la verità, ove si fosse affermato che il responsabile della perdita potesse identificarsi nel dichiarante sarebbe possibile nutrire qualche dubbio interpretativo, per la connessione esistente tra il responsabile della perdita, e Grusovin, stante la sua dimostrata partecipazione all'uccisione di Cottarelli e dei suoi familiari; risulta invece chiaramente dal tenore della conversazione, ed è stato pacificamente ammesso dalla stessa difesa nel corso delle repliche, che il responsabile della perdita dovesse additarsi in Dappero, qualificato come il "fighetto" con i baffetti nei passi antecedenti della conversazione, epiteto che, data la sciattezza estetica del dichiarante, non è sicuramente a questi attribuibile.

Voler accreditare che in tale frammento di conversazione possa rinvenirsi un riferimento all'interessamento di altri sodali di Grusovin nel grave fatto di sangue sconta una serie di approssimazioni: 1- si basa, quale dato pacifico, sulla circostanza che Cottarelli facesse i cd cambi, per un elevato ed indefinito numero di persone, non emersa invece da nessun atto

52 Vedi fg 395 delle trascrizioni cit.



processuale, atti che accreditano invece allo stesso solo una grande disponibilità di contante, derivante dall'illecita attività economica, ascrivibile al giro delle fatture false, ed all'incasso dell'IVA relativa, nonché il riconoscimento in favore di terzi ben conosciuti⁵⁴ di prestiti, non a tassi usurari o di cambi assegni; 2- presuppone che la perdita debba identificarsi con la morte, il che nei rapporti commerciali non è assolutamente conseguente, potendo essere correlata ad una infedele esecuzione di precedenti rapporti o a mille altre circostanze, in grado di produrre il venir meno del rapporto tra le parti, ben qualificabile in linguaggio gergale come perdita; 3- assume che, essendo di ciò responsabile Dappero, tale conseguenza potesse collegarsi ad azioni di Grusovin, passaggio sul quale non sussiste alcun elemento di conforto; 4- prelude alla presenza di una traccia, nel concreto del tutto inesistente, di qualsiasi contatto tra il Dappero, responsabile della perdita, o il Lessi, che in tesi fruiva dei cambi, e Cottarelli.

Come si vede quindi l'ipotesi, per quanto suggestivamente proposta, risulta del tutto destituita di fondamento. L'acme dell'astrazione viene poi raggiunto quanto si tenta di accreditare un collegamento tra questo gruppo (Grusovin, Dappero, Lessi, ecc) e Cottarelli, nel presupposto che i primi svolgevano delle operazioni illecite in Svizzera e la vittima fosse titolare di conti correnti bancari nella stessa nazione. Il dato è di una tale genericità che non risulta richiedere alcuna specifica confutazione.

Ancora più generico è il richiamo all'invito fatto a Lessi da Cannas il 14/9/2006 alle ore 18.32⁵⁵, quando, mentre parlavano dei loro affari, si interrogavano su quanto avveniva a Brescia, dove Dappero era stato convocato in Questura, pensando a cosa avrebbero detto ove la convocazione avesse raggiunto anche loro, ed il primo invitava il secondo a prendere contatti con lui via computer, formulandogli l'esortazione "scrivere più che parlare". Considerata la natura illecita dei contatti avuti tra gli interlocutori, che coinvolgeva anche Dappero, che loro sapevano in Questura, è più che naturale che i due sodali si interrogassero sul motivo per il quale questi era sentito e contestualmente si attivassero per concordare una versione comune sugli ipotetici motivi dell'audizione; la genericità del dato ricavabile, nonché l'ampiezza delle faccende illegali delle quali i conversatori si occupavano non consente in alcun modo di inferire da tali espressioni il loro ipotetico coinvolgimento nell'illecito in esame.

Neppure alcun particolare significato può attribuirsi all'inciso presente nella conversazione tra tale Roberto e Dappero, intercorsa il 14/9/2006 alle 23.03⁵⁶, nell'arco della quale i due si scambiano informazioni sulle domande a loro poste in questura; nel fare il resoconto Roberto

53 Vedi fg 1131 e segg. trascrizioni cit.

54 E segnatamente in favore di Salvatore e Ambrosio o Di Pasquale, per quanto rispettivamente riferito dai testi Albano, sentito nel corso dell'udienza dell'8/7/2006 fg 33 e segg., e Panarico, sentito alla stessa udienza, fg 7

55 Vedi fg 1785 e segg. trascrizioni cit

56 Vedi fg 1795 e segg. trascrizioni cit

riferisce di aver indicato i numeri dai quali Grusovin lo chiamava al che Dappero gli chiede "ma han fatto riferimento a quel numero là, che.." e l'altro risponde "no, no, m'han chiesto quale". Il tenore della conversazione è tranquillo, e non sembra rimandare ad uno scampato pericolo, e dal complesso dei riferimenti si ricava che gli interlocutori cercano di ricostruire i rapporti avuti con il dichiarante e con la sua socia –segnatamente la Tratta- alla luce delle nuove acquisizioni ricavate sulla loro vita, nel corso della permanenza in questura; la circostanza che facciano riferimento ad un numero di telefono, considerata la natura degli affari che il gruppo condivideva, la notoria presenza nel possesso di Grusovin di più utenze telefoniche, la registrazione sulla sua rubrica di più numeri a cui non si è riusciti ad attribuire un titolare effettivo, da un canto non legittima l'interpretazione che si riferissero proprio al Romance, dall'altro, ove anche il richiamo riportato riguardasse questa utenza, comunque sicuramente conosciuta da Dappero e dai suoi sodali, non è direttamente indicativa di una loro connessione con l'illecito, nella cui esecuzione la presenza del telefono è stata del tutto accidentale, come è dimostrato dalla circostanza che di esso sono sparite le tracce subito dopo il fatto.

Neppure è dato desumere dalle telefonate intercettate la prospettata presenza dei pericoli che provenivano dall'ambiente di riferimento del dichiarante. In argomento l'unica traccia valorizzabile è quella desumibile dalla conversazione dell'8/9/2006 h. 11,43⁵⁷ nel corso della quale Grusovin subisce una severa rampogna da tale Pietro, siciliano, che gli contesta un comportamento non corretto ed inconcludente rispetto ad un affare in comune, ma se pur con toni duri, si comprende che la conversazione rientra nei normali contatti commerciali tesi ad garantirsi un utile, tanto che dopo l'evocazione di situazioni pesanti -al punto che Grusovin chiede se lo vuole ammazzare e l'altro gli risponde di no- si danno appuntamento e Pietro si raccomanda questa volta di rispettare gli accordi, chiaro sintomo dell'inconsistenza delle precedenti aggressioni verbali; da una precedente conversazione intercorsa il 6/9/2006 alle ore 19,40⁵⁸ tra il dichiarante e l'odierno imputato Vito, non solo si desume che Grusovin non ritiene molto rilevante il "casino" con Pietro, ma soprattutto che tale vicenda coinvolge anche Vito Marino, se è vero che vi fa riferimento come a qualcosa nel quale il suo interlocutore è perfettamente compenetrato, all'esito di un discorso riguardante dei conteggi con tali Mariano e Giuseppe, nei quali risulta coinvolto anche Pietro, che non a caso nella precedente conversazione richiamava analoghe cifre e nomi di battesimo.

Anche da quest'unica telefonata allarmante non si ricava quindi una traccia che allontani il raggio di interesse da Vito, ma al contrario si arriva ugualmente a lui; ciò ad ulteriore conferma della mancanza di concretezza dell'ipotesi che il dichiarante, per salvarsi da persone che temeva, abbia ritenuto di indossare i panni del pentito, assecondando gli inquirenti. D'altro canto

57 Vedi fg 1152 e segg. trascrizioni cit

58 Vedi fg 961 e segg. trascrizioni cit



si è già osservato che, nella situazione delicata nella quale questi si venne a trovare o era in condizione di fornire circostanze immediatamente riscontrabili, o altrimenti, inchiodando sé stesso sulla scena del crimine, avrebbe ottenuto solo lo scopo di fuggire ai suoi ipotetici nemici, per chiudere dietro di sé le porte del carcere a vita. Nell'ipotesi in cui altri fossero stati i suoi accompagnatori, e quindi egli non avesse piena consapevolezza dell'impossibilità dei prevenuti di fornire un alibi, come è avvenuto per Neroni, egli rischiava al primo controllo di ottenere il risultato, sicuramente più deteriore, sopra descritto. Inoltre, che tali conseguenze egli non abbia patito con Neroni è solo per il peso dei dati forniti fino ad allora e la particolare accortezza con la quale aveva descritto una persona con cui non aveva rapporti diretti, mentre all'evidenza, la soluzione non avrebbe potuto riproporsi nei confronti dei due che egli aveva specificamente individuato per frequentazioni pregresse.

Il complesso di tali elementi di fatto induce ad escludere la concretezza dell'ipotesi di lettura alternativa del comportamento del dichiarante che, da persona avvezza a vivere di espedienti, vistosi scoperto, dopo aver cercato di prospettare la sua assenza dal luogo dei fatti al mattino, dovendo ammetterla, ha ritenuto di utilizzare il vecchio messaggio minaccioso, per ritagliarsi il ruolo di persona coartata, non potendo evidentemente immaginare la pregressa monitoraggio delle sue utenze. L'analisi di tale materiale però, come si è visto, oltre che meglio tratteggiare il modus vivendi del Grusovin, non permette illusioni sulla sua condizione di persona braccata all'epoca dei fatti.

Si può inoltre ricavare dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, un altro elemento di fatto che conduce ad escludere il collegamento di Grusovin, per l'episodio in esame, con il gruppo Dappero, Pasquali, Lessi, contrariamente ai sospetti disseminati in proposito. In particolare, nel corso di una conversazione successiva all'arresto⁵⁹ Pasquali e Dappero cercano di capire quanto avvenuto, per la verità soprattutto in riferimento al corso degli affari che avevano in piedi con Grusovin ed alla loro possibilità di condurli in porto in sua assenza, nonché alla loro preoccupazione di aver avuto a che fare con i siciliani, scoprendo di cosa erano capaci, stando alle accuse. Nel corso di tale dialogo Dappero chiede all'altro se il 27-28 fosse già a Cesenatico con lui, ricevendone conferma, e conclude che anche l'architetto era con loro, in qualche modo con ciò escludendo il suo coinvolgimento nel delitto, valutandolo contestualmente non capace di simili attività.

Risulta in realtà che tale trasferta venne svolta il 26 e vi partecipò effettivamente Grusovin, ma dalla conversazione colta e dall'erronea collocazione temporale del viaggio, si ricava l'impossibilità di rimandare l'azione ad un interesse comune, poiché in tal caso vi sarebbe stato da parte loro la necessità, di segno contrario, di distanziare in quei giorni la loro presenza da

59 Vedi trascrizioni a fg 1963 tel del 17/9/2006 h. 11,23

quella di Grusovin.

I riscontri oggettivi

Mette conto a questo punto di occuparsi dei riscontri oggettivi alle dichiarazioni di Grusovin a carico di Marino Vito. Assodato che il dichiarante era nella casa del delitto, occorre accertare se possa esserci stato in compagnia di altri diversi da Marino.

Solo per completezza si richiamano sul punto i pacifici principi giurisprudenziali in materia di riscontri, sottolineando che "I riscontri devono essere "indipendenti" dalla chiamata, cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il c.d. fenomeno della "circolarità", cioè, in definitiva, che sia la stessa chiamata a convalidare se stessa. Non occorre, peraltro, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.

Dal punto di vista oggettivo, inoltre, per riscontri si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. I riscontri, infine, nell'ottica del giudizio di condanna, devono avere valenza "individualizzante", devono, cioè, riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato, ossia devono riguardare direttamente l'imputato in relazione allo specifico fatto a lui contestato. Detto altrimenti, i riscontri non devono semplicemente consistere nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato⁶⁰.

È inoltre affermato che "I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito⁶¹.

Bisogna in primo luogo rilevare in argomento che, malgrado la sottoposizione ad analisi di tutti i contatti telefonici avuti da Cottarelli prima della morte attraverso l'unica utenza cellulare a

60 Per tutte Cass. sez. IV del 10/12/2004 n. 5821
61 In proposito Cass. Sez. III del 10/12/2009 n. 3255



sua disposizione⁶², non è emerso il raccordo tra questi e qualcun'altro che fosse in contatto con Grusovin, sicché Marino risulta l'unico anello di congiunzione tra i due.

Al di là di tale dato, rispetto al quale, pur nella sua assoluta pregnanza, potrebbe sospettarsi una mancanza di completezza del riferimento⁶³, deve poi sottolinearsi, quale riscontro obiettivo alla ricostruzione offerta che, per quanto detto, Grusovin era in contatto con i Marino dalla mattina del 27/8, almeno fino all'orario del noleggio dell'auto, poiché non solo lui, ma anche Salvatore Marino dichiarano che i tre si recarono a bordo della BMW a Linate, e si è già riferito come in quella sede, in contestualità, a tutto concedere, Grusovin telefonava e Vito Marino ritirava il mezzo. Anche i dati tecnici attestano questa compresenza.

Alle 20 circa Grusovin era a Brescia ed essendo privo di mezzo di locomozione, e muovendosi nella zona di via Zuaboni in auto, come si ricava dal percorso ricostruibile con il tracciamento dell'utenza Romance, per escludere la contestuale presenza di Marino dovrebbe ipotizzarsi che egli si sia mosso con terze persone, anch'esse, non si sa come, entrate in contatto con Cottarelli, per raggiungere la zona. Si badi poi che, poiché pacificamente il "giro" fatto quella sera era assolutamente identico a quello del 22/8, che risulta essere stato solo più rapido, dovrebbe inoltre ipotizzarsi che il terzo trasportato Grusovin si trovasse al seguito di ignoti sulle tracce della medesime persone a pochissimi giorni di distanza, pur non avendo lui contatti diretti con Cottarelli avendoli invece, occasionalmente, persone con lui in collegamento, ma non in contatto tra di loro!

Occorre poi aggiungere a questa selva di coincidenze che i terzi estranei che avrebbero accompagnato Grusovin a Brescia sia la sera del 27 e che il giorno 28 dovevano essere muniti di un'auto, per la verità comunissima, ma comunque assolutamente identica a quella noleggiata da Marino, senza motivo, proprio il 27. Più facile sarebbe stata la praticabilità di tale ipotesi ove solo Vito Marino avesse ammesso di aver operato il noleggio per conto terzi, ma, come sappiamo, l'imputato non ha mai offerto alcuna versione dei fatti, sicché il complesso di tale ipotetica ricostruzione alternativa risulta totalmente astratto ed infondato.

Tornando ai dati temporali, è singolare poi rilevare che Salvatore racconta per sé di aver lasciato i due a Linate e di aver fatto rientro a casa Grusovin, senza specificare di essere stato in possesso delle chiavi dell'alloggio, particolare che neppure Grusovin, che pure nega di essersi

62 Il dato non emerge solo dalle dichiarazioni univoche sul punto dei suoi più intimi amici, ma in via di fatto dall'accertamento svolto nelle sue pertinenze dopo il tragico evento

63 Che per la verità risulta mera concessione dialettica, stante l'infedeltà, nell'odierno complesso di relazioni, di contatti telefonici, anche indiretti tra sodali, laddove nella specie non ne emergono tra Cottarelli e l'entourage di Grusovin, neppure in via mediata, grazie ad esempio all'intervento di terzi, quali Michieli o altri amici del de cuius

portato a Brescia con questi, riferisce⁶⁴. Bisogna sottolineare che l'omissione di Grusovin a riguardo è particolarmente significativa, posto che nel corso dell'incidente probatorio⁶⁵, al fine di chiarire se era possibile che qualcun altro potesse aver risposto all'utenza Cipriani mentre il telefono era nell'abitazione o nelle immediate vicinanze il 27/8/2006 alle ore 16,14 invece sua, e quindi pienamente interessato a riferire che potesse essere stato un terzo per accreditare la versione resa circa la sua assenza di casa in quel momento, non cita Salvatore Marino tra i possibili detentori, sia pure occasionali, delle chiavi della sua abitazione, laddove il possesso delle chiavi era essenziale per consentire a Salvatore, secondola ricostruzione resa da questi stesso, di uscire appena sveglio per rifocillarsi e di far rientro nell'alloggio per riprendere a dormire, senza rendersi conto del ritorno di Grusovin e del cugino⁶⁶ la cui presenza avrebbe riscontrato solo al mattino.

Deve poi osservarsi in argomento che, sulla base di quanto ricostruito alla luce del raffronto tra le chiamate ricevute dalle utenze Romance e Cipriani, in uso al dichiarante, nel pomeriggio del 27/8 deve convenirsi che sicuramente quest'ultimo, che ha risposto alle chiamate, si trovava nella sua abitazione almeno fino alle 16,14, il che dimostra che se è vero che Salvatore Marino andò a casa Grusovin dopo la presenza all'aeroporto di Linate, non è vero che ci andò da solo. Per contro, proprio la compresenza di Salvatore Marino avrebbe potuto indurre questi, ampiamente interessato ad allontanare da sé e ragionevolmente dal cugino, i sospetti di coinvolgimento, riferire che solo nel corso del pomeriggio egli si allontanò senza lasciare indicazioni, circostanza invece che inspiegabilmente non si è verificata.

La separazione tra Grusovin e Marino Vito dopo la trasferta a Linate, ipotizzata per poter collegare l'azione di Grusovin in danno di Cottarelli ad altri partecipi, risulta difficile da ricostruire anche sulla base della storia dei rapporti tra i due. Deve rilevarsi che, malgrado la conoscenza tra Marino Vito e Grusovin risalisse solo alla primavera di quell'anno, si era verificata una sostanziale compenetrazione tra gli affari dei due, tanto che Grusovin è stato in grado di ricostruire con una certa precisione tutte le attività illecite seguite dal sodale in quel periodo, come in seguito si illustrerà; ma, quel che più rileva, è che risulta costante la presenza di Grusovin nel corso delle precedenti trasferte di Marino a Milano, come si ricava dall'esame dei movimenti dei due sia prima che dopo la data del massacro, tanto da potersi legittimamente desumere che questi fosse sempre reclutato come accompagnatore di Vito Marino non solo nei contatti con Falco, ma anche quando questi era caccia di persone, come Gandolfo o Tartamella, con i quali aveva avuto rapporti economici ai quali Grusovin era rimasto estraneo. Tale oggettivo dato di fatto rende credibile quindi che, conformemente a quanto riferito dal dichiarante, questi

64 La cui verifica a rigor di logica si dovrebbe quindi escludere

65 vedi verbale 2-4-2007 fg 22 fald 10

sia rimasto con Marino Vito anche dopo il noleggio. D'altro canto non bisogna dimenticare che, alla luce di quanto dichiarato da Salvatore per sé stesso, e di quanto risulta dalla mancata registrazione della presenza di Vito Marino in albergo quella notte, i due dormirono a casa Grusovin, sicché gli elementi di fatto richiamati corroborano la ricostruzione sulla presenza congiunta dei due in Brescia e dei contatti degli stessi con il dichiarante, che, si dovrebbe ipotizzare, essersi allontanato con altri nel corso delle operazioni collegabili al delitto, ricostruzione che neppure Salvatore Marino fornisce. Infatti, Salvatore non dice che Grusovin ritornò a casa dopo il noleggio, circostanza verificata per quanto detto, né che se ne sia allontanato dopo da solo. Analogamente, rilevato che, da quanto esposto deve concludersi che Grusovin era a Brescia a casa Cottarelli al mattino presto, deve escludersi l'affidabilità di quanto riferito da Marino Salvatore, circa il risveglio a casa di questi, e l'allontanamento con comodo, alla mattina, senza registrare l'allontanamento di Grusovin.

Si deve sottolineare che Grusovin era senz'auto, ed a quel che risulta la sua trasferta a Linate non era programmata, sicché deve immaginarsi che l'ipotetico contatto con i terzi che lo avrebbero rilevato e condotto a Brescia dovesse essere preceduto da contatti telefonici e, se di telefonate vi è traccia, non sussiste, al contrario alcun riscontro tecnico della presenza di contatti con numeri di telefono in avvicinamento, come solitamente avviene quando una persona prende accordi per incontrarsi con altri.

Così inquadrata l'attendibilità astratta del racconto del dichiarante circa la presenza di Vito Marino la sera del 27 e valutata la difficile prospettabilità del dato contrario ipotizzato dalla difesa risulta ineludibile esaminare la testimonianza Lusardi, la persona che, affacciata alla finestra del suo appartamento notò tre uomini, muniti di due valigette, scendere da una Fiat Grande Punto a cinque porte, transitare presso l'abitazione del Cottarelli, trattenersi qualche tempo nei giardini, e riavvicinarsi all'auto, mentre due componenti del gruppo utilizzavano alternativamente il telefono.

Deve in primo luogo rilevarsi che notevoli sono le similitudini descritte nella scena percepita e quella riportata da Grusovin, ed attestata dal rilievo del traffico del cellulare: la tipologia del mezzo, il numero e l'età delle persone, la scansione delle telefonate, con l'apparecchio che passa di mano, la presenza della valigetta⁶⁷, che nel racconto del teste diventano addirittura due, numero delle valigie che Grusovin dice essere in possesso dei suoi ospiti quella sera⁶⁸.

Occorre quindi valutare se, al di fuori di ogni possibile suggestione, vi siano elementi per unificare i due riferimenti e concludere che quanto osservato da Lusardi sia esattamente parte di

66 Ma quest'ultimo elemento, per quanto si vedrà, è inutilizzabile

67 Riferita dai testi che videro l'ingresso dei tre il giorno successivo nell'alloggio, della cui presenza al seguito dei due Marino riferisce anche Grusovin nel corso delle sue dichiarazioni del 14/9

68 Vedi dichiarazioni Grusovin fin dal 14/9/2006

ciò che ha riferito Grusovin.

Fondamentale a tal fine è rilevare che l'automezzo è dello stesso tipo, comunissimo, e tuttavia avente le caratteristiche tipiche di un'auto in affitto costituite dalla sua buona tenuta, e dall'apparenza seminuova, particolari notati da Lusardi e da questi puntualmente riferiti nel corso della sua deposizione dibattimentale⁶⁹; a bordo viaggiavano tre uomini, esattamente come riferito da Grusovin, che stazionavano intorno alla casa di Cottarelli.

C'è poi il dato del colore dell'auto, riferita da Lusardi in un primo tempo come metallizzato chiaro⁷⁰ poi come azzurro metallizzato chiaro⁷¹, che appare collidere con quella noleggiata da Marino, pacificamente grigio metallizzato. Deve però osservarsi in proposito che l'assoluta similitudine tra i due colori emerge anche aliunde, non solo, come già rilevato nella sentenza impugnata, dai riferimenti del cliente che ha noleggiato successivamente la medesima auto e che l'ha descritta come azzurro chiaro metallizzato, pur avendo avuto di apprezzarla per un periodo di tempo sicuramente più ampio di quello a disposizione del teste in esame, ma anche dalle parole dello stesso Grusovin, il quale disse nel corso della sua prima audizione del 14/9 che la Fiat noleggiata era di colore chiaro, e che non sapeva specificare se fosse grigia o azzurrino, con ciò ancora una volta attestando la facile sovrapposibilità dei colori. Peraltro, in orario vicino all'imbrunire⁷², con luce radente e non più piena, è acuita la difficoltà di percezione delle differenze tra due colori oggettivamente molto simili, che possono distinguersi con certezza solo a seguito di comparazione diretta o di esposizione a luce piena.

Si osserva dal primo giudice che l'orario indicato da Lusardi per lo sviluppo temporale dell'azione percepita non permette di avvicinare la scena descritta da Grusovin e confermata dai tabulati, con quanto percepito dal teste. Ancora una volta però deve registrarsi la presenza di una ricostruzione approssimativa offerta dal teste in dibattimento sul dato, estremamente rilevante, dell'arco orario. Il richiamo all'arco di tempo 19,25- 19,45 risulta svolto non sulla base di un controllo dell'orario effettuato in quel momento, ma in forza di una rievocazione, in ragione degli ordinari tempi di preparazione della cena⁷³; se si considera che questi potrebbe aver percepito lo scambio del telefono tra le due persone, e che la prima telefonata al 412, in ipotesi attribuibile al terzo, che segue immediatamente quella alla Trattata sicuramente eseguita da Grusovin,

69 Vedi verbale udienza 18/1/2008

70 Vedi fg 6 del verbale dibattimento del 18/1/2008

71 Vedi fg 27 dello stesso verbale

72 Risulta che quest'anno il 28/8 il sole tramonta alle 19,51 in Brescia, sicché deve immaginarsi che anche nel corso del 2006 l'orario sia stato approssimativamente quello, con chiara sovrapposizione dell'evento rispetto all'arco orario in cui è avvenuta la visualizzazione richiamata, fascia oraria significativamente identificata da Grusovin con lo stesso termine quando, nel corso dell'incidente probatorio gli è stato chiesto di collocare temporalmente la presenza dinanzi a casa Cottarelli – vedi fg 22 verbale incidente probatorio del 12/3/007-

73 Sicché basta ipotizzare un ritardo di soli 30 minuti rispetto all'orario solito, non ricordato a distanza di un anno e mezzo, per escludere l'incompatibilità dei dati

A

diversamente dalle altre conversazioni, risale alle ore 20,07, è ben possibile che questa sia la scena percepita dal teste, cui sono seguite le ulteriori conversazioni mentre l'auto era in movimento, pur percorrendo le strade vicine al luogo del delitto. È bene sottolineare inoltre che, in assenza di domande specifiche sul punto, non è neppure dato concludere se Lusardi abbia visto allontanarsi l'auto con i suoi occupanti, o semplicemente abbia cessato l'osservazione, vista la cottura della pasta, azione che giustificava la sua presenza alla finestra della cucina, mentre risulta importante sottolineare in argomento, a conferma della identificazione dell'osservazione di Lusardi con quanto descritto da Grusovin, che subito dopo la chiamata di servizio, si allontanarono nuovamente verso i grattacieli per tentare di individuare le persone ricercate in quella zona⁷⁴, il che dà conto della correzione intervenuta da parte del dichiarante sulla esatta scansione, piuttosto confusa, dell'attività nel corso di quelle ore, correggendo il dato della presenza per due ore nel parco, sulla base di ricordi più nitidi successivamente riemersi.

Si valuteranno poi, tutte insieme, la valenza delle testimonianze in relazione ai riconoscimenti fotografici e dibattimentali, svolti dai presenti. Quel che in questa sede preme rilevare è che il teste riferisce di due persone più basse robuste, e di una più alta, quest'ultima potenzialmente coincidente con la figura di Grusovin, per lo meno non ne esclude la rapportabilità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

È altrettanto oggettivo che in quella zona quella sera vi fosse almeno una persona alla ricerca di Cottarelli, come rilevabile dalle chiamate ai numeri di servizio ed anche questo dato non può essere stato percepito da Grusovin aliunde. L'ipotesi che il dichiarante abbia colto il riferimento ad un dato così importante mentre stazionava in questura sorvola sul fatto che fin dalla sua prima audizione egli ha riferito la circostanza, sicché, a meno di non ipotizzare degli incompetenti che si passano informazioni ad alta voce nelle sale della questura dinanzi ai testi in attesa, tale ipotesi è del tutto infondata. Deve poi osservarsi che anche la sospetta evocazione della presenza, senza uno scopo, di Grusovin nelle sale della questura il giorno successivo, non può aver inciso sul riferimento fatto il giorno precedente, alle ore 9,30. Irrelevante è la circostanza che, nel corso delle successive dichiarazioni rese dinanzi al P.M. risulti un'interruzione della registrazione prima del richiamo di tale elemento, che farebbe pensare ad una sollecitazione del ricordo, sospetta ove il riferimento a tale circostanza fosse avvenuto per la prima volta in quell'occasione, irrilevante quando, come nella specie, si trattava di richiamare l'attenzione su un dettaglio già fornito, e forse sottovalutato dal dichiarante, che in quel momento poteva non comprendere l'essenzialità del dato quale elemento di collegamento con la vittima. Egli assume infatti di aver fornito il numero e di non aver sentito il contenuto della conversazione, per essersi

74 In argomento dichiarazioni 14/9/2006 rese dinanzi al P.M.

allontanato, sicché il riferimento poteva apparirgli in quel momento non così dirimente⁷⁵.

Un importante elemento di riscontro alla ricostruzione Grusovin in merito allo svolgimento di discussioni d'affari prima del degenerare della situazione è quanto emerge dalla testimonianza Cervelli, che, come si è detto, vide la Topor affacciata al piano superiore tra le 8,10 e le 8,15. Questa si limitò ad aprire le imposte come ogni giorno e la circostanza, malgrado la presenza di estranei in casa in orario non certo consueto, deve indurre a ritenere che la discussione si svolgesse, fino a quel momento, senza aggressività potendosi immaginare che, in caso contrario, ove libera di compiere l'operazione, la donna avrebbe cercato aiuto, attirando l'attenzione dei vicini, che invece non risulta neppure aver guardato. È evidente quindi che la discussione sia degenerata dopo, a conferma della presenza di rapporti economici, suscettibili di veicolare una minima base di discussione, quale una richiesta di pagamento, al di fuori del deciso esercizio di violenza, che evidentemente si è resa necessaria solo a seguito delle resistenze di Cottarelli.

Riscontri oggettivi alla presenza di Vito Marino

Che la persona presente la sera del 27 non sia identificabile nel Marino è argomentato dalla difesa, la quale fa richiamo all'uso costante che Marino faceva del numero 892424, che porterebbe ad escludere la possibilità che questi formasse prima il numero disattivato, del 412, e prima ancora alla pregressa conoscenza da parte di Marino delle utenze di Cottarelli, che rendeva inutile ricorrere a tali ricerche. L'argomentazione, pur suggestiva, non risulta dirimente; bisogna infatti ricordare che pacificamente Vito Marino aveva viaggiato senza il suo cellulare, con ciò significativamente non affidando a tale strumento di comunicazione un ruolo essenziale nella sua trasferta, tanto che la stessa difesa ha rivendicato la scelta dell'abbandono dell'utenza a casa con la necessità di non lasciare traccia del viaggio, pur se ad altri fini.

In tale ottica si giustifica il giro perlustrativo riferito dal dichiarante e già eseguito il 22, essendo evidentemente precipuo interesse di Marino cogliere le persone da lui ricercate "sul fatto", per evitare che si sottraessero al contatto. Per contro appare credibile che solo a seguito della frustrata ricerca si sia posta la necessità di cercare un contatto telefonico, sicché in presenza della mancata programmazione del contatto, e dell'assenza del proprio telefono, ove poteva essere annotato il numero di Cottarelli, Marino si sia trovato nella necessità di far ricorso ai cd numeri di servizio.

Quanto alla singolarità del comportamento tenuto, costituito dal consultare prima un numero disattivato nel dicembre precedente, l'elemento non appare idoneo ad escludere che il

⁷⁵ Senza omettere di considerare che con tale ammissione di fatto legava sé stesso al delitto, e ciò a



chiamante sia stato Marino, dovendo ricordare che questi non aveva con sé il suo telefono, e quindi doveva agire sulla base del ricordo, che, com'è noto, è potenzialità eminentemente soggettiva. Rilevato che nelle rubriche delle utenze in uso a Marino non risulta memorizzato il numero 892424, mentre nel telefono di Cantina Rinascita è memorizzato come il 412⁷⁶, deve desumersi che l'ultimo numero dovesse, quanto meno in passato, essere di uso comune per Marino; è vero, come si annota in sentenza, che in periodo precedente l'agosto 2006 risultano dai tabulati Marino plurime consultazioni del diverso numero 892424, operate da luoghi geografici diversi, ma non risultano le condizioni nelle quali tale utenza è stata consultata, ben potendo immaginarsi che Marino abbia fatto ricorso nella specie al ricordo di taluno dei presenti, o ad una annotazione che, nel momento che ci occupa, non possedeva, o che, in ogni caso, nell'imprevista condizione che si esamina, abbia agito d'impulso componendo prima un numero familiare, più facile da ricordare, perché composto di sole tre cifre, richiamando solo dopo alla mente quello più recente.

Oltre a non poter essere smentito dalle considerazioni difensive richiamate, il racconto del dichiarante ha ottenuto ulteriore elemento di conferma della correttezza della sua attribuzione dalla richiesta svolta dal cliente, relativa al numero di "Cottarella", registrata da parte dell'operatore del numero di servizio.

Sul punto si deve rilevare che il verbalizzante ha potuto constatare, nel corso del fermo di Vito Marino, che questi si riferì alla vittima pronunciando il cognome esattamente come notato dall'operatore telefonico. In proposito si deve dissentire dalla valutazione di inutilizzabilità di tale testimonianza, ex art. 350 cpp, operata dal primo giudice, apparendo evidente che non di dichiarazioni dell'indagato in questo caso si discuta, non risultando che Marino abbia offerto alcuna ricostruzione dei fatti, ma del rilievo oggettivo di una modalità espressiva dello stesso, occasionalmente manifestata tramite la parola, paragonabile a quel che potrebbe avvenire in ipotesi, ove fosse rilevante accertare che l'indagato aveva un tic espresso dalla sua mimica facciale. Quel che è importante è che nessuno abbia riferito le parole pronunciate da Marino in quel contesto nel loro complesso, afferente, in ipotesi, alla ricostruzione degli eventi in contestazione, in relazione ai quali l'inutilizzabilità assoluta è posta a presidio della tutela del diritto di difesa, ma risulti invece che, in un contesto temporalmente certo, ma indefinito nel suo contenuto, questi abbia richiamato il cognome del de cuius riportando lo stesso errore del cliente del numero di servizio la sera dei fatti.

Né può condividersi l'irrilevanza dell'errore, per la sua natura comune; in proposito nella sentenza impugnata si fa riferimento ad analogo errore compiuto da un teste, al quale era stato

prescindere da quanto gli inquirenti avrebbero potuto accertare autonomamente

chiesto se conoscesse la vittima, rispondendo questi di aver avuto contatti solo con un produttore vinicolo con il cognome "Cottarella"; ora, a parte che non riguardando il cognome indicato dal teste quello della vittima non è neppure certo che il nominativo al quale il teste si voleva riferire fosse diverso, quel che si è omesso di rilevare è la particolarità di un errore del genere, compiuto da una persona in contatto di affari con Cottarelli, tanto che, per altri versi, si pretenderebbe che per effetto di tali contatti, sia in grado di ricordare il suo numero di telefono a memoria; per di più l'errore della sera in esame è stato compiuto da una persona che aveva rapporti pregressi con Cottarelli, poiché altrimenti non l'avrebbe cercata, e che stando nella zona, aveva avuto modo di controllare il corretto cognome sul citofono. Tutto questo rimanda ad un chiaro difetto di pronuncia o di memorizzazione del cognome, che risulta aver coinvolto proprio Marino Vito, pur assiduo frequentatore, anche solo in passato, della vittima.

Alla luce di tali considerazioni quindi il dato risulta costituire quell'elemento di prova, idoneo a rafforzare, unitamente agli altri elementi qui espressi, quanto riferito dal dichiarante, ai sensi dell'art. 192 co 3 cpp.

Ne è dato desumere dall'effettuata richiesta del numero della vittima un elemento contrario all'identificazione nel Marino del richiedente, valorizzando i pregressi rapporti con essa, poiché da un canto è la stessa difesa che richiama la risalenza nel tempo di tali rapporti, ma, soprattutto in quanto sicuramente dallo sviluppo dell'azione, per come descritta dal dichiarante, non era programmato un previo contatto telefonico. Non a caso il gruppo, secondo la ricostruzione, si portò in via Zuaboni dopo il passaggio nella zona del locale ove poteva reperirsi Tartamella, e la telefonata intervenne dopo un certo periodo di attesa dinanzi alla casa; sembrerebbe da ciò potersi desumere che la chiamata telefonica sia stata eseguita all'esito di un'attesa vana non prevista, il che collega tale modo di procedere con la scelta di riprovare il mattino successivo, in orario in cui, al contrario, si era sicuri di sorprendere il padrone in casa. Se a ciò si aggiunge la circostanza che notoriamente Vito Marino viaggiava senza uno dei suoi apparecchi cellulari, va da sé che non poteva attingere dati neppure alla relativa rubrica, sicché in quel contesto la consultazione del numero di servizio per acquisire il numero di Cottarelli risulta tutt'altro che inspiegabile.

Nel corso della discussione orale in argomento la difesa ha poi prospettato che le stesse modalità imprecise con le quali sarebbe stata formulata la richiesta tradiva l'impossibilità di riferire al prevenuto un tal modo di esprimersi; per la verità sul punto la Corte non potrebbe che operare una adesione fideistica a questa prospettazione, avendo l'imputato scelto di non esprimersi; tuttavia, rispetto all'ulteriore ipotesi formulata in argomento, che voleva la richiesta al

76 Vedi accertamenti della Polizia attuati a seguito di ordinanza ex art. 507 cpp, e trasmessi con atto del 26/3/2008, all. 15, contenuti in apposito faldone del processo

numero di servizio formulata da stranieri proprio in quanto incapaci di comprendere l'abbreviazione "Imm." riportata sul citofono dell'abitazione, la più chiara smentita a tale assunto deriva dall'addetto all'892424 che, pur dando atto dei modi burberi del suo interlocutore e di una certa difficoltà espressiva, ha chiarito subito che la prima richiesta fu del numero di Cottarella di Brescia relativo ad un'agenzia immobiliare⁷⁷ così dimostrando che il riferimento al ramo d'attività era stato, al contrario, ben compreso dal richiedente; per contro, considerato che anche chi fosse stato in contatto d'affari con la vittima poteva non conoscere sotto quale ragione sociale potesse essere in elenco registrato il numero di telefono fisso del suo ufficio⁷⁸, l'esitazione rilevata nella richiesta di ricerca non è in alcun modo dimostrativa di una mancanza pregressa di rapporti.

Corretta invece risulta l'eccezione difensiva, sia pure formulata in maniera non formale, relativa all'inutilizzabilità della dichiarazione del coimputato Salvatore, il quale ha riferito che i primi due si allontanarono insieme da Linate, al fine di dimostrare la compresenza di Grusovin e Marino Vito insieme nella seconda parte della giornata del 27/8.

Si è osservato in udienza, per la verità da parte del difensore di Salvatore Marino, che non aveva titolo per eccepirlo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contra alios rese dall'imputato, in assenza del consenso di Marino Vito o della sua difesa, richiesto dall'art. 513 comma 1 cpp.

La rilevata irrivalenza dell'eccezione non assume valenza escludente della sua esaminabilità, posto che tale regola di valutazione della prova, facendo riferimento all'inutilizzabilità dell'atto, raccordata all'osservanza del precetto costituzionale in tema di contraddittorio, deve essere verificata anche d'ufficio, secondo la regola generale; deve quindi dissentirsi dall'operazione ermeneutica condotta dall'accusa pubblica, sulla prospettata equivalenza del consenso alla mancata opposizione, per l'inequivoca formula normativa che non lo consente, oltre che per i valori costituzionali in gioco che possono solo essere oggetto di rinuncia espressa, in forza dell'art. 111 comma V Cost.

In tal senso quindi nessuna utilizzazione può farsi delle dichiarazioni di Salvatore Marino, e tuttavia, per quanto detto, deve parimenti ritenersi provata la presenza di Vito Marino unitamente a Grusovin in quel pomeriggio.

Descrizioni rese dai testi

Come si è già rilevato tutti i testi considerati si sono trovati a vivere una scena ordinaria, che ha assunto un peso di assoluto spessore solo dopo l'emersione del grave delitto, e solo

⁷⁷ Vedi verbale sit operatore Caruso cui si fa riferimento, negli esatti termini, a fg 119 della sentenza appellata

alcuni dei testi sono stati in grado di riferire il motivo per il quale la loro attenzione era stata attratta dalle persone che avevano osservato. Tale dato di partenza è stato sottolineato per rilevare come, nel corso della deposizione dibattimentale, a fronte dell'importanza dei dati riferiti, si sia cercato di estrapolare dal ricordo dei testi ben più di quanto essi fossero effettivamente nelle condizioni di offrire, cercando di ottenere riconoscimenti, laddove, al contrario, si ritiene che l'unica operazione tranquillizzante sarebbe stata quella di trarre il ricordo effettivo di quel fotogramma percepito da ciascuno di loro, cercando di valutare eventuali convergenze.

Ulteriore precisazione risulta necessaria in argomento: è pacifico, dalla concidenza temporale ed occasionale dell'osservazione, che almeno quattro testi⁷⁹ abbiano visto le stesse persone e tuttavia ne forniscono una descrizione solo parzialmente coincidente: il dato impone di valutare con rigore quanto riferito, valorizzando gli elementi descrittivi coincidenti, escludendo la piena affidabilità di quelli offerti da un solo teste, soprattutto se contrastanti con quelli resi da altro, poiché i dati rilevati dal singolo sono sospetti di involontarie interpolazioni personali, e non considerabili oggettivamente affidabili.

L'estemporaneità dell'osservazione, come descritta dagli stessi testi non consente di giungere alla valutazione di attendibilità dei riconoscimenti, che oltre ad essere stati effettuati a notevole distanza dei fatti, sono stati svolti in dibattimento, al di fuori delle modalità previste dalla legge per tale atto, con il rischio concreto di condizionamento, più o meno volontario, in ragione della situazione nella quale si trovavano le persone da riconoscere, oltre che per effetto della visione delle loro fotografie sui giornali. D'altro canto non appare censurabile la scelta degli inquirenti di non svolgere riconoscimenti formali all'epoca dei fatti, proprio per la vaghezza delle condizioni di osservazione e dei riferimenti offerti fin da subito dai dichiaranti. Dagli elementi in esame non può che ricercarsi una caratteristica comune che permetta di rafforzare le singole indicazioni, con esclusione di rilevanza di tutti i riferimenti non confermati dagli altri testi.

Ciò premesso deve osservarsi, quanto ai dati comuni, che Cornacchiarì⁸⁰ registra la presenza di un uomo, circa quarant'anni, alto 1,70-1,75, viso tondo, corporatura robusta, senza baffi, barba o occhiali, che guidava il mezzo e portava la valigetta; la stessa persona viene descritta da Coco⁸¹, individuata per effetto della valigetta, come robusta di bassa statura, mentre ella vede un secondo uomo con i capelli neri, abbronzato; Messora⁸² descrive quello con la valigetta come basso, robusto, moro, viso tondo, ed il secondo come simile per altezza, e solo

78 Perché bisogna rimarcare che il 27/8/2006 la telefonata fu rimbalzata sul cellulare della vittima solo a seguito del trasferimento di chiamata dal numero di ufficio

79 Escludendo Lusardi, dovendosi in questo caso dimostrare la rispondenza del gruppo da lui avvistato a quello che agì il mattino seguente

⁸⁰ La persona intenta a buttare la spazzatura nei cassonetti di fronte l'abitazione, che coglie l'arrivo del terzetto

81 La donna che passa in bicicletta e coglie l'uscita di Cottarelli che va incontro ai visitatori

con la lettura del verbale si rievoca il ricordo circa la descrizione di una persona robusta, mora, mentre la teste Tonoli⁸³, pur focalizzando il medesimo momento di ingresso del terzetto nell'abitazione, descrive una persona più alta, che teneva in mano la valigetta, e più arretrata, in contrasto con quanto visto dagli altri.

La terza persona viene descritta da ognuno in maniera diversa, e si deve dare atto che nessuna delle descrizioni risulta riconducibile a quella del dichiarante, che pure ha una struttura fisica possente, essendo alto 1,91 mt; tuttavia, richiamando da un canto i riscontri alla sua sicura presenza sul luogo dei fatti, dall'altro l'eterogeneità delle descrizioni riportate, pur se afferenti la medesima situazione, non può che concludersi per una involontaria inattendibilità del dato testimoniale singolo, che non premette di concludere, come ritenuto dalla difesa, per l'esclusione della presenza di Grusovin in quel luogo. Per contro si osserva che dall'esame del filmato in atti la struttura fisica di Grusovin risulta meno incombente di quanto evocherebbero le sue misure, per il suo modo di incedere non eretto, ma piuttosto piegato su sé stesso, proprio di una persona non particolarmente in forma fisicamente, circostanza che potrebbe giustificare nella visione rapida avuta dai testi, la mancata registrazione dell'eclatante dato di altezza⁸⁴.

A riscontro delle sue dichiarazioni può invece rilevarsi che la concorde descrizione offerta è compatibile con la struttura fisica dei due imputati, ed in quanto tale, unitamente agli altri dati di fatto, che saranno valorizzati, può costituire elemento di prova idoneo a suffragare quanto riferito dal dichiarante.

È il caso a questo punto di esaminare le affermazioni di Lusardi sulla struttura fisica delle persone da lui notate, per verificare se la sua descrizione sia rispondente a quella individuata dai testi del giorno successivo; anche in questo caso si ritrovano due persone, tarchiate, più o meno della medesima altezza, entrambi con i capelli scuri lisci, uno più lunghi dell'altro, ed il viso tondo. Nel caso di Lusardi viene identificato il terzo più alto, con struttura fisica compatibile, a quella di Grusovin, eccetto che per la presenza della barba, che il teste non riferisce.

La coincidenza, in uno con gli altri elementi già valorizzati, consente di rafforzare la riferibilità del dato alla situazione in esame.

Elementi a carico di Marino Vito

82 La signora che vede il terzetto in uscita dall'alloggio

83 L'automobilista che, svoltando da via Longure verso Zuaboni a sinistra, volge a destra lo sguardo per controllare che non sopraggiungano vetture, cogliendo il terzetto fuori dal cancello in attesa di entrare

84 La deduzione risulta essere stata condivisa anche dal Presidente della Corte di primo grado che ha avuto l'opportunità di vedere il dichiarante personalmente, posto che dal verbale di udienza dell'8/2/2008 a fg 229 è riportato il suo commento nell'inciso "Neppure lei da vicino sembra così gigante"

Importante dato di riscontro alle finalità illecite avute di mira da Marino deve registrarsi nella sua presenza in Lombardia, privo di utenza cellulare. Si ha un bel dire da parte della difesa che questo comportamento fosse normale, per i suoi interessi in questa regione, e per la sua esigenza di non far registrare la sua presenza, comunque coincidente con finalità illecite imprecisate, diverse da quelle contestate in questo processo, poiché in senso contrario depongono due considerazioni: in nessuna delle altre occasioni, precedenti o successive, in cui Marino è venuto a Milano ha ommesso di portare il telefono, e tuttavia egli veniva sempre a caccia di finanziamenti o di collegamenti necessari a garantirgli la percezione di provvidenze illecite; inoltre non si era mai verificato che la trasferta includesse la domenica. E si badi che nella specie il cuore della presenza in Lombardia si sviluppò tutto nel giorno festivo, registrandosi l'inizio del rientro con la restituzione del mezzo a Linate intervenuto nella tarda mattinata del lunedì. Non vi è stato un arrivo la sera della domenica per garantirsi la pronta presenza in sede il mattino successivo, ma l'impiego dell'intera giornata festiva, segno che quanto doveva svolgersi non richiedeva l'utilizzo di uffici o professionisti, notoriamente indisponibili nel giorno festivo.

Deve poi evidenziarsi che anche la mancanza di cellulare da parte di Salvatore Marino è stata giustificata con il richiamo ad una circostanza che risulta smentita, facendosi riferimento alla sua usanza di non portare l'utenza con sé quando era in ferie, smentita per tabulas dalla presenza del cellulare al seguito nel corso della trasferta del 30, giorno durante il quale egli era al nord per accompagnare il cugino e non per motivi di servizio, al pari del 28.

Sussiste poi un inesorabile collegamento tra quanto pacificamente avvenuto il 30 giugno ed il 22 agosto a Brescia e quanto realizzato il 27, poiché la circostanza che Tartamella risulti ricercato nelle prime due occasioni presso i luoghi ove solitamente poteva essere rinvenuto⁸⁵ riscontrata dalle dichiarazioni di Gandolfo in proposito e dall'accertamento sui movimenti dell'utenza, ed il pacifico fallimento della ricerca, in assenza di prove circa il reperimento di Tartamella in altre circostanze temporali intermedie, rende logica la riproposizione di tale ricerca il giorno 27, nonché il suo espletamento in compagnia delle stesse persone che svolsero gli altri giri di reperimento, tanto più che ove si consideri che tale ricerca può collegarsi in fatto alla visita intermedia di Marino Vito presso la sede di Vessilo di Vita l'8/8/2006, nei giorni in cui Tartamella era in provincia di Aosta. Il decorso del tempo, nella costanza del mancato rintraccio, ed in assenza di chiamata da parte di Tartamella, rendeva evidentemente sempre più pressante la ricerca del contatto. Non può poi sottacersi l'inquietante collegamento tra le circostanze appena valorizzate e la ricezione da parte di Tartamella, il 22, dopo gli attentati subiti, di una richiesta di pagamento della somma di € 300.000, significativamente identica a quella necessaria a Marino per fronteggiare la cambiale in scadenza, in cui veniva concesso un termine di otto giorni per il

85 vedi in argomento l'approfondimento istruttorio eseguito dalla polizia su ordinanza del Collegio del 28/2/2008 pronunciata ex art. 507 cpp già citato



pagamento⁸⁶.

Solo per completezza in argomento deve darsi conto dell'inattendibilità di quanto ipotizzato dalla difesa, circa la necessità per Marino di incontrare Falco per consegnare la Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. In proposito infatti deve sottolinearsi che l'allegazione non costituisce alibi fornito dalla parte, che questo giudice sia tenuto a valutare, e tuttavia si rileva che non sussiste alcun elemento che confermi tale assunto, non emergendo dagli atti che il commercialista Falco fosse in rapporti tali con Marino da rinunciare per i suoi interessi alla netta distinzione, particolarmente sentita nel milanese, tra giorno festivo e feriale, nel suo caso scandita dalla diversa organizzazione di mezzi, tanto che lo stesso ha dichiarato di possedere due cellulari⁸⁷, uno per la famiglia, l'altro per l'ufficio. Che Falco non facesse eccezioni neppure per il cliente Marino è possibile desumerlo dalla sua dichiarazione a riguardo, ove precisa di aver negato a Marino un incontro il 14/9/2006, che questi voleva fissare con lui senza preavviso, in ragione della sua presenza a Milano, e di essersi riservato di richiamarlo quando fosse riuscito a trovare uno spazio di tempo, non riuscendo più a contattarlo più tardi nella giornata, in ragione del sopraggiunto fermo, chiaro sintomo della mancanza di una corsia preferenziale per il suo contraddittore. Peraltro, nel corso della sua deposizione nessuna delle parti ha ritenuto di porgli la domanda circa tale preteso incontro di domenica, il che non autorizza a ritenerne la realizzazione.

D'altro canto, che il motivo della trasferta non fosse quello, ma che essa costituisse un'occasione per operare la consegna del documento evocato, lo afferma lo stesso Grusovin ove dichiara che nell'occasione gli vennero consegnati documenti che lui avrebbe dovuto, il giorno dopo, trasmettere a Falco, sintomo evidente che l'arrivo del documento a Milano, pur importante, non dovesse essere curato con la tradito formale dalle mani del diretto interessato al professionista.

La difesa di parte civile ha poi invitato questo giudice in sede di discussione a verificare la provenienza della G.U. prodotta dalla difesa Marino al fine di accreditare tale versione, ed effettivamente il documento in atti non è quello stampato in origine dall'organismo di Stato a ciò preposto, ma quello scaricato da Internet, come appare evidente dalle diciture finali, relative alla possibilità di tornare al menù o di scaricare il documento in formato pdf⁸⁸. Circostanza che ulteriormente accredita l'inutilità di una trasferta di domenica a tal fine, ben potendo il professionista accedere al documento dal suo computer, che risultava anche logicamente inutile in quanto le ipotetiche banche presso cui si cercavano i finanziamenti non avevano certo bisogno per operare dell'originale dell'atto, avendo tutti i mezzi per svolgere delle verifiche di conformità di

86 Vedi deposizione Tartamella ud 3/3/2008 fg 90

87 Cfr. deposizione Falco ud 13/2/2008 fg 277

88 Cfr. la GU prodotta dalla difesa all'ud del 22/4/2008 fg 7313



quanto prospettato.

Da ultimo in argomento si rileva che secondo Falco⁸⁹ la Gazzetta Ufficiale gli venne consegnata molto dopo, né aliunde è dato apprezzare l'urgenza della produzione, considerato che le pratiche seguite da Falco, tra cui quelle indicate in sentenza, come l'iscrizione alla camera di commercio con indicazione della sede legale della CST nello studio del professionista, sulla base delle intercettazioni⁹⁰, risultano compiute ben dopo il 28, tanto che Tratta e Grusovin fanno frequente riferimento alle integrazioni necessarie, e che per contro tale urgenza era ancora più inspiegabile alla luce della trasferta di Vito Marino il giorno 30 a Milano, quindi solo due giorni dopo i fatti.

Ulteriore elemento di conforto delle dichiarazioni accusatorie è l'avvenuto noleggio di un automezzo, pur in presenza della propria autovettura: l'insensata manovra, pur presentando un rischio, ineludibile, costituito dall'uso della carta di credito⁹¹, e quindi una concreta possibilità di identificazione, è rimasta priva di qualsiasi spiegazione logica sia da parte degli interessati, che delle loro difese.

Nella memoria difensiva si prospetta che tale noleggio fosse necessario al fine di evitare intercettazioni ambientali, ma sul punto si impongono ulteriori riflessioni: Vito Marino utilizzò per la trasferta un'auto a riconducibile al suo nucleo familiare, ma non a lui intestata né solitamente in uso, sicché tale cautela già avrebbe potuto garantirgli l'assenza di microspie. Per contro, ove questo fosse stato il motivo della cautela, è più facile immaginare che al noleggio si provvedesse nel luogo di partenza, non in quello di arrivo, al fine di garantirsi libertà di espressione nelle lunghe ore del viaggio.

È bene rimarcare che, pur ipotizzando che Salvatore dovesse riposare dopo il lungo viaggio, questo non impediva l'uso dell'autovettura da parte di Vito, che al contrario, escludendo la necessaria presenza di Salvatore a Linate quale accompagnatore, avrebbe avuto il pregio di anticiparne il meritato riposo; infatti significativamente lo stesso Salvatore, nell'occasione in cui ha riferito la sua versione dei fatti, ha richiamato il suo bisogno di riposo, ma non ha offerto alcuna indicazione circa l'impossibilità di lasciare il mezzo, peraltro non di sua proprietà, a disposizione del cugino.

Ritiene invece la Corte che tale utilizzazione fosse essenziale, rispetto alla finalità avuta di mira dagli agenti. Accreditando la ricostruzione che Marino fosse a caccia di Tartamella, o del suo sodale Cottarelli, era essenziale che, in particolare il primo, non si avvedesse troppo tempestivamente della sua presenza sul territorio, esigenza che rendeva importante evitare il

89 Vedi verbale udienza 13/2/2008 fg 238

90 Vedi sul punto telefonate tra Vito Marino e Grusovin del 9/9/2006 h. 10,19 a fg 1247 del vol V

rilievo di segni di identificazione prima dell'assicurazione del contatto personale; così come l'individuazione della Mercedes riconducibile a Tartamella era essenziale per il suo reperimento, analogamente l'avvistamento della BMW nera poteva far registrare all'antagonista la presenza della controparte, inducendolo alla fuga, sicché in tale ottica poteva essere essenziale munirsi di autovettura anonima, per la sua massiccia presenza sul mercato, né riconducibile specificamente al suo utilizzatore in quella circostanza, che escludesse tale tempestiva identificazione.

Il rischio di una ricostruzione dell'avvenuto noleggio, nell'ottica dell'agente, risultava remota, alla luce di quel che si dirà essere il probabile movente dell'azione, sicché, unitamente al dato di fatto che tale forma contrattuale era di uso comune per il Marino, può averlo indotto a sottovalutare l'importanza di non lasciare tracce di tale acquisizione, che peraltro, una volta registrata, non poteva essere celata, il che dà conto anche dell'irrilevanza, quale prova a discarico, del rinvenimento di copia del contratto tra la documentazione in possesso dell'imputato al momento del fermo, che può ritenersi funzionale alla sua utilizzazione a fini di detrazione fiscale.

In collegamento con l'auto vi è poi la notevole entità dei chilometri percorsi in un pomeriggio, secondo la ricostruzione di Salvatore Marino, che assume di essersi svegliato il 28/8 con comodo per recarsi a Linate a restituire l'auto e poi ripartire; secondo questa versione l'auto noleggiata avrebbe percorso 493 km tra le 13.30 della domenica e la mattina dopo; l'entità complessiva dei chilometri è invece un ulteriore dato che collima con la presenza in Brescia, considerato che tra le due abitazioni Grusovin – Cottarelli intercorrono 90 km⁹², che sarebbero stati percorsi per quattro volte, calcolando andata e ritorno nei due giorni, cui andrebbero aggiunti i chilometri complessivi per il ritiro e la consegna del mezzo in aeroporto, residuando quindi circa 100 km compatibili con un percorso misto effettuato tra le due tappe la sera del 27 sia prima dell'arrivo in Brescia, nell'arco temporale di tre ore tra l'orario dell'ultima telefonata registrata sull'utenza Romance e la comparsa dell'uso della medesima utenza verso le 19 in questa città, che durante la permanenza in tale centro, al fine di reperire una delle persone attivamente cercate.

Volendo poi analizzare, alla luce di tale dato, l'ipotesi di alibi lumeggiata dalla difesa, costituita dal necessario svolgimento di un incontro per porre in essere strategie per la consumazione di illeciti finanziari, ci si deve domandare come abbia potuto Marino percorrere la distanza indicata in un solo pomeriggio, e che senso avesse fissare la base operativa a Milano appoggiandosi a Grusovin quando gli impegni d'affari lo conducevano così lontano.

Analogamente compatibile con l'esecuzione dell'azione illecita è il tempo di percorrenza

91 Poiché notoriamente non è possibile concludere tale contratto se non con questo mezzo di pagamento

ipotizzabile per la mattina del 28, posto che l'uscita dall'alloggio Cottarelli del terzetto si è verificata alle 9,15 circa, mentre la prima telefonata eseguita dal telefono Cipriani, rimasto a Milano in quell'arco di tempo è stata eseguita alle 10,34, il che, considerato che il tempo di percorrenza medio tra i due alloggi è stimato in un'ora e due minuti dà conto della piena possibilità temporale dell'esecuzione dell'azione, come ricostruita dal dichiarante. Infatti le due abitazioni sono quasi completamente collegate da strade a scorrimento veloce, mentre il tratto cittadino, sia per il periodo ancora feriale in cui si svolsero i fatti, che esclude la forte incidenza di vetture circolanti correlata alla fase di apertura delle scuole, sia per la fascia oraria avanzata nel corso della mattina, che permette di annullare l'acme del traffico costituito dalle persone che raggiungono i posti di lavoro tra le 8 e le 9, orari più comuni, oltre che per l'assenza di traffico commerciale, dovuto alla chiusura dei negozi il lunedì mattina, poteva ragionevolmente essere percorso senza imporre sforamenti sui tempi medi

L'uso delle fascette stringi cavo per l'esecuzione del delitto, se non costituisce prova di responsabilità dei Marino, permette però di registrare l'uso di un oggetto comunemente presente nello svolgimento dell'attività di viticoltore, di natura quanto meno affine a quella formalmente svolta dai prevenuti. Il dato, non può essere definito neutro, ma non è neppure idoneo a supportare in maniera decisiva quanto ricostruito da Grusovin, sicché non supera un vaglio generico di compatibilità.

Osservazioni analoghe devono formularsi riguardo alla violazione dei sigilli presso la Ceral Seed In sede di sopralluogo successivo al sequestro si accertò che parte della recinzione era stata deformata e che in corrispondenza di tale varco vi era all'esterno traccia di una ruota di auto, ed all'interno di una buca sufficientemente grande, contenente residui di nastro adesivo. L'impossibilità di collocare tale attività in una data certa, necessariamente successiva al sequestro, è parzialmente ridotta dalla presenza delle tracce di pneumatico, che la pioggia intervenuta tra i due eventi avrebbe cancellato; né nelle foto in atti è dato apprezzare la presenza di sterpaglia sul fondo della buca, invece richiamata dalla difesa, che secondo la sua prospettazione dimostrerebbe la risalenza nel tempo dello scavo, essendo evidente dall'esame degli atti richiamati che tale presenza è limitata allo strato superficiale del terreno. Ancora, rilevante è notare che la ricerca si svolse a colpo sicuro, essendovi traccia di un unico scavo

Detto ciò anche in questo caso non si supera la suggestività del dato, non essendovi elementi sufficienti per ancorarlo ad un uso della buca quale nascondiglio, prospettato dall'accusa, sicché tale elemento di carico non è suscettibile di alcuna valutazione, essendo privo dei requisiti di cui all'art. 192 co 3 cpp.

[Handwritten signature]

La vicenda del 22 ed il contesto fattuale

Si è già richiamato più volte l'incontro del 22 tra i Marino e Grusovin con Gandolfo che iniziò a Desenzano e si sviluppò alla ricerca di Tartamella e con il passaggio dinanzi a casa Cottarelli. Il dato oggettivo ricavabile da questa vicenda, pur corposamente riscontrata dalle tracce telefoniche che confermano i passaggi richiamati, risulta essere ingiustamente svalutato dal primo giudice, che, ad esempio, connota di una certa diffidenza quanto riferito da Gandolfo, qualificandolo quasi indagato, dimenticando da un canto che tale condizione⁹³, non essendo rapportabile a sue condotte, non poteva certo allo stesso imputarsi, e che, in ogni caso, proprio l'itinerario seguito, e le circostanze emerse nel corso di tale incontro, hanno ottenuto riscontro.

Quel che non si condivide è che di tale episodio sia stata valorizzata solo l'utilizzazione strumentale fattane da Grusovin al fine di accreditare una condotta analoga il 27 con la presenza del misterioso quarto uomo e non l'allarmante conferma della ricerca da parte di Marino, solo pochi giorni prima dei fatti, delle medesime persone, che assume un particolare significato ove risulta provato che sei giorni dopo una di esse, che non emerge aver mai avuto contatto con Cottarelli, e che in quei giorni ospitava Marino, si sia trovato nello stesso posto, secondo la tesi difensiva, sostenuta finora con successo, con persone non identificabili neppure analizzando i rapporti della vittima, per sterminarne la famiglia.

Richiamando rapidamente le risultanze in ordine a tale incontro è pacifico che insieme al Gandolfo gli odierni imputati ed Grusovin, solo cinque giorni prima il loro ritorno a Milano, si fossero messi alla ricerca di Tartamella, passando dinanzi alla casa di Cottarelli⁹⁴. Bisogna poi ricordare che, altrettanto pacificamente, come già evidenziato, qualche giorno prima, ed esattamente l'8 di agosto, Marino Vito era passato dall'azienda di Tartamella, chiedendo di lui al suo dipendente, e questi aveva ciò riferito al Tartamella, senza che per tale motivo egli si prendesse la briga di mettersi in contatto con lui. Subito dopo Tartamella subì una serie di atti intimidatori, che provvide a denunciare, pur senza indicare Marino tra i sospetti, ed ammettendo di aver operato mentalmente un collegamento con questi solo dopo il suo arresto.

Ma, anche lasciando da parte l'ipotetica responsabilità di Marino per la consumazione di tali atti, è un fatto che questi sia andato a cercare Tartamella, e che quest'ultimo non si sia

93 Potenzialmente derivante dall'insinuazione operata ai suoi danni dal dichiarante che lui potesse identificarsi, quanto meno per il cognome, con il quarto uomo

94 Traccia della difficoltà di Marino di raggiungere da solo la casa di Cottarelli, pur essendovi stato in precedenza, si ricava da quanto asserito da Tartamella nel corso dell'udienza del 3/3/2008 a fg 107, ove il teste ha chiarito che in precedenza aveva sempre accompagnato lui Marino da Cottarelli, essendo questi capace di raggiungere da solo l'ufficio di via Aldo Moro, non l'abitazione del suo socio, circostanza di fatto che ulteriormente avvalorava l'essenzialità del giro perlustrativo

attivato per cercarlo una volta tornato in sede⁹⁵, il che tra persone che avevano avuto degli affari illeciti in comune, e che, in ragione di ciò, dovevano attuare cautele non comuni per non lasciare traccia dei loro contatti, non appare del tutto normale, non potendosi ascrivere il passaggio di Marino nell'azienda Tartamella, ad una mera visita di cortesia, come è reso evidente dalla circostanza che qualche giorno dopo egli risulta alla sua ricerca ad oltre 1000 km di distanza. Si ha un bel dire che, essendo il 22 Tartamella a Trapani, a Marino sarebbe bastato raggiungerlo lì, poiché il punto è dimostrare che Marino sapesse della sua presenza in Sicilia, dovendo, proprio dalla richiamata ricerca effettuata il 22 su Brescia, desumersi l'esatto contrario; se a ciò si aggiunge che, dopo tale giro di ricerca, Marino risulta aver commentato "questi (o questo) si fregano (o si frega) i soldi e poi se ne vanno (o se ne va) in vacanza" evidentemente da ciò deve desumersi la prova che l'interesse nella ricerca di Tartamella fosse legato alle sue necessità economiche contingenti, che si desumono in via autonoma, per quanto detto, dalle dichiarazioni di Falco.

Si è già detto della natura ingiustificata della diffidenza nutrita dal primo giudice sull'attendibilità di Gandolfo, che per la verità non viene tacciato di alcun interesse di senso opposto a quello degli indagati, sicché l'unico aspetto dubbio in tal senso deriverebbe dall'incerto adattamento della frase appena riportata al plurale, invece che al singolare, conformemente a quanto riferito in prima battuta. Per la verità, ed al di là dell'ipotesi che tale adattamento sia frutto di suggestione o ricostruzione successiva, posto che non si dubita che tale frase comunque sia stata pronunciata, l'importanza della sua presenza prescinde dalla forma singolare o plurale della sua esposizione, poiché il richiamo ai soldi, che consentivano a Tartamella e Cottarelli, singolarmente o insieme, di andare in vacanza, non solo era pertinente, risultando che quando egli aveva cercato Tartamella in azienda questi era in montagna, e successivamente Marino non era riuscito a trovare a Brescia nessuno dei due, ma soprattutto conferma che la ricerca di uno dei due era connessa ad un suo bisogno di denaro, la cui assenza gli impediva di andare a sua volta in vacanza, il che faceva scattare quella sorta di invidia rancorosa che lo ha portato ad esplicitare l'espressione in esame.

Circa l'improduttività dei riferimenti di Gandolfo a fini processuali riportando egli alla sera del 22 la ricerca di Tartamella, e non di Cottarelli, la valutazione priva di rilievo circostanze molto importanti quali la condivisione garantita da Marino a Grusovin di questa parte dei suoi affari; il riscontro relativo ad una ricerca, che veniva eseguita a ridosso della data dei fatti, che avvalorava un bisogno di denaro; l'esecuzione della ricerca senza utilizzare i canali telefonici ordinari, con la quale si tentava di cogliere le persone di sorpresa, nella certezza che, in caso contrario, esse si sarebbero sottratte all'incontro; il passaggio, comunque avvenuto, dinanzi a casa Cottarelli.

95 Come dallo stesso espressamente ammesso nel corso della sua deposizione del 3/3/2008 fg 69

Non si comprende poi quale valenza abbia la natura secondaria per Marino della ricerca di Tartamella, rispetto al suo tentativo di reperire nuove strutture societarie attraverso le quali poter veicolare i finanziamenti ai quali sarebbe stato ammesso di lì a poco; a parte la considerazione che da queste possibilità non poteva dirsi per definizione escluso Cottarelli, di cui non risulta la dismissione all'epoca di quel "ramo d'attività", condizione che risulta riguardare solo Tartamella, che era in fase di collaborazione con gli investigatori, nulla toglie che nella frenetica gestione dei suoi affari illeciti Marino in quel periodo fosse assillato da più di un problema, e quindi cercasse di affrontarli contestualmente, non compiendo un viaggio al nord per ogni singola necessità.

D'altro canto effettivamente, grazie agli accertamenti svolti, deve escludersi che Marino, pur così benestante, secondo quanto rivendicato dai suoi difensori, abbia fruito di una vacanza in quel periodo, venendo costantemente al nord in un lasso temporale nel quale difficilmente si riescono a portare a termine affari, difficoltà che tuttavia non lo inducevano ad organizzarsi diversamente, proprio in ragione di quell'urgenza di liquidità di cui ha parlato Falco, e che il teste ha posto in correlazione con la presenza di scadenza di pagamenti⁹⁶.

È poi assurdo valorizzare la circostanza che Marino non abbia agito il 22, data in cui Cottarelli era a Brescia, rinviando al 27; a parte il fatto che non risulta, neppure dalle dichiarazioni di Gandolfo, che in quel primo giro fossero stati in grado di cogliere la presenza in città di Cottarelli, è ben possibile che l'atto aggressivo sia stato deciso successivamente, quando la scadenza di pagamento ormai incombeva, e non si era riusciti a trovare una soluzione alternativa. Peraltro nella specie, la stessa presenza di Gandolfo, con cui non risulta vi fosse un legame d'affari tale da indurre a contare sulla sua omertà, non era certo idonea a garantire il silenzio sull'azione eventualmente compiuta.

Deve poi considerarsi che la ragione di urgenza che appare più pressante, costituita dalla scadenza della cambiale MBF del 31/8, poteva non destare a quel momento incoercibili preoccupazioni, essendo previsto contrattualmente da parte della società di leasing il versamento della somma entro il successivo 23, data in cui l'adempimento non si verificò, rendendo ancora più imperativa l'esigenza di liquidità; ciò potrebbe spiegare quindi il motivo del mancato intervento la sera in esame.

Per concludere sulla credibilità di Gandolfo risulta rilevante che ne possa scaturire la prova, neppure posta in discussione da Marino, che Grusovin, in epoca prossima a quella del delitto, lo accompagnava in tutti i suoi impegni, anche quelli che paiono più specificamente legati ai rapporti da questi avuti con la vittima, e che, sia pure con un rapido giro perlustrativo, i due siano passati dinanzi alla casa di Cottarelli per verificarne la presenza, elementi tutti fortemente

96 Vedi ud 13/2/2008 fg 240

indizianti, non altrimenti spiegati dall'interessato, e che soprattutto appaiono in assoluta sintonia con quanto avvenuto successivamente. Il dato impone di svalutare ulteriormente la possibilità che il 27 il Grusovin, che aveva passato qualche ora con Marino Vito, e che poi lo avrebbe ospitato per la notte presso di sé, si sia smarcato da tale compagnia, accompagnando terze persone non identificate casualmente a compiere un giro simile a quello realizzato con Marino, per poi tornare a casa ed al mattino dopo nuovamente recarsi a Brescia, senza Marino, per realizzare un'azione illecita in danno di una persona che non conosceva, sempre in compagnia di ignoti complici, viaggianti sull'auto simile a quella inesplicabilmente noleggiata dal suo amico, pur motorizzato.

Per di più, per quel che rileva in punto di valutazione di credibilità Gandolfo, questi risulta essere stato smentito solo con riferimento agli accordi per la consegna di documentazione intercorsi con Marino, che lui erroneamente attribuisce al 28 laddove si è poi accertato che erano relativi ad una data successiva, nonché all'incontro avuto prima del 22 che deve invece collocarsi in giugno, e non ai primi di agosto⁹⁷. Ma, quel che è importante, tali smentite riguardano date che si immagina non fossero particolarmente rilevanti per il dichiarante, sicché l'errato riferimento è facilmente attribuibile ad errore involontario; d'altro canto lo stesso incontro del 22 è stato dal teste indicato con le differenti ed incerte date del 23-24, e poi collocato in quella diversa richiamata solo grazie ai controlli dei tracciati dei cellulari dei diretti interessati. Se ne può desumere quindi la piena affidabilità del teste.

Né il dato può essere svalutato per la circostanza che, eccetto che il 22, oggetto di ricerca fosse Tartamella. A tal proposito la Corte di primo grado passa in rassegna gli interessi economici che ipoteticamente legavano questi, e questi solo, al Marino, collegando ad esempio la ricerca fatta a fine giugno con la necessità di una regolarizzazione documentale che serviva a perfezionare la pratica di finanziamento in corso presso Centrobanca, ma omette di valutare la singolarità, da un canto, di tale ricerca, sicuramente infruttuosa, snodatasi nell'arco dei mesi con mezzi di fortuna, posto che per l'inchiesta in corso Marino non poteva contattare il suo interlocutore telefonicamente, ed il sottrarsi di quest'ultimo alla ricerca del suo contraddittore, pacifico essendo che i due non si siano più incontrati dopo il maggio 2006.

Non viene adeguatamente valorizzata poi l'ingravescenza della ricerca, che vede nel corso dell'agosto intensificare i tentativi, in numero di tre, di cui due svolti in Brescia, che da un canto può condurre ad immaginare una crescente irritazione per le difficoltà incontrate, malgrado gli

⁹⁷ Ed in tal senso non può certo costituire smentita alle sue dichiarazioni la circostanza, valorizzata dalla difesa, che risulti che il 1/8/2006 Marino Vito avesse fissato presso l'hotel una stanza singola, dovendosi evidentemente rapportare il ricordo della presenza di Salvatore alla data antecedente, sopra indicata, nel corso della quale risulta la presenza di questi, senza che tale errore, relativo ad un dato temporale facilmente confondibile da parte di persona non particolarmente interessata ai fatti possa, per ciò solo, definirsi sospetto



sforzi compiuti, dall'altra data la distanza temporale tra i primi tentativi e gli ultimi tre, ad immaginare una diversa finalità di tale ricerca, che più facilmente poteva collegare queste ultime occasioni, per effetto della contiguità temporale.

Si è già detto poi che del tutto suggestiva è l'evocazione dell'inutilità della trasferta del 22 a Brescia per incontrare Tartamella quando è risultato che questi a quella data fosse a Trapani, omettendo di considerare che non sussiste alcuna prova di conoscenza di questo dato da parte dell'odierno imputato, né risulta che, malgrado la sua presenza a Trapani, Tartamella abbia inteso cercarlo, pur sapendo di essere richiesto da lui qualche giorno prima.

Ma vi è di più: dall'accertata presenza dei due prevenuti insieme a Grusovin il 22, a caccia quanto meno di Tartamella, può trarsi la convinzione non solo di una comunanza di interessi tra il pentito e Marino Vito, ma soprattutto la possibilità che questi sia stato messo al corrente direttamente dal suo interlocutore degli attentati subiti da Tartamella a Trapani, e questo a prescindere dall'attribuzione di responsabilità a riguardo, il che esclude la natura sospetta, adombrata dal primo giudice, dei riferimenti dal primo operati a riguardo, che invece si lumeggiano come indotti dagli inquirenti, francamente con scarsi elementi di concretezza.

Del tutto artificiosa è poi la cesura che il primo giudice sembra identificare tra gli interessi di Tartamella e quelli di Cottarelli, considerata la natura comune dell'attività da questi svolta ed il collegamento tra i due, emergente dai fatti accertati, evincibile dal passaggio dinanzi a casa Cottarelli la sera del 22 che, se pur si può ridimensionare quanto alle finalità, per il dubbio sulla frase pronunciata, non può escludersi, per il chiaro riferimento fatto ad essa da Gandolfo.

Nulla poi autorizza a ritenere presente una sola delle finalità nel tentativo di rintraccio – ricerca di Tartamella per la sistemazione dei documenti presentati a De Valle- essendo plurimi i problemi che affliggevano Marino in quel periodo.

Il coinvolgimento di Salvatore Marino

Sulla base delle dichiarazioni Grusovin risulta apparentemente più difficile giungere all'affermazione di responsabilità del coimputato Salvatore, in ragione della sua ostinata esclusione circa la presenza dello stesso la sera del 27. L'esame di quanto dichiarato dai due, oltre che l'analisi del complesso delle informazioni offerte dal dichiarante, permette invece di giungere, con analoga certezza, all'affermazione di responsabilità dell'imputato in esame.

Deve in primo luogo partirsi dalla considerazione della sicura inesistenza del quarto uomo indicato da Grusovin, per quanto detto con riferimento alla visione da parte dei testi della scena di ingresso e di uscita degli autori del reato la mattina del 28/8. Ne deve discendere l'impossibilità

di identificare tale quarto uomo con la persona che la sera precedente avrebbe accompagnato Grusovin e Marino Vito a Brescia. D'altro canto, tutti i particolari forniti a riguardo da Grusovin, non solo la descrizione fisica ma anche gli orari e le modalità di incontro con tale persona a Desenzano, non hanno avuto riscontro. Ne segue che il terzo uomo, anche per la sera del 27, debba identificarsi in persona diversa.

Coordinando gli accertamenti obiettivi, costituiti dall'analisi del traffico telefonico giunto sull'utenza Cipriani e Romance nel pomeriggio del 27, si deve collocare Grusovin, dopo il ritiro del mezzo a Linate, nella sua abitazione, il che esclude che Salvatore Marino possa aver fatto rientro da solo in quel luogo, conclusione alla quale si era giunti già in precedenza sulla base di diverse considerazioni, valorizzando la circostanza che nessuno dei protagonisti abbia fatto riferimento al suo possesso delle chiavi.

Né da Grusovin né da Salvatore Marino proviene una ricostruzione coerente e riscontrabile delle presenze quel pomeriggio, poiché se si accerta che Grusovin era ancora a casa alle 16,14, quando ricevette la telefonata sul cellulare cd Cipriani, ne deve seguire che Salvatore ha fornito una ricostruzione falsa dove assume di essere tornato a casa da solo e di essersi messo a dormire. Conseguentemente non è veritiera neppure la sua costante presenza in casa, intervallata dall'uscita per consumare uno spuntino, impossibile, come si è visto, per il mancato possesso delle chiavi, né l'incontro di questi con gli altri due sotto casa, ricostruito da Grusovin, non avendo questi fornito particolari riscontrabili circa le modalità di allontanamento da Salvatore Marino, che anch'egli, unitamente al primo, colloca a Linate, venendo smentito dalla circostanza che da Linate con Vito non andarono verso Desenzano, ma verso Milano e quindi ipoteticamente con il coimputato in esame.

Ancora, si deve richiamare la circostanza, già sottolineata in precedenza, che ha condotto ad accertare la mancata presenza del cellulare nella disponibilità di Salvatore Marino durante quella trasferta, cautela condivisa con il cugino, che non può giustificarsi con la verifica del viaggio in periodo feriale, riguardando tale periodo anche la precedente trasferta del 30 giugno, nel corso della quale questi condusse con sé il proprio telefono.

Se a tale incongruenza di dati si aggiunge l'osservazione dei testi già richiamati, che hanno descritto sia la sera del 27, che la mattina del 28, la presenza di due persone della stessa altezza, tarchiate con viso tondo, capelli corti, e colorito abbronzato, rapportabili alle figure dei Marino, se ne desume che tali incongruenze non possono che avere unica spiegazione nell'identità dei due terzetti avvistati nei giorni di riferimento, identità che si desume logicamente anche dalla compenetrazione degli interessi tra i due cugini, dalla condivisione della spedizione a Milano, dall'identità di condotte registrata anche nel corso della visita precedente, ove Salvatore accompagnò Marino non solo dalla Sicilia a Milano, ma anche nei suoi giri, comprendendovi

anche quello a Brescia, in questa seconda parte in compagnia di Grusovin.

Su tale ultimo argomento giova rimarcare la presenza di un ulteriore elemento di conferma della responsabilità, costituito dalla smentita alla tesi di Salvatore Marino di non essere stato mai a Brescia, dato al contrario che risulta pacificamente dimostrato per la sera del 22 non solo da quanto ricostruito da Grusovin a riguardo, ma attestato anche da Gandolfo, che, a dispetto della scarsa considerazione attribuitagli dal primo giudice, è risultato riscontrato sulla base del percorso telepass, oltre che dall'attivazione dei cellulari in possesso del gruppo, e dai tabulati telefonici. La negatoria sul punto, a fronte dell'assoluta neutralità del dato rispetto a quanto verificatosi circa una settimana dopo dà conto della necessità per Salvatore, ben coscio dei collegamenti tra i due fatti, di porre un netta distanza tra sé e tali accadimenti, il che ulteriormente rischiera sulla reciproca necessità dei due imputati di non condurre con sé i telefoni cellulari in quella occasione, presenti invece, quanto meno nel possesso di Vito, durante la precedente visita. È bene rimarcare che Salvatore ha negato di aver visto Grusovin in altra occasione, eccetto il 27, fuori dalla Sicilia, laddove al contrario il 22 i due erano pacificamente presenti insieme in Lombardia, evidenziando l'esposizione di ulteriore dato falso su argomento rilevante del processo.

D'altro canto se la ricostruzione della sera del 27 avviene su base ricostruttiva logica, quanto al 28 mattina sussiste la dichiarazione di Grusovin, credibile nel suo nucleo essenziale, relativo alla descrizione dell'aggressione e dei suoi autori, confortata dall'alibi falso fornito da Salvatore⁹⁸, che assume di essersi svegliato tardi a casa Grusovin, del quale non ha riferito l'assenza, malgrado pacificamente questi non potesse essere in casa per la riscontrata sua presenza sul luogo del delitto.

Inoltre non si registra in altri casi la dissociazione di Salvatore da Vito quando aveva accompagnato questi a Milano, emergendo la sua presenza anche presso il commercialista Falco, nel corso della visita del 22-23, secondo le dichiarazioni rese dal teste⁹⁹, che lo ha riconosciuto come persona presente nel suo studio, pur senza attribuirgli alcuna funzione particolare, stante la riscontrata competenza di Vito Marino.

Risulta affermato univocamente in giurisprudenza¹⁰⁰ che l'alibi falso può costituire valido

98 Di questo si tratta, non di alibi fallito, che presuppone la non verificabilità in positivo delle allegazioni, laddove nella specie si è dinanzi alla prova positiva di falsità su più di uno degli elementi offerti a discarico

99 Vedi verbale dibattimento udienza 13/2/2006 fg 243

100 Sul punto Cass. sez. II del 15/12/2005 n. 5060 "In tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen".

indizio, ex art. 192 cpp, al fine di riscontrare la chiamata di correo, che, si è già visto essere credibile sicché la plurima smentita offerta alla ricostruzione di Salvatore consente di ritenere riscontrata l'accusa a suo carico, unitamente alle ulteriori considerazioni sull'aspetto somatico e sui suoi rapporti con Vito Marino, che contribuiscono a rendere univoco il riferimento, essendo affermato in giurisprudenza che "costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo"¹⁰¹

Le prove scientifiche

Come si è già accennato in tema di individuazione dell'ora della morte, nessun aiuto in questo procedimento è giunto dalle prove scientifiche, malgrado lo straordinario dispiego di mezzi.

Nessuna chiara impronta digitale è stata rilevata, ma la conferma che vennero usati guanti di gomma, la cui zigrinatura ha lasciato traccia sia sui pannelli della vasca di bagno rimossi, che sul cellulare.

In argomento appare opportuno nuovamente evidenziare l'ulteriore dato di conferma della credibilità di Grusovin, il quale ha riferito dell'uso di guanti di plastica da cucina, non di quelli di lattice, che pure venivano individuati da tutti giornali come utilizzati dagli autori dei fatti. Le prove scientifiche hanno evidenziato che le tracce rilevate potevano rapportarsi per l'appunto al tipo di guanti indicati dal dichiarante, o al più a guanti da giardinaggio; la difesa rileva che non sia stato sciolto in maniera decisa il nodo tra le due opposte possibilità, omettendo di considerare che su tale aspetto cade assunto del condizionamento giornalistico, già posto in crisi dalle osservazioni già richiamate in argomento. La presenza della conferma evidenziata, unitamente agli altri elementi già valorizzati, induce sciogliere il nodo delle risultanze scientifiche sul punto nel senso di ravvisare in esse una conferma del portato dichiarativo. Una traccia di impronta, qualificata come non rapportabile né agli occupanti dell'alloggio né agli imputati, è stata reperita sul bicchiere posto sul tavolo della tavernetta; la necessità di escludere l'uso del medicinale nel corso dell'evento, desumibile dalla mancanza di tracce dello stesso nel sangue, impone di escludere la correlazione della presenza dell'oggetto con l'episodio cruento, esclusione avvalorata dal lungo periodo di emivita del medicinale medesimo, che quindi rimanda all'uso di questo prima di venti ore rispetto alla morte, correlando la presenza delle impronte a qualsiasi altra persona, che avesse la possibilità di accedere all'abitazione e potesse essersi avvicinata nei giorni precedenti. D'altro canto un ulteriore elemento sembra avvalorare la presenza di tracce

101 Vedi nota precedente



di vita vissuta in quella tavernetta, che non appariva in perfetto ordine, al contrario di come invece risultava essere la cucina, costituito dalle numerose cicche di sigarette presenti nel posacenere collocato per terra vicino alla signora Topor¹⁰², che, unitamente alla presenza della boccettina di medicinale rinvenuta proprio a fianco, nonché del pacchetto di sigarette, corredato dall'accendino, rimandano ad una consuetudine di cura della zona relax della casa non così maniacale come nelle zone più frequentate e preposte alla preparazione degli alimenti. Del tutto plausibile quindi che l'uso del bicchiere non fosse rapportabile a quel giorno, e d'altro canto risulterebbe singolare che, persone così accorte come quelle che è dimostrato abbiano agito nel caso in esame, abbiano poi lasciato una traccia proprio sull'oggetto che, secondo la percezione più comune, risulta essere quello più idoneo a ritenere le tracce digitali.

Analogamente nessuna conclusione è possibile trarre, in chiave escludente, dalla rilevata traccia biologica sulla fascetta stringicavo che legava i polsi del giovane Luca. Come è stato spiegato dal perito si tratta di una traccia biologica dall'origine incerta, insufficiente per qualsiasi analisi identificativa, che non può essere rapportata agli imputati, e che, proprio per la sua origine incerta, potrebbe essere stata lasciata per sfregamento, trasferimento occasionale¹⁰³, anche risalente alla fase della manipolazione al momento dell'acquisto o della consegna, o accidentalmente realizzato durante la movimentazione dei corpi durante eseguita nell'intervento di soccorso.

Del tutto irrilevante risulta poi l'analisi sul genotipo seguita dalla difesa, che pretenderebbe di escludere persone siciliane dall'ambito di quelle cui sarebbe possibile attribuire tale reperto, stante l'impossibilità di datare tale traccia con riferimento alla condotta delittuosa, sicché non appare necessario attardarsi nella sua confutazione nel merito.

Le tracce dello sparo su cui ha ampiamente riferito il consulente del P.M. Boffi¹⁰⁴, e sostanzialmente concordato il perito Brandimarte, hanno condotto a definire dei punti fermi: le particelle bario e piombo non sono indicative esclusive dello sparo; queste possono individuarsi morfologicamente in particelle non cristalline ma sferiche o a fuso, per il movimento rotatorio che caratterizza l'uscita di tali sostanze dalla canna, sicché solo per le particelle che presentano le caratteristiche sfaccettate cd cristalline deve escludersi la provenienza dallo sparo; sulla mano destra del de cuius è stata individuata una particella ternaria ed una binaria piombo bario, mentre nella mano sinistra è stata individuata una particella di piombo e bario; nel sedile anteriore passeggero della Fiat Punto una particella con piombo più bario ed altra con antimonio; sulla BMW è stata reperita sul sedile posteriore lato passeggero una particella piombo bario.

102 Accanita fumatrice, secondo il racconto della collaboratrice familiare

103 Si pensi ad uno schizzo di sudore di uno dei soccorritori, possibilità accreditata, al pari di altre, dalla consulente Stefanoni nel corso della sua audizione del 4/3/2008 a fg 133

104 Esame dibattimentale ud 22/4/2008 pagg 94 e segg

Alcune di queste non erano perfettamente sferoidali ma a fuso, ma certamente non avevano struttura cristallina, l'unica in grado di escludere la provenienza dallo sparo, provenienza che non può essere neppure esclusa per la presenza di altre sostanze, contrariamente a quanto assunto dal consulente di parte Montanari. Infatti, questi pone a base della sua conclusione un'osservazione preliminare circa la compresenza di altre sostanze con il piombo su tutte le particelle, laddove il successivo approfondimento della medesima osservazione ha rivelato l'assoluta preponderanza del piombo, privando il rilievo richiamato di affidabilità.

Si deve poi escludere la possibilità di ascrivere la provenienza di piombo più bario dall'inquinamento, osservando che, anche nella tabella prodotta dal consulente di parte, lo zolfo su 39 particelle, per esempio, compare solo quattro volte; come in maniera efficace ha rilevato il perito Brandimarte nell'abitazione di Grusovin, che pure è collocata in zona molto trafficata di Milano, non è stata reperita alcuna di queste particelle ed ha inoltre osservato che fa notare che anche la particella ternaria trovata sulla mano di Cottarelli contiene dello zolfo.

In definitiva la circostanza che piombo e bario non siano sostanze che, sia pur combinate in unica particella, sono indicative esclusive dello sparo, non ne fa particelle ubiquitarie, poiché queste condividono la possibile provenienza da residuo di lavorazioni di produzioni particolari¹⁰⁵, mentre il diverso assunto di Montanari, che si fonda proprio su tale pretesa natura ubiquitaria è di assoluta genericità, facendo riferimento a particelle singole di antimonio, zolfo, piombo, senza mai fermarsi a riferire sulla particella binaria rinvenuta nel concreto.

Si richiama inoltre l'attenzione sul dato tecnico che ha condotto ad accertare che all'interno delle cartucce cal. 22 c'è piombo e bario nella carica di innesco del munizionamento, che è la parte che maggiormente residua dopo deflagrazione e detonazione, mentre si può rinvenire antimonio, anche se in minima percentuale, poiché proviene dalla lega di piombo della palla che partecipa dell'evento sparo.

Il rinvenimento dello zolfo, che, pur non presente nell'innesco, può collegarsi ad altre fonti, non pone in crisi l'indicazione di provenienza, sia pure non esclusiva, da arma da sparo. La rilevazione del cromo su una delle particelle rinvenute sulla Punto non esclude tale compatibilità posto che è registrata su picco inferiore al terzo, ed in quanto tale, secondo la letteratura, non dovrebbe neppure essere presa in considerazione.

Ulteriori punti dell'analisi, ricavabili dall'esame dibattimentale in contraddittorio, portano a sottolineare che l'esame dei picchi presenti nelle particelle nelle due auto conduce ad una conclusione di compatibilità morfologica; anche la singola particella di antimonio rinvenuta sulla

¹⁰⁵ Il reperto accertato è compatibile con la provenienza delle particelle da lavorazioni in acciaieria, fonderia, cementificio, da inceneritori o dal traffico cittadino.

Punto potrebbe essere proveniente dallo sparo, ancorché non legata ad altre sostanze; non è facile trovare due particelle che provengano dal medesimo sparo assolutamente identiche, in ragione della combinazione casuale degli elementi.

Affrontando le ulteriori critiche metodologiche sollevate dai consulenti si rileva che se il tempo medio di prelievo è in letteratura tra le 6 e le 8 ore, ciò non comporta che dopo tale tempo le tracce spariscono, ma possono ridursi per i movimenti della persona che hanno l'effetto di disperderle, circostanza che, all'evidenza non sussiste quando ricettore è un corpo appartenente alla persona poi deceduta, come nella specie.

Pur con i limiti di certezza di tale approfondimento, stante la non sicura provenienza da sparo delle particelle ritrovate nelle auto e sulla mano sinistra di Cottarelli, deve osservarsi che trattandosi di luoghi che astrattamente tra loro non dovrebbero avere alcun rapporto, appare singolare in ciascuno di essi rinvenire una particella così indicativa di luoghi specifici che non sembrano accumunare né i posti frequentati, né le occupazioni degli utilizzatori.

I limiti dell'accertamento, collegabili soprattutto alla non sicura rapportabilità della particella presente nell'auto a noleggio, per l'elevato numero dei suoi possessori e il lasso temporale tra i prelievi svolti e l'evento omicidiario, non permette di operare un collegamento certo tra tale rilevamento e gli eventi.

Tuttavia è bene rimarcare per chiarezza che questa Corte non condivide né metodologicamente, né nel merito le valutazioni di assoluta esclusione di tali reperti dalla provenienza dallo sparo. Invero, alla luce delle acquisizioni qui riassunte, se può escludersi la ricavabilità di qualsiasi univoca prova riguardo la connessione tra gli spari in casa Cottarelli e le particelle rinvenute nelle due auto non può negarsi la conclusione di compatibilità valorizzata dal perito Brandimarte, non condividendosi la diversa valutazione operata in sentenza circa l'impossibilità che queste potessero riferirsi allo sparo delle cartucce utilizzate nella specie, fondata esclusivamente su una ricostruzione offerta da nuovi consulenti di parte, emergente da un elaborato depositato il 7/7/2006 in cancelleria e mai valutato da tecnici indipendenti in contraddittorio, per di più realizzato dopo un più che approfondito confronto in contraddittorio dei periti con altro professionista, in dibattimento. Peraltro si osserva che in sentenza, seguendo tali indicazioni tecniche, si esclude la presenza di antimonio, valorizzando che le cartucce siano a palla di piombo ramato, omettendo di valutare che le cartucce rinvenute nella specie erano di due tipi diversi, sicché la presenza del rame su un tipo di munizione, non escluderebbe la riconducibilità alla scena del crimine delle tracce sulle auto, potendo queste ricollegarsi all'altro colpo, non esaminato.

Né nel corso della discussione pubblica si è mai accertato che il residuo rinvenuto sulla

BMW presenti spigoli vivi, come affermato dai nuovi consulenti, al contrario ribadendosi dopo approfondite discussioni che, se pur non sferoidali, le tracce presentavano andamento a fuso, che pertanto non consentiva di escludere la connessione con uso di arma da sparo.

Alla luce delle acquisizioni, oggetto di confronto pubblico, deve giungersi alla conclusione che, tralasciando le tracce reperite sulla mano destra vittima, univocamente riallacciabili allo sparo, rispetto alla cui eziologia non si comprende neppure la finalità di una contestazione, stante l'indiscusso contatto del suo corpo con arma da sparo¹⁰⁶, si deve registrare la presenza sulle due auto con le quali vi è stato un contatto dei Marino, di particelle di eziologia non univoca, concludendo che, nella specie, il dato tecnico non offre supporto a nessuna delle due tesi a confronto. Come ha chiarito il perito sul punto non si può neppure concludere "che il piombo e bario rinvenuti sulle due auto e sul corpo provengano dalla stessa fonte"¹⁰⁷, con il che deve escludersi qualsiasi ulteriore possibilità di trarre elementi in positivo, ma per quanto detto neppure in negativo, dal dato in esame.

Analogamente, stante la chiara non esaustività del dato, deve concludersi sulla pretesa necessità di escludere il riscontro al racconto di Grusovin in relazione all'accertata assenza di impronte sui cartellini utilizzati per il pagamento del pedaggio su cui non è stata rilevata l'impronta di Vito Marino: al di là del richiamo alla necessaria parzialità dell'analisi, attestata dalle dichiarazioni degli agenti che hanno eseguito i sequestri, deve osservarsi in via definitiva che sul contratto di noleggio, pacificamente firmato da Vito Marino, sono assenti le sue impronte per concludere che, evidentemente, non tutte le volte in cui si maneggia un foglio ne rimane traccia, con il che la pretesa prova di infondatezza della ricostruzione rimane del tutto priva di conferme.

Il fallimento, in senso neutro, degli accertamenti ex post può desumersi anche dal mancato rilevamento della presenza della Fiat Punto presso i distributori di benzina; accertato come dato indiscusso, e valorizzato dalla stessa difesa nel corso della discussione, che l'auto venne riconsegnata a Linate con il serbatoio pieno, dalla mancata registrazione dell'immagine nei distributori siti nei dintorni dell'aerostazione può solo ricavarsi un dato di certa parzialità delle riprese, posto che non risulta possibile eseguire il rifornimento, che pure è stato pacificamente effettuato da Vito Marino, senza passare per tali luoghi.

Non può attribuirsi alcun effetto escludente la responsabilità dei prevenuti al mancato rinvenimento di tracce delle vittime o di Grusovin sulla Fiat Punto noleggiata; basterà a tal proposito rilevare che i primi soccorritori¹⁰⁸ hanno escluso di aver rilevato tracce di sangue lungo

106 Come icasticamente ha affermato il perito Brandimarte "... uno che ha un foro di proiettile in testa è inutile andare a cercare le particelle.." fg 131 ud cit.

107 Fg 166 ud cit.

108 Segnatamente Michieli ed Anelli, conformemente a quanto risulta dall'annotazione del primo intervento redatta da quest'ultimo a fg 64 del fald n.1

le scale dell'abitazione per rendere evidente che il ritrovamento di tali tracce non era indefettibile nella ricostruzione del delitto o richiamare l'assenza delle impronte di Marino Vito sull'automezzo BMW da lui pacificamente usato per raggiungere Milano nei giorni in esame, per comprendere l'impossibilità di ricavare dati sicuramente escludenti da accertamenti negativi, ed in proposito si rimanda alla visione delle foto del mezzo, in atti, dalle quale è dato desumere l'incompatibilità tra la pretesa pulizia del mezzo, intervenuta medio tempore, secondo il suo proprietario, e le condizioni dell'interno dello stesso.

Non deve ingannare poi la visione delle foto della scena del delitto, vistosamente impregnata di sangue, atteso che si tratta di immagini ritratte a molte ore di distanza dagli accadimenti, mentre i medici legali hanno chiarito che le ferite alla gola prodotte, soprattutto se inferte su persone che, per i colpi di pistola precedenti, avevano funzioni vitali in via di riduzione, non producono, malgrado l'importanza dei vasi attinti, immediato e copioso sanguinamento, osservazione la cui validità scientifica risulta confermata proprio dal mancato rilevamento delle tracce di sangue lungo la via di fuga, pacificamente percorsa dagli autori del reato.

Da ultimo è irrilevante sottolineare che nessuna delle 17 impronte acquisite nell'abitazione Cottarelli è riconducibile ai tre accusati del delitto, in quanto nessun elemento certo consente di collegare cronologicamente tali tracce con il giorno dell'incursione, mentre in senso negativo, depone la sicura riconducibilità a tale evento delle tracce quantate.

Il possibile movente secondo Grusovin

È appena il caso di rilevare che, per pacifica giurisprudenza, l'individuazione del movente dell'azione non è essenziale ove all'individuazione del colpevole sia possibile giungere sulla base di indizi di autonomo spessore, come nel caso di specie.

Peraltro nel concreto la variegata individuazione dello stesso da parte di Grusovin, e quindi la successiva smentita delle varie prospettazioni, è stata ampiamente sopravvalutata ed utilizzata al fine di accertare l'attendibilità del dichiarante, in maniera metodologicamente non condivisibile per l'omessa valorizzazione degli elementi di riscontro accennati, ed anche per la scarsa valenza indicativa dei particolari forniti sul punto. Infatti le possibili giustificazioni di ricostruzioni, non pienamente corrette, potrebbero ravvisarsi nella volontà di tutelarsi, o essere involontarie, e correlate alla scarsa coerenza ed organicità di quanto, a monte, riferitogli dai suoi sodali, sicché il criterio di valutazione appare, per ciò stesso privo di oggettività.

Per certo tra Marino e Cottarelli c'erano stati dei rapporti economici, che non erano del tutto definiti ed archiviati neppure per lo stesso Marino, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa ed accolto in sentenza, e ciò è possibile argomentare sulla base di tre ordini di

considerazioni:

- in primo luogo proprio in quei giorni veniva a scadenza una cambiale che, si è visto con quanto difficoltà Marino onorerà, comunque derivante da un contratto con la Dolma, da lui pagata proprio a seguito dello sviluppo del rapporto contrattuale, che in ogni caso ad esso rimandava¹⁰⁹;
- nell'aprile 2006, e quindi ben dopo la chiusura dei rapporti commerciali, secondo la tesi difensiva, Marino Vito è stato colto in una intercettazione ambientale mentre discorrendo con un suo amico pronunciava la frase "quelli si fottavano l'IVA", con chiaro riferimento al team Tartamella-Cottarelli, il che, rispetto ad un rapporto ormai concluso, appare espressione di difficile giustificazione;
- la cognizione da parte del dichiarante, che Marino aveva conosciuto nella primavera 2006, del complesso rapporto esistente con la Dolma, dà ulteriormente conto di una attualità di discorsi sull'argomento, inconciliabile con la pretesa archiviazione degli stessi.

In ordine al pagamento in favore della MBF con scadenza 31/8/2006 il fatto è stato ricostruito nei termini seguenti: il macchinario era stato come al solito acquistato fittiziamente dalla Dolma presso l'MBF, e la società facente capo a Marino aveva onorato il suo debito nei confronti della Dolma, mentre quest'ultima non aveva versato il dovuto in quanto la società fornitrice non aveva provveduto alla consegna dei macchinari, per mancata consegna dei locali in favore della società acquirente: ciò aveva comportato una diversa regolamentazione contrattuale, con accollo del debito Dolma da parte di Marino, al quale era stato restituito l'importo apparentemente pagato grazie alla consegna curata da Michieli. Per come ricostruiti gli eventi quest'ultimo risulta aver versato integralmente quanto dovuto alla Dolma, così garantendole il guadagno, mentre la Dolma non aveva provveduto a pagare il suo dante causa, per accordi interni. Per contro, se pur sul piano formale, è indubbio che l'obbligato fosse Marino, che era stato posto in condizioni di provvedere con la restituzione della provvista, depurata del guadagno di competenza Dolma, è altrettanto pacifico che questi si sia trovato in estrema difficoltà per onorare la cambiale in scadenza, il cui rapporto sottostante era ricollegabile al contratto con la Dolma, titolo che Marino ha cercato di rinnovare più volte fino a pagarlo il 1/9/2006, ventiquattro ore dopo la sua scadenza, dopo aver ulteriormente sollecitato, senza esito, la rinnovazione del titolo.

109 Si vedano in proposito le dichiarazioni del teste Di Micco escusso il 28/2/2008 a fg 139 in cui attesta che la legale rappresentante della MBF ricevette una telefonata da Vito Marino il 30/8 con la quale questi le richiese di temporeggiare sul pagamento della cambiale, già rinnovata a fine luglio ed ella concesse tempo

b

Si è ironizzato da parte della difesa sulla distinzione, operata dall'appellante, tra crisi finanziaria ed economica, richiamando il corposo patrimonio facente capo al Marino, direttamente o attraverso le compagini sociali a lui riconducibili. Quel che è certo però, alla luce sia dei richiamati tentativi di differimento del pagamento, che sulla base proprio delle operazioni che Marino cercava di condurre in quell'agosto per il tramite di Falco, è che il risultato avuto di mira era proprio il recupero di liquidità, tanto che il teste ha riferito che una delle richieste a lui formulata, al di là dell'impostazione della pratica per accedere ai finanziamenti statali più corposi, era volta ad ottenere subito un importo in contanti, anche solo di € 100.000, risultato reso difficile, tra l'altro, dal periodo feriale.

Sul punto deve segnalarsi un'ulteriore difformità valutativa rispetto alle determinazioni del giudice di primo grado che, in argomento, svaluta il riferimento, parlando di un teste "opaco". Al di là della genericità e difficile decifrabilità del giudizio formulato, muovendosi sulla base delle motivazioni di supporto a tale giudizio, si deve osservare che il primo giudice ha ancorato tale giudizio di valore ad un dato quanto meno discutibile: Falco non sarebbe attendibile in quanto, subito dopo gli arresti, avrebbe provveduto a cancellare il numero di Vito Marino dalla sua rubrica, ma non quello di Grusovin. Il dato, oltre che risultare scarsamente significativo rispetto ad una valutazione di maggiore o minore credibilità del suo narrato, risulta chiaramente inesatto, poiché, con riferimento al numero del dichiarante egli nel corso della sua audizione ha formulato l'ipotesi di averlo conservato, identificandolo con quello di tale Grisovo, laddove, l'esame del numero corrispondente a questo nominativo, che appariva sulla sua rubrica all'atto della deposizione¹¹⁰, permette di concludere per la non coincidenza di tale numero con uno di quelli in uso a Grusovin. Ne consegue che, a parte l'intrinseco scarso significato del dato al fine di operare una valutazione di credibilità questo, per quanto detto, risulta poi difforme dal reale, e pertanto non valorizzabile. Né trova riscontro l'inattendibilità del teste, assunta dalla difesa sulla base della sua asserita inoperatività in favore delle società CST srl, che sarebbe smentita dalla documentata fissazione presso il suo studio della sede di detta società, non emergendo dal complesso della sua deposizione, alcuna espressione relativa alla richiamata esclusione di una sua attività prestata in tal senso.

Analogamente irrilevante in tal senso è il tentativo di ridurre il suo intervento in favore del Marino, non permettendo di argomentare che tale comprensibile atteggiamento, possa aver indotto Falco ad inventarsi la prospettata necessità di liquidi da parte del suo cliente.

La difesa ha cercato di screditare il teste facendo riferimento anche all'attività illecita da

solo entro le ore 12 del 1/9, accettando un pagamento parziale, mentre ulteriore titolo a favore di tale società era in scadenza, a seguito di rinnovo, il successivo 15/9

110 Come risulta individuato nel corso dell'udienza del 13/2/2008 fg 282

questi tentata di cambio di dollari kuwaitiani¹¹¹, ma francamente nella realtà economica emergente dal presente processo operare tali valutazioni sulla base della piena legalità dell'operato dei protagonisti risulta impossibile, stante la chiara opzione svolta da tutti i partecipi con riferimento allo svolgimento di operazioni al di fuori della legge. Bisognerebbe al più interrogarsi, nel concreto, sulla possibilità per Falco di nutrire un interesse specifico a rappresentare una realtà diversa da quella reale circa la condizione economica di Marino, interrogativo che non trova invece alcuna convincente risposta. Peraltro il dato della difficoltà economica emerge chiaramente dai fatti, posto che, da un canto, per tabulas, si desume dal rinnovo dei titoli, e successivamente dal loro pagamento quasi fuori tempo massimo, per evitare il protesto; dall'altro dalla circostanza che ad onorare il debito Marino abbia provveduto, sulla base di quanto allegato dalla difesa, non attingendo alla sua corposa provvista di utilità, ma con denaro appena ricevuto grazie ad una operazione di leasing, fondata su dati non veridici anch'essa, conclusa all'inizio del mese di agosto, il cui buon esito non poteva darsi aprioristicamente per scontato, stante la falsità delle allegazioni poste a base del contratto, e la cui materiale esecuzione ha risentito dei tempi rallentati imposti dal periodo feriale. Peraltro, sempre volendo dare per provato che al pagamento della cambiale Marino abbia provveduto con il denaro accreditato per l'operazione di leasing richiamata, è del tutto pacifico che il pagamento relativo a tale operazione sia intervenuto esattamente il 1/9/2006 e non risulta che, a priori, Marino avesse ottenuto garanzie circa il tempestivo pagamento. Né la crisi di liquidità può essere smentita richiamando gli assegni circolari, risultati emessi l'1/9/2006 e rinvenuti in sede di perquisizione dell'alloggio Marino trattandosi, per la data di emissione di finanziamento comunque riconducibile alla medesima operazione, sopraggiunta sul filo della scadenza, e comunque necessaria a coprire l'ulteriore obbligazione cambiaria di € 100.000 scadente il 15/9 e collegata alla medesima vicenda contrattuale.

In tale contesto la scena descritta da Falco, al di là della sua ritenuta "opacità", risulta pienamente riscontrata e compatibile con il quadro fattuale riferito.

Il possibile movente ricostruito sulla base dell'analisi dei fatti

I fatti esposti rendono concreta una ricostruzione della visita a Cottarelli alla ricerca di contante: Marino, ed anche Grusovin, che ne ha riferito pur non avendo avuto mai rapporti con questi prima del 28, erano al corrente che la vittima fosse solita custodire forti somme di denaro in casa, usanza logica, vista la derivazione di tali somme da fatti illeciti, circostanza che non ne consentiva l'emersione sui conti bancari; peraltro la conservazione presso di sé delle somme contanti permetteva a Cottarelli di operare le rimesse relative ai costi gonfiati che competevano a

¹¹¹ Attività sulla quale risultano essere state poste domande a Falco, ma su cui nessun dato oggettivo



ciascuno dei suoi apparenti clienti.

Tutto questo era ampiamente noto a Marino, che ne era stato un fittizio cliente, ed aveva per questo fruito delle rimesse in contanti costituite dalla restituzione di parte delle somme da lui apparentemente versate per i pagamenti e che spesse volte, in passato, si era recato a casa Cottarelli per riscuotere direttamente il denaro. Le circostanze risultano logicamente in fatto, in forza di quanto riferito da Michieli, legale rappresentante della Dolma, che eseguiva le indicazioni fornitegli dal suo dominus Cottarelli, oltre che attraverso le dichiarazioni rese da Grusovin, che non conoscendo Cottarelli, non aveva alcun titolo per essere al corrente di tali circostanze risultate veritiere, sicché non può che rimandarsi la conoscenza di tali situazioni a Marino, unico punto di contatto con il de cuius.

Ed ulteriore importante elemento di riscontro della perfetta cognizione che aveva il dichiarante delle condotte di Cottarelli in materia è data dalla sua conoscenza del dato, storicamente esatto poiché risultato da altre fonti, che questi nel corso di una precedente perquisizione riuscì a sottrarre al sequestro degli inquirenti un'ingente somma di denaro che nascondeva sotto la vasca ad idromassaggio, particolare rilevantissimo ove si consideri che non è dato sapere dove egli possa averla appresa, se non per quanto riferitogli da Marino, e che soprattutto riconduce alla particolare scena del crimine osservata, su cui ebbe a riferire Grusovin, particolare sul quale, come si è già detto, nessun riferimento era apparso sulla stampa.

A ciò deve aggiungersi che proprio la cognizione assunta da Marino la sera del 22 circa l'incasso da parte di Neroni della somma di € 70.000 da parte di Cottarelli, a chiusura del loro contenzioso avente ad oggetto il riparto delle somme trattenute per il pagamento dell'IVA, poteva ulteriormente averlo incoraggiato nell'opportunità di ricercare il contante che gli serviva in quella sede.

Da ultimo, per quanto già esposto, la trasposizione eseguita da Grusovin dei percorsi e delle presenze di quella sera all'occasione del 27, per quanto detto circa la sua esigenza di rendere quanto più lontana da sé la partecipazione ai fatti, non è idonea a screditare le sue affermazioni a riguardo, sicché, in quanto interessata, non è idonea a privare di attendibilità il suo racconto, per il richiamato principio della valutazione frazionata.

La scena del crimine e le possibili ricostruzioni

Come si è accennato la scena del delitto offre una chiave di lettura stringendo il campo dei possibili moventi, e soprattutto, escludendo l'ipotesi di un atto predatorio compiuto da stranieri,

risulta acquisito

solitamente accreditati di particolare ferocia, cui gli elementi di fatto dimostrano che gli autori del crimine hanno tentato di rimandare, realizzando una vera e propria azione di depistaggio.

La scena riferita dalla teste Coco, di un Cottarelli che va incontro ai visitatori, oltre che le sue personali modalità comportamentali, per come riferite, tra l'altro, dal teste Michieli, suo intimo amico, impongono di escludere che la vittima avrebbe mai consentito l'accesso a persone estranee, soprattutto di sorpresa, con la presenza dei suoi familiari in casa, sicché deve accreditarsi la lettura della visita di persone ben conosciute che, nonostante avvenisse in ora insolita ed improvvisata, egli non era in grado di mettere alla porta.

La ricostruzione della scena qui proposta è avvalorata da quello squarcio di normalità colto dalla dirimpettaia della famiglia circa mezz'ora dopo l'ingresso degli ospiti. Come si è accennato la signora Cervelli vide la Topor affacciarsi alla finestra come ogni mattina per aprire le imposte, ed il suo comportamento non tradiva allarme o timori, poiché sarebbe stato logico in tal caso aspettarsi una richiesta di aiuto; peraltro ove la famiglia fosse già sotto scacco alla donna sarebbe stata inibita la possibilità di affacciarsi.

Ne consegue che i visitatori dovessero avere qualche argomento comune con Cottarelli, che erano in grado di sviluppare almeno per la prima mezz'ora.

In proposito sugli argomenti trattati possono operarsi varie ricostruzioni alternative: l'offerta di un affare, la richiesta di denaro, sia pure fatta in termini non minacciosi, ma con la prospettiva di futuri guadagni, o con la garanzia di rientro all'atto della percezione degli ulteriori finanziamenti in arrivo, sono tutti scenari possibili di questa conversazione. Come si è già rilevato Cottarelli, proprio per la natura illecita di gran parte dei suoi guadagni, era solito tenere forti somme di denaro contante in casa, circostanza conosciuta ai suoi frequentatori, ed anche al Marino che si era recato in passato a riscuotere presso l'alloggio parte delle sue spettanze. Come si è ricordato proprio il 22 egli aveva saputo della transazione intercorsa con Gandolfo sulle obbligazioni facenti capo a Neroni, all'esito della quale questi era riuscito ad incassare € 70.000, il che rende plausibile immaginare che una persona in crisi di liquidità, che non era stata in grado di reperire Tartamella, ben poteva pensare di rivolgersi a lui per risolvere i suoi problemi.

Per contro l'atto predatorio deve escludersi anche in forza del rinvenimento nell'alloggio di orologi e gioielli di un qualche valore, che sicuramente non sarebbero stati abbandonati ove lo scopo di una tale mattanza fosse stata quella dell'acquisizione di beni; da ultimo, considerato che il gruppo che era sulle tracce di Cottarelli lo ricercava fin dalla sera precedente, sarebbe stato ovvio aspettarsi una incursione nell'alloggio vuoto, piuttosto che l'attesa dell'intera famiglia, la cui presenza sicuramente ci si doveva prospettare scegliendo l'orario mattutino nel quale si decise di intervenire.



Gli strumenti usati inoltre rimandano ad un'azione improvvisata, o meglio ad un esito non preventivato, contrastante con l'ipotesi d'accusa della premeditazione, che sembrava prima facie suggerita dalla cautele usate per rendere non immediatamente rintracciabile la presenza dei due imputati in Lombardia.

Il tipo d'arma usata, non particolarmente offensiva, e soprattutto non efficiente¹¹² come ci si sarebbe dovuto aspettare nel caso di una programmata utilizzazione della stessa, dà conto della presenza di uno strumento di intimidazione piuttosto che di offesa, e di un'azione poi diversamente attuata, in ragione di circostanze non previste.

La scena del crimine e le condizioni dell'alloggio rimandano ad un'azione di ricerca del denaro, contro la volontà di Cottarelli, eseguita previa immobilizzazione dei due familiari, e con la costante presenza del capo famiglia: la circostanza che solo questi non fosse immobilizzato dà conto delle necessità di servirsi della sua collaborazione per indurlo ad indicare i luoghi ove il denaro era nascosto, come dimostrato dallo smontaggio della vasca ad idromassaggio, che risulta, come si è detto, essere stato il luogo ove, in occasione precedente, Cottarelli era riuscito ad occultare il denaro, sottraendolo al controllo delle forze dell'ordine, circostanza conosciuta da Grusovin¹¹³, e ragionevolmente trasmessagli da Marino che con la vittima aveva contatti, al contrario del suo complice.

La situazione deve essere imprevedibilmente degenerata a seguito dell'accidentale partenza del colpo verso Cottarelli, quello che l'ha raggiunto di striscio alla testa, senza produrre lesioni letali. È evidente che, verificarsi tale evenienza, tutto il programma ha dovuto essere rivisto, poiché quella che poteva apparire come una estorsione realizzata in tutta sicurezza, potendo contare sulla convinzione legittima che Cottarelli, non potendo giustificare la presenza di tanto contante, si sarebbe astenuto dalla denuncia, ha preso una svolta impreveduta, che imponeva una rapida riconversione del programma. Ecco quindi che venne lucidamente seguita l'esecuzione dei due familiari, già legati ed inermi, che appare scientificamente realizzata negli esatti termini per le due vittime, che risultano raggiunte da colpi al capo, simili per distanza, angolazione, bersaglio, effetti,¹¹⁴ scenario che evoca una fredda esecuzione, piuttosto che colpi dimostrativi volti a far recedere la vittima della richiesta di pagamento da un suo ostinato rifiuto.

Bisogna poi considerare che risulta difficile in generale immaginare, e nello specifico, sulla base di quanto emerso sul carattere di Cottarelli, che questi possa aver resistito alle richieste che gli venivano formulate mentre, colpito un parente, era oramai in grado di cogliere l'ineluttabilità

112 Ed in proposito il dato si desume dalla presenza di tre bossoli espulsi perché inceppati

113 Vedi verbale incidente probatorio 12/3/2007 fg 41 fald 10

114 Si vedano in proposito i risultati autoptici che fanno riferimento alla presenza di colpi alla testa posizionati nella stessa maniera nel faldone n. 4 fgg 417 e segg

dell'altro omicidio.

Peraltro, la stessa richiesta formulata da Angelo Cottarelli, pur gravemente ferito, al Michieli, sopraggiunto più tardi, di controllare lo stato dei suoi familiari, evoca l'impossibilità per lui di verificarlo direttamente, e quindi la sua previa incapacità di agire, rispetto all'aggressione dei suoi familiari atteso che, data l'invasività e l'indubbio effetto letale di questa, ove Cottarelli fosse stato ancora nel pieno delle sue capacità avrebbe constatato di persona l'ineluttabilità dell'esito dei colpi inferti. Del pari, posto che a sparare è stata un'unica pistola è facile immaginarsi che ai primi colpi inferti ai familiari Cottarelli avrebbe evitato con tutte le sue forze l'uccisione del secondo, e questo avrebbe dovuto comportare la presenza di segni di reazione o colluttazione assenti sui corpi, sicché la ricostruzione più attendibile impone di immaginarlo impedito a svolgere qualsiasi reazione.


In tale quadro rientra perfettamente anche l'inutile assicurazione al polso di Cottarelli, della fascetta stringi cavo, assicurata al suo polso destro o sinistro¹¹⁵; successivamente si rese necessario simulare l'incursione di autori particolarmente efferati¹¹⁶, per evocare lo scenario dei temuti stranieri, e si ricorse all'uso di un coltello della casa, chiaro sintomo dell'improvvisazione dell'esecuzione. Che lo sviluppo dell'azione sia stato quello qui ricostruito si ricava logicamente anche dalla posizione nella quale fu abbandonato il coltello¹¹⁷ dopo l'uso, sul tapis roulant sito nei pressi del punto ove venne rinvenuto Cottarelli agonizzante, il che denota che l'ultima sua utilizzazione avvenne in quel luogo, non potendosi ricostruire un andirivieni sulla scena del crimine, già smentita dalla mancanza di tracce ematiche lungo la via di fuga, che in caso contrario sarebbe stata inevitabile. In tal senso, il riferimento fatto da Grusovin al telefono con la Tratta, all'azione delittuosa, come atto secondo lui rimandabile ad autori di etnia serba, lungi dall'aver efficacia di smentita della ricostruzione accusatoria, di fatto risulta funzionale a diffondere, rispetto agli accadimenti, la chiave interpretativa che i suoi autori avevano voluto imprimerle.

Del resto, la stessa scelta dei tre intervenuti di parcheggiare l'auto in zona a rischio rimozione dimostra che non era stato programmata un'azione dallo sviluppo temporale così lungo e così rischiosa, ed evoca uno scenario sicuramente meno complesso e grave di quello realizzato. Il dato non risulta in così stridente contrasto con la presenza di pistola guanti e legacci, poiché tali strumenti potevano rendersi necessari per ricercare il denaro nell'alloggio, in caso di opposizione del Cottarelli; anche tale indicazione quindi non appare correttamente

115 Su questo non c'è stata chiarezza da parte dei soccorritori né si riesce a dirimere la controversia con l'esame del filmato girato nell'occasione dei primi soccorsi, che non inquadra tale dettaglio degli arti superiori della vittima

116 Che ebbe immediato effetto, visto che nei giorni successivi infuriò la solita trita ed improduttiva polemica contro gli stranieri e sull'insicurezza delle nostre città

117 che presenta tracce ematiche delle tre vittime



valutata nel provvedimento impugnato che, da un assunto contrasto di tali fatti con la ricostruzione accusatoria, di suo connotata da più di una nebulosità ed imprecisione, ne ha ricavato una valutazione di inattendibilità per quanto detto non condivisibile, posto che non costituisce l'unica lettura possibile delle discrasie riscontrate nel racconto Grusovin, pressato dalla necessità di salvarsi dalla grave accusa.

Le aggravanti e la determinazione della pena

Per quanto detto deve escludersi la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, suggerendo lo scenario ricostruito un'esecuzione dell'azione avvenuta in corso d'opera, per effetto del mutare degli eventi.

Analogamente si deve escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl n. 152/1991, convertito nella l.n. 203/1991 contestata in ordine al reato di cui al capo A), peraltro in conformità alle richieste formulate dall'accusa in primo grado, stante l'assoluta inconsistenza dell'inquadramento dell'azione nell'attività mafiosa; il contesto, evocato genericamente dal dichiarante, era evidentemente funzionale a disegnare la scena della persona coartata a partecipare all'azione descritta, ma non ha trovato alcun aggancio reale e deve pertanto essere escluso. Nello stesso senso, come si è già accennato, si giustifica l'evocazione della presenza di una seconda arma, non confermata dai fatti, sicché su tale capo della sentenza deve giungersi alla conferma dell'assoluzione, dovendosi limitare l'affermazione di responsabilità quanto al capo B) alla detenzione e porto dell'unica pistola la cui presenza è stata riscontrata sulla base dei rilievi scientifici.

La motivazione economica esclude la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti, non potendo ravvisarsi in tal caso l'enorme sproporzione tra lo stimolo all'azione ed il reato, elemento di fatto che ne costituisce il presupposto legittimante, ravvisandosi in realtà sproporzione nell'esecuzione, imposta dalla necessità di eliminare scomodi testimoni; deve riconoscersi invece l'aggravante della crudeltà, essendo sufficiente in argomento richiamare le modalità esecutive dei fatti per giustificarne la sussistenza.

Unificati i reati contestati nel vincolo della continuazione, desumibile dall'evidente unitarietà del disegno criminoso, deve escludersi la concedibilità delle attenuanti generiche, attesa oltre che l'estrema gravità del crimine, all'assoluta mancanza di elementi indicatori favorevoli desumibili dalla condotta dei prevenuti, per di più già gravati da precedenti.

Pena equa ex art. 133 cp, in ragione dell'entità e pluralità degli episodi non può che essere quella dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due. A ciò consegue l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge, e l'ordine di pubblicazione della sentenza, secondo quanto

fissato in dispositivo.

L'affermazione di responsabilità impone la condanna degli imputati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché al risarcimento del danno morale in favore delle parti civili costituite, che in questa fase si ritiene di poter equitativamente determinare come in dispositivo, in proporzione dell'intensità del rapporto di sangue intercorrente tra le parti costituite e le vittime, quantificando pertanto in misura maggiore il danno subito dalla madre e nonna della vittima, ed in misura più ridotta, ma uguale tra di essi, quello dei fratelli e zii delle vittime

I prevenuti sono inoltre tenuti alla rifusione delle spese e rappresentanza in giudizio delle parti civili nei due gradi del giudizio liquidate come in dispositivo; in proposito si osserva che, non potendo la singola parte civile che essere assistita da un difensore, si è provveduto a dividere le spese di ciascun professionista per singolo rappresentato, malgrado il globale conferimento del mandato in favore di più professionisti, formalmente non corretto.

La sentenza impugnata va confermata nel resto.

La complessità della motivazione ha imposto l'indicazione di un termine maggiore per il deposito, ex art. 544 comma cpp.

P . Q . M .


La Corte d'Assise d'Appello di Brescia,

visto l'art.605 cpp,

in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia in data 27/9/2008 dichiara **MARINO Vito e MARINO Salvatore** responsabili dei reati loro contestati al capo A), escluse le aggravanti dei motivi abietti, della premeditazione e di cui all'art. 7 dl n. 152/1991, convertito nella l.n. 203/1991 contestate in ordine al reato di cui al capo A), nonché del reato di cui al capo B), limitatamente alla detenzione e porto di un'unica pistola cal 22 ed unificati i reati ex art. 81 cp li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due.

Dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena, e decaduti dalla potestà genitoriale.

Ordina la pubblicazione della sentenza nei comuni di Brescia, Trapani e Paceco, nonché per estratto e per una sola volta, a spese dei condannati sui quotidiani "Il Giornale di Brescia" e "Il Giornale di Sicilia".



Condanna gli imputati al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, che si liquidano in € 300.000 in favore di Genowefa Jalocha, € 130.000 per ciascuno in favore di Iwona Elzbieta Kedziora, Cottarelli Mario, Cottarelli Cecilia e Cottarelli Costanzo, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile nei due gradi, che si liquidano per il primo grado in € 15.000 complessivi, oltre spese generali, IVA e CPA per le parti civili Jalocha e Kedziora, € 15.000 complessivi, oltre spese generali, IVA e CPA per le parti civili Cottarelli Mario e Cottarelli Costanzo, ed € 12.000, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di Cottarelli Cecilia, nonché delle spese di rappresentanza e difesa in questo grado, che si liquidano in € 6.450 complessivi per le parti civili Jalocha e Kedziora, oltre spese generali, IVA e CPA, € 6.450 complessivi, oltre spese generali, IVA e CPA in favore della parte civile Cottarelli Mario, € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA in favore della parte civile Cottarelli Cecilia ed in € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA in favore della parte civile Cottarelli Costanzo.

Conferma nel resto.

Visto l'art. 544 comma 3 cpp indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Brescia, 7 giugno 2010

Il Presidente

Emilio Platè

Il Consigliere est.

[Firma]